

357

CCIÓN




LIBRERIA
—
EDIZIONE
DEL
L'OFFICIO



KBR2357
.G4
1905
c.1

007662




1080020608

EX LIBRIS

HEMETHERII VALVERDE TELLEZ

Episcopi Leonensis



SULLA PRIVAZIONE
DEL
BENEFICIO ECCLESIASTICO
E SUL
PROCESSO CRIMINALE DEI CHIERICI



NORME CANONICHE
PER CASIMIRO CARDINALE GENNARI

Edizione Seconda con giunte e correzioni

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS



UNIVERSIDAD DE NUEVO LEÓN
Biblioteca Valverde y Tellez

ROMA
TIPOGRAFIA «TATA GIOVANNI»
Piazza del Biscione, 95

Capilla Alfonsina
Biblioteca Universitaria

1905

44434



IMPRIMATUR

Fr. ALBERTUS LEPIDI, Ord. Praed. S. P. A. Magister

IMPRIMATUR

JOSEPHUS CEPPETELLI, Patr. Costant. Vicesgerens.



Al benigno Lettore,

Avviene talvolta che, per la cattiva condotta di qualche parroco o di qualche altro beneficiato, i Vescovi si trovino nella dura necessità di privarli del loro beneficio.

Tuttavia, non raramente, per difetto di ragione canonica, ovvero di valida procedura, le loro sentenze non vengono confermate dalla S. Sede: il che reca non lieve danno all'autorità, al decoro episcopale ed alla ecclesiastica disciplina. E ciò deriva soprattutto da due potissime ragioni: da una parte perchè gli Autori anche più classici non sono sempre concordi e chiari su questa materia sì rilevante; dall'altra perchè i tempi tristi che volgono, mal consentono al Giudice ecclesiastico di condurre a termine serenamente un processo criminale. Di ciò abbiamo udito e udiamo lamenti da per tutto.

Ad ovviare a queste due cause di tal disordine, ei siamo indotti d'intraprendere il lavoro che, pubblicato prima sparsamente nel *Monitore Ecclesiastico*, diamo ora unito insieme e riordinato nel presente opuscolo.

007662

Per allontanare la prima causa, l'incertezza cioè e la confusione che s'incontrano in questa materia nello svolgere i grandi trattatisti, abbiamo voluto ricorrere ai fonti del diritto, e di lì prendere le mosse, segnando tutti i capi, ed i soli che si sostengono nella presente legislazione canonica. Imperocchè, secondo la pacifica giurisprudenza odierna, l'Ordinario non può sentenziare la privazione di un beneficio, senza che siasi trasgredita qualche legge canonica, communita espressamente di questa pena. Non valgono perciò le opinioni dei Dottori, anche più classici, quando nella sentenza non si citi la legge che punisce il chierico colla privazione del beneficio. E noi abbiamo qui radunate tutte queste disposizioni, desunte dai luoghi proprii del diritto, perchè sia facile tenerle presenti, ed inserirne le citazioni nelle relative sentenze.

A rimuovere poi l'altra causa, che proviene dalla difficoltà di questi processi, ci siamo adoperati di chiarire e facilitare la procedura da compiere, con esporre gli avvedimenti opportuni che un buon giudice oggidì deve tenere in vista, e commentando con brevità e chiarezza la vigente Istruzione della Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari sui processi sommarii e criminali dei chierici. E poichè il potissimo ostacolo che suole impedire oggigiorno il buono e sicuro andamento di un processo ecclesiastico, si è il timore che hanno i testi di deporre innanzi al tribunale diocesano, pei pericoli cui possono andare incontro da parte del reo,

noi crediamo di suggerire un mezzo acconcio ed efficace, affine di garantire la pace dei prefati testi, senza venir meno alla giusta difesa che si dovrà concedere al reo per diritto canonico e naturale (1).

E finalmente, quante volte, neanche così facilitato, il processo non possa venire a porto, possiamo offrire ai Vescovi un altro mezzo come liberare una parrocchia da qualche parroco incompatibile; ed è la *rimozione economica*, ammessa da' Dottori e riconosciuta dalla S. Sede, come dimostreremo in apposita Appendice.

Osiamo sperare che, avvalendosi le Curie ecclesiastiche delle *norme canoniche* qui contenute, possano vedere facilitato il loro compito nei processi criminali dei chierici, per allontanare soprattutto dalle parrocchie rettori che, lungi di recare salvezza, sono di danno e di rovina.

(1) Vedi pag. 168.



SULLA PRIVAZIONE

DEL


BENEFICIO ECCLESIASTICO

E SUL PROCESSO CRIMINALE

DEI CHIERICI.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES

PARTE PRIMA

DEI DELITTI PUNITI COLLA PRIVAZIONE DEL BENEFICIO

Non per qualsivoglia delitto, ancorchè enorme, si può deporre un beneficiato o privarlo del proprio beneficio; ma lo si può solo se trattasi di delitto, contro di cui viene comminata espressamente quella pena dai sacri canoni, da incorrersi o *ipso iure* o *per sententiam iudicis*. Si ascolti il Reiffenstuel (L. III, tit. V, § 12, n. 370): "Privatio beneficiorum ecclesiasticorum nunquam est imponenda, nisi in casibus de iure expressis, *arg. can. Apostolus dist. 81, iuncta Glossa fin. ib.* "

Quanto alla privazione del beneficio, da incorrersi *ipso iure*, tutti i DD. sono concordi che ha luogo solo pei delitti designati dai canoni. Quanto alla privazione poi da incorrersi *post sententiam iudicis*, vi ha chi ammette poter il Vescovo per qualsivoglia grave delitto pronunziare la detta sentenza; generalmente però si ritiene che anche qui fa d'uopo pronunziarla pei soli delitti ammessi dai canoni. Così il Rebuffo *Prax. Benef.* P. III, § I, n. 62; il Gonzalez *in Reg. 8 Cancell.* gloss. 16, n. 136; il Reiffenstuel, *l. c.*, ecc. E la ragione si è che qui siamo *in odiosis*, e fa d'uopo atte-

nersi alla via più stretta. La S. Sede poi richiede assolutamente che questa pena venga comminata nei soli casi voluti dal diritto. Anzi nella istruzione sui processi criminali dei chierici la S. C. dei VV. RR., in data 11 giugno 1880, prescrive che così si pratici dai Vescovi per qualsivoglia pena. Nell'art. 35 infatti in essa sta detto: "Dopo il parere fiscale e le deduzioni difensive, si pronunzia la sentenza, dettandosi al Cancelliere la dispositiva, con espressa menzione, in caso di condanna, della sanzione canonica applicata contro l'imputato."

Abbiamo detto che ciò ha luogo sì pei delitti, onde s'incorre *ipso iure* la pena della privazione del beneficio, e sì pei delitti onde si incorre *post sententiam*. Ed è bene tener presente questa distinzione di pene: la prima *latae sententiae*, la seconda *ferendae sententiae*; imperocchè vi ha gran divario fra la prima e la seconda. Eceone le precipue differenze assegnate da' DD.:

a) Per la privazione di un beneficio che vaca *ipso iure*, non fa d'uopo di sentenza giudiziale: solo quando vaca *ipso iure* per delitto, la comune de' DD. richiede una semplice sentenza declaratoria (tranne per quelli eccettuati dal diritto, come per la simonia). Per la privazione poi del beneficio che vaca *post sententiam*, sono necessari il processo almeno sommario e la sentenza (Azorius, Par. I, lib. 8, cap. 13, q. 8; Pirhing tit. de *Concession. praeb.* n. 25; Garzias, Par. II, c. 10, n. 7 sq.).

b) Il beneficio che vaca *ipso iure*, vaca dal punto del commesso delitto, o del fatto che porta seco quella pena: il beneficio che vaca *post sententiam* non vaca prima del pronunziato di questa sentenza. Ciò va considerato attentamente, non solo per le altre conseguenze, ma sì pure per conoscere se il beneficio sia vacato nei mesi riservati al Papa o pur no (Barbosa, de *Off. et Pot. Episc.* All. 57, n. 253; Gonzalez Gloss. 15, n. 141 et 142 etc.).

c) Il beneficio che vaca *ipso iure* può subito conferirsi ad altri, previa la sola citazione del primo possessore, giusta

il cap. *Licet Episcopus*, 28, *De Praeb. et Dign.* in 6 colla Glossa v. *Te non vocato*. Il beneficio che vaca *post sententiam* non può conferirsi ad altri, se non dopo la detta sentenza (Gonzalez l. c. n. 148; Reiffenstuel l. c. n. 173).

d) Il beneficiato che vien privato *ipso iure* del beneficio, è tenuto di restituire il beneficio coi frutti dal punto del commesso delitto, benchè abbia più tardi ricevuta la sentenza declaratoria, la quale *retrotrahitur ad tempus commissi delicti*. Il beneficiato punito di ciò *post sententiam*, deve solo dopo questa rendere il beneficio coi frutti (Reiffenstuel l. c., n. 375 etc.).

e) Il beneficiato, colpito *ipso iure* della detta privazione, non può resignare in favore d'altri il beneficio, nè fare nessuna permuta o disposizione alcuna su di esso (almeno dopo la sentenza declaratoria, quando questa sia necessaria), giacchè non ha più diritto sul beneficio. Il beneficiato colpito di ciò *post sententiam*, prima della sentenza può essere ammesso a fare validamente tutte quelle cose (Reiffenstuel l. c. n. 376).

Da ciò ricavasi quanto sia necessario conoscere per quali delitti il beneficio vaci *ipso iure*, e per quali vaci *post sententiam iudicis*. Noi qui ne daremo un sillabo fedele.

CAPO I.

Delitti puniti " ipso iure " colla privazione del beneficio.

I delitti puniti *ipso iure* colla privazione del beneficio sono contenuti nei seguenti paragrafi:

§ 1.

La omessa pubblicazione della resignazione del beneficio.

Quando alcuno abbia resignato canonicamente un beneficio, il resignatario, cioè colui che ottenne quel beneficio rinunziato, deve pubblicare in chiesa la conseguita provvisione fra lo spazio di sei mesi se l'ebbe dal Papa, fra lo

spazio di tre mesi se lo consegui da Prelati inferiori. Questa pubblicazione fu imposta da Gregorio XIII nella Costitut. *Humano vix iudicio* del dì 13 gennaio 1583, sotto pena di nullità della collazione medesima e della devoluzione di questa alla S. Sede (l. c. § 5):

“ Quod si quicumque praedictorum ⁽¹⁾ omnium omissum fuerit, dictis terminis, ut cuique praescripti sunt, elapsis, omnes dispositiones et gratiae resignatorum et cassorum beneficiorum aut iurium huiusmodi, cum omnibus inde secutis, sive de pacificis sive de litigiosis, sint irritae et inanes.... sed ipsa beneficia sive iura sic a principio vacantia, a sede apostolica praedicta dumtaxat impetrari valeant ac concedi. „ ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Ecco la forma prescritta di tale pubblicazione (l. c. § 2):
“ Ipsa autem publicatio in Cathedrali et in beneficii ecclesia vel ecclesiis, si in pluribus illud sit, fiat ubique dum frequens populus ad missarum solemniam convenerit; palam omnibus litterae apostolicae praedictae earumve transumptum authenticum exhibeatur; claraque et intelligibili voce resignatio seu cessio huiusmodi ac beneficii qualitas et invocatio, nominaque et cognomina resignantis seu cedentis, ac illius, in cuius favorem gratia huiusmodi facta est, pronuncientur, ita ut haec omnia possint ad notitiam omnium ibi existentium verisimiliter pervenire; scriptoque de his omnibus exemplo collato, valvis dictarum ecclesiarum affixum relinquatur. Si vero ecclesia beneficii ruralis sit aut populo conventuque careat, eo casu in parochiali, intra cuius parochiae limites beneficium ipsum consistit, et in Cathedrali ecclesia; vel si locus bello seu peste aliisve manifestis periculis subiaceat, tunc in proxima parochiali et etiam in Cathedrali ecclesia; vel si aditus ad illas aut utramvis minime sit securus, in alia Cathedrali vel parochiali viciniori, periculis immuni, publicatio huiusmodi peragatur. „

Chi voglia conoscere con precisione quanto s'attiene a questa rinunzia ed alle pene contro i trasgressori, può leggere le nostre *Consultazioni Canoniche*, Vol. II. pag. 369 segg.

⁽²⁾ Il Ferraris (v. *Beneficium*, art. VII, n. 45) dice che il beneficio “ vacat ipso iure per collationem factam consanguineis aut affinibus

§ 2.

*La rinunzia o la permuta del beneficio,
fatta presso a morte.*

Chiunque rinunzia ad un beneficio, o lo permuta con un altro allo scorcio della vita, sì che abbia a morire prima che spirino venti giorni dal prestato consenso, il beneficio rinunziato o permutato vaca *ipso iure*.

Così la Regola XIX della Cancelleria, del tenore seguente: “ Si quis infirmitate constitutus resignaverit sive in Romana Curia, sive extra illam aliquod beneficium sive simpliciter sive ex causa permutationis, vel alias dimiserit, aut illius commendae cesserit, seu ipsius beneficii unionis dissolutioni consenserit, etiam vigore supplicationis, dum esset sanus, signatae, et postea infra viginti dies a die per ipsum resignantem praestandi consensus computandos, de ipsa infirmitate decesserit, et ipsum beneficium quavis auctoritate conferatur per resignationem sic factam, collatio huiusmodi sit nulla, ipsumque beneficium nihilominus per obitum censeatur vacare „

In virtù di questa regola, dunque, non vale la rinunzia o la permuta fatta a favore di altri o nell'ultima malattia od anche in istato di sanità, se avviene la morte del rinunziente o del permutante fra venti giorni da che abbia prestato il consenso. Trattasi qui di qualsivoglia beneficio, anche unito ad altro ed anche di giuspatronato, come, contro alcuni difende il Riganti (*In Reg. Cancell.* Vol. II, in h. l. n. 51); e la regola si estende a tutti i beneficiati, non esclusi gli stessi Cardinali di S. R. C. (Riganti l. c.).

vel familiaribus collatoris vel resignantis de beneficiis resignatis in manibus Ordinarii; Gregor. XIII in constitut incip. *Humano vix iudicio* „. Ma ciò è un manifesto errore; giacchè nella cit. costituzione non si fa parola per nulla delle dette cose.

§ 3.

La forma del Tridentino non osservata nella collazione delle parrocchie.

Nella Costit. di S. Pio V. *In conferendis* del dì 16 Marzo 1566 sono dichiarate nulle, irrite e di nessun valore le collazioni delle chiese parrocchiali fatte *praeter et contra formam a Concilio Tridentino, praesertim in examine per concursum faciendo, praescriptam.*

Ecco le parole della cit. Costituzione: "Auctoritate Apostolica, tenore praesentium omnes et singulas collationes, institutiones et quasvis dispositiones parochialium ecclesiarum... praeter et contra formam ab eodem Concilio Tridentino, praesertim in examine per concursum faciendo praescriptam, factas, aut in futurum faciendas, nullas, irritas ac nullius roboris vel momenti fore et esse, nullumque provisum ius aut titulum etiam coloratum possidendi praebere, et parochiales ecclesias huiusmodi, ut prius ante collationes huiusmodi vacabant, ex nunc vacare statuimus " (1).

§ 4.

Il non essere promosso al sacerdozio infra annum pel conseguito beneficio parrocchiale.

Nel c. *Licet et Cum ex eo, de Election.* in 6.º si dichiara che i provvisti di un beneficio parrocchiale non sa-

(1) Il Tridentino (Sess. 24, c. 18 *de ref.*), circa la collazione delle parrocchie, stabilì che si dovesse bandire il concorso, e i concorrenti dovessero esaminarsi dal Vescovo o dal suo Vicario generale e da tre esaminatori eletti nel Sinodo (quando non ne siano superstiti si chiede alla S. Sede la facoltà di surrogarli), e poi soggiunse: "Peracto inde examine, renuntientur quocumque ab his idonei iudicati fuerint aetate, moribus, doctrina, prudentia et aliis rebus ad vacantem ecclesiam gubernandam opportunis: ex hisque Episcopus eum eligat, quem ceteris magis idoneum iudicaverit; atque illi et non alteri collatio ecclesiae ab eo fiat ad quem spectabit eam conferre," (V. nostre *Consultaz. canoniche.* V. II, p. 410, 415 segg.).

cerdoti debbono *infra annum* farsi promuovere al sacerdozio; che se trascurano di far ciò, spirato l'anno dalla collazione, perdono *ipso iure* il beneficio ottenuto.

Il c. *Licet, 14. de Elect.* in 6.º prescrive: "Is etiam qui ad huiusmodi regimen assumetur ut gregis sibi crediti diligentius curam gerere possit in parochiali ecclesia, cuius rector extiterit residere personaliter teneatur et intra annum a sibi commissi regiminis tempore numerandum se faciat ad sacerdotium promoveri. Quod si intra idem tempus promotus non fuerit, ecclesia sibi commissa, nulla etiam praemissa monitione, sit praesentis constitutionis auctoritate privatus „ — Il c. *Cum ex eo, 33, eod. tit.* concede ai Vescovi la facoltà di abilitare il provvisto della parrocchia, che brama perfezionarsi nello studio delle sacre discipline, di attendere fino ad un settennio al detto studio, promosso solo al suddiaconato, e trascorso il detto settennio fra un anno debba poi ascendere al diaconato ed al sacerdozio sotto la pena inflitta nel c. *Licet*, da incorrersi *ipso iure*: "Elapso vero dicto septennio, si cum quibus fuerit (ut praemittitur) dispensatum, ad diaconatus et presbyteratus ordines intra annum se faciant promoveri; alioquin ex tunc dictam poenam (nisi iusta de causa id omiserint) ipso iure se noverint incursumos „

I DD. però, poggiati sul c. *Statutum de Elect.* in 6.º, ne eccettuano le parrocchie di cattedrali, di collegiate, di ricettizie o di pievi con cappellani, in cui si può supplire alla cura con altri sacerdoti per delegazione del parroco (*Rebuff. tit. de non promotis intra annum, n. 29; Lauren. For. Benef. T, I, qu. 320*) (1).

(1) Ecco il tenore del c. *Statutum, 22, de Elect.* in 6.º: "Statutum felicis record. Gregorii X Papae praedecessoris nostri, de iis qui ad parochialium ecclesiarum regimen assumuntur promovendis ad sacerdotium infra annum, alioquin eisdem ecclesiis sint privati; quoniam (cum sit poenale) restringi potius convenit quam laxari,

§ 5.

L'aver deposto l'abito ecclesiastico.

Ciò è in forza della Costit. di Sisto V *Cum Sacrosanctum* (9 jan. 1589). Questo Pontefice priva del beneficio *ipso iure* l'ecclesiastico che non porta il proprio abito.

Ecco le sue parole: " Praecipimus et mandamus omnibus et quibuscumque clericis non solum in sacris, sed etiam in aliis minoribus ordinibus constitutis, et clericali tantum tonsura insignitis... ut ipsi debeant omnino... tonsuram et habitum clericalem deferre... Alioquin ipsos et ipsorum quemlibet... praeter alias poenas contra eos infictas, etiam quibuscumque dignitatibus, administrationibus, officiis, canonicatibus, praebendis ac beneficiis, etiam simplicibus et praestimoniis... privamus, ac sine ulla aminatione, citatione, iudicis decreto aut ministerio, ipso facto privatos declaramus... ipsasque dignitates, personatus, administrationes, officia, nec non canonicatus et praebendas et beneficia sic pro tempore vacantia collationi, provisioni et dispositioni nostrae et Romani Pontificis pro tempore existentis perpetuo reservamus „

Per incorrere nondimeno tal privazione i DD. richiedono queste condizioni: 1.º che ciò si faccia senza causa ragionevole; 2.º che ciò abbia luogo in pubblico; 3.º che si faccia da tempo considerevole, per forma che lo si possa considerar laico; 4.º che ciò si faccia non per leggerezza, ma per disprezzo (V. Leuren. *For. Benef.* Par. III. qu. 187).

La procedura poi da osservare per la dichiarazione di decadimento dal beneficio è prescritta dalla Costit. *Catholicae* di Benedetto XIII, in cui si legge: " Ordinarii locorum ubi sita sunt beneficia eiusmodi, clericorum vestes laicales deferentium impudentiam canonicis remediis omnino

declaramus ad collegiatis ecclesias, etiamsi alias parochiales extiterint, et assumptos ad earum regimen non extendi, sed antiqua iura servari debere potius in eisdem „

coerceant; et hunc in finem non modo possint, sed etiam debeant contra ipsos procedere per citationes, dimissa domicilia copia, quatenus domicilium habeant in eorum respective dioecibus, sin minus per citationes ad valvas; iurisque ordine caeteroquin servato, sententiam declaratoriam privationis obtentorum beneficiorum in ipsos ferre et pronuntiare; ita tamen ut eadem beneficia iuxta constitutionem felic. record. Sixti V praedecessoris nostri, incipientem *Cum sacrosanctam*, nostrae ad Romani Pontificis pro tempore existentis provisioni ac omnimodae provisioni reserventur et reservata censeantur „ — Fa d'uopo adunque premettere alla sentenza declaratoria la triplice citazione (ovvero una per tre), la quale, stando il chierico fuori diocesi, può affiggersi alle porte della chiesa maggiore.

§ 6.

Il non voler mostrare all'Ordinario il documento della dispensa quando si posseggono più beneficii incompatibili.

Più beneficii incompatibili possono ottenersi solo per dispensa, pontificia. Or, quando l'Ordinario richiede cotal dispensa il documento di essa deve esibirsi nel tempo dall'Ordinario medesimo prefisso, altrimenti si decade *ipso iure* da' beneficii che senza tal dispensa non poteano conseguirsi. Così il *c. Ordinarii*, 3, *de Officio Ordinarii in 6*, ed il Tridentino Sess. 7, cap. 5 *de ref.*

Nel detto capo 3 infatti si legge: " Ordinarii locorum subditos suos plures dignitates vel ecclesias, quibus animarum cura imminet, obtinentes, seu personatum aut dignitatem cum alio beneficio, cui cura similis est annexa, distincte compellant dispensationes, auctoritate quarum huiusmodi ecclesias, personatus seu dignitates canonicamente tenere se asserunt, intra tempus pro facti qualitate ipsorum Ordinariorum moderandum arbitrio exhibere. Quod si forte, iusto impedimento cessante, nullam dispensationem intra idem tempus contigerit exhiberi, ecclesiae beneficia, personatus

seu dignitates, quae sine dispensatione aliqua eo ipso illicitae detineri constabit; per eos ad quos eorum collatio pertinet, libere personis idoneis conferantur „

Ciò che qui si prescrive pei beneficii curati, il Tridentino l'estende a tutti i beneficii incompatibili. Ecco il cap. 5 della Sess. 7 de Ref.: „ Ordinarii locorum quoscumque plura curata aut alias incompatibilia beneficia ecclesiastica obtinentes, dispensationes suas exhibere distincte compellant, et alias procedant iuxta Constitutionem Gregorii X, in generali Lugdunensi Concilio editam, quae incipit *Ordinarii* (data sopra), quam eadem sancta Synodus innovandam censet et innovat. „

§ 7.

L'aver preso possesso del beneficio prima della spedizione delle lettere apostoliche.

Giulio III nella Costit. *Cui nuper* del 1554 (In Bullar. Ed. Taur. Tom. VI, n. XXIX, pag. 476), confermando i decreti anteriori ed ampliandoli, dispose che chiunque prende possesso di qualsivoglia beneficio prima che gli siano state spedite le lettere apostoliche di collazione, non possa più ritenerlo, e il beneficio sia *ipso iure* vacante, da potersi conferire ad altri. Ciò vale pei soli beneficii di collazione della S. Sede, non già per quelli che può conferire il Vescovo (Castropal. tr. 13 de Benef. d. 6, p. 2, § 8, n. 38; Barbosa *Iur. Eccles.* l. 3, c. 14, n. 38; Leuren. l. c.; qu. 193).

§ 8.

La violazione del sequestro.

Il cap. unic. *Ad compescendas*, Clementin. *De Sequestrat.*, vuole che per impedire il prolungamento delle liti, quando sia stata emanata una sentenza in petitorio o in possessorio dalla S. Sede su qualche beneficio, e sia stato ordinato il sequestro giudiziario su di esso (dovendosi proseguire la lite),

se il possessore del prefato beneficio presuma d'impedire il detto sequestro e di occupare i frutti del beneficio, *ipso iure* decade dal diritto di possederlo. Si noti 1.º che la sentenza deve uscire dalla Santa Sede, non già dal Vescovo; 2.º che dev'essere sentenza finale, non interlocutoria; 3.º che ciò ha luogo quando si porti appello dalla detta sentenza e la lite deve proseguirsi (Lotter. L. 3, qu. 22, n. 40; Gonzalez gl. 15, n. 59; Leuren. l. c. qu. 195).

§ 9.

Il ritenere ingiustamente le scritture spettanti alla Camera Apostolica o i beni del Palazzo Apostolico.

Si ascolti il Leurenio P. III, qu. 196: „ An et qualiter vacant beneficia eorum qui scripturas spectantes ad Cameram Apostolicam indebite retinent, vel scientes ab alio retineri, et id non revelantes? Respondeo: Vacare ipso iure ex constitutione Iulii III de ult. April. 1552, quae est 24 et incipit *Cum acceperimus...* Idem est, si quis bona palatii Apostolici detineat, et non restituat, iuxta Constitutionem 6. Alexandri VI et Constitutionem 1. Clementis VII „ (V. Castropal. de Benef. d. 6. p. 2, § 8, n. 18; Barbosa *Iur. Eccles.* l. 3, c. 14, n. 41; Gonzales gl. 15, n. 99).

§ 10.

L'alienazione dei beni del beneficio.

La notissima Estrav. *Ambitiosae* vieta di alienare senza le debite solennità, specie senza l'indulto Apostolico, i beni ecclesiastici immobili ed i mobili preziosi, e quelli che *servando servari possunt*; come pure di darli in ipoteca o in fitto *ultra triennium* o in enfiteusi (salvo nei casi permessi dal diritto, e quando *ab antiquo* sogliano darsi in enfiteusi). Punisce i contravventori, quali che siano, colla scomunica *nemini reservata*; e inoltre coll'interdetto dall'ingresso della Chiesa se sono Vescovi ed Abbatì. Se poi sono beneficiati

seu dignitates, quae sine dispensatione aliqua eo ipso illicitè detineri constabit; per eos ad quos eorum collatio pertinet, libere personis idoneis conferantur „

Ciò che qui si prescrive pei beneficii curati, il Tridentino l'estende a tutti i beneficii incompatibili. Ecco il cap. 5 della Sess. 7 *de Ref.*: “ Ordinarii locorum quoscumque plura curata aut alias incompatibilia beneficia ecclesiastica obtinentes, dispensationes suas exhibere distincte compellant, et alias procedant iuxta Constitutionem Gregorii X, in generali Lugdunensi Concilio editam, quae incipit *Ordinarii* (*data sopra*), quam eadem sancta Synodus innovandam censet et innovat. „

§ 7.

L'aver preso possesso del beneficio prima della spedizione delle lettere apostoliche.

Giulio III nella Costit. *Cui nuper* del 1554 (In Bullar. Ed. Taur. Tom. VI, n. XXIX, pag. 476), confermando i decreti anteriori ed ampliandoli, dispose che chiunque prende possesso di qualsivoglia beneficio prima che gli siano state spedite le lettere apostoliche di collazione, non possa più ritenerlo, e il beneficio sia *ipso iure* vacante, da potersi conferire ad altri. Ciò vale pei soli beneficii di collazione della S. Sede, non già per quelli che può conferire il Vescovo (Castropal. tr. 13 *de Benef.* d. 6, p. 2, § 8, n. 38; Barbosa *Iur. Eccles.* l. 3, c. 14, n. 38; Leuren. l. c.; qu. 193).

§ 8.

La violazione del sequestro.

Il cap. unic. *Ad compescendas*, Clementin. *De Sequestrat.*, vuole che per impedire il prolungamento delle liti, quando sia stata emanata una sentenza in petitorio o in possessorio dalla S. Sede su qualche beneficio, e sia stato ordinato il sequestro giudiziario su di esso (dovendosi proseguire la lite),

se il possessore del prefato beneficio presuma d'impedire il detto sequestro e di occupare i frutti del beneficio, *ipso iure* decade dal diritto di possederlo. Si noti 1.º che la sentenza deve uscire dalla Santa Sede, non già dal Vescovo; 2.º che dev'essere sentenza finale, non interlocutoria; 3.º che ciò ha luogo quando si porti appello dalla detta sentenza e la lite deve proseguirsi (Lotter. L. 3, qu. 22, n. 40; Gonzalez gl. 15, n. 59; Leuren. l. c. qu. 195).

§ 9.

Il ritenere ingiustamente le scritture spettanti alla Camera Apostolica o i beni del Palazzo Apostolico.

Si ascolti il Leurenio P. III, qu. 196: “ An et qualiter vacant beneficia eorum qui scripturas spectantes ad Cameram Apostolicam indebite retinent, vel scientes ab alio retineri, et id non revelantes? Respondeo: Vacare ipso iure ex constitutione Iulii III de ult. April. 1552, quae est 24 et incipit *Cum acceperimus...* Idem est, si quis bona palatii Apostolici detineat, et non restituat, iuxta Constitutionem 6. Alexandri VI et Constitutionem 1. Clementis VII „ (V. Castropal. *de Benef.* d. 6. p. 2, § 8, n. 18; Barbosa *Iur. Eccles.* l. 3, c. 14, n. 41; Gonzales gl. 15, n. 99).

§ 10.

L'alienazione dei beni del beneficio.

La notissima Estrav. *Ambitiosae* vieta di alienare senza le debite solennità, specie senza l'indulto Apostolico, i beni ecclesiastici immobili ed i mobili preziosi, e quelli che *servando servari possunt*; come pure di darli in ipoteca o in fitto *ultra triennium* o in enfiteusi (salvo nei casi permessi dal diritto, e quando *ab antiquo* sogliano darsi in enfiteusi). Punisce i contravventori, quali che siano, colla scomunica *nemini reservata*; e inoltre coll'interdetto dall'ingresso della Chiesa se sono Vescovi ed Abbatì. Se poi sono beneficiati

inferiori ad essi, " beneficiis, quorum res et bona alienarunt dumtaxat, ipso facto privati existant, illaque absque declaratione aliqua vacare censeant; possintque per locorum Ordinarios, vel alios ad quos collatio pertinet, personis idoneis (illis exceptis quae propterea privatae fuerint libere de iure conferri. „ Perchè s'incorra questa pena (la privazione *ipso facto* del beneficio), è necessario: 1.º che l'alienazione sia per trasferimento totale di dominio, non già per enfiteusi o per lunga locazione; 2.º che si tratti di cose o di beni del proprio beneficio, non di altri; 3.º che si tratti di cose e di beni rilevanti, non di quelle su cui pel capo *Terrulas* può metter mano il Vescovo; 4.º e che le dette cose e i detti beni siano incorporati al beneficio, non bastando che siano solo legati alla Chiesa (Lotter. L. 3, q. 25, n. 2; Castropal. tr. 13 *de Benef.* d. 6, 2, § 8, n. 14; Leuren. L. III, qu. 199).

§ 11.

La simonia reale nei beneficii.

La celebre Estrav. *Cum detestabile*, 2, *De simonia*, di Paolo II, oltre ad altre gravissime pene contro i simoniaci reali, stabilì: " Per electiones, postulationes, confirmationes, seu quasvis alias dispositiones quas simoniaca contigerit labe fieri, et quae viribus omnino careant in ecclesiis, monasteriis, dignitatibus, personatibus, officiis ecclesiasticis et quibusvis beneficiis, aut aliquo eorum cuiquam ius nullatenus acquiratur, nec inde faciat aliquis fructus suos sed ad illorum omnium quae percepit, restitutionem sub animae suae periculo sit adstrictus. „ E più chiaramente S. Pio V nella Costit. *Cum plurimum* del 1º aprile 1566, confermando la detta Estrav. di Paolo II, sancì: " Qui dignitates ecclesiasticas simoniace acquisiverit, illis sit ipso iure privatus. Qui beneficium aut officium ecclesiasticum simoniace adeptus fuerit, illis similiter sit ipso iure privatus, et ad fructuum omnium quos perceperit restitutionem teneatur, et perpetuo

sit inhabilis ad ea et quaecumque alia beneficia ecclesiastica obtinenda. „ — Dalla simonia reale va distinta la simonia mentale e la convenzionale, come tutti sanno: per quella solamente, non per queste s'incorrono le dette pene (Leuren. l. c. qu. 200; Reiffenst. l. c. n. 361 etc.).

§ 12.

La simonia confidenziale nei beneficii.

Questa si commette quando si procura ad alcuno un beneficio, od eleggendo o presentando o resignando o confermando o in altra guisa, sotto una certa confidenza, ossia un patto espresso o tacito, che chi riceve il beneficio lo ceda poi a suo tempo, o in tutto o in parte, o sotto specie di frutti o di pensione, a sè stesso o a qualche suo congiunto. Pio IV nella Costit. *Romanum Pontificem* del 17 ottobre 1564 stabilì che i beneficii, con tale confidenza ricevuti, " ipso iure vacare ac Nostra et Sedis Apostolicae dispensationi reservata, fructusque et pensiones Camerae Apostolicae applicatas esse et censerì. „ S. Pio V poi, nell'altra Costit. *Intolerabilis* del 1 giugno 1569, confermò la detta Costit. di Pio IV e privò di ogni altro beneficio, officio, o frutto o pensione chi abbia accettato qualsivoglia beneficio colla detta confidenza (Reiff. l. c. n. 662; Leuren. l. c. n. 201) (¹).

(¹) Essendo difficile la prova nel foro esterno di tal confidenza, lo stesso S. Pio V. nella cit. Costit. dà le norme per tale prova, che noi crediamo utile qui riferire: " Ad probandum vero plene confidentiarum abusum, inter alias, etiam hae praesumptiones et coniecturae habeantur, videlicet: Si quis post cessam ab se Ecclesiam, vel Monasterium, aut Beneficium, et publicatam resignationem seu cessionem, captamque a Successore possessionem, sese in illa, vel illo, seu rebus illius, per se, vel alium, seu alios, de facto ingesserit, aut fructus perceperit, aut quicumque successor illi, vel eius propinquis, ipsos aut partem aliquam remiserit eorundem ;

§ 13.

Il dare o l'accettare doni nei concorsi per le parrocchie.

Nei concorsi per le parrocchie il Tridentino ha vietato rigorosamente di dar doni e di accettarne, dichiarando ciò simoniaco sotto pena della privazione *ipso iure* dei beneficii, e della inabilitazione di riceverne altri. Ecco le sue parole (Sess. 24, c. 18 *de ref.*): “ Caveantque (examinatores) ne quidquam prorsus occasione huius examinis, nec ante nec post accipiant, alioquin simoniae vitium tam ipsi quam alii dantes incurrant, a qua absolvi nequeant, nisi dimissis beneficiis, quae quomodocumque etiam antea obtinebant, et ad alia in posterum inhabiles reddantur. ”

Manifestamente qui il Tridentino, dicendo simoniaci questi doni pei concorsi alle parrocchie, intende soggettarli

“ Si recipiens Beneficium constituerit dimittentem, vel eius parentes, aut propinquos, procuratores ad percipiendum, vel locandum fructus Beneficii dimissi, et illi, vel illis de fructibus perceptis aut percipiendis donationem fecerit; ”

“ Si, vel sola procurationis depositione, vel libris rationalibus mensuriorum ex parte dimittentis, expeditio, quae personam recipientis concernit, prosecuta sit, simulque expensae pro ea necessariae ab illo factae fuerint; ”

“ Denique, si quis pro concessione alicui facta, quacumque auctoritate, de Beneficio Ecclesiastico, per se, vel alium seu alios, intercesserit, vel alios in negotio concessionis sese immiscuerit quoquo modo; deinde aliquid de fructibus talis Beneficii de facto, etiam per munus possessionis, ac etiam simplicis donationis titulo, perceperit, seu de illo postmodum ad voluntatem intercessoris fuerit dispositum quandocumque; ”

“ Testes autem de quaque re singulares singulas probare valeant praesumptiones et coniecturas, pluresque huiusmodi praesumptiones et coniecturae plenam probationem faciant in praedictis; ”

“ Ceterum, criminosi et ceteri omnes qui ad perhibendum in casibus simoniae testimonium recipi possunt, ad praedicta omnia admittantur. ”

alle pene sancite dalla Estrav. *Cum detestabile*, la quale colpisce di nullità le collazioni dei beneficii pel cui conseguimento siasi commesso il delitto di simonia (v. § 11); ed oltre a ciò vuole che non possano essere assolti senza smettere i beneficii precedentemente posseduti, e non possano riceverne altri.

Soggiacciono a questa pena sì gli esaminatori che ricevono doni, e sì coloro che li fanno; e non solo se si diano prima del concorso, ma sì ancora se diansi dopo.

§ 14.

La scomunica.

Chi abbia incorso la scomunica, fino a che non ne sia assoluto, se riceve beneficii, li riceve nullamente. Così il Cap. *Postulastis, 1, De clerico excomm. vel depos.*: “ Clericis excommunicationis vinculo innodatis ecclesiastica beneficia conferri non possunt, nec illa valent retinere licite, nisi forsitan cum eis fuerit misericorditer dispensatum, cum ea non fuerint canonice consequuti. ” I DD. dicono che ciò vale altresì se la scomunica sia occulta ed ignorata, e benchè dopo la collazione sia seguita l'assoluzione dalla censura (Garcia P. VII, *de Benef.* cap. 13, n. 5 sq.; Suarez *De excomm.* disp. 13, sect. 1, n. 2, 25 et 30 etc.).

§ 15.

La irregolarità.

I beneficii conferiti ad irregolari, durante la irregolarità, sono nullamente conferiti. Così il Cap. *Is qui, 18, De Sent. excomm.* in 6: “ Is vero qui scienter in loco celebrat supposito interdicto (nisi super hoc privilegiatus existat aut a iure sit concessum eidem) irregularitatem incurrit, a qua nequit per alium quam per Rom. Pontificem liberari, et adeo efficitur ineligibilis, quod nec ad eligendum cum aliis

debebit admitti. „ Perciò, secondo la Glossa, *in h. l.* l'irregolare vien privato di voce attiva e passiva. E ciò corre, dicono i DD., o che si tratti d'irregolarità per difetto o di irregolarità per delitto (Tondut. *Quaest. Benef. P. I, c. 9, n. 20*; Parisius *Consil. 136, n. 41*; Leuren. *l. c. qu. 208, num. 1*).

§ 16.

L'omicidio o la violenza qualificata.

Vacano *ipso iure* i beneficii posseduti da chi percuote o arresta o uccide un Cardinale di S. R. C., o da chi coopera a quello, in forza del Cap. *Felicis § Si qua vero, de Poenis in 6*; ovvero un Vescovo, in forza della *Clem., 1, de Poenis*. Per l'omicidio o la violenza contro un Vescovo si perdono i beneficii posseduti solo nella Diocesi. Chi poi per sè o per altri uccide il Rettore od un beneficiato di una chiesa dove egli, l'uccisore, ha qualche beneficio, questo (non già gli altri che abbia altrove) vaca *ipso iure*, in forza del c. *In quibusdam, 12, de Poenis in 6*. Non essendo chiaro quest'ultimo capo, i DD. non sono concordi nel dire se il beneficio di chi uccide il rettore o il beneficiato di una chiesa vaci *ipso iure o post sententiam* (V. Leuren. *l. c. qu. 209, u. 2*).

§ 17.

L'assassinio.

Assassino è colui che o dà il mandato o lo riceve per uccidere un cristiano (Leuren. *P. III, qu. 210*). Or l'assassino ed i suoi complici son puniti dal *Cap. de Homicidio in 6* anche colla perdita *ipso iure* di ogni beneficio. Eccone le parole: „ Statuimus ut quicumque princeps, praelatus, seu quaevis alia ecclesiastica secularisve persona, quempiam christianorum per praedictos assassinos interfici fecerit, vel

etiam mandaverit (quamquam mors ex hoc forsitan non sequatur), aut eos receptaverit vel defenderit vel occulaverit, excommunicationis et depositionis a dignitate, honore, ordine, officio et beneficio incurrat sententias ipso facto, et illa libere aliis per illos, ad quos eorum collatio pertinet, conferantur. „ Il testo è chiaro, e non occorrono commenti (V. Leuren. *l. c.*; Reiffenstuel *l. c. n. 28 etc.*).

§ 18.

L'aborto.

La Costit. di Sisto V del 28 ottobre 1588 condanna coloro “ qui per se, aut per interpositas personas, abortus seu foetus immaturi, tam animati quam inanimati, formati vel informis, eiectionem procuraverint, percussionibus, venenis, medicamentis, potionibus, oneribus, laboribusque mulieri praegnanti impositis, aut alias etiam incognitis vel maxime exquisitis rationibus, ita ut abortus reipsa sequutus fuerit, ac etiam praegnantes ipsas mulieres quae scientes praemissa fecerint. „ E soggiunge: “ Eos vero qui clerici fuerint, omni privilegio clericalis ordinis, officiis, dignitatibus ac beneficiis ecclesiasticis, quae sic vacatura Nostrae et Sedis Apostolicae dispositioni perpetuo reservamus, ipso facto privamus. “ Questa pena dunque s'incorre per l'aborto in qualsiasi modo procurato, ed in qualunque tempo della gestazione, purchè l'effetto sia seguito (V. Leuren. *l. c. qu. 211*; Lotter. *l. c. qu. 31, n. 52 etc.*).

§ 19.

La sodomia.

Anche questo nefando delitto vien punito *ipso iure*, colla perdita di qualsivoglia beneficio od officio. Così S. Pio V nella Costit. *Horrendum* del 30 agosto 1568, in cui sta detto: “ Omnes et quoscumque presbyteros et alios clericos saeculares et regulares, cuiuscumque gradus et dignitati, tam

dirum nefas exercentes, omni privilegio clericali, omnique officio, dignitate et beneficio ecclesiastico praesentis canonis auctoritate privamus. „ (V. Leuren. *l. c.*, qu. 212; Reiffenst. *l. c.* n. 367 etc.).

§ 20.

La simulazione nei beneficii.

Ecco di quale specie di delitto qui si parli. Paolo IV nella Costit. *Inter ceteras* del 16 novembre 1557 condannava: “ Omnes et singulos qui.... occasione beneficiorum obtinendorum, se alios esse simulaverint et tamquam tales se in examine supposuerint, aut beneficia pro personis id ignorantibus, seu pro se vel pro aliis, cum oblatione alicuius pensionis annuae, aut pro aliis cum spe pensionem annuam aut aliud quantumvis modicum temporale commodum ab eis consequendi, vel pro seipsis principaliter, animo et intentione ea postmodum in favorem aliorum, etiam quantumvis idoneorum et benemeritorum, cum simili pensione aut comodo aut etiam sine ea, resignandi obtinere procuraverint. „ — Ed a questi, oltre ad altre, commina la seguente pena: “ Privationis omnium et singulorum beneficiorum ecclesiasticorum cum cura et sine cura, saecularium et quorumvis Ordinum regularium, per eos in titulum vel commendam aut alias quomodolibet obtentorum, et inhabilitatis ad illa et alia in posterum obtinenda poena *eo ipso*, absque alia desuper facienda declaratione incurrant. „ Inoltre: “ Provisiones et commendae aliaeque dispositiones nullae sint, irritae et inanes, nullumque alicui ius in ipsis beneficiis vel ad illa tribuant, nec aliquis earum vigore fructus suos faciat sed ad eorum restitutionem teneantur, possintque beneficia, tam sic impetrata quam per eos antea obtenta, tamquam modo praemissa vacantia, a Nobis et Romano Pontifice pro tempore existente dumtaxat libere impetrari. „ Soggiacciono perciò a questa pena: 1.º chi si presenta a nome di un altro (ancorchè questi lo ignori) all'esame per

un beneficio, affine poi di averne qualche vantaggio; 2.º chi, avendo il diritto di nomina e non può nominare sè stesso, sostituisce un altro in luogo suo perchè gli dia il beneficio; 3.º chi impetra per sè stesso il beneficio con intenzione di resignarlo subito in favore d'altri, con riserva o senza riserva di pensione; 4.º chi offre annua pensione o impetra un beneficio per altri, affine di averne qualche vantaggio (Lotter. L. III, qu. 29, n. 110 sq.; Leuren. P. III, qu. 224).

§ 21.

L'usurpazione de' beni della S. Sede.

Leone X, colla Costit. *Inter graves* del 25 maggio 1515, punisce di censure coloro che occupano *singulas personas, civitates, terras et loca ad Romanam Ecclesiam mediate vel immediate pertinentia*, o prestano a ciò *auxilium, consilium vel favorem*. E soggiunge: “ § 6. Et si aliqui excommunicatis, anathematizatis et maledictis praedictis clerici, saeculares vel praelati, etiam in archiepiscopali vel alia dignitate, etiam cardinalatus honore et beneficiati fuerint, illos dignitate ac titulo cardinalatus, nec non praelaturis, administratione regimineque ac omnibus et singulis beneficiis, dignitatibus, personatibus, officiis, canonicatibus et praebendis aliisque beneficiis ecclesiasticis ac ordinibus etiam sacerdotalibus, ad quos promoti fuerint, sine ulla spe restitutionis et absque alia citatione seu declaratione, privamus, et ex nunc privatos esse per praesentes decernimus. „ I beneficiati adunque che abbiano prestato efficace aiuto, consiglio o favore alle occupazioni dei beni della S. Sede, decadono *ipso facto* da ogni beneficio o dignità. Lo stesso sancì S. Pio V nella Costit. *Admonet nos* del 23 maggio 1567.

§ 22.

La divinazione sul Rom. Pontefice e sulla Chiesa Cattolica.

Urbano VIII nella Costit. *Inscrutabilis* del 1 aprile 1631 colpì gli ecclesiastici tutti, sì secolari e sì regolari, oltre di

dirum nefas exercentes, omni privilegio clericali, omnique officio, dignitate et beneficio ecclesiastico praesentis canonis auctoritate privamus. „ (V. Leuren. *l. c.*, qu. 212; Reiffenst. *l. c.* n. 367 etc.).

§ 20.

La simulazione nei beneficii.

Ecco di quale specie di delitto qui si parli. Paolo IV nella Costit. *Inter ceteras* del 16 novembre 1557 condannava: “ Omnes et singulos qui.... occasione beneficiorum obtinendorum, se alios esse simulaverint et tamquam tales se in examine supposuerint, aut beneficia pro personis id ignorantibus, seu pro se vel pro aliis, cum oblatione alicuius pensionis annuae, aut pro aliis cum spe pensionem annuam aut aliud quantumvis modicum temporale commodum ab eis consequendi, vel pro seipsis principaliter, animo et intentione ea postmodum in favorem aliorum, etiam quantumvis idoneorum et benemeritorum, cum simili pensione aut comodo aut etiam sine ea, resignandi obtinere procuraverint. „ — Ed a questi, oltre ad altre, commina la seguente pena: “ Privationis omnium et singulorum beneficiorum ecclesiasticorum cum cura et sine cura, saecularium et quorumvis Ordinum regularium, per eos in titulum vel commendam aut alias quomodolibet obtentorum, et inhabilitatis ad illa et alia in posterum obtinenda poena *eo ipso*, absque alia desuper facienda declaratione incurrant. „ Inoltre: “ Provisiones et commendae aliaeque dispositiones nullae sint, irritae et inanes, nullumque alicui ius in ipsis beneficiis vel ad illa tribuant, nec aliquis earum vigore fructus suos faciat sed ad eorum restitutionem teneantur, possintque beneficia, tam sic impetrata quam per eos antea obtenta, tamquam modo praemissa vacantia, a Nobis et Romano Pontifice pro tempore existente dumtaxat libere impetrari. „ Soggiacciono perciò a questa pena: 1.º chi si presenta a nome di un altro (ancorchè questi lo ignori) all'esame per

un beneficio, affine poi di averne qualche vantaggio; 2.º chi, avendo il diritto di nomina e non può nominare sè stesso, sostituisce un altro in luogo suo perchè gli dia il beneficio; 3.º chi impetra per sè stesso il beneficio con intenzione di resignarlo subito in favore d'altri, con riserva o senza riserva di pensione; 4.º chi offre annua pensione o impetra un beneficio per altri, affine di averne qualche vantaggio (Lotter. *L. III*, qu. 29, n. 110 sq.; Leuren. *P. III*, qu. 224).

§ 21.

L'usurpazione de' beni della S. Sede.

Leone X, colla Costit. *Inter graves* del 25 maggio 1515, punisce di censure coloro che occupano *singulas personas, civitates, terras et loca ad Romanam Ecclesiam mediate vel immediate pertinentia*, o prestano a ciò *auxilium, consilium vel favorem*. E soggiunge: “ § 6. Et si aliqui excommunicatis, anathematizatis et maledictis praedictis clerici, saeculares vel praelati, etiam in archiepiscopali vel alia dignitate, etiam cardinalatus honore et beneficiati fuerint, illos dignitate ac titulo cardinalatus, nec non praelaturis, administratione regimineque ac omnibus et singulis beneficiis, dignitatibus, personatibus, officiis, canonicatibus et praebendis aliisque beneficiis ecclesiasticis ac ordinibus etiam sacerdotalibus, ad quos promoti fuerint, sine ulla spe restitutionis et absque alia citatione seu declaratione, privamus, et ex nunc privatos esse per praesentes decernimus. „ I beneficiati adunque che abbiano prestato efficace aiuto, consiglio o favore alle occupazioni dei beni della S. Sede, decadono *ipso facto* da ogni beneficio o dignità. Lo stesso sancì S. Pio V nella Costit. *Admonet nos* del 23 maggio 1567.

§ 22.

La divinazione sul Rom. Pontefice e sulla Chiesa Cattolica.

Urbano VIII nella Costit. *Inscrutabilis* del 1 aprile 1631 colpì gli ecclesiastici tutti, sì secolari e sì regolari, oltre di

altre censure, " etiam privationis beneficiorum et dignitatum ac officiorum... ipso facto incurrendae „ — qualora " de statu Reipublicae Christianae, vel Sedis Apostolicae, sive de vita aut morte Romani Pontificis pro tempore existentis, eiusque usque ad tertium gradum inclusive consanguineorum, mathematicos, ariolos, aruspices vaticinatoresve nuncupatos, vel alios astrologiam iudiciariam exercentes, seu alias quomodolibet profitentes, de cetero consuluerint, sive desuper eorum iudicia, prognostica, praedictiones, seu praecognitiones etiam sibi oblatas receperint, illisque quomodolibet usi fuerint, vel illas penes se scienter retinuerint, aut alicui ostenderint, necnon iisdem mathematicis, ariolis, aruspibus, vaticinatoribus, sive aliis astrologiam iudiciariam seu quamlibet artem divinatoriam quomodolibet profitentes, qui iudicia, prognostica, seu praecognitiones et praedictiones super praemissis, etiamsi id non certo se affirmare protestentur, fecerint, sive a se vel ab aliis iam facta seu factas imposterum penes se similiter retinuerint, vel alicui dederint seu ostenderint, aut de eis, quovis modo, etiam improbando, scripto vel verbis tractaverint. „

Sono compresi in questa condanna coloro che oggidì usano dello spiritismo o dell'ipnotismo per divinare simili cose? Crediamo che sì, stante la locuzione generale *seu quamlibet artem divinatoriam*, la quale si estende a qualsivoglia arte divinatoria, da cui non può escludersi lo spiritismo o l'ipnotismo preternaturale.

§ 23.

Le violenze nella elezione del Rom. Pontefice.

Leone X, nella Costit. *Temerariorum quorundam* del 16 marzo 1516, confermando la condanna di coloro che fanno violenza contro le persone, i beni e le case de' Cardinali di S. R. Chiesa e contro i cooperatori ai medesimi delitti, puniti (fra le altre pene) colla privazione *ipso facto* dei beneficii (v. § 16, p. 16), estende le dette pene a qual-

sivoglia persona, " quae alicuius dictorum Cardinalium domum tam tempore conclavis, etiamsi in Romanum tunc Pontificem sit electus, quam alias quandocumque et ex quacumque causa armata manu invadentes, et in ea violenter, hostiliter aliquid diripientes, aut quempiam ex inibi existentibus vulnerantes, et eorum socios et qui id fieri mandaverint vel factum eorum nomine ratum habuerint, ac ipsis invasoribus consilium, in praemissis, vel favorem praestiterint et defenderint „ (1).

§ 24.

Il duello.

S. Pio V, nella Costit. *Ea quae* del 13 novembre 1560, confermando le condanne contro il duello, emanate da Giulio II, da Leone X e da Clemente VII, le estende: " tam ad pugiles taliter pugnantes, quam ad eos ad id tentantes et provocantes, aut locum seu campum ad pugnandum dantes seu concedentes, ac in illis adstantes et interessentes ac certantes, comitantes et comitivam prae stantes, necnon consulentes ac adhaerentes et fautores, necnon chartas certaminis seu duelli subscribentes vel affigentes aut publicantes. „ E, dopo

(1) Affinchè si possa meglio conoscere la portata di questa condanna, giova riferire l'abuso allora invalso ad occasione della elezione del Rom. Pontefice. Sta descritto nella stessa Costitut. di Leone X: " Sane ab aliquibus citra temporibus, damnabilis quidam in Urbe inolevit abusus et licentia delinquendi; quo, dum Apostolica Sede vacante, per Cardinales in Conclave existentes de futuri Rom. Pontificis electione tractatur, si qua de uno ex eisdem Cardinalibus, quod in Pontificem sit electus vox prodeat, etiam non vera, illius domum vulgus armis aggreditur et super ea diripienda, cum ipsius Cardinalis conclave nondum egressi familiaribus eam custodientibus, vi contendit; et si etiam effractis foribus, aut pariete effosso, aditus pateat, in praedam omnium bonorum, quae ibi extant, hostiliter corrui, nisi armorum praesidio defendatur. „

aver fulminate altre pene, soggiunse: " Et si ecclesiastici fuerint, etiam omnibus et singulis ecclesiis, monasteriis, dignitatibus et aliis beneficiis ecclesiasticis per eos obtentis, seu in quibus et ad quae ius eis competit, eo ipso privati et ad illa et alia in posterum obtinenda inhabiles existant. "

§ 25.

I maneggi per la elezione del nuovo Pontefice.

Paolo IV, nella Costit. *Cum secundum* del dì 16 dicembre 1558, rinnova le censure de' suoi predecessori contro " tam clericos quam utriusque sexus laicos, qui per se vel alios, Summo Pontifice vivente et inconsulto, verbis vel scriptis aut nunciis cum aliquo de futuro Pontifice eligendo tractabunt vel tentabunt. " E contro costoro fulmina censure da incorrersi *ipso facto*, e inoltre " privationem omnis, etiam Episcopalis Archiepiscopalis et Patriarchalis ac Cardinalatus honoris, omniumque beneficiorum et officiorum ecclesiasticorum, necnon iurium patronatus et iurisdictionum quarumcumque; careantque voce activa et passiva ac effecti sint et efficiantur respective perpetuo inhabiles et incapaces omnium dignitatum etc. " — Decretò inoltre che alle stesse pene *ipso iure et facto ac sine alicuius sententiae prolatione* soggiacciano tutti coloro che " in praemissis aut eorum aliquo, quodvis auxilium, consilium vel favorem seu operam verbis vel scriptis aut quovis alio modo directe vel indirecte praestabunt. "

§ 26.

La eresia.

Molte sono le leggi canoniche che puniscono l'eresia. Nel corpo del diritto, fra gli altri, vi è il c. *Ad abolendam*, 9, *De Haereticis*, in cui si dice che il chierico caduto nella eresia " totius ecclesiastici ordinis praerogativa nudetur; et sic omni officio et beneficio spoliatus ecclesiastico, saecularis

relinquatur arbitrio potestatis, animadversione debita puniendus. " — Si disputa fra i DD. se in virtù di questo capo un chierico colpevole di eresia debba dirsi privato *ipso facto* del beneficio, ovvero *post sententiam* (V. Barbosa *de Off. et post. Episc.* P. III, alleg. 57, n. 228; Leuren. *For. Benef.* P. III, qu. 228).

Ma vi sono bolle di Pontefici posteriori, che non ammettono dubbio. Così quella di Niccolò III *Noverit universitas* del 5 marzo 1280, in cui sta detto: " Haeretici autem et receptatores, defensores et fautores eorum, ipsorumque filii usque ad secundam generationem, ad nullum ecclesiasticum beneficium seu officium admittantur; quod si secus autem fuerit, decernimus irritum et inane; nos enim praedictos ex nunc privamus beneficiis, volentes ut tales et habitu perpetuo careant ad similia nequaquam in posterum admittantur. " Dove le parole *ex nunc privamus* equivalgono ad *ipso iure*, come insegnano Lotterio L. III, q. 28, n. 29; Suarez *De Legib.* L. V, c. 7, n. 7; Moneta *De Distrib.* P. III, q. 7, 37 etc.

E più chiaramente Paolo IV nella Costit. *Cum ex apostolatus* del 15 febr. 1559, rinnovando tutte le pene sancite dal diritto e da' suoi predecessori contro gli eretici e gli scismatici, le aggrava contro i Vescovi, gli Arcivescovi, i Primate, i Cardinali, i Legati che commettano tal reato, cui priva *ipso facto* delle loro chiese e delle loro dignità e della voce attiva e passiva; e inoltre " qui ipsos sic deprehensos aut confessos vel convictos scienter quomodocumque receptare vel defendere aut eis favere vel credere, seu eorum dogmata dogmatizare praesumpserint... clerici omnibus et singulis... officiis et beneficiis ecclesiasticis... privati existant eo ipso. "

§ 27.

La intercessione di un eretico.

Chiunque abbia ottenuto beneficii, ad intercessione di un eretico, *eo ipso* ne riman privo, quand'anche li abbia rice-

vuti senza malizia; se poi maliziosamente, rendesi inabile a riceverne altri. Così il cap. *Quicumque*, 2, *De Haeret.* in 6.: “Ad haec quoscumque viros ecclesiasticos qui ad preces huiusmodi pestilentium personarum (haereticorum), dignitates, personatus et quaecumque alia ecclesiastica beneficia sunt adepti, ex nunc privamus taliter acquisitis, volentes quod tales et habitis careant perpetuo; et si receperunt illa scienter, ad alia vel similia nequaquam in posterum admittantur.”

ALERE FLAMMAM
VERITATIS § 28.

Il conseguimento di un secondo beneficio incompatibile.

È proibito dai Ss. Canonici possedere più benefici parrocchiali, personati e dignità; e quando dopo di uno se ne accetti un altro, il primo vaca *ipso iure*. Così il c. *De multa*, 28, *De praeb.*: “Praesenti decreto statuimus ut quicumque receperit aliquod beneficium curam habens animarum annexam, si prius tale beneficium habebat, eo sit ipso iure privatus; et si forte illud retinere contenderit, etiam alio spoliatur... Hoc idem in personatibus esse decernimus observandum: addentes ut in eadem ecclesia nullus plures dignitates aut personatus habere praesumat, etiam si curam non habeant animarum.” — Così pure il c. *Quia nonnulli* 3, *De cle. non resident.*; il c. *Litteras*, 9, *De Concess. praebend.*; il c. *Si iuxta*, 6, *De Concess. praeb. in Clement.*

Il Tridentino ha così modificato questi decreti (Sessione XXIV, c. 17 *de ref.*): “Statuit ut in posterum unum tantum beneficium ecclesiasticum singulis conferatur: quod quidem si ad vitam eius cui confertur honeste sustentandum non sufficiat, liceat nihilominus aliud simplex sufficiens, dummodo utrumque personalem residentiam non requirat, eidem conferri. Haecque non ad cathedrales ecclesias, sed etiam ad alia omnia beneficia, tam saecularia quam regularia quaecumque, etiam commendata, pertineant cuiuscumque tituli ac qualitatis existant. Illi vero qui in praesenti plures parochiales ecclesias, aut unam cathedralem et aliam

parochialem obtinent, cogantur omnino, quibuscumque dispensationibus ac unionibus ad vitam non obstantibus, una tantum parochiali, vel sola cathedrali retenta, alias parochiales infra spatium sex mensium dimittere: alioquin tam parochiales quam beneficia omnia, quae obtinent, ipso iure vacare censeantur.”

Donde si raccoglie che il Tridentino ha estesa la incompatibilità a più benefici di ogni natura che richiedono personale residenza, e però dopo il pacifico possesso del secondo beneficio, vaca il primo *ipso iure* (Barbosa in *Conc. Trid.* in l. c., n. 20; Garcia *De ben.* Par. XI, c. 5, n. 84 et 381 etc.).

§ 29.

La violenza nel possesso del beneficio.

Chi senza legittima autorità, per prepotenza e con violenza, vuole afferrare il possesso di un beneficio, perde *eo ipso* qualsivoglia diritto possa aver avuto su di esso. Così il c. *Cum qui*, 18, *De Praeb. et Dign.* in 6., il quale reca: “Ut violenti qui auctoritate (vel verius temeritate propria) occupare dignitates, personatus, aut alia quaecumque ecclesiastica beneficia non verentur, si non virtutis amore, poenae saltem formidine a suae temeritatis audacia refrenentur, eo ipso ius si quod in dignitatibus et beneficiis occupatis taliter vel ad ea ipsis forsitan competeat, amittant.”

§ 30.

Il procurare l'arresto di qualche beneficiato perchè rinunzii al beneficio; ovvero di farsi arrestare per non andare a Roma dopo la citazione.

Sono questi delitti puniti nel Concilio di Vienna dal c. *Multorum*, 2, *De Poenit. in Clement.* Senza recitare l'intero capo, basta darne il titolo che è così: “Procurantes capi viros ecclesiasticos ut renuntient beneficiis, vel ut citati non vadant ad Curiam: praeter poenam excommunicationis, quam

per canones antiquos incurrunt, si sint praelati, a perceptione fructuum per triennium sunt suspensi, inferiores vero beneficii (eo ipso) sunt privati. Eadem poenam incurrunt ipsi citati, qui se capi procurant. Resignatio etiam sic facta non tenet, etiamsi per praelatos recepta fuerit vel ratificata. »

§ 31.

Gli attentati contro i litiganti presso la Curia Romana e contro i giudici, gli avvocati ed i procuratori.

Alessandro VI, nella Costituzione *In eminenti* del dì 13 aprile 1502, punisce con gravi pene tutti coloro che nelle cause si beneficiari, si profane e criminali o miste, pendenti in Curia, o non eseguite, osino minacciare o ferire o uccidere gli avversarii, o i loro avvocati o procuratori, ovvero gli uditori, i giudici, qualunque siano, i testimoni od i notari; e punisce altresì coloro che scientemente li ricettano, li difendono o li nascondono, o che danno loro diretto o indiretto consiglio, aiuto o favore; e soggiunge: " Et si mutilatio membri vel mors (quod Deus avertat) subsequatur... tam ipsi quam pro eis praemissa exequentes et omnes alii supradicti, depositionis a dignitate, honore, ordine, officio et beneficio, ac laesae maiestatis criminis sententias incurrant ipso facto. " — La privazione adunque *ipso facto* del beneficio è solo quando interviene la mutilazione di qualche membro, o la morte.

Sono questi i precipui reati onde il beneficio si perde *ipso facto*. Non abbiamo parlato dei varii altri modi onde un beneficio possa vacare di per sé, come per ragione della morte o della rinunzia del beneficiato o per ragione della decadenza del collatore; ovvero per ragione delle svariate riserve pontificie che rendono nulle le collazioni dell'Ordinario: abbiamo voluto solo tener discorso de' modi onde il beneficio si può perdere *ipso facto* per colpa del beneficiato. Resta ora a vedere per quali delitti il beneficio può perdersi per sentenza del giudice.

CAPO II.

**Delitti puniti colla detta privazione
" post iudicis sententiam "**

Dopo aver enumerati i delitti, contro i quali comminano i sacri canoni la privazione del beneficio *ipso iure*, passiamo ad esporre quelli che possono punirsi colla medesima privazione, ma *post sententiam iudicis*. Essi sono:

§ 1.

La calunnia in giudizio.

Calunnia dicesi " delictum, quo quis falsum crimen alteri in iudicio scienter et dolose intendit " (Reiffenstuel *L. V, T. II, n. 2*). — Onde non trattasi qui di qualsivoglia infamazione; ma di formale accusa o denunzia di falso delitto dolosamente fatta al giudice perchè proceda contro qualcuno.

La calunnia è doppia: *vera e presunta*. Vera, se dolosamente si accusa come reo uno che si conosce innocente. Presunta, se non si recano valide prove in giudizio dell'accusa che si è fatta. Imperocchè, insegna il Reiffenstuel *l. c. n. 3*, " qui alium accusare vel denunciare vult, debet paratas habere probationes, *l. qui accusare C. de edendo*; hinc, si in probatione deficit, falso et dolose, sicque calumniose litem movisse censetur. " Lo stesso Autore però soggiunge che, non essendo questa presunzione *iuris et de iure*, si ammettono le prove in contrario (1).

(1) Le prove, onde alcuno può escludere da sè l'animo di calunniare, sono molte; ne diamo qui alcune per esempio:

- a) quando chi accusa, lo fa per obbligo o per officio;
- b) quando chi accusa è persona leggiera, come la donna;
- c) quando si produca almeno un sol teste fededegno;
- d) quando si è spinti all'accusa da qualche immenso dolore, come dalla uccisione del padre o del fratello;

per canones antiquos incurrunt, si sint praelati, a perceptione fructuum per triennium sunt suspensi, inferiores vero beneficiis (eo ipso) sunt privati. Eadem poenam incurrunt ipsi citati, qui se capi procurant. Resignatio etiam sic facta non tenet, etiamsi per praelatos recepta fuerit vel ratificata. »

§ 31.

Gli attentati contro i litiganti presso la Curia Romana e contro i giudici, gli avvocati ed i procuratori.

Alessandro VI, nella Costituzione *In eminenti* del dì 13 aprile 1502, punisce con gravi pene tutti coloro che nelle cause si beneficiari, si profane e criminali o miste, pendenti in Curia, o non eseguite, osino minacciare o ferire o uccidere gli avversarii, o i loro avvocati o procuratori, ovvero gli uditori, i giudici, qualunque siano, i testimoni od i notari; e punisce altresì coloro che scientemente li ricettano, li difendono o li nascondono, o che danno loro diretto o indiretto consiglio, aiuto o favore; e soggiunge: " Et si mutilatio membri vel mors (quod Deus avertat) subsequatur... tam ipsi quam pro eis praemissa exequentes et omnes alii supradicti, depositionis a dignitate, honore, ordine, officio et beneficio, ac laesae maiestatis criminis sententias incurrant ipso facto. " — La privazione adunque *ipso facto* del beneficio è solo quando interviene la mutilazione di qualche membro, o la morte.

Sono questi i precipui reati onde il beneficio si perde *ipso facto*. Non abbiamo parlato dei varii altri modi onde un beneficio possa vacare di per sé, come per ragione della morte o della rinunzia del beneficiato o per ragione della decadenza del collatore; ovvero per ragione delle svariate riserve pontificie che rendono nulle le collazioni dell'Ordinario: abbiamo voluto solo tener discorso de' modi onde il beneficio si può perdere *ipso facto* per colpa del beneficiato. Resta ora a vedere per quali delitti il beneficio può perdersi per sentenza del giudice.

CAPO II.

**Delitti puniti colla detta privazione
" post iudicis sententiam "**

Dopo aver enumerati i delitti, contro i quali comminano i sacri canoni la privazione del beneficio *ipso iure*, passiamo ad esporre quelli che possono punirsi colla medesima privazione, ma *post sententiam iudicis*. Essi sono:

§ 1.

La calunnia in giudizio.

Calunnia dicesi " delictum, quo quis falsum crimen alteri in iudicio scienter et dolose intendit " (Reiffenstuel *L. V, T. II, n. 2*). — Onde non trattasi qui di qualsivoglia infamazione; ma di formale accusa o denunzia di falso delitto dolosamente fatta al giudice perchè proceda contro qualcuno.

La calunnia è doppia: *vera e presunta*. Vera, se dolosamente si accusa come reo uno che si conosce innocente. Presunta, se non si recano valide prove in giudizio dell'accusa che si è fatta. Imperocchè, insegna il Reiffenstuel *l. c. n. 3*, " qui alium accusare vel denunciare vult, debet paratas habere probationes, *l. qui accusare C. de edendo*; hinc, si in probatione deficit, falso et dolose, sicque calumniose litem movisse censetur. " Lo stesso Autore però soggiunge che, non essendo questa presunzione *iuris et de iure*, si ammettono le prove in contrario (1).

(1) Le prove, onde alcuno può escludere da sè l'animo di calunniare, sono molte; ne diamo qui alcune per esempio:

- a) quando chi accusa, lo fa per obbligo o per officio;
- b) quando chi accusa è persona leggiera, come la donna;
- c) quando si produca almeno un sol teste fededegno;
- d) quando si è spinti all'accusa da qualche immenso dolore, come dalla uccisione del padre o del fratello;

Le pene contro i detti calunniatori sono molte. Fra queste i DD. ammettono anche la privazione dell'ufficio e del beneficio quando si calunnia un chierico. "Praeter enumeratas poenas, clericus alium clericum calumniose accusans, beneficio et officio suo privari et verberibus castigatus in exilium mitti potest", dice il Reiffenstuel l. c. n. 10. Così pure altri molti, ed ultimamente il De Angelis (L. V, tit. 2). In prova però di siffatta pena si cita il c. *Cum fortius de Calumniat.* Ma qui si parla solo di un suddiacono che vien privato unicamente dell'ufficio: "Subdiaconus, quo indignus fungitur, privari officio, et verberibus publice castigatum in exilium deportari." Non si parla di privazione di beneficio.

Crediamo nondimeno che questa pena, se inflitta dal giudice contro un calunniatore in giudizio, possa sostenersi. I DD. infatti insegnano che le antiche pene contro questo reato erano enormi. Vi era la pena del taglione, in forza della *Leg. ult. Cod. de Accusat. et leg. ult. Cod. de Calumniatoribus* e del can. *Calumniator. 2. caus. 2. q. 3*; e questa pena importava che infliggevasi al calunniatore ciò che si sarebbe inflitto all'accusato, se si fosse provata l'accusa; e però anche la pena di morte, se il delitto apposto la meritava. Abolitasi questa pena, rimase alla discrezione del giu-

e) quando nel pubblico si è parlato del delitto commesso dall'accusato;

g) quando l'accusatore sia stato ingannato dai testi che prima promisero di deporre in giudizio, e poi non vollero più; ovvero morirono, o ne furono impediti;

h) quando il delitto torni in grave danno o in pericolo del bene comune.

Del resto, sta al giudice di ben vagliare queste e simili scuse, che devono essere eccepite e provate dal calunniatore, perchè lo esenti dalle pene, e ancora dal rifacimento dei danni: onde non vale asserire le cennate scuse, ma è necessario dimostrarle in giudizio con solide prove (V. Reiff. l. c. n. 13 sq.; Farinacio *Prax. Crim.* q. 16, n. 32 sq.; Menochio *De arbitr. Iud.* cas. 321; Abbate P. V., c. 2. *de Calumn.*; Covarruvia Va. Res. lib. 1, c. 11, n. 6 etc.).

dice il punire con pene proporzionate il delitto di calunnia. Si ascolti il Reiffenstuel l. c. n. 11: "Si calumniator non est capax poena talionis, debet ea commutari arbitrio iudicis in aliam proportionatam, arg. c. 1 h. t. ubi subdiaconus in supplementum fuit verberatus." Così pure l'Abbate L. V, cit. 2 *de Calumn. in fine*; il Pirhing L. V, tit. 2 n. 3 et 4; il Covarruvia L. 2, var. resol. c. 9, n. 1 ecc. Quando la calunnia è vera ed è dolosa, il giudice in forza di questo potere discrezionale, può ben deporre un ecclesiastico dai suoi beneficii (1).

§ 2.

La bestemmia contro Dio e Maria SS.

Gli antichi canoni punivano già il bestemmiatore, fra le altre pene, colla deposizione, come il can. 22, q. 1. Ma Leone X nella *Costit. Supernae dispositionis*, Giulio III nella *Costit. In multis* e finalmente S. Pio V nella *Costit. Cum primum* hanno sancito pene anche gravissime contro i bestemmiatori. Basterà riportare le parole di quest'ultima costituzione che riguarda i chierici bestemmiatori di Dio e di Maria SS.: "Quicumque clericus in hoc blasphemiae crimen incurrerit (qui Deum et D. N. Jesum Christum, vel gloriosam Virginem Mariam eius genitricem expresse blasphemaverit, pro prima vice fructibus unius anni omnium et quorumcumque beneficiorum suorum; pro secunda beneficiis ipsis privetur; pro tertia omnibus etiam dignitatibus

(1) Giova riflettere ancora che la calunnia va punita pure colla infamia di diritto, dopo la sentenza del giudice ecclesiastico, giusta il can. 1, caus. 2, h. 3, in cui sta detto: "Si quis circa huiusmodi personas non probanda detulerit, auctoritate huius sanctionis intelligat se iacturam infamiae sustinere." E però il calunniatore diventa irregolare; incapace quindi di ricevere ordini, e di esercitare i già ricevuti: onde se riceve qualche beneficio in tale irregolarità, lo riceve nullamente come si disse altrove.

exutus à ponatur et in exilium mittatur. „ Basta dunque bestemmiar Dio, o Gesù Cristo, o la SS. Vergine *palam seu publice* (come sta detto nella cit. Costit. di Leone X, il cui disposto da S. Pio V vien rinnovato) perchè per la prima volta un chierico possa essere punito colla privazione dei frutti di un anno dei suoi beneficii e per la seconda volta possa essere privato affatto de' beneficii, tutti che possedeva. Se poi la bestemmia non è contro Dio o contro la SS. Vergine, lo stesso Pontefice segue a dire: „ Qui reliquos Sanctos blasphemaverit, pro qualitate blasphemiae atque personarum, arbitrio iudicis puniatur. „

Il De Angelis ha scritto (L. V, Tit. 27) che tutte le pene contro i bestemmiatori, sancite dal diritto antico e dalle posteriori costituzioni citate de' RR. PP., oggidì non sono in uso, e le bestemmie vengono ora punite con pene arbitrarie secondo la qualità di esse bestemmie e delle persone (1). Nondimeno a noi sembra che possa ben sostenersi anchè oggidì la privazione del beneficio, entrando anche questa nelle pene discrezionali del giudice, la quale non vorrà certamente mettersi alla pari colle fustigazioni, colle trafitture della lingua, e colle penitenze pubbliche che aveano luogo nell'antica disciplina, e furono sancite dai detti Pontefici.

§ 3.

Lo scisma puro.

Lo scisma *puro* si differenzia dal *misto* in quanto che quello è una semplice ribellione contro il Romano Pontefice, come Capo della Chiesa cattolica; questo, oltre a ciò, ha

(1) Ecco le sue parole: „ His vero (poenis in corpore iuris) obsoletis, successerunt poenae statutae a Leone XI (invece di X) Julio III et S. Pio V. Verumtamen annorum fuga, cum et istae amplius haud observarentur, poenae pro qualitate blasphemiarum et personarum successerunt. „

incluso pure qualche errore contro la fede. Quest'ultimo va punito come l'eresia, colla privazione *ipso facto* dei beneficii.

Lo scisma anche puro, oltre la scomunica maggiore, porta seco la inabilitazione ai beneficii. Così Farinaccio *De haeresi* q. 184, n. 42; Pirhing L. V, tit. 8, n. 15; Reiffenstuel L. V, tit. 8, n. 18; e lo dimostrano dal c. *Quia diligenti*, 5, de *Elect.*, e dal c. 1, de *Schismat.* in 6; la qual pena più probabilmente ha luogo anche dopo la conversione e la penitenza. Perciò da che alcuno sia caduto nello scisma, nullamente riceve i beneficii.

Ma che è da dire dei beneficii ricevuti prima dello scisma? — Il Garzia *De benef.*, par. 11, cap. 10, n. 154; il Sanchez lib. 2 *Moral.* c. 36, n. 16; il Reiffenstuel l. c. n. 11, ed altri, sono di opinione che non si perdano da un puro scismatico i beneficii prima posseduti, dicendo che il c. 1 de *Schismat.* in 6 fu rievocato (ad eccezione della sola confiscazione dei beni ivi comminata) da Bened. XI nella *Estrav. un. de Schism. inter communes*. Però, altri molti sono di contrario avviso, come il Farinaccio *De haeresi*, q. 184, n. 42; Flaminio Parisi *De resign.* lib. 3, q. 1, n. 36; Leurenio *For. Benef.* T. III, q. 321, il quale cita inoltre l'Azorio, il Rebuffo, il Lotterio, e dice che anche dei beneficii ricevuti prima gli scismatici devono essere privati, se non in forza de' citati luoghi del diritto, almeno in virtù della bolla di Paolo IV *Cum ex apostolatus* del 15 febbrajo 1559, la quale parla dei prelati eretici e scismatici senz'alcuna distinzione e di chi loro aderisce, e li condanna alla perdita degli officii e dei beneficii *eo ipso*. Se non *ipso iure*, almeno *post sententiam*, dovrà sostenersi una tal pena.

§ 4.

L'omicidio volontario.

Molti sono i sacri canoni che condannano alla privazione perpetua di ogni ordine, beneficio ed officio il chie-

rico che commette omicidio volontario ed ingiusto. Così il *can. Presbyter 12, distinct. 81*; il *can. Si Episcopus, 6, distinct. 50*; il *cap. Cum non ab homine, 10, de Iudic.*; il *cap. Tuae, 6, de Poen.*; il *cap. Sicut, 6, De homic.*; il *cap. De caetero, 7, De homicid.*; *Clem. unic. de homic.* Consuona il Tridentino, il quale, *Sess. 14. cap. 7, de ref.*, così prescrive: " Qui sua voluntate homicidium perpetraverit, etiam si crimen id nec ordine iudiciario probatum, nec alia ratione publicum, sed occultum fuerit, nullo tempore ad sacros ordines promoveri possit, nec illi aliqua ecclesiastica beneficia, etiamsi curam non habeant animarum, conferre liceat; sed omni ordine ac beneficio et officio ecclesiastico perpetuo careat. "

Tutt' i DD. sono di accordo con dire che, in virtù dei citati canoni, l'omicida incorre non solo la irregolarità, ma la privazione altresì dei beneficii che prima possedeva; non però *ipso facto*, ma *post sententiam*, non trovandosi quella o simile clausola nel testo delle leggi. Così Reiffenstuel L. V, tit. 12, n. 24; Garcia *De benef.* P. XI, c. 10, n. 39; Farinaccio *Prax. crim.* q. 119, n. 153; Pirhing L. V, tit. 12, n. 10; Leurenio *For. benef.* T. III, q. 209; De Angelis L. V, tit. 12. Ciò che si è detto dell'omicida, dicasi pure del mandante o del consulente che influi efficacemente al delitto, come insegnano i cit. DD. e lo dimostrano dal *c. Perniciose, 23, dist. 1. de Poen.*; dal *c. Si quis viduam, 8, dist. 50*; dal *c. Sicut, 6, de homic.*, e finalmente dal *c. 2, de Clerico pugnante in duello*, dove sta detto: " Homicidium tam facto quam praecepto sive consilio aut defensione perpetrari, non est dubium. "

Anzi quante più persone insorgono contro alcuno per ucciderlo ed uno solo l'abbia ucciso, senza sapersi con precisione chi fosse stato fra essi, tutti incorrono le pene, giusta il *c. Significasti, 58, de homic.* ed il *can. fin. ca. 23, q. 8*. Così pure se uno solo ferisca mortalmente e gli altri solo leggermente, secondo il *can. fin., ca. 13, q. 8*, tutti sono egualmente puniti.

E per la mutilazione o la grave ferita si perde il diritto al beneficio? Per queste cose vi può essere la irregolarità; non però la privazione del beneficio, non risultando ciò da sacri canoni. Così Garcia L. XI, c. 10, n. 178 e Leurenio l. c. n. 3.

§ 5.

Il concubinato e la incontinenza.

Diciamo *il concubinato e la incontinenza*, dal perchè non solo il ritenere nella stessa casa donne sospette, ma sì pure il frequentare le loro case può essere punito colla privazione del beneficio. Abbiamo detto il *frequentare*, giacchè non basta andarci una o poche volte.

Vi ha in ciò il diritto antico ed il diritto nuovo. L'antico vietava ai chierici di ritenere in casa *foeminas de quibus suspicio potest esse*, fossero pure congiunte in grado stretto (*c. Inhibendum, 1, De cohab. cleric. et mul.*); se ammoniti, senza emenda, ne ordinava la sospensione dai beneficii; e se ciò non giovava, la deposizione (*C. Sicut, 4, et Si autem, 5, eod. tit.*). Il diritto antico voleva che i chierici concubinari fossero puniti anche senza bisogno di altre prove quando il delitto era notorio; quando poi era pubblico non evidentemente, ma per fama, voleva che fosse chiarito con testi giurati; e quando cotal chiarimento non potevasi ottenere, rimanendo ancor dubbio con scandalo, voleva ingiunta la purgazione canonica, la quale, non voluta dal chierico o non riuscita, portava seco l'obbligo della pena (*c. Tua nos, 8, de eod. tit.*).

Il diritto nuovo consiste nella disposizione del Tridentino, che giova dare qui testualmente e bene esaminare. Nella *sess. 25 cap. 14 de ref.* sta detto: " Prohibet sancta Synodus quibuscumque clericis, ne concubinas, aut alias mulieres, de quibus possit haberi suspicio, in domo, vel extra, detinere, aut cum iis ullam consuetudinem habere audeant; alioquin poenis, a sacris canonibus, vel statutis

rico che commette omicidio volontario ed ingiusto. Così il *can. Presbyter 12, distinct. 81*; il *can. Si Episcopus, 6, distinct. 50*; il *cap. Cum non ab homine, 10, de Iudic.*; il *cap. Tuae, 6, de Poen.*; il *cap. Sicut, 6, De homic.*; il *cap. De caetero, 7, De homicid.*; *Clem. unic. de homic.* Consuona il Tridentino, il quale, *Sess. 14. cap. 7, de ref.*, così prescrive: " Qui sua voluntate homicidium perpetraverit, etiam si crimen id nec ordine iudiciario probatum, nec alia ratione publicum, sed occultum fuerit, nullo tempore ad sacros ordines promoveri possit, nec illi aliqua ecclesiastica beneficia, etiamsi curam non habeant animarum, conferre liceat; sed omni ordine ac beneficio et officio ecclesiastico perpetuo careat. "

Tutt' i DD. sono di accordo con dire che, in virtù dei citati canoni, l'omicida incorre non solo la irregolarità, ma la privazione altresì dei beneficii che prima possedeva; non però *ipso facto*, ma *post sententiam*, non trovandosi quella o simile clausola nel testo delle leggi. Così Reiffenstuel L. V, tit. 12, n. 24; Garcia *De benef.* P. XI, c. 10, n. 39; Farinaccio *Prax. crim.* q. 119, n. 153; Pirhing L. V, tit. 12, n. 10; Leurenio *For. benef.* T. III, q. 209; De Angelis L. V, tit. 12. Ciò che si è detto dell'omicida, dicasi pure del mandante o del consulente che influi efficacemente al delitto, come insegnano i cit. DD. e lo dimostrano dal *c. Perniciose, 23, dist. 1. de Poen.*; dal *c. Si quis viduam, 8, dist. 50*; dal *c. Sicut, 6, de homic.*, e finalmente dal *c. 2, de Clerico pugnante in duello*, dove sta detto: " Homicidium tam facto quam praecepto sive consilio aut defensione perpetrari, non est dubium. "

Anzi quante più persone insorgono contro alcuno per ucciderlo ed uno solo l'abbia ucciso, senza sapersi con precisione chi fosse stato fra essi, tutti incorrono le pene, giusta il *c. Significasti, 58, de homic.* ed il *can. fin. ca. 23, q. 8*. Così pure se uno solo ferisca mortalmente e gli altri solo leggermente, secondo il *can. fin., ca. 13, q. 8*, tutti sono egualmente puniti.

E per la mutilazione o la grave ferita si perde il diritto al beneficio? Per queste cose vi può essere la irregolarità; non però la privazione del beneficio, non risultando ciò da sacri canoni. Così Garcia L. XI, c. 10, n. 178 e Leurenio l. c. n. 3.

§ 5.

Il concubinato e la incontinenza.

Diciamo *il concubinato e la incontinenza*, dal perchè non solo il ritenere nella stessa casa donne sospette, ma sì pure il frequentare le loro case può essere punito colla privazione del beneficio. Abbiamo detto il *frequentare*, giacchè non basta andarci una o poche volte.

Vi ha in ciò il diritto antico ed il diritto nuovo. L'antico vietava ai chierici di ritenere in casa *foeminas de quibus suspicio potest esse*, fossero pure congiunte in grado stretto (*c. Inhibendum, 1, De cohab. cleric. et mul.*); se ammoniti, senza emenda, ne ordinava la sospensione dai beneficii; e se ciò non giovava, la deposizione (*C. Sicut, 4, et Si autem, 5, eod. tit.*). Il diritto antico voleva che i chierici concubinari fossero puniti anche senza bisogno di altre prove quando il delitto era notorio; quando poi era pubblico non evidentemente, ma per fama, voleva che fosse chiarito con testi giurati; e quando cotal chiarimento non potevasi ottenere, rimanendo ancor dubbio con scandalo, voleva ingiunta la purgazione canonica, la quale, non voluta dal chierico o non riuscita, portava seco l'obbligo della pena (*c. Tua nos, 8, de eod. tit.*).

Il diritto nuovo consiste nella disposizione del Tridentino, che giova dare qui testualmente e bene esaminare. Nella *sess. 25 cap. 14 de ref.* sta detto: " Prohibet sancta Synodus quibuscumque clericis, ne concubinas, aut alias mulieres, de quibus possit haberi suspicio, in domo, vel extra, detinere, aut cum iis ullam consuetudinem habere audeant; alioquin poenis, a sacris canonibus, vel statutis

ecclesiarum impositis, puniantur. Quod si a superioribus moniti ab iis se non abstinuerint; tertia parte fructuum, obventionum, ac proventuum beneficiorum suorum quorumcumque, et pensionum ipso facto sint privati, quae fabricae ecclesiae, aut alteri pio loco arbitrio episcopi applicetur. Sin vero in delicto eodem cum eadem, vel alia foemina perseverantes, secundae monitioni adhuc non paruerint; non tantum fructus omnes, ac proventus suorum beneficiorum, et pensiones eo ipso amittant, qui praedictis locis applicentur, sed etiam a beneficiorum ipsorum administratione, quoad Ordinarius, etiam uti Sedis apostolicae delegatus, arbitrabitur, suspendantur: et, si ita suspensi, nihilominus eas non expellant, aut cum iis etiam versentur; tunc beneficiis, portionibus, ac officiis, et pensionibus quibuscumque ecclesiasticis perpetuo priventur, atque inhabiles, ac indigni quibuscumque honoribus, dignitatibus, beneficiis, ac officiis in posterum reddantur; donec post manifestam vitae emendationem ab eorum superioribus cum iis ex causa visum fuerit dispensandum. Sed si, postquam eas semel dimiserint, intermissum consortium repetere, aut alias huiusmodi scandalosas mulieres sibi adiungere ausi fuerint; praeter praedictas poenas, excommunicationis gladio plectantur. Nec quaevis appellatio, aut exemptio praedictam executionem impediatur, aut suspendatur: supradictorumque omnium cognitio non ad archidiaconos, nec decanos, aut alios inferiores, sed ad Episcopos ipsos pertineat, qui sine strepitu, et figura iudicii, et sola facti veritate inspecta, procedere possint. »

Fa d'uopo qui considerare:

a) Che il Tridentino proibisce non già il solo turpe commercio con donne, ma anche il ritenere in casa propria o visitare in case altrui donne *de quibus possit haberi suspicio*, che sono cioè tali da ingerire sospetto di sè;

b) Che siffatti chierici possano essere subito puniti colle pene del diritto antico;

c) Possono essere puniti pure colle norme del Tridentino: queste consistono in una doppia monizione. Riuscita infruttuosa la prima, vengono *ipso facto* privati della terza parte dei frutti del beneficio (s'intende dopo la dichiarazione di essa pena), che va a beneficio della fabbrica o di altro pio luogo a volontà del Vescovo. Riuscita parimenti infruttuosa la seconda monizione, perdono *eo ipso* (sempre dopo la dichiarazione) tutti i frutti ed i proventi dei proprii beneficii e delle pensioni, e dovranno essere sospesi dalla loro amministrazione. Se ciò non basta a farli emendare, allora senz'altra monizione (il Tridentino non la prescrive) dovranno essere privati di qualsivoglia beneficio, porzione o pensione ecclesiastica, e resi inabili ed indegni di qualunque onore, dignità, beneficio od officio per l'avvenire;

d) Può bastare anche una monizione per tre quando si fa dal Vescovo, in sua presenza, al reo, come insegnano il Leurenio, *T. III, n. 4*, ed il Castropalao *Tr. de benef. d. 6, n. 22*, poggiati sul testo *in leg. 2 Cod. quomodo et quando iudex etc.*;

e) Non è prescritto quanto tempo debba correre fra una monizione e l'altra: sta tutto ad arbitrio del Vescovo. (Garcia L. XI, cap. 10, n. 186; Leurenio *l. c.*);

f) Non è necessario in ciò un giudizio formale; basta che sia chiarita la verità del fatto (*sola facti veritate inspecta*). E dev'esser chiarita per prove di testimonianze giurate: 1.º che la donna dà sospetto di sè — e 2.º che il chierico ha relazione con lei. Le quali cose vogliono essere provate non fino alla evidenza, ma solo fino ad una certezza morale che risulta da varie circostanze e da varii amminicoli. Si ascolti il De Angelis (L. II, tit. 2, n. 2): « Concupinari clerici sunt vocati non modo illi qui turpiter cum aliqua foemina viverent, sed et qui suspectae mulieris cohabitationem servarent... Nec necesse est notorium esse concubinatum vel incontinentiam, dummodo probari possit suspicio notoria incontinentiae et concubinitus deferente fama.,»

(V. la causa *Caietana*, risolta dalla S. C. del Conc. il 13 giugno 1885 nel *Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. I, p. 99);

g) Tal giudizio però deve emetterlo il Vescovo, senza poterlo delegare ad altre dignità inferiori;

h) Ed il Vescovo lo emette qual delegato della Santa Sede; sicchè l'appello, se si produce, ha effetto solo *in devolativo*, non *in suspensivo*; cioè a dire la sentenza deve eseguirsi non ostante l'appello, salvo poi a resilire se il giudizio di appello sarà favorevole al reo.

Questo procedimento è pei beneficiati in generale. Pei parroci vi ha una procedura più semplice, prescritta dal medesimo Tridentino nella *sess. 21 cap. 6 de ref.* colle parole: "Eos (parochos) qui turpiter et scandalose vivunt, postquam praemoniti fuerint, coerceant et castigent; et si adhuc incorrigibiles in sua nequitia perseverent, eos beneficiis iuxta sacrorum canonum constitutiones, exemptione et appellatione quacumque remota, privandi facultatem habeant" (1). — Vero è che neanco qui vengono escluse le monizioni: dopo la prima infruttuosa deve seguire un castigo; dopo la seconda anche infruttuosa, può decretarsi la

(1) È sembrato a taluno che questo capo del Tridentino non tratti di qualsivoglia parroco incontente e scandaloso, ma solo dei parroci illetterati, dei quali si dice che il Vescovo deve assegnar loro un coadiutore o un vicario *si alias honestae vitae sint*; soggiungendo poi: "Eos vero qui turpiter etc." — Ma vuolsi considerare che nel principio del capo sta detto: "Quia illiterati et imperiti parochi alium ecclesiarum rectores sacris minus apti sunt officiis, et alii propter eorum vitae turpitudinem potius destruunt quam aedificant, etc." Le quali parole accennano a due classi di persone: agli imperiti ed agli scandalosi, non agli imperiti solamente. In questo senso hanno interpretato il detto capo Flaminio Parisio *De resignat. benefic.* lib. 5, qu. 6, n. 101; Barbosa *Collect. in Conc. Trid.* h. l. n. 8 ed anche il De Angelis L. III, tit. 2 n. 3, e sappiamo essere ciò secondo la prassi della S. C. del Concilio.

privazione del beneficio. Vuolsi però anche in tal caso chiarire e provare il delitto con processo sommario.

§ 6.

Lo spergiuro.

Lo spergiuro pubblico produce la infamia, comunque commesso (Garcia L. XI, cap. 10, n. 169; Felinus in c. *testimonium* de testib.; Rota in una *Gerunden.* de anno 1550 cor. D. Achille ap. Garciam l. c.). Produce pure la privazione dei benefici non *latae* ma *ferendae sententiae*: così generalmente i DD. presso Garcia l. c., il quale dice: "Communis opinio est (periurium beneficiis) non esse privatum ipso iure, sed privandum." Lo si dimostra dal c. *Cum non ab homine*, 10, *De iudiciis.*, in cui si dice che il chierico spergiuro "ab ecclesiastico iudice deponendus est." E ancora dal c. *Querelam*, 10, *De iureiurando*, in cui sta dichiarato che "non merentur ecclesias regere qui sunt crimine periurii irretiti."

Perchè però possa privarsi un chierico spergiuro del beneficio, è necessario che tal delitto sia stato commesso in giudizio. Così Garcia l. c., Rebuffo *De pacif. possess.* n. 268, Leurenio *For. Benef.* T. III, q. 218 n. 2, il quale scrive: "Sed neque ob periurium quodcumque privandus quis est de beneficio, sed solum ob periurium iudiciale, seu factum in iudicio."

§ 7.

Il celebrare o il confessare senza essere sacerdote.

Clemente VIII nella Costit. *Etsi alias* 1 dec. 1601 stabilì: "Ut quicumque non promotus ad sacrum presbyteratus ordinem repertus fuerit missarum celebrationem usurpasse, vel sacramentalem confessionem audivisse, a iudicibus sanctae Inquisitionis vel locorum Ordinariis, tamquam Ecclesiae misericordiae indignus a foro ecclesiastico abiciatur et ab ordinibus ecclesiasticis, si quos habuerit, rite degra-

datum, statim curiae saeculari tradatur per iudices saeculares debitis poenis plectendus. „ — Chi dunque, senza il carattere sacerdotale, osasse attentare la celebrazione del S. Sacrificio, e ascoltare le confessioni dei fedeli, dovrebbe o per mezzo del S. Ufficio, o coll'autorità del Vescovo (che è inquisitore nato) essere degradato e consegnato al braccio secolare. La degradazione porta seco la perdita pure dei beneficii. Così Lotterio *De benef.* L. III, q. 31, n. 16 sq.; Laurenio *For. benef.* T. III, q. 223 etc.

§ 8.

La sollecitazione a cose turpi riguardo alla confessione.

Gregorio XV, nella Constit. *Universi* del di 30 agosto 1622, confermando il Breve di Pio IV *Cum sicut nuper* contro i confessori sollecitanti *ad turpia*, stabilì doversi procedere contro tutti quei sacerdoti, di qualunque grado o dignità, “ qui personas quaecumque illae sint, ad inhonesta sive inter se, sive cum aliis quomodolibet perpetranda in actu sacramentalis confessionis, sive antea vel post immediate, seu occasione vel praetextu confessionis huiusmodi, etiam ipsa confessione non sequuta, sive extra occasionem in confessionario aut in loco quocumque ubi confessiones sacramentales audiuntur seu ad confessionem audiendam electo simulantes ibidem confessionem audire, sollicitare vel provocare tentaverint, aut cum eis illicitos et inhonestos sermones sive tractatus habuerint „.

E, chiarito il delitto, lo stesso Pontefice commina queste pene: “ Et quos in aliquo ex huiusmodi nefariis excessibus culpabiles repperint, in eos, pro criminum qualitate et circumstantiis, suspensione ab executione ordinis, privationis beneficiorum, dignitatum et officiorum quorumcumque, ac perpetuae inhabilitatis ad illa, nec non vocis activae et passivae, si regulares fuerint, exilii, damnationis ad triremes et carceres etiam in perpetuum, absque ulla spe gratiae, poenas decernant, eos quoque, si pro delicti enormitate gra-

viores poenas meruerint, debita praecedente degradatione, curiae saeculari puniendos tradant. „

Le cose stabilite in questa Costituzione furono confermate da Benedetto XIV nell'altra sua Constituz. *Sacramentum poenitentiae* del di 3 giugno 1741, dandosi facoltà di procedere con testi anche singolari “ dummodo praesumptiones, indicia et alia admnicula concurrant „ (1). E nel decreto di fer. V, 5 aug. 1745 contro i confessori sollecitanti *in actu sacramenti confessionis, sive illius occasione aut praetextu*, il medesimo Pontefice aggiunse quest'altra pena: “ perpetuam etiam inhabilitationem incurrant ad sacrificii Missae celebrationem. „

Che deve dirsi di queste gravissime pene, fra cui pur quella della privazione dei beneficii? Sono tutte oggidì in uso e da comminare? Ecco come di esse parla la Istruzione del S. Ufficio del 20 febbraio 1867: “ Notandum est poenas huiusmodi omnes, et ipsam inhabilitatem ad sacrosanctum missae sacrificium celebrandum, in decreto Benedicti XIV die 5 aug. ann. 1745 praescriptam, esse tantum *ferendae sententiae*. Abstinendum tamen erit ab infligenda degradatione et traditione brachio saeculari. Id nimirum a Gregorio XV statutum fuit: ceterum ad terrorem potius impositum haberi debet quam ut executioni mandetur. „

Fa d'uopo adunque di ritenere tutte le dette pene non *latae*, ma *ferendae sententiae*; e però non s'incorrono se non dopo la sentenza giudiziale: la degradazione e la tradizione al braccio secolare non sono più in uso per questo delitto, e non sono però da infliggere. Sta poi alla discrezione del giudice d'infliggere le altre, non esclusa quella della privazione de' beneficii, secondo la qualità della colpa e delle circostanze.

(1) Questa facoltà che Gregorio XV diede ai soli Cardinali inquisitori generali (V. Ferraris v. *Sollicitatio* n. 75), Bened. XIV la dà a tutti i Vescovi.

I giudizi sopra il delitto di sollecitazione sono regolarmente di competenza del S. Ufficio, il quale suole procedere colla massima cautela e suole infliggere con discrezione le pene. Ai confessori convinti di questo reato suole prescrivere l'abiura o semplice o *de vehementi*, secondo il sospetto che ingeriscono o leggiero o grave di *eresia* (1). Suole imporre alquanti giorni di esercizi spirituali colla sospensione dalla messa per detti giorni, e la sospensione o perpetua o *ad nutum S. Congregationis* dalle confessioni delle donne, o ancora dei maschi; ovvero l'inabilitazione (che è pena più grave e che difficilmente appresso vien tolta) della facoltà di confessare. Spesso vi si aggiunge pure la privazione dei benefici e degli officii, massime se parrocchiali, che non possono esercitarsi senza le confessioni (2); e ancora, per casi più gravi, la sospensione dalla messa per un tempo determinato o *ad nutum S. Congregationis*.

Sono queste le pene oggidì in uso nel S. Ufficio contro i confessori sollecitanti. Contro di essi può procedere ancora il Vescovo di sua propria autorità, come inquisitore nato; ma dovrà attenersi strettamente alla detta istruzione del medesimo S. Ufficio 20 febbraio 1867, da noi data nel *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 364 sq. e che ogni Vescovo può chiedere al S. Ufficio. Se il Vescovo procederà secondo la detta istruzione ed infliggerà pene discrete, conformi all'uso del S.

(1) Talvolta al delitto di sollecitazione (che di per sé dà sospetto di eresia) si accoppia pur quello di falso dogma, quando p. e. il confessore dica alla penitente non essere peccaminose le cose *contra sextum*, ovvero dà consigli di falso misticismo per fini impuri. In tali e simili casi si prescrive l'abiura *de vehementi*.

(2) Per la detta privazione si sogliono obbligare alla rinunzia, e se la si fa di buon grado, si suol pure assegnare qualche pensione sulle rendite beneficiali, quando non si abbiano altre risorse al sostentamento.

Ufficio, non esclusa la privazione dei benefici, in caso di appello alla medesima Suprema Congregazione, potrà ben sostenersi la sua sentenza.

§ 9.

La falsificazione delle lettere Apostoliche, o l'uso di esse.

I chierici che attentano di falsificare le lettere Apostoliche, o si avvalgono di esse, devono essere privati dei benefici. Così il c. *Ad falsariorum*, 7, *De crimine falsi*: "Nos enim omnes falsarios literarum Nostrarum qui per se vel alios vitium falsitatis exercent, cum fautoribus et defensoribus suis anathematis vinculo decernimus innodatos, statuentes ut clerici, qui falsarii fuerint deprehensi, omnibus officiis et beneficiis ecclesiasticis perpetuo sint privati, ita quod qui per se falsitatis vitium exercuerint, postquam per ecclesiasticum iudicem fuerint degradati, saeculari potestati tradantur secundum constitutiones legitimas puniendi, per quam et laici qui fuerint de falsitate convicti, legitime puniantur. Qui vero sub nomine nostro litteris falsis utuntur, si clerici fuerint, officiis et beneficiis ecclesiasticis spolientur; si laici, tandiu maneant excommunicationi subiecti, donec satisfaciant competenter; ita tamen ut in istis et in illis malitia gravius quam negligentia puniatur, quod et de iis qui falsas litteras impetrant statuimus observandum."

Devono perciò punirsi colla privazione dei benefici e degli officii:

- a) coloro che falsano le lettere apostoliche;
- b) i loro fautori e difensori;
- c) coloro che con malizia se ne servono;
- d) coloro che con malizia le richiedono.

Le *lettere apostoliche* sono quelle che partono direttamente o a nome del Rom. Pontefice; non già i decreti o i rescritti che promanano dalle Sacre Congregazioni Romane, benchè con approvazione del Rom. Pontefice (V. D'Annibale in *Const. Apost. Sedis* n. 70, il quale cita molti DD.).

I giudizi sopra il delitto di sollecitazione sono regolarmente di competenza del S. Ufficio, il quale suole procedere colla massima cautela e suole infliggere con discrezione le pene. Ai confessori convinti di questo reato suole prescrivere l'abiura o semplice o *de vehementi*, secondo il sospetto che ingeriscono o leggiero o grave di *eresia* (1). Suole imporre alquanti giorni di esercizi spirituali colla sospensione dalla messa per detti giorni, e la sospensione o perpetua o *ad nutum S. Congregationis* dalle confessioni delle donne, o ancora dei maschi; ovvero l'inabilitazione (che è pena più grave e che difficilmente appresso vien tolta) della facoltà di confessare. Spesso vi si aggiunge pure la privazione dei benefici e degli officii, massime se parrocchiali, che non possono esercitarsi senza le confessioni (2); e ancora, per i casi più gravi, la sospensione dalla messa per un tempo determinato o *ad nutum S. Congregationis*.

Sono queste le pene oggidì in uso nel S. Ufficio contro i confessori sollecitanti. Contro di essi può procedere ancora il Vescovo di sua propria autorità, come inquisitore nato; ma dovrà attenersi strettamente alla detta istruzione del medesimo S. Ufficio 20 febbraio 1867, da noi data nel *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 364 sq. e che ogni Vescovo può chiedere al S. Ufficio. Se il Vescovo procederà secondo la detta istruzione ed infliggerà pene discrete, conformi all'uso del S.

(1) Talvolta al delitto di sollecitazione (che di per sé dà sospetto di eresia) si accoppia pur quello di falso dogma, quando p. e. il confessore dica alla penitente non essere peccaminose le cose *contra sextum*, ovvero dà consigli di falso misticismo per fini impuri. In tali e simili casi si prescrive l'abiura *de vehementi*.

(2) Per la detta privazione si sogliono obbligare alla rinunzia, e se la si fa di buon grado, si suol pure assegnare qualche pensione sulle rendite beneficiarie, quando non si abbiano altre risorse al sostentamento.

Ufficio, non esclusa la privazione dei benefici, in caso di appello alla medesima Suprema Congregazione, potrà ben sostenersi la sua sentenza.

§ 9.

La falsificazione delle lettere Apostoliche, o l'uso di esse.

I chierici che attentano di falsificare le lettere Apostoliche, o si avvalgono di esse, devono essere privati dei benefici. Così il c. *Ad falsariorum*, 7, *De crimine falsi*: "Nos enim omnes falsarios literarum Nostrarum qui per se vel alios vitium falsitatis exercent, cum fautoribus et defensoribus suis anathematis vinculo decernimus innodatos, statuentes ut clerici, qui falsarii fuerint deprehensi, omnibus officiis et beneficiis ecclesiasticis perpetuo sint privati, ita quod qui per se falsitatis vitium exercuerint, postquam per ecclesiasticum iudicem fuerint degradati, saeculari potestati tradantur secundum constitutiones legitimas puniendi, per quam et laici qui fuerint de falsitate convicti, legitime puniantur. Qui vero sub nomine nostro litteris falsis utuntur, si clerici fuerint, officiis et beneficiis ecclesiasticis spolientur; si laici, tandiu maneant excommunicationi subiecti, donec satisfaciant competenter; ita tamen ut in istis et in illis malitia gravius quam negligentia puniatur, quod et de iis qui falsas litteras impetrant statuimus observandum."

Devono perciò punirsi colla privazione dei benefici e degli officii:

- a) coloro che falsano le lettere apostoliche;
- b) i loro fautori e difensori;
- c) coloro che con malizia se ne servono;
- d) coloro che con malizia le richiedono.

Le *lettere apostoliche* sono quelle che partono direttamente o a nome del Rom. Pontefice; non già i decreti o i rescritti che promanano dalle Sacre Congregazioni Romane, benchè con approvazione del Rom. Pontefice (V. D'Annibale in *Const. Apost. Sedis* n. 70, il quale cita molti DD.).

§ 10.

L'assenza prolungata dal luogo del beneficio.

L'investito di un beneficio residenziale non si può allontanare dal luogo del beneficio, senza una causa canonica e senza la venia del superiore, richiesta dal diritto. Chi se ne allontana di suo capriccio, o protrae più del giusto la sua assenza, dev'essere ammonito dal Vescovo, e se rendesi contumace, deve essere privato del beneficio. Così il capo *Ex tuae*, 11, *De clericis non residentibus*: "In ecclesiis eorum qui se fraudulenter absentant, nec ad illos valet citatio pervenire trinae citationis, edictum facias publicari: et si nec sic curaverint obedire et ultra sex menses suas deseruerint ecclesias, iuxta sanctiones canonicas eis debent merito spoliari. — Contra eos etiam procedatur ut ipsos per suspensiones et excommunicationis sententiam ad tuam obedientiam venire compellas. Quod si nec sic eorum malitia poterit emoliri, eos B. Sanctae Susannae presbyter Cardinalis Apostolicae Sedis Legatus a spiritualium administratione removeat et quibus praesunt ecclesiis de personis idoneis faciat provideri."

Donde si raccoglie che, volendo il Vescovo privare del beneficio l'investito che se ne sia indebitamente allontanato, deve fargli pervenire una triplice citazione; e dopo passati inutilmente sei mesi dall'ultima citazione, può dichiarar vacante il beneficio e provvederlo di altri. — Se non può fargli giungere la prefata triplice monizione, può supplire con un editto pubblicato a' luoghi soliti.

Trattandosi però di dignità, di canonicati, di prebende o di porzioni delle chiese Cattedrali e Collegiate, il Tridentino (*Sess. 4, c. 12*) vuole che, se protraggono la loro assenza oltre i tre mesi consentiti dal diritto, pel primo anno debbono privarsi della metà dei frutti, pel secondo anno dell'altra metà, e solo dopo il terzo anno si può procedere alla privazione del beneficio. Così Fagnano (in Cap. *Ex tuae*

11, *De Cler. non resid.* n. 14 et 15), il quale dice ciò dichiarato dalla S. C. del Concilio.

In rispetto ai parroci non residenti, il Tridentino scusa non solo dal triennio, ma ancora dal semestre e dalla triplice monizione; e permette che dopo il solo editto e un perentorio ivi indicato, possa il Vescovo dichiarar vacante la parrocchia e procedere alla nuova sua provvista. Ecco le parole del Tridentino *Sess. 23, cap. 1 de refert.*: "Quod si per edictum citati, etiam non personaliter, contumaces fuerint, liberum esse vult Ordinariis per censuras ecclesiasticas et sequestrationem et subtractionem fructuum aliaque iuris remedia etiam usque ad privationem compellere... nec consuetudine etiam immemorabili, quae potius corruptela censenda est, sive appellatione aut inhibitione etiam in Romana Curia... suspendi posse."

Sul quale il Fagnano (c. *Ex tuae de Cler. non resid.* n. 31 seq.), per la rimozione dei parroci non residenti, fa notare le seguenti mutazioni dal diritto antico:

- a) che possano citarsi per editto, benchè si sappia dove dimorano;
- b) che basti a ciò un solo editto;
- c) che basti affiggere questo editto alle porte della chiesa;
- d) che non già dopo sei mesi, ma dopo il tempo stabilito nell'editto si possa dichiarar vacante il beneficio.

Che poi non valgano consuetudini contrarie, nè appelli alla S. Sede *in suspensivo*, lo dice chiaramente il Tridentino (1).

(1) Il Tridentino, circa i parroci non residenti, parla pure di altre pene, di censure, di sequestri e di sottrazioni di frutti, prima della privazione del beneficio. Si avverta però che è nelle facoltà del Vescovo punire il parroco indebitamente assente o colla privazione del beneficio, o colle altre pene; ma se lo si vuol punire col sequestro o colla sottrazione dei frutti, fa d'uopo procedere se-

§ 11.

La usurpazione di beni ecclesiastici e di luoghi pii.

Nel celebre capo XI della Sess. 22 del Tridentino, si condannano coloro che presumono *in proprios usus convertere et usurpare* "alicuius ecclesiae, seu cuiusvis saecularis vel regularis beneficii, montium pietatis, aliorumque piorum locorum iurisdictiones, bona, census ac iura, etiam feudalia et emphyteutica, fructus, emolumenta, seu quascumque obventiones, quae in ministrorum et pauperum necessitates converti debent." Or fra le altre pene ivi comminate vi ha pure questa: "Clericus vero qui nefandae fraudis et usurpationis huiusmodi fabricator seu consentiens fuerit, eisdem poenis subiaceat, nec non quibuscumque beneficiis privatus sit, et ad quaecumque alia beneficia inhabilis efficiatur."

condo la forma indicata dallo stesso Tridentino, il quale nella cit. Sess. 23 cap. 1 dice che pei parroci, quanto ai frutti, è mestieri procedere come pei Vescovi, e come per questi fu sancito sotto Paolo III nella Sess. 6. cap. 1 del medesimo Concilio. Pei Vescovi il Tridentino nel cit. cap. 1, Sess. 6, vuole che, dimorando sei mesi indebitamente fuori diocesi, incorrano *ipso iure* la perdita della quarta parte dei frutti di un anno; e dimorando così altri sei mesi, perdano pure *eo ipso* un'altra parte dei frutti di un anno: "crescente vero contumacia... Metropolitanus suffraganeos; Metropolitanum vero absentem suffraganeus Episcopus antiquior... Romano Pontifici denuntiare teneatur" (Sess. 6. cap. 1). Nella Sess. 23. cap. 1, aggiunge: "Praeter alias poenas adversus non residentes sub Paulo III impositas et innovatas, ac mortalis peccati reatum quem incurrit, eum pro rata temporis absentiae fructus suos non facere nec tuta conscientia, alia etiam declaratione non secuta, illos sibi detinere posse, sed teneri aut ipso cessante per superiorem ecclesiasticum illos fabricae Ecclesiarum aut pauperibus loci erogare, prohibita quacumque conventionione, vel compositione, quae pro fructibus male perceptis appellatur, ex qua etiam praedicti fructus in totum aut pro parte ei remitterentur."

Un chierico adunque che usurpa beni sacri, o coopera alla loro usurpazione, incorre due pene speciali, oltre le comuni: 1.º la privazione di tutti i beneficii che egli possedga; e 2.º la inabilitazione assoluta a riceverne altri per l'avvenire.

1.º La privazione di tutti i beneficii che egli possedga, la quale non è *latae sententiae*, non avendo la clausola *eo ipso*, ovvero *ipso iure* o *ipso facto*; ma può benissimo infliggersi dal Vescovo *per sententiam* dopo chiarita la usurpazione, ovvero l'acquisto indebito di beni usurpati (V. nostre *Consultaz. Mor. Cons. I.*)

2.º La inabilitazione a ricevere altri beneficii: questa pena è *latae sententiae*, come tutte le inabilitazioni, e si toglie solo dopo la dispensa del Papa: "Usurpantem iniuste bona ecclesiastica, aut usurpanti consilium, auxilium vel favorem praebentem esse inhabilem ad omnia beneficia ecclesiastica et solum Papam dispensare," insegna il Barbosa (*In Conc. Trid. h. l.*) (1). Onde, anche dopo compiuta la restituzione delle cose usurpate o dopo la composizione fatta colla Chiesa intorno ad esse, e ancora dopo l'assoluzione dalle

(1) Da tutto ciò si ricava che se il Vescovo non vuol proceder subito alla deposizione dei parroci indebitamente assenti, ma vuol punirli colla sola sottrazione dei frutti, deve stare al disposto del Tridentino, sequestrandone la quarta parte dopo sei mesi, ed un'altra quarta parte dopo altri sei mesi; e dopo ciò solamente potrà poi procedere alla privazione del beneficio. Si ascolti il Fagnano (l. c. n. 30): "Quamvis integrum sit Episcopo procedere etiam ad privationem beneficii, tamen si elegerit procedere per subtractionem fructuum, tenetur observare illa temporum intervalla, nec potest illico ad privationem tituli procedere. Unde cum Episcopus Imolen. privasset Rectorem parochialis, quia non residebat, et Rector S. Congregationem Concilii adisset; responsum est privationem esse nullam et restituendam Rectori parochialem, quia in ultimo praecepto ante sententiam, quo illum ad residentiam vocaverat, comminatus fuerat Ordinarius fructuum amissionem et non privationem parochialis."

censure, se il chierico non abbia ottenuta dalla S. Sede la dispensa dalla detta inabilitazione, nullamente riceverebbe appresso beneficii, della collazione dei quali il Vescovo potrebbe benissimo dichiarare la nullità, e la privazione.

§ 12.

La infamia.

Allorchè un chierico è diventato infame, non deve essere promosso a dignità o beneficio alcuno, giacchè *infamibus portae non pateant dignitatum* (Reg. 87 Iur. in 6). E se in tale stato abbia ricevuto dignità o beneficii, dev'esserne privato per sentenza del giudice. Ciò si dimostra dal c. *Inter dilectos*, 11, de *Excessib. praelatorum*, in cui si parla della collazione della dignità di cantoria fatta ad un canonico usuraio e giocatore, che da Innoc. III. venne irritata: "Quod circa eundem P. de succentoria factum esse dignoscitur propter indignitatem et vilitatem ipsius duximus irritandum, cum personis vilibus et indignis portae dignitatis patere non debeant iuxta legitimas sanctiones."

Fa d'uopo però qui distinguere l'infamia di diritto da quella di fatto. Se l'infamia è di fatto, i beneficii che si ricevono in tale stato non sono nulli di per sè, ma annullabili *per sententiam*. Circa poi l'infamia di diritto, se precedette la sentenza declaratoria, la collazione sarà nulla; se non precedette, sarà pur nulla ma tollerata dalla Chiesa, e gli atti ancor validi; ma tostochè sarà intimata la sentenza declaratoria, questa verrà pure a render nulla la collazione e nulli ancora gli atti (V. Lacroix L. IV De benef. eccles. n. 787; Layman L. I, tr. 4, p. 5, c. 4, n. 4, etc.).

Quale debba dirsi, oggidì soprattutto, infamia di diritto e quale infamia di fatto, disputammo a lungo nel *Mon. Eccl.* Vol. X, P. II, p. 10 (1).

(1) Molti Autori, come il Layman l. c., il Reiffenstuel l. c. ecc., sono di opinione che, almeno per la infamia di diritto, possono privarsi i chierici anche dei beneficii ottenuti prima della infamia. Le

§ 13.

L'insordescenza nella scomunica.

Chiunque, scomunicato, fa passare un anno senza curarsi di chiedere l'assoluzione, dà sospetto di eresia, e può essere punito anche colla privazione dei beneficii. Il Tridentino infatti prescrive (Sess. 22, c. 3 de ref.): "Si obdurato animo censuris annexus, in illis per annum insorduerit, etiam contra eum, tamquam de haeresi suspectum, procedi possit."

Cotal procedura è indicata così dal Bonacina (De Censur. Disp. II, qu. 2, punct. ult. prop. 2.): "Observa tamen excommunicatum persistentem per annum completum in excommunicatione, non statim condemnandum esse tamquam haereticum, quia contumacia per annum in excommunicatione non inducit certam haeresis probationem, sed praesumptionem, quam ipse excommunicatus probare tenetur; quamobrem si contumax in excommunicatione citetur ad purgandam praesumptionem haeresis ob persistentiam unius anni in excommunicatione, tenetur comparere, alioquin ob contumaciam declarari potest excommunicatus, et si in hac excommunicatione iterum per annum perstiterit, condemnandus est tamquam haereticus c. *cum contumacia*, de *haeret. lib. 6*. Ratio est, quia praesumptio quae solum erat vehe-

prove però che essi recano, non sembrano concludenti. Recano alcuni testi del diritto civile romano (*l. c. de infamib. l. 10* e *l. 2 c. de dign. l. 12*), in cui si parla dei militari che, caduti nella infamia, perdono i gradi e le dignità prima ottenuti: ma chi non vede che *in odiosis* non è lecito argomentare da caso a caso; e poi ora non vige più il diritto Romano, come dimostrammo altrove (*Mon. Eccl.* Vol. X, P. II, p. 10). Recano pure il cap. *Inter dilectos*, 11, de *Excess. praelator.*; ma sopra abbiamo visto come questo contempla una dignità conferita ad uno che già era infame, e però non fa al proposito. Noi perciò siamo di credere che oggidì non si possa sostenere la privazione di un beneficio posseduto prima della infamia.

mens, transit in violentam, et iuris adminiculo non levem facit probationem: consequenter sufficit ad condemnationem. Hoc tamen limita, modo vere fuerit contumax, et legitimo impedimento detentus non fuerit; nam legitime impedito non currit tempus; ideo si excommunicatus, anno elapso, ante condemnationem compareat in iudicio ad probandam innocentiam, eaque probata, seu cognita, revocanda est sententia, quoad poenas corporis et infamiae, quia deficit contumacia requisita in *c. cum contumacia* citato. „

Donde si raccoglie che, quando uno sia caduto nella scomunica e per un anno intero non se ne abbia procurata l'assoluzione, devesi citare dal Superiore perchè ne dimostri la causa. Se non si presenta, può essere dichiarato incorso nella scomunica. E se dopo un anno da questa dichiarazione, trascura senza giusta ragione di farsi assolvere, in tal caso può essere condannato come eretico e può venir privato dei beneficii: „ Illum qui anno integro perstitit in excommunicatione, et ob haeresis suspicionem privandum esse beneficio tamquam haeticum ut supra dictum fuit „ — insegna lo stesso Bonacina l. c. citando il Rebuffo, il Diaz, il Palermitano, il Navarra, l'Alterio ed altri.

Non mancano Autori, come il Garcia L. III, qu. 33, n. 94; il Leurenio *For. Benef.* Vol. III, q. 204, ed altri molti da questi citati, i quali dicono che l'insordesciente per un triennio nella censura, ed anche per un anno, può essere privato dei beneficii non pure come sospetto di eresia, ma ancora come disprezzatore delle chiavi di S. Pietro. Ma questi citano certi capi del diritto che non fanno al proposito, come il can. *Rursus*, 36, q. 3, che dice solo non doversi ricevere le istanze di uno scomunicato che sia stato un anno nella censura; ed il c. *Cum bonae*, 8, de *Aetat. et qual.*, in cui si parla degl'insordescenti nella sospensione.

Noi ci sottoscriviamo alla sentenza del Bonacina, il quale dice che l'insordesciente per un anno nella censura può privarsi de'beneficii quando sia stato scomunicato per un delitto che i canoni puniscono colla privazione dei beneficii:

in tal caso l'insordesciente o contumace nella scomunica si ha come confesso nel delitto per cui fu scomunicato, e non fa d'uopo di altro processo. Ma se fu scomunicato per un delitto minore, non lo si può privare dei beneficii. Ed eccone la ragione addotta dal Bonacina l. c.: „ Quia in iure non habetur, huiusmodi excommunicationem privandam esse beneficiis. „

§ 14.

L'insordescenza nella sospensione.

Il Cap. *Cum bonae*, 8, de *Aetate et qual.* reca: „ Cum bonae memoriae Clemens Papa praedecessor noster buccarum et quosdam alios Baran. clericos vocavisset ut ad praesentiam ipsius accederent, Archidiacono suo, quem graviter laeserant responsuri: quia venire iuxta mandatum Apostolicum contempserunt, in eos fecit sententiam suspensionis promulgari; in qua triennio permanentes quidam ex ipsis suspensi, aliud beneficium ecclesiasticum sunt adepti. Et quia utrum beneficia sic recepta possint rationabiliter retinere, nos consulere voluisti, respondemus quod non licet eis illa quae habuerunt beneficia, vel quae postmodum sunt adepti aliquatenus retinere. Unde Baran. Archiepiscopo dedimus in mandatis, ut eos pro tanta pertinacia et contemptu Apostolico beneficiis quae habent non differat spoliare. „

Da questo capo la Glossa deduce in h. l.: „ Suspensi ab homine beneficia ecclesiastica non possunt adipisci. Item qui per triennium steterit suspensus pertinaciter debet suis beneficiis spoliari. „

Tutti i DD. infatti insegnano che la collazione del beneficio fatta ad un chierico sospeso è nulla. Si ascolti Bonacina (*De Suspens.* Punct. III, prop. 3.^a, n. 7): „ An collatio beneficii facta suspenso a beneficiis valida sit. Respondeo... invalidam esse, quia suspensus a beneficio privatur iure percipiendi fructus beneficii, beneficium autem est ius percipiendi fructus beneficii. „ Così pure Leurenio, *For. benef.* T. III, qu. 205; Layman ad c. *Cum bonae*, de *aetat. et qual.*

mens, transit in violentam, et iuris adminiculo non levem facit probationem: consequenter sufficit ad condemnationem. Hoc tamen limita, modo vere fuerit contumax, et legitimo impedimento detentus non fuerit; nam legitime impedito non currit tempus; ideo si excommunicatus, anno elapso, ante condemnationem compareat in iudicio ad probandam innocentiam, eaque probata, seu cognita, revocanda est sententia, quoad poenas corporis et infamiae, quia deficit contumacia requisita in *c. cum contumacia* citato. „

Donde si raccoglie che, quando uno sia caduto nella scomunica e per un anno intero non se ne abbia procurata l'assoluzione, devesi citare dal Superiore perchè ne dimostri la causa. Se non si presenta, può essere dichiarato incorso nella scomunica. E se dopo un anno da questa dichiarazione, trascura senza giusta ragione di farsi assolvere, in tal caso può essere condannato come eretico e può venir privato dei beneficii: „ Illum qui anno integro perstitit in excommunicatione, et ob haeresis suspicionem privandum esse beneficio tamquam haeticum ut supra dictum fuit „ — insegna lo stesso Bonacina l. c. citando il Rebuffo, il Diaz, il Palermitano, il Navarra, l'Alterio ed altri.

Non mancano Autori, come il Garcia L. III, qu. 33, n. 94; il Leurenio *For. Benef.* Vol. III, q. 204, ed altri molti da questi citati, i quali dicono che l'insordesciente per un triennio nella censura, ed anche per un anno, può essere privato dei beneficii non pure come sospetto di eresia, ma ancora come disprezzatore delle chiavi di S. Pietro. Ma questi citano certi capi del diritto che non fanno al proposito, come il can. *Rursus*, 36, q. 3, che dice solo non doversi ricevere le istanze di uno scomunicato che sia stato un anno nella censura; ed il c. *Cum bonae*, 8, de *Aetat. et qual.*, in cui si parla degl'insordescenti nella sospensione.

Noi ci sottoscriviamo alla sentenza del Bonacina, il quale dice che l'insordesciente per un anno nella censura può privarsi de'beneficii quando sia stato scomunicato per un delitto che i canoni puniscono colla privazione dei beneficii:

in tal caso l'insordesciente o contumace nella scomunica si ha come confesso nel delitto per cui fu scomunicato, e non fa d'uopo di altro processo. Ma se fu scomunicato per un delitto minore, non lo si può privare dei beneficii. Ed eccone la ragione addotta dal Bonacina l. c.: „ Quia in iure non habetur, huiusmodi excommunicationem privandam esse beneficiis. „

§ 14.

L'insordescenza nella sospensione.

Il Cap. *Cum bonae*, 8, de *Aetate et qual.* reca: „ Cum bonae memoriae Clemens Papa praedecessor noster buccarum et quosdam alios Baran. clericos vocavisset ut ad praesentiam ipsius accederent, Archidiacono suo, quem graviter laeserant responsuri: quia venire iuxta mandatum Apostolicum contempserunt, in eos fecit sententiam suspensionis promulgari; in qua triennio permanentes quidam ex ipsis suspensi, aliud beneficium ecclesiasticum sunt adepti. Et quia utrum beneficia sic recepta possint rationabiliter retinere, nos consulere voluisti, respondemus quod non licet eis illa quae habuerunt beneficia, vel quae postmodum sunt adepti aliquatenus retinere. Unde Baran. Archiepiscopo dedimus in mandatis, ut eos pro tanta pertinacia et contemptu Apostolico beneficiis quae habent non differat spoliare. „

Da questo capo la Glossa deduce in h. l.: „ Suspensi ab homine beneficia ecclesiastica non possunt adipisci. Item qui per triennium steterit suspensus pertinaciter debet suis beneficiis spoliari. „

Tutti i DD. infatti insegnano che la collazione del beneficio fatta ad un chierico sospeso è nulla. Si ascolti Bonacina (*De Suspens.* Punct. III, prop. 3.^a, n. 7): „ An collatio beneficii facta suspenso a beneficiis valida sit. Respondeo... invalidam esse, quia suspensus a beneficio privatur iure percipiendi fructus beneficii, beneficium autem est ius percipiendi fructus beneficii. „ Così pure Leurenio, *For. benef.* T. III, qu. 205; Layman ad c. *Cum bonae*, de *aetat. et qual.*

Quanto ai beneficii poi che si ebbero prima della sospensione, molti DD. insegnano che gl'insordescanti debbano esserne privati dal giudice. Così Leurenio l. c.: "Sed si in contumacia perseverans intra statutum tempus... Ecclesiae satisfacere et absolutionem petere neglexerit, per contumaciam privandum esse etiam iis beneficiis tenent Iann. Andr. Butrio. Innoc. "

Qualcuno, come il Layman l. c., dissente, per la ragione che ciò non si trova espresso nel diritto. Ma il cap. *Cum bonae*, 8, *de aetate et qualitate* sopra allegato chiaramente lo esprime per gl'insordescanti triennali. Per questi adunque può valere la privazione del beneficio.

§ 15.

Il celebrare in luogo interdetto.

I chierici che presumono (con piena malizia) celebrare i divini uffici in luogo interdetto, devono essere puniti colla privazione dei benefici. Così il c. *Postulastis*, 7, *De Cler. excomm. vel deposito*: "Quaesivistis qualiter puniri debeant clerici, monachi vel moniales ecclesiarum conventualium, qui post latam interdicti sententiam in locis suppositis interdicto praesumpserunt hactenus et adhuc etiam non verentur divina officia celebrare, quamvis propter hoc sint excommunicationis vinculo innodati. — Ad hoc breviter respondemus quod clerici qui talia praesumpserunt, sunt ecclesiasticis beneficiis spoliandi; monachi vero vel moniales in arctioribus monasteriis ad pergendum poenitentiam detrudendi. " (V. De Angelis L. V, tit. 27).

§ 16.

Il celebrare nello stato di scomunica, d'interdetto, di sospensione

I chierici scomunicati, interdetti o anche sospesi d'ufficio, i quali ardiscono celebrare i divini misteri, se ammoniti non rinsaviscono, devono essere privati dei benefici. Ciò, in forza

del c. *Clerici*, 3, *De Cler. excomm. vel depos.*: "Clerici autem, si quis a suis, aut etiam de mandato Romani Pontificis alienis Episcopis interdicti, vel excommunicati, ante absolutionem divina officia celebraverint, nisi moniti sine dilatione redierint, perpetuae depositionis sententiam pro casu temeritatis incurrant. " — Circa il qual luogo Reiffenstuel giustamente aggiunge (L. V, tit. 27, n. 2): "Quamvis hic textus de solis excommunicatis et interdictis loquatur, tamen Glossa communiter recepta in c. *Clerici*, h. t., v. *moniti*, hanc poenam etiam ad suspensos extendit. " — Infatti la Glossa l. c. dice: "Sic patet quod quicumque celebrat excommunicatus vel ab officio suspensus privari debet de iure de officio et de beneficio et deponi etiam. " S'intende ciò dopo l'ammonizione riuscita inutile.

Per coloro poi che, innodati di scomunica, *presumono* di celebrare i divini uffici, non si richiede la detta ammonizione; e però possono subito essere spogliati de'beneficii. Così il c. *Fraternitati*, 6, *eod. tit.*: "Presbyteros autem et alios clericos qui a te nexibus anathematis canonice innodati praesumpserint vel praesumunt officia celebrare divina, rationabiliter poteris omnibus beneficiis expoliare. "

Le dette censure (perchè si possa procedere alla privazione dei benefici) devono essere inflitte *ab homine*; non sembrando bastevoli quelle *latae a iure*.

§ 17.

La violazione di una religiosa.

La violazione carnale e sacrilega di una religiosa di voti solenni porta con sè la pena della deposizione, da infliggersi dal superiore. Così il can. *Si quis Episcopus*, 6, Causa XXVII, qu. 1: "Si quis Episcopus, presbyter, diaconus aut subdiaconus, aut lector, aut psalmista, aut ostiarius cum muliere sanctificata Deo moecatus fuerit, deponatur; quia sponsam Christi corrupit. Si vero laicus, excommunicetur. " Così pure il Reiffenstuel, *L. V, tit. XVI n. 80*; Menochio *de Arbitr.*

Iudic. casu 189, n. 14; Farinacio Pract. Crimin., q. 146, n. 4 et 26.

Si noti: 1.º Che l'allegato canone del Decreto di Graziano è del VI Concilio generale; e però in pieno vigore. — 2.º Che, trattandosi di donna *sanctificata Deo*, s'intende di religiosa di voti solenni.

§ 18.

Il ratto.

Il ratto, di che intendiamo parlare, si definisce "violenta virginis vel alterius cuiuscumque honestae foeminae abductio de loco ad locum moraliter diversum, libidinis exercendae atque explendae causa." (De Angelis L. V, Tit. 17, § 1).

Il Maschat L. V, tit. 17, n. 4. resp. 3, quanto a pene canoniche contro i rapitori, scrive: "Nihil certi colligo ex canonibus; ac proinde attendenda videtur consuetudo, optima iurium dubiorum interpret.".

Però vi è il c. *Si quis, 4, De purgat. canonica* che chiaramente commina la pena della degradazione, e quindi della privazione dei beneficii, contro i chierici che cooperano al ratto; molto più poi per coloro che lo compiono. Eccone le parole: "Si quis de gradu ecclesiastico raptoribus alienarum sponsarum se consensorem vel interventorem manifeste prodiderit, a proprio gradu repellatur. Et si verisimilibus exinde suspitionibus fuerit propulsatus, canonicè se expurget." — Laonde giustamente Reiffenstuel ha scritto (L. V, tit. 17, n. 9): "Poenae (contra raptores) iure canonico statutae sunt quod, si laicus sit raptor, excommunicetur; si vero clericus, a gradu et ordine clericali deiiciatur."

§ 19.

La collusione sopra i beneficii.

Nel cap. *Audivimus, 3, De collusione detegenda*, viene espresso il caso del beneficiato che si transige di propria autorità con altro che vanta diritto sul beneficio, e si condan-

nano entrambi alla privazione del beneficio. Ecco le parole del detto capo: "Audivimus usque adeo clericorum malitiam excrevisse ut interdum inter se collusionem factam super beneficiis quae possident se sustineant ab aliis molestari, et postea ut quaestioni cedatur et iidem clerici qui beneficia quiete possident, quasi nomine transactionis solvunt aliis de beneficiis annuam pensionem ut, post mortem eorum in beneficiis illis, super quibus est collusio facta, ius sibi valeant vindicare. Unde tibi mandamus quatenus si quos clericos tuae iurisdictionis per collusionem huiusmodi fraudem legitime tibi constiterit commisisse, eos, beneficiis, super quibus collusum fuerit, non differas perpetuo spoliare."

§ 20.

La percussione di un laico.

Il c. *Si quis, 1, De Clerico percussore*, reca: "Si quis in aliquo gradu sacro percussor extiterit, corripatur a crimine; et si non emendaverit, deponatur."

Questo luogo vien così commentato dalla Glossa in h. l. v. *Si non emendaverit*: "Non quodlibet mortale semel commissum sufficit ad damnationem... et intellige de eo qui in usu habuit percutere in ludo noxio qui non caret culpa; nam ludus alioquin crimen percussione semel commissum non sufficit ad depositionem, ut hic patet; ita tamen quod ex tali percussione non procedatur ad enormem laesionem, quia sic deponeretur."

Donde si deduce che, trattandosi di abituali percussioni leggere ed anche notabili, benchè fatte nel giuoco, pur con animo sdegnato, da un chierico, fa d'uopo che il superiore corregga od ammonisca il colpevole; se questi non si emenda, può anche procedere alla privazione del beneficio. Trattandosi poi di una sola percussione grave, deve anche correggere il delinquente, ma non privarlo subito del beneficio. Solo per una percossa enorme o mortale, può venire incontanente a tal privazione. Si ascolti il Reiffenstuel L. V.

tit. 25, n. 4: "Poena clerici percussoris est quod in primis pro qualitate et circumstantia percussione notabilis debeat corrigi aut corripi et puniri arbitrio iudicis. Postea vero si se non emendet sed saepius ac forsitan etiam ob leves defectus percussor, ita ut ex indignatione et quadam iracundia ad verbera statim procedere soleat, tamquam inhumanus et ferus statuque clericali indignus deponi et debeat; *arg. c. 1. h. t.*... Glossa et Doctores communiter: bene tamen inferentes propter unam etiam notabilem et gravem percussione laici, clericum poenam depositionis non incurrere, sed aliter corripere debere, nisi percussio huiusmodi lethalis vel saltem enormis esset. Enimvero etiam ob unicam, lethalem tamen, vel enormem percussione, Clericus deponendus est." Così pure il Pirhing L. V, tit. 25, n. 2.

§ 21.

Il furto.

Che anche il furto (come l'omicidio e lo spergiuro) porti seco la pena della deposizione, e però della privazione del beneficio, si ha dal Cap. *Presbyter*, 12, *Dist. 82*, e segnatamente dal cap. *Cum non ab homine*, 10, *De Judiciis*, che prescrive così: "Si clericus in quocumque ordine constitutus in furto, vel homicidio, seu alio crimine fuerit deprehensus, legitime atque convictus, ab ecclesiastico iudice deponendus est."

Però questa pena può sostenersi non per qualsivoglia furto, ma per furti notevoli e scandalosi, specie se qualificati e più volte iterati. Ecco come insegna il *De Angelis* (L. V, tit. 18): "Quoad clericos dispositum est quod propter furtum in notabili quantitate et maxime saepius iteratum, vel male qualificatum, in primis fiunt irregulares, ita ut ad ordines promoveri non possint propter infamiam, quam ex tali delicto contrahunt, deinde poena furti notabilis aut iterati in clerico est depositio." Così pure Reiffenstuel L. V, tit. 18, n. 53; Barbosa *De Off. et pot. Episc. V. III, alleg. 110, n. 10. etc.*

I detti reati solamente possiamo noi presentare come punibili anche colla pena della privazione de' beneficii, dopo un attento studio e dopo di aver riscontrato per ciascun capo diligentemente il testo delle leggi canoniche, da noi fedelmente citato o allegato.

Non neghiamo che Autori, pure di prim'ordine, attribuiscono questa pena anche ad altri delitti: però, avendo considerati i testi di legge (su cui solamente fa d'uopo che basi la sentenza) da essi citati, questi o non dicono chiaramente ciò, ovvero sono antiquati, e non in vigore, come quelli del Decreto di Graziano che non partono da decreti generali di Romani Pontefici o da Concilii ecumenici, i quali solamente possono obbligare tutta la Chiesa.

Volendo perciò fornire ai Vescovi norme certe e precise intorno a queste cause di tanta importanza, abbiamo creduto di contentarci di quei soli capi che possono sostenere la dimostrazione del testo delle leggi canoniche, più che quella dell'autorità dei DD. (1).

(1) Ecco un saggio di quei reati, che parecchi DD. vogliono puniti colla privazione dei beneficii; ma questa pena non può dimostrarsi colle citazioni di leggi da essi allegate:

Il sacrilegio — pel quale si cita il c. *Si quis presbyter* della *Dist. 50* — Ma a prescindere che questo capo è del Decreto di Graziano (del Concilio di Pp. Martino), esso non parla di qualsivoglia sacrilegio, ma solo dell'ecclesiastico "qui inventus fuerit aliquid de Ecclesia venundasse." — E non parla della privazione di beneficii, ma solo dello allontanamento dall'ordinazione: e poi mette ad arbitrio del Vescovo, "si in suo debeat recipi gradu."

L'attentato matrimonio — pel quale si allega il c. *Si qui*, 1, *De cleric. coniugatis* ed il c. *Presbyter* della *Dist. 28* — Ma il c. *Si qui* commina tal pena ai soli chierici inferiori al suddiaconato, pei quali il matrimonio è valido: per gli ordinati *in sacris* commina solo la sospensione e la scomunica. — Il c. *Presbyter* poi dice: "Presbyter si uxorem duxerit ab ordine illum deponi debere." — "Id est (commenta la Glossa) ab officio et non beneficio." Non è dunque pel beneficio; ed oltre a ciò questo canone del Decreto di Graziano è tolto *ex Concilio Neocesariensi*, non ecumenico, e però non in vigore.

L'adulterio — per cui si adduce il can. *Si quis*, 20, Dist. 8. — Ma questo canone è di un Concilio di Orléans (*Aurelianen.*) non ecumenico, e però non in vigore.

Lo stupro — per cui si citano i cc. 1 et 4 *De adult. et stupr.* — Ma questi capi nulla dicono della privazione de' beneficii.

L'usura — per cui si cita il c. *Praeterea*, 17, *De usuris*: ma questo capo commina la sola sospensione, non la privazione del beneficio. — Si cita pure il c. *Inter dilectos, de excessib. praelator*; ma qui si priva un canonico usuraio della dignità di sottocantore, ricevuta nel tempo della infamia per l'esercizio pubblico del giuoco e della usura, non già del canonicato avuto prima; perciò non vale per la privazione dei beneficii anteriori. — Si cita pure il can. *Si quis*, Dist. 47, ma essendo questo canone del concilio Eliberitano, non ecumenico, non è in vigore.

Il falso nelle testimonianze — per cui si cita il c. *Si Episcopus*, 7, Dist. 50; ma questo canone è del concilio Agatense, neppure ecumenico, e però neanche in vigore.

Il sortilegio — per cui si cita il can. *Non oportet*, 4 et seqq. Caus. 26, q. 5; ma questi canoni vogliono i chierici « a dignitate suspensos, ab Ecclesia extraneos », e sono dei Concilii Toletano ed Agatense, neanche ecumenici.

La maldicenza — per cui si cita il c. 5, Dist. 47, che dice: « Clericus maledicus (maxime in sacerdotibus) cogatur ad postulandam veniam: si noluerit, degradatur, nec unquam absque satisfactione ad officium revocetur. » Trattasi però qui del Concilio Cartaginese, neppure ecumenico.

PARTE SECONDA

DEL PROCESSO CANONICO PER LA PRIVAZIONE DEL BENEFICIO.

Avendo parlato dei delitti, che i sacri canoni vogliono puniti colla privazione del beneficio, passiamo ora a ricordare in qual modo fa d'uopo procedere per tale privazione. E qui non intendiamo fare una trattazione compiuta dei processi criminali, che può ritrovarsi in ogni corso di diritto canonico; vogliamo solo indicare quelle cose precipue che in procedure di questo genere vogliono tenersi presenti, perchè gli atti possano compiersi con facilità, e le sentenze possano poi sostenersi dai tribunali superiori.

CAPO I.

Deposizione e Degradazione.

E prima occorre dare delle dilucidazioni sulle *deposizioni* e *degradazioni*, di cui parlano taluni canoni ricordati innanzi nella recensione dei delitti che portano seco la privazione dei beneficii.

La *deposizione* e la *degradazione* contengono in sè la privazione del beneficio; non però sotto il medesimo aspetto:

L'adulterio — per cui si adduce il can. *Si quis*, 20, Dist. 8. — Ma questo canone è di un Concilio di Orléans (*Aurelianen.*) non ecumenico, e però non in vigore.

Lo stupro — per cui si citano i cc. 1 et 4 *De adult. et stupr.* — Ma questi capi nulla dicono della privazione de' beneficii.

L'usura — per cui si cita il c. *Praeterea*, 17, *De usuris*: ma questo capo commina la sola sospensione, non la privazione del beneficio. — Si cita pure il c. *Inter dilectos, de excessib. praelator*; ma qui si priva un canonico usuraio della dignità di sottocantore, ricevuta nel tempo della infamia per l'esercizio pubblico del giuoco e della usura, non già del canonicato avuto prima; perciò non vale per la privazione dei beneficii anteriori. — Si cita pure il can. *Si quis*, Dist. 47, ma essendo questo canone del concilio Eliberitano, non ecumenico, non è in vigore.

Il falso nelle testimonianze — per cui si cita il c. *Si Episcopus*, 7, Dist. 50; ma questo canone è del concilio Agatense, neppure ecumenico, e però neanche in vigore.

Il sortilegio — per cui si cita il can. *Non oportet*, 4 et seqq. Caus. 26, q. 5; ma questi canoni vogliono i chierici « a dignitate suspensos, ab Ecclesia extraneos », e sono dei Concilii Toletano ed Agatense, neanche ecumenici.

La maldicenza — per cui si cita il c. 5, Dist. 47, che dice: « Clericus maledicus (maxime in sacerdotibus) cogatur ad postulandam veniam: si noluerit, degradatur, nec unquam absque satisfactione ad officium revocetur. » Trattasi però qui del Concilio Cartaginese, neppure ecumenico.

PARTE SECONDA

DEL PROCESSO CANONICO PER LA PRIVAZIONE DEL BENEFICIO.

Avendo parlato dei delitti, che i sacri canoni vogliono puniti colla privazione del beneficio, passiamo ora a ricordare in qual modo fa d'uopo procedere per tale privazione. E qui non intendiamo fare una trattazione compiuta dei processi criminali, che può ritrovarsi in ogni corso di diritto canonico; vogliamo solo indicare quelle cose precipue che in procedure di questo genere vogliono tenersi presenti, perchè gli atti possano compiersi con facilità, e le sentenze possano poi sostenersi dai tribunali superiori.

CAPO I.

Deposizione e Degradazione.

E prima occorre dare delle dilucidazioni sulle *deposizioni* e *degradazioni*, di cui parlano taluni canoni ricordati innanzi nella recensione dei delitti che portano seco la privazione dei beneficii.

La *deposizione* e la *degradazione* contengono in sè la privazione del beneficio; non però sotto il medesimo aspetto:

laonde fa d'uopo conoscere la loro esatta definizione e la loro natura.

La *deposizione* è una sentenza ecclesiastica, onde un chierico vien privato in perpetuo di ogni officio e beneficio, senza speranza di poterlo più conseguire, restando fermi i privilegi chiericali del canone e del foro. Dicesi pure *degradazione verbale*, a differenza della *degradazione reale*, che è la vera degradazione, e di cui diremo appresso (Bonacina *De Censur.* Disp. IV, p. un., n. 2).

La differenza che corre fra la semplice privazione del beneficio e la deposizione è in ciò, che colla privazione si perde il beneficio, ma non si diventa inabile a riceverne altri; colla deposizione vi è la inabilitazione perpetua ad ogni altro beneficio (Reiffenstuel L. V, tit. 37, § 11, numero 27).

La deposizione può essere o dal solo officio o dal solo beneficio, ovvero dall'officio insieme e dal beneficio. Se è dal solo officio, porta seco la privazione e la inabilitazione di compiere i santi ministeri, ossia l'esercizio della propria dignità e degli ordini che si posseggono. Se è dal solo beneficio, reca la privazione del solo beneficio e la inabilitazione di possederne altri. Quando nel diritto vi è la parola *deponatur*, s'intende la deposizione completa dall'officio (Barbosa *De Off. et pot. Episc.* Alleg. 110, n. 2 con molti altri AA. da lui citati). Chi è deposto dal solo officio, s'intende deposto altresì dal beneficio, giacchè qui trattasi di deposizione perpetua; e però chi è privato perpetuamente dell'officio, non può esercitare più il beneficio che *datur propter officium*. Si ascolti il Reiffenstuel l. c. n. 24: " Etsi in iure habeatur quis deponi a solo officio, nulla facta mentione de beneficio, exinde de ipso etiam beneficio indirecte etiam deponendus est, hoc ipso quod beneficium detur propter officium. " Così pure Laymann L. I, tr. 5, p. 3, c. 5. n. 2, e Suarez *De censur.* Disp. XXX, sect. 1, n. 14.

Non però viceversa. Quando uno sia deposto dal solo beneficio, non s'intende per ciò stesso deposto pur dall'of-

ficio, potendo bene esercitarsi l'officio (di celebrare, di assolvere ecc.) senza il beneficio. Così il medesimo Reiffenstuel l. c. n. 24: " Quod si tamen in iure quis a solo beneficio deponi iuberetur, hoc ipso ab officio et ordinibus depositus vel deponendus non esset. "

Da ciò deriva che si può privare un chierico del proprio beneficio quando abbia commesso un delitto punito dai canoni non solo colla semplice privazione del beneficio, ma ancora colla semplice privazione dell'officio.

Veniamo ora a dir qualche cosa della natura della *degradazione*.

La degradazione reale (a differenza della degradazione verbale, che è la deposizione testè spiegata) è una sentenza ecclesiastica solenne, onde un chierico vien privato di ogni officio e beneficio, e ancora de' privilegi del canone e del foro; e vien consegnato al braccio secolare perchè sia punito secondo le leggi civili.

Dicesi *sentenza*, perchè la degradazione non può infliggersi *ipso iure*, ma è necessaria la sentenza del giudice competente.

Dicesi *sentenza solenne*, perchè si richiede la *solennità* prescritta dai canoni.

Dicesi che per essa il chierico vien privato di ogni *officio e beneficio*, in quanto direttamente viene spogliato di tutti gli officii di ordine e di dignità, e indirettamente di ogni beneficio, come si è detto innanzi (V. Reiffenstuel l. c., n. 30).

Dicesi *ancora dei privilegi del canone e del foro*, per indicare che il degradato si rende del tutto laico, salvo il solo carattere dell'ordine che è indelebile.

Dicesi che *vien consegnato al braccio secolare*, perchè per lo più è questo lo scopo della degradazione reale.

Le solennità prescritte per tale degradazione consistono nelle cose che seguono:

a) La degradazione deve compiersi dal Vescovo consacrato, non bastando un Vescovo solo eletto e confermato,

come basta per la deposizione (Barbosa l. c. n. 24; Laymann l. c. n. 5); essendo questo un atto quasi di ordine episcopale, come avverte la Glossa in c. *Transmissum de Election.* v. *De talibus.*

b) Deve compiersi alla presenza di un certo numero di prelati e di ecclesiastici. Anticamente per la degradazione di un sacerdote si richiedevano, oltre il proprio, tre altri Vescovi e sei diaconi o suddiaconi, in forza del c. *Felix*, 4, can. *Si autem*, 3, caus. 15, q. 7 insieme col c. 1 *de Haeretic.* in 6. — Il Tridentino però (Sess. 13, cap. 4 *de ref.*) permette che, invece dei tre Vescovi, vi siano tre Abati mitrati; o, in loro mancanza, tre ecclesiastici costituiti in dignità, *aetate graves ac iuris scientia commendabiles* (1).

c) I detti prelati o dignitarii non solo devono essere presenti alla degradazione, ma devono dare altresì il loro suffragio, il quale non è consultivo, ma deliberativo; sic-

(1) Ecco le parole del Tridentino *l. c.*: “ Cum vero tam gravia nonnumquam sint delicta ab ecclesiasticis commissa personis, ut ob eorum atrocitatem e sacris ordinibus deponendae, et curiae saeculari sint tradendae; in quo secundum sacros canones certus Episcoporum numerus requiritur; quos si omnes adhibere difficile esset, debita iuris executio differretur, si quando autem intervenire possent, eorum residentia intermitteretur: propterea statuit et decrevit, Episcopum per se, seu illius Vicarium in spiritualibus generalem, contra clericum in sacris etiam presbyteratus ordinibus constitutum, etiam ad illius condemnationem, nec non verbalem depositionem, et per seipsum etiam actualem, atque solemnem degradationem ab ipsis ordinibus et gradibus ecclesiasticis, in casibus, in quibus aliorum Episcoporum praesentia, in numero a canonibus definito requiritur, etiam absque illis procedere liceat; adhibitis tamen, et in hoc sibi assistentibus totidem Abbatibus, usum mitrae, et baculi ex privilegio Apostolico habentibus, si in civitate, aut dioecesi reperiri, et commode interesse possint: alioquin aliis personis in ecclesiastica dignitate constitutis, quae aetate graves ac iuris scientia commendabiles existant. „

chè se uno solo dissente, non si può procedere alla degradazione, giusta il can. *Episcopus* caus. 15 q. 7; ed il c. *Non potest*, 3, *de Sentent. et re iudicata*) Barbosa l. c. n. 27; Abbate in c. *Non potest*, 3, *de sent. et re iudic.* Reiffenstuel l. c. n. 42, 44).

d) La forma e il modo, con cui si compie la degradazione, va descritta nel c. *Degradatio*, 2, *De poenis* in 6, ed è sancita nel pontificale Romano, cui fa d'uopo attenersi (1).

(1) Crediamo utile dare qui il testo del c. *Degradatio*, 2, *De poenis* in 6.º: “ Actualis vero, sive solemnis coelestis militiae militis, idest clericus degradatio (cum ad eam fuerit procedendum), fiet ut exauthorizatio eius qui militiae deseruit armatae cui militaria detrahuntur insignia, sicque a militia remotus castris reiicitur, privatus consortio et privilegio militari. Clericus igitur degradandus vestibus sacris indutus, in manibus habens librum, vas et aliud instrumentum seu ornamentum ad ordinem suum spectans, ac si deberet in officio suo solemniter ministrare, ad Episcopi praesentiam adducatur: cui Episcopus publice singula, sive sit vestis, calix, liber, seu quaevis alia, quae illi iuxta morem ordinandorum clericorum in sua ordinatione ab Episcopo fuerint tradita seu collata, singulariter auferat, ab illo vestimento seu ornamento quod datum vel traditum fuerit ultimo inchoando, et descendendo gradatim, degradationem continuet usque ad primam vestem quae datur in collatione tonsurae, tuncque radatur caput illius seu tondeatur, ne tonsurae, seu clericatus vestigium remaneat in eodem. Poterit autem Episcopus in degradatione huiusmodi uti verbis aliquibus ad terrorem, illis oppositis quae in collatione Ordinum sunt prolata, dicendo presbytero haec vel similia verba in remotione planetae: *Auferimus tibi vestem sacerdotalem, et te honore sacerdotali privamus*: sicque in remotione reliquorum insignium similibus verbis utens; in ablatione ultimi, quod in collatione Ordinum fuit primum, infrascripto vel alio simili modo pronuntiet sive dicat: *Auctoritate Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti ac Nostra, tibi auferimus habitum clericalem et deponimus, degradamus, spoliamus et exuimus te omni ordine, beneficio et privilegio clericali.* „

e) Al consesso della solenne degradazione deve assistere anche il giudice secolare, al quale in fine dev'essere consegnato il reo perchè venga punito secondo le leggi civili; però il Vescovo, nel fare la detta consegna, deve intercedere pel reo perchè sia trattato con mitezza senza la pena del sangue. Questa raccomandazione è necessaria per ovviare qualsivoglia dubbio d'irregolarità; e ancora perchè vien prescritta dal c. *Novimus*, 27, *De Verbor. signif.*, in cui si dice: " Cum ab ecclesiastico foro fuerit proiectus, eius est degradatio celebranda saeculari potestate praesente ac pronunciantum eidem, cum fuerit celebrata, ut in suum forum recipiat degradatum et sic intelligitur tradi curiae saeculari; pro quo tamen debet Ecclesia efficaciter intercedere ut citra mortis periculum, circa eum sententia moderetur. „ Il giudice laico poi, se il delitto è di foro misto, come la sodomia, l'omicidio ecc., può fare da sè un nuovo processo fino alla condanna: non può procedere però se il delitto è meramente ecclesiastico, come quello di eresia, della sacrilega celebrazione della messa ecc. In nessun modo poi ha diritto di conoscere il processo fatto nella Curia dall'Ordinario, secondo il c. *Decernimus*, 2; il c. *Quanto*, 3; il c. *Si iudex*, 12, *De sent. Excomm.* in 6 (Reiffenst. l. c., n. 49-51; Abbate in c. 1. *De Offic. Ordin.* n. 14; Layman L. I, tr. 5. p. 3. c. 6, n. 6).

Dal fin qui detto può desumersi che, quantunque da molti sogliansi usare promiscuamente le parole *deposizione* e *degradazione*, pur vi ha differenza notevole fra l'una e l'altra. La deposizione, detta pure verbale o degradazione verbale, può farsi dal Vescovo solo eletto e confermato, come s'è visto (o, per delegazione, dal Vicario generale) e ancora dal Vicario capitolare; la degradazione attuale deve compiersi solo dal proprio Vescovo consacrato, il quale può delegarla solo ad un altro Vescovo. La deposizione porta seco la privazione o solo del beneficio, ovvero dell'ufficio e del beneficio, ma non dei privilegi chiericali; la degradazione porta seco la privazione di ogni ufficio o beneficio e

ancora dei privilegi chiericali. La deposizione può farsi solo verbalmente e *de plano*, e perciò si dice deposizione o degradazione verbale; la degradazione vera e reale deve farsi colle anzidette solennità. La deposizione, come avverte il Fagnano (in c. *Requisivisti de ordinatis ab Episcopo*, n. 74), è direttamente per gli officii e le dignità, indirettamente per gli ordini; la degradazione è direttamente per gli ordini, indirettamente per gli officii e le dignità. La deposizione può farsi anche contro un contumace assente; la degradazione richiede di necessità il reo presente, giusta il c. *Novimus De Verb. Signif.* ed il c. *Veritatis De Dolo et contum.* Colla semplice deposizione non si può d'ordinario consegnare il reo al braccio secolare; colla degradazione reale può ben consegnarsi.

Oggidi però la degradazione reale e solenne non è troppo in uso; e, stante le condizioni dei tristi tempi che volgono, non sarebbe in ogni luogo espediente. Non potrebbe il Vescovo, dietro la sola deposizione verbale, consegnare il reo al braccio secolare perchè si abbia quella pena che l'autorità ecclesiastica è impotente a dargli? È questo un caso molto ovvio; non mancando preti oggidì che, caduti nel fondo della indegnità, commettono delitti contemplati pure dalle leggi civili, e, puniti con pene canoniche da' Vescovi, disprezzano queste pene. I Vescovi non avrebbero altro mezzo che consegnarli al foro laico: possono?

I DD. allegano in ciò il c. *Cum non ab homine*, 10, *De iudiciis*, in cui sta detto: " Si clericus in quocumque ordine constitutus, in furto, vel homicidio, vel periurio seu alio crimine fuerit deprehensus legitime atque convictus, ab ecclesiastico iudice deponendus est. Quod si depositus incorregibilis fuerit, excommunicari debet; deinde contumacia crescente anathematis mucrone feriri: postmodum vero si in profundum malorum veniens contempserit, cum Ecclesia non habeat ultra quid faciat, ne possit esse ultra perditio plurimorum, per saecularem comprimendus est potestatem, ita quod ei reputetur exilium, vel alia legitima poena inferatur. „

In questo capo si prescrive la deposizione semplice o verbale contro gli ecclesiastici ladri, omicidi, spergiuri e simili. Che se anche dopo la deposizione si mostrano incorreggibili si vuole che prima siano scomunicati e poscia anatematizzati: e se neanche questo giovi, non potendo farsi altro di più dall'autorità ecclesiastica, si consegnino all'autorità laica.

Che differenza qui corra fra la scomunica e l'anatema, lo dà ad intendere la Glossa *v. excommunicari*, attribuendo alla prima il significato di sospensione non dall'ordine, perchè si tratta di già deposti, ma dall'ingresso della chiesa; ed alla seconda il significato di scomunica maggiore.

È questa dunque la procedura canonica per consegnare al braccio secolare un ecclesiastico incorreggibile senza la degradazione solenne e reale. Dopo la semplice deposizione, se il reo non si corregge, o disprezza il castigo, celebrando sacrilegamente, gli s'interdiranno gli altari e lo si priverà dall'ingresso della Chiesa. Se ancora è contumace, gli si fulminerà la scomunica maggiore. Persistendo nella sua protervia, lo si consegnerà al braccio secolare.

Alcuni DD. qui vorrebbero una espressa sentenza declaratoria sulla incorreggibilità e sulla tradizione all'autorità civile perchè si possa fare a meno della degradazione reale. Ma la maggioranza dei Canonisti ciò nega, perchè il testo allegato non lo prescrive. Così Abbate in *c. Cum non ab homine* n. 29; Covarruvia Pr. c. 31, n. 2, v. 2; Barbosa *De Off. et pot. Episc.* all. 110, n. 19, ed altri molti da questi citati.

Se non si osserva siffatta procedura, è vietato rigorosamente dai Canonisti la consegna del reo alla potestà civile, stante il privilegio del foro che devesi mantenere inviolato per parte dell'autorità ecclesiastica.

Non accade qui osservare che non ogni delitto si può punire colla deposizione o colla degradazione; ma quei soli designati dal diritto, come insegnano comunemente i DD. col Fagnano in *c. Cum non ab homine, de Iudic.*, n. 79. I delitti poi, che i sacri canoni vogliono puniti colla degrada-

zione, sono i seguenti, secondo li enumera il cit. Fagnano l. c. n. 68 sq.:

a) L'eresia, secondo il c. *Excommunicamus* ed il c. *Ad abolendum*, 1, *de Haeret.* ed il c. *Super eo, eod. tit.* in 6.

b) La falsificazione delle lettere apostoliche, giusta il c. *ad falsariorum.*, *de Crimine falsi.*

c) Le insidie e la cospirazione contro il proprio Vescovo, secondo il c. *Quis sacerdotum* ed il c. *Statuimus*, 11. q. 4.

d) L'assassinio contro un chierico; e in questo caso non v'è bisogno di deposizione o di degradazione per consegnare il reo al giudice laico, giusta il c. *Pro hamani, de Homicid.* in 6.

e) La sodomia frequentemente compiuta, secondo la Cost. *Horrendum* di S. Pio V.

f) Il celebrare o confessare senza essere sacerdote, in forza delle Costit. *Etsi alias* di Clemente VIII.

g) Il fabbricare monete false in Italia, secondo la Costit. di Urbano VIII *in suprema.*

Questi sono solamente i delitti onde un chierico può venir degradato e consegnato al braccio secolare: negli altri casi non può. Così Fagnano l. c.: "Episcopum non posse devenire ad actualem degradationem clericum, neque eum tradere curiae saeculari, nisi in casibus a iure canonico, et ex iure novo ut supra expressis."

Di numero poi maggiore sono i delitti onde i chierici possono punirsi colla semplice deposizione o degradazione verbale. Noi li abbiamo già designati nel capo precedente; ma il Bonacina li riepiloga con queste parole (*De Censur.* III, punct. un. n. 6): "Crimina, quae merentur verbalem degradationem, sunt adulterium, concubinatus perseverans post monitionem, simonia notoria, stuprum, incestus, furtum, periurium, homicidium etiamsi patratum sit solo consilio; delictum, quo quis permittit sua culpa suum parochianum decedere sine baptismo, et praeterea alia crimina maxima et atrocia quae inferunt irregularitatem."

Qui si può chiedere se un ecclesiastico, già deposto o degradato, ove appresso rinsavisca, possa essere restituito nello stato pristino dal Vescovo; non essendo dubbio che può benissimo dalla S. Sede.

Se trattasi di degradazione solenne e reale, non è in facoltà del Vescovo toglierne gli effetti. Così si ha dal c. *Si lapsis* e dal c. *Qui semel*. dist. 60; e lo si dimostra pure da che il degradato realmente divien privo di ogni privilegio clericale, senza speranza di recuperarlo; or se il Vescovo potesse riabilitarlo, non sarebbe vera questa perdita di speranza. Così Bonacina l. c. n. 25. Tranne però se si dimostrasse ingiusta la sentenza; nel quale caso lo si dovrebbe assolvere dalla pena, secondo il c. *Episcopus, presbyter*, 11, q. 3; e lo si dovrebbe assolvere però probabilmente colla stessa solennità onde fu ingiustamente condannato (Bonacina l. c. n. 21).

Se poi trattasi di semplice deposizione, il Vescovo può dispensare, posto il vero rinsavimento e la congrua penitenza, nei soli casi di adulterio e di delitti minori di questo, come si ha dal c. *Et si clerici, de Iudiciis*, dove sta detto: " De adulteriis vero et aliis criminibus, quae sunt minora, potest Episcopus cum clericis post peractam poenitentiam dispensare; sed non debet quomodolibet depositum pro suis excessibus iudici tradere saeculari. „ Ciò che si è qui detto del Vescovo, dicasi pure del Vicario capitolare, che succede nella giurisdizione ordinaria del Vescovo (Bonacina l. c. n. 22), e di qualsivoglia ordinario *Nullius* con piena giurisdizione.

Deposto che sia uno dal beneficio, ha diritto di essere alimentato dai proventi del beneficio medesimo? Non manca taluno che afferma, *ne cogatur mendicare*, come il Sayro e l'Avila presso Bonacina l. c., n. 8. Ma la sentenza comune si è che il deposto non ha più diritto di percepir nulla dal beneficio perduto; " sibi enim (dice il Bonacina l. c.) imputare debet quod beneficium et fructibus privetur. „ — Solo se si mostra docile (massime se, invitato, rinuncia al bene-

ficio prima della deposizione), ed ove le rendite del beneficio lo permettano, gli si potrà lasciare per gli alimenti qualche piccola pensione su di esso.

Nè fa ostacolo alla detta privazione che il reo sia stato ordinato a titolo di quel beneficio di cui vien privato; imperocchè i DD. generalmente insegnano che un ecclesiastico delinquente può bene privarsi di quel beneficio medesimo al cui titolo fu ordinato, o che fu surrogato al suo patrimonio. Si ascolti il Manacelli (*Form. pract.* Tit. XIII, form. 3, n. 22): " Si delinquant vel non resideant, vel aliud demeritum habeant, possunt, servatis servandis, beneficii privari, non obstante quod ad eorum titulum promoti fuerint, aut loco patrimonio subrogatis, ut pluries declaravit S. C. C. et in specie in *Firmana 30 maii 1665, lib. 24 Decretor.*, pag. 495, *Romana 15 Mart. 1684, lib. 34, pag. 80, et Verzellen.*, 15 Dec. 1696. „ Così pure Reiffensuel L. I, tit. 9, n. 48; Garcia *De Benef.*, P. II, cap. 5, n. 219, ecc.

Ecco le cose che noi volevamo ricordare sulla deposizione e sulla degradazione, perchè i processi dell'Ordinario possano compiersi regolarmente e possano essere sostenuti dalla S. Sede.

CAPO II.

Possesso triennale.

Prima di ricordare le norme precipue dei processi, diretti alla privazione dei benefici, occorre mettere in guardia il giudice sulla eccezione che può farsi del *possesso triennale*. Imperocchè, quantunque un beneficio siasi ricevuto nullamente, e sia da costringere l'investito a dimmetterlo, se questi l'abbia pacificamente posseduto per un triennio, cotal possesso basta ad escludere la ragione di nullità; e però non lo si potrebbe più molestare.

Cotal virtù del possesso triennale deriva dalla Regola XXXVI della Cancelleria, che occorre qui esaminare con

Qui si può chiedere se un ecclesiastico, già deposto o degradato, ove appresso rinsavisca, possa essere restituito nello stato pristino dal Vescovo; non essendo dubbio che può benissimo dalla S. Sede.

Se trattasi di degradazione solenne e reale, non è in facoltà del Vescovo toglierne gli effetti. Così si ha dal c. *Si lapsis* e dal c. *Qui semel*. dist. 60; e lo si dimostra pure da che il degradato realmente divien privo di ogni privilegio clericale, senza speranza di recuperarlo; or se il Vescovo potesse riabilitarlo, non sarebbe vera questa perdita di speranza. Così Bonacina l. c. n. 25. Tranne però se si dimostrasse ingiusta la sentenza; nel quale caso lo si dovrebbe assolvere dalla pena, secondo il c. *Episcopus, presbyter*, 11, q. 3; e lo si dovrebbe assolvere però probabilmente colla stessa solennità onde fu ingiustamente condannato (Bonacina l. c. n. 21).

Se poi trattasi di semplice deposizione, il Vescovo può dispensare, posto il vero rinsavimento e la congrua penitenza, nei soli casi di adulterio e di delitti minori di questo, come si ha dal c. *Et si clerici, de Iudiciis*, dove sta detto: " De adulteriis vero et aliis criminibus, quae sunt minora, potest Episcopus cum clericis post peractam poenitentiam dispensare; sed non debet quomodolibet depositum pro suis excessibus iudici tradere saeculari. „ Ciò che si è qui detto del Vescovo, dicasi pure del Vicario capitolare, che succede nella giurisdizione ordinaria del Vescovo (Bonacina l. c. n. 22), e di qualsivoglia ordinario *Nullius* con piena giurisdizione.

Deposto che sia uno dal beneficio, ha diritto di essere alimentato dai proventi del beneficio medesimo? Non manca taluno che afferma, *ne cogatur mendicare*, come il Sayro e l'Avila presso Bonacina l. c., n. 8. Ma la sentenza comune si è che il deposto non ha più diritto di percepir nulla dal beneficio perduto; " sibi enim (dice il Bonacina l. c.) imputare debet quod beneficium et fructibus privetur. „ — Solo se si mostra docile (massime se, invitato, rinuncia al bene-

ficio prima della deposizione), ed ove le rendite del beneficio lo permettano, gli si potrà lasciare per gli alimenti qualche piccola pensione su di esso.

Nè fa ostacolo alla detta privazione che il reo sia stato ordinato a titolo di quel beneficio di cui vien privato; imperocchè i DD. generalmente insegnano che un ecclesiastico delinquente può bene privarsi di quel beneficio medesimo al cui titolo fu ordinato, o che fu surrogato al suo patrimonio. Si ascolti il Manacelli (*Form. pract.* Tit. XIII, form. 3, n. 22): " Si delinquant vel non resideant, vel aliud demeritum habeant, possunt, servatis servandis, beneficii privari, non obstante quod ad eorum titulum promoti fuerint, aut loco patrimonio subrogatis, ut pluries declaravit S. C. C. et in specie in *Firmana 30 maii 1665, lib. 24 Decretor.*, pag. 495, *Romana 15 Mart. 1684, lib. 34, pag. 80, et Verzellen.*, 15 Dec. 1696. „ Così pure Reiffensuel L. I, tit. 9, n. 48; Garcia *De Benef.*, P. II, cap. 5, n. 219, ecc.

Ecco le cose che noi volevamo ricordare sulla deposizione e sulla degradazione, perchè i processi dell'Ordinario possano compiersi regolarmente e possano essere sostenuti dalla S. Sede.

CAPO II.

Possesso triennale.

Prima di ricordare le norme precipue dei processi, diretti alla privazione dei benefici, occorre mettere in guardia il giudice sulla eccezione che può farsi del *possessione triennale*. Imperocchè, quantunque un beneficio siasi ricevuto nullamente, e sia da costringere l'investito a dimmetterlo, se questi l'abbia pacificamente posseduto per un triennio, cotal possesso basta ad escludere la ragione di nullità; e però non lo si potrebbe più molestare.

Cotal virtù del possesso triennale deriva dalla Regola XXXVI della Cancelleria, che occorre qui esaminare con

tutta diligenza, tanto più che nei corsi ordinarii di sacri canoni questa regola per lo più vien solamente accennata.

Eccone il testo: " Si quis quaecumque beneficia ecclesiastica, qualiacumque sint, absque simoniaci ingressu, ex quovis titulo, Apostolica vel ordinaria collatione aut electione et electionis huiusmodi confirmatione, seu praesentatione et institutione illorum, ad quos beneficiorum huiusmodi collatio, provisio, electio, et praesentatio, seu quaevis alia dispositio pertinet, per triennium pacificum possederit (dummodo in beneficiis huiusmodi, si dispositioni Apostolicae ex reservatione generali in corpore iuris clausa reservata fuerint se non intruserit), super eisdem beneficiis taliter possessis, molestari nequeat, nec non impetrationes quaslibet de beneficiis ipsis sic possessis factas, irritas et inanes censi debere decrevit, antiquas lites super illis motas penitus extinguendo. „

Giova notare innanzi tutto che questo capo, introdotto da Callisto III fra le Regole della Cancelleria, è desunto dal falso Concilio di Basilea, il quale fu riprovato da Eugenio IV; ma siffatta costituzione fu come propria del Romano Pontefice sancita nelle prefate regole. I DD. perciò insegnano che per la sua retta interpretazione si può ricorrere a quel falso Concilio. Così Sanchez *Consilior. Moral.* L. II, cap. I, dub. 33, n. 1; Van-Espen *Ius. Eccles. Univ.* tom. II, par. II, tit. 26, c. 4, n. 3 et 19; Riganti *in Regul. Cancell.* Tom. III, Reg. 36, n. 7-10 (1).

(1) Ecco le parole del detto conciliabolo di Basilea, Sess. 23 tit. de *Pacif. Possess.*: " Quicumque non violentus, sed habens coloratum titulum, pacifice et sine lite, praelaturam, dignitatem, beneficium vel officium triennio proximo haecenus possedit, vel in posterum possidebit, non possit postea in petitorio, vel possessorio, a quoquam etiam ratione iuris noviter impetrati molestari, excepto hostilitatis casu, vel alterius legitimi impedimenti, de quo protestari et illud intimari teneatur. „

La ragione di questa legge è per assicurare la stabilità del beneficio; per impedire litigii; per punire la negligenza di coloro i quali hanno l'ufficio di vegliare a che i benefici non siano nullamente conferiti. È una specie di prescrizione e di usucapione, con cui si sana il difetto della nullità nel possessore; colla sola differenza che nella prescrizione o nella usucapione comune i titoli contrarii si annullano; ma qui si sospendono solamente durante tutta la vita dell'investito (Van-Espen l. c. n. 6; Riganti l. c. numero 2 et 12).

Per procedere con ordine, fa d'uopo esaminare: 1.º gli effetti di questa legge; 2.º le condizioni per conseguirli; 3.º le eccezioni da farsene.

1.º L'effetto precipuo di questa legge consiste in ciò che chi abbia posseduto per un triennio il beneficio, tuttochè nullamente ricevuto, pure il beneficio gli si consolida e gli si assicura, per modo che non possa essere più molestato nè in possessorio nè in petitorio.

E questo corre per qualsivoglia vero beneficio, ancorchè riservato per le regole della Cancelleria, ed ancorchè abbaziale e concistoriale; e vale pei beneficii ricevuti sì per collazione, sì per ozione e sì per commenda (Riganti l. c. n. 20 seqq.); e perciò anche pei beneficii di giuspatronato, quando siano stati p. e. conferiti dal Vescovo senza intesa dei patroni (Riganti l. c. n. 167 sq.). Non corre solo pei beneficii improprii che sono i beneficii manuali e *ad nutum*, come è chiaro.

Vale pure nel foro di coscienza? Qualcuno avea dubitato di ciò, per la ragione che la regola dice il possessore triennale di un beneficio *non posse molestari*, non già *posse retinere*. Ma la sentenza più comune ed ormai sicura è che questa regola produca il suo effetto anche nel foro interno. Si ascolti il Sanchez l. c. dub. 21, n. 2: " *Secunda sententia probabilior docet reddere tutum possidentem in utroque foro, et sic transacto triennio posse tuta conscientia retinere servatis conditionibus.* „ Ed eccone la ragione: " *Ratio quia... illud*

triennium aequivalet praescriptioni, et sic possessor debet gaudere eadem securitate ac praescribens quadraginta annorum. Item quia licet titulus esset invalidus; at Papa ad vitandas lites et scrupulos revalidavit titulum per illam praescriptionem triennem. „ Così pure Riganti l. c. n. 37; Gomez *Reg. de trienn.* n. 42; Navarra *Cons.* lib. III, tit. de praeb. cons. 41 etc.

Questione più grave e più dibattuta da' DD. è se nel foro di coscienza col possesso triennale richieggasi pure la buona fede. Molti negano, considerando che la legge qui induce una cosa del tutto nuova, la quale non deve misurarsi col diritto antico. Nella prescrizione ordinaria vuolsi la buona fede perchè si acquista il pieno diritto sulla cosa prescritta, ma qui non si ha che il solo possesso consolidato nella vita dell'investito. E inoltre le eccezioni stesse che diremo appresso indicano i soli casi di possesso in mala fede che sono esclusi da questo effetto. Così Gomez l. c. n. 42, il quale cita a suo favore due decisioni della S. Rota; Tonduto *De benef.* P. I. res. 85, n. 47, ed altri.

Altri però col Sanchez l. c. dub. 25, n. 2; col La Croix *Th. Mor.* lib. IV, n. 695; col Bauny *De Benef.* disp. 11. qu. 5; col Rebuffo *De pacif. poss.* n. 28, richieggono la buona fede nel possesso triennale; e ciò per la ragione che non è credibile che la legge voglia favorire il peccato ed il possessore di mala fede; e poi la regola generale si è che in nessun tempo può prescrivere il possessore di mala fede secondo il c. *Possessor, de Reg. Iur. in 6.*

Finalmente molti DD. tengono una via di mezzo, e dicono col Riganti l. c. n. 213 che, laddove la mala fede risulti positivamente da proteste, da citazioni o da altri atti compiuti da chi ha interesse al beneficio, in questo sol caso il possesso triennale non produce il suo effetto. Il Riganti cita per questa sentenza non pochi canonisti ed anche parecchie risoluzioni della Rota Romana; il che ha fatto dire al Guillermo (ap. Sanchez l. c.) che la detta Rota, avendo più volte trattata questa controversia, “ nunc in hanc, nunc in aliam partem declinasse. „

A noi, per verità, se ci è lecito esprimere il nostro parere, giudichiamo che nel foro esterno può valere quest'ultima sentenza; ma per l'interno ci sembra più vera e più probabile la opinione che richiede la buona fede nel possessore triennale. Però non crediamo destituita di probabilità la sentenza opposta, soprattutto per la ragione estrinseca dell'autorità di coloro che la sostengono; e quindi il confessore può lasciare il penitente nella sua opinione.

2.º Perchè poi possa conseguirsi pienamente l'effetto di questo possesso triennale, occorrono varie condizioni, che noi esamineremo diligentemente.

a) Occorre in primo luogo il vero *possesso*, il quale deve prendersi o personalmente o per procura. Quando manca la procura, ed altri abbia preso possesso interpretativamente, il possesso varrà dal punto della convalidazione del possessore (Sanchez l. c. dub. 26, n. 2; Riganti l. c. n. 53). Per provare il detto possesso occorre l'atto con cui fu preso; e se fu preso con procura, l'atto con cui questa venne data.

b) Il possesso dev'essere per un *triennio* completo e continuo. *Completo* dal principio alla fine, “ de momento in momentum. „ *Continuo*, senza interruzione; purchè il possesso non fu solamente istrumentale ed ineffettuato, altrimenti non se ne può avere la continuazione. Al tempo del predecessore può unirsi quello del successore, per formare il triennio? È quistione fra i DD. Il Riganti l. c. n. 26 e 27, è di opinione che solo allora può unirsi quando trattasi di resignazione o di permuta, in cui v'ha dipendenza dall'antecessore; non già quando trattasi di collazione assoluta; giacchè nei beneficii, per la cessazione o per la morte del beneficiato, il titolo si estingue. ®

c) Il possesso inoltre dev'essere *pacifico*. Non è pacifico se durante il triennio fu mossa lite anche con semplice citazione, purchè valida, ovvero fu interposto appello anche stragiudiziale: per tutto il tempo della lite o dell'appello non vale il possesso; e neanche è pacifico se vi furono molestie stragiudiziali circa il possesso medesimo. Per contrario

è pacifico quando le citazioni furono invalide, o non eseguite; ovvero la parte collitigante avesse ceduto il suo diritto (Riganti l. c. n. 56-84; Sanchez l. c. dub. 27). E se le molestie furono arrecate da un terzo? Il Riganti, sull'autorità di molti, distingue: O le molestie furono date per atti civili, p. e. colla citazione, colla contestazione della lite ecc. e allora nessuno può eccepire questi atti se non sia surrogato al litigante: o le molestie avvennero per atti naturali e stragiudiziali, p. e. circa il possesso o la percezione dei frutti, e allora questi atti possono eccepirsi da qualsivoglia persona.

d) Dippiù il possesso dev'essere col titolo colorato. Il titolo colorato è quando il beneficio conferisce da chi ne abbia l'ordinaria e la nativa potestà, benchè per qualche difetto la collazione sia nulla; e quando si conferisce a chi assolutamente sarebbe capace di riceverlo. In ordine alla prima parte, qualsivoglia beneficio sia conferito dal Vescovo, che è ordinario collatore, benchè riservato o devoluto, è sempre conferito con titolo colorato; come ancora se il Vescovo sia sospeso, o scomunicato, o solamente eletto (come in Germania) e non confermato; o sia conferito dal Vicario generale con solo generale mandato che non basta a tal collazione. Per contrario non è titolo colorato la collazione fatta da un vicario capitolare che dal diritto non ha questa facoltà; nè da un Capitolo, nè da una Università o da altro istituto col privilegio di tale collazione, perchè questa non compete loro per diritto comune (Riganti l. c. n. 122; Sanchez l. c. qu. 30).

In rispetto alla seconda parte, il titolo colorato si ha quando il beneficio sia conferito, anche senza dispensa apostolica, ad un apostata, ad un illegittimo, ad un chierico che non abbia l'età nè l'ordine canonico. Per contrario non si ha se il beneficio sia stato concesso ad un laico, ad una donna, ad un infedele, i quali sono assolutamente incapaci di benefici ecclesiastici. Se si ha quando chi lo riceve sia scomunicato, è gran quistione fra i DD. Alcuni, col Navarra in Cap. Si quando, except. 10, n. 9, affermano, per-

chè non è caso eccettuato: altri, col Rebuffo *De pacif. poss.* n. 205, negano, perchè lo scomunicato è inabile ai benefici: altri finalmente col Riganti l. c. n. 205, affermano se lo scomunicato sia stato poi assolto, e dopo l'assoluzione abbia posseduto il beneficio per un triennio.

E se manca assolutamente il titolo? vale a dire, se il beneficio posseggasi pacificamente per un triennio da chi non l'abbia mai ricevuto da un ordinario collatore, ovvero non giovi ad esso la collazione, neppur come titolo colorato? In tal caso non basta il possesso triennale, ma richiedesi il possesso decennale, che fa presumere il titolo, e poi si dovrà aggiungere il possesso triennale, che lo rende valido e consolidato. Così il Sanchez l. c. dub. 30, n. 4: "Sufficit titulus praesumptus, qui inducitur per possessionem decennii: unde qui possederat decennio absque titulo, et postea triennio requisito per hanc regulam, posset illa iuari quia sat est titulus ille praesumptus." Così pure il Gomez *Reg. de triennali* q. 26; il Riganti l. c. n. 96 et 97; De Luca *De benef.* disc. 91, n. 16 etc.

3.º Questa regola però soffre delle eccezioni, o sancite dalla regola medesima, o poste dopo per decreti speciali, o riconosciute da' DD. Esse sono come segue:

a) I *simoniaci* vanno in primo luogo eccettuati, in forza di questa stessa regola, la quale dice *absque simoniaco ingressu*. Ma di qual simonia qui si parla? Della sola simonia reale, non della mentale, e neanche della convenzionale. Così Sanchez l. c. dub. 32; Gomez l. c. n. 130 etc. E inoltre, secondo la sentenza più vera, si parla qui della simonia che siasi conosciuta dal beneficiato nell'atto del possesso, non di quella commessa da altri ad insaputa di lui (1). Così i ci-

(1) In tal caso, ecco come insegna il Sanchez l. c. qu. 32, n. 2: "Intelligitur in simoniaco scienti, secus in ignorantibus: ut quia pater vel frater aliquid dedit pro dando beneficio filio vel fratri, eo penitus inscio: licet enim hic teneatur illud relinquere, nec acquirat verum titulum, at si possedit triennio, iuvatur hac regula, quia hic habet titulum coloratum." ®

tati Autori ed altri molti. Donde si raccoglie che, se la simonia si conosce o si commette dopo l'ingresso al beneficio, il possesso triennale avrà tutta la sua efficacia. E quand'anche la simonia fu scientemente perpetrata nell'ingresso al beneficio, se posteriormente si conseguisse qualche altro titolo colorato, col successivo triennio potrebbesi il detto titolo convalidare.

b) La seconda eccezione riguarda i beneficii con riserva alla S. Sede, chiusa nel corpo del diritto; ed è anche in forza di questa regola medesima che dice: *dummodo in beneficiis huiusmodi, si dispositioni Apostolicae ex reservatione generali in corpore iuris clausa reservata fuerant se non intruserit*. Ma le riserve chiuse nel corpo del diritto si restringono ad un sol capo che riguarda i beneficii vacati per morte naturale, avvenuta presso la S. Sede o due diete lontane da essa. Così Riganti, l. c. n. 136: "Ea (reservatio clausa in corpore iuris) unice resultat ex obitu naturali beneficiati apud Sedem, aut duas dietas Curiae vicinas. „ Si noti che altro è la vacanza *apud Sedem*, altro la vacanza *in Curia*. La prima è in forza del c. *Licet*, 2, de *Praeb.* in 6; la seconda è in forza della Estrav. *Ad regimen de Praeb. Inter Communes*, rinnovata dalla Regola I della Cancelleria. La prima è solo per la morte naturale del beneficiato in Roma o nei dintorni; la seconda è ancora per la morte civile, e si estende a qualsivoglia vacanza avvenuta presso la S. Sede, o per promozione, o per privazione o per resignazione, o per permuta ecc. (1). Il caso qui eccettuato è solo

(1) Si ascolti il Riganti in Reg. I Cancell. n. 39: "Videntur differre vacatio *apud Sedem* et vacatio *in Curia* tamquam genus et species; nam vacatio *in Curia* est genus quod continet sub se duplicem vacationis speciem, nempe eam, quae contingit per quemlibet actum completum in Curia quaeque assimilatur morti civili... Itaque vacatio *apud Sedem*, per mortem naturalem, est quidem vacatio *in Curia*; sed non omnis vacatio *in Curia* est vacatio *apud Sedem*; adeo ut vacent *apud Sedem* et *in Curia* beneficia illa, quae reservantur *in cap. 2 et*

della vacanza *apud Sedem*, cioè della morte naturale del beneficiato, avvenuta presso la S. Sede, non già di ogni altra disposizione che la S. Sede abbia emessa sul beneficio vacato. Così, col Riganti l. c., Sanchez l. c. dub. 34; Lotterio *De re benef.* lib. 2, q. 53, n. 17 et 18; Rota dec. 264, n. 3, par. 9 et dec. 345, n. 12, p. 17 recent.

c) Sono eccettuati altresì i beneficii resignati con simonia confidenziale, secondo dicemmo altrove (v. pag. 13), in forza della Bolla *Intolerabilis* di S. Pio V, la quale toglie espressamente e del tutto ogni facoltà ai collatori ordinarii di provvedere i beneficii così resignati. Lo insegna il Riganti l. c. n. 126: "Nullum praebet titulum coloratum provisio beneficii in manibus Ordinarii dimissi et ab eo expleta favore sui, aut resignantis consanguinei, contra praescriptum celebris Constitutionis S. Pii V, ob decretum irritans, quo dicta Constitutio munita reperitur, et quo nedum tollitur Ordinario potestas conferendi beneficia resignata huiusmodi generis personis, verum inficitur possessio omnis, quae ab ipso proviso adeptata fuerit, unde exclusa collatione, tamquam fundamento tituli colorati, et praeccluso ingressu in possessionem, nec incipere potest favore provisi de beneficio praefato, tempus ad triennem efformandum. „

d) Un'altra eccezione è pei beneficii resignati, di cui non siasi fatta la pubblicazione, imposta da' Sommi Pontefici, specie da Gregorio XIII nella Costit. *Humano vix iudicio* del 13 gennaio 1583, di cui parlammo nel capo precedente v. pag. 3.): la detta Costit. dichiara vacante il beneficio e riservato alla S. Sede senza che possa valere al resignante il triennale ed anche un più lungo possesso: "Ab ipsa (così la detta Costituzione) statim prima resignatione, seu cessione, etiamsi illae alias nullae et invalidae

cap. Praesenti de Praeben. in 6; et e contra vacent in Curia et non apud Sedem beneficia quae in Curia resignantur vel alio modo eorum vacatio succedit per actum, qui in curia completur. „

essent. vacavisse et vacare censeantur eo ipso; nec resignantibus seu cedentibus, si postea in sua possessione remanent, constitutiones de annali et triennali possessore, nec praesumptae aut tacitae retrocessionis etiam propter diuturnam continuatae possessionis huiusmodi tolerantiam, nec omnino aliud ius vel beneficium ullo tempore suffragetur, sed ipsa beneficia sive iura, sic a principio vacantia, a Sede Apostolica praedicta dumtaxat impetrari valeant ac concedi. „

e) Vogliansi anche eccettuare quei beneficii resignati sotto alcune condizioni, approvate dalla S. Sede, quando le dette condizioni non siano state adempiute dal resignatario. Imperocchè in tal caso non vi ha rinunzia completa per parte del resignante; e però il possesso non giova al resignatario. Così il cit. Riganti l. c. n. 114: " Item non iuvatur exceptione regulae resignatarius beneficium, qui ex parte sua pacta et conventiones a Pontifice approbatas non adimplevit. Cum enim ob huiusmodi conventionum adimplementum abdicatum non sit ius a resignante, qui non aliter resignationi consensum praestitit, quam sub conditione, quod resignatarius a pactis resilire non debeat. Hinc, deficiente titulo, suffragari nequit resignatario regula de triennali. „

f) I DD. n'eccezzuano pure il possessore violento e spogliatore. Quanto al possessore violento, che a forza, per timore incusso, s'immette nel beneficio, ne parla chiaramente il falso concilio di Basilea (dove vuolsi interpretare questa regola), il quale dice: " Quicumque non violentus, sed habens coloratum titulum etc. „ (Sanchez l. c. dub. 34, n. 1 et 3; Riganti l. c. n. 149). Quanto poi allo spogliatore, vi ha più sentenze della Rota, citate dal Riganti l. c. n. 148, ed un'antica nota della Cancelleria, riferita dal medesimo autore, che dice: " Regula de triennali non tuetur possessorem triennem, qui spoliavit, nec quemcumque alium, qui postea illud habuit contra spoliatum, et sic spoliatus poterit agere contra quemcumque possessorem triennem et decennem. „

g) Finalmente se n'eccezzua il caso, in cui sia noto e manifesto fin dal principio il vizio del titolo, ed in tal guisa sia cominciato il possesso; giacchè il titolo qui non è colorato, dovendo avere in tal caso, almeno sul principio, una qualche sembianza di giustizia, senza di cui non può cominciare il possesso canonico. Così Riganti, dopo aver detto l. c. n. 140: " Ceterum si in continenti constet evidenter de nullitate, seu vitio tituli, possessio triennalis non suffragatur, „ aggiunge, sull'autorità di Gomes, l. c. n. 145: " Hinc bene Gomes in hanc Regul. quest. 32 per tot. proponendo casum, quod Ordinarius per sententiam notorie nullam privet possessorem suo beneficio et alteri conferat, qui postea per triennium illud possideat, concludit, quod stante tali notoria nullitate, provisos non iuvatur triennali possessione, nam titulus coloratus, ultra potestatem in conferente, debet in se continere quandam imaginem iustitiae, quae iustitiae imago non adoptatur ubi titulus privationis est evidenter nullus. „ Lo stesso Riganti conferma questa dottrina coll'autorità di molti insigni Canonisti e con decisioni non poche della S. Rota.

Sono questi i casi, in cui non può eccezzirsi da un beneficiato la regola del triennale possesso, ed in cui l'Ordinario può procedere liberamente alla privazione del beneficio. Negli altri casi, quando il beneficiato abbia posseduto pacificamente il beneficio per tre anni, benchè lo ricevette con qualche vizio di nullità, pur questo vizio deve considerarsi come sanato, senza che altri possa più sturbarlo da tal possesso.

CAPO III.

Prescrizione dei delitti.

Abbiamo visto come si perime l'azione contro i beneficiati per la nullità del loro titolo; basta che abbiano posseduto il beneficio pacificamente per un triennio, perchè non possano avere più molestie.

essent. vacavisse et vacare censeantur eo ipso; nec resignantibus seu cedentibus, si postea in sua possessione remanent, constitutiones de annali et triennali possessore, nec praesumptae aut tacitae retrocessiones etiam propter diuturnam continuatae possessionis huiusmodi tolerantiam, nec omnino aliud ius vel beneficium ullo tempore suffragetur, sed ipsa beneficia sive iura, sic a principio vacantia, a Sede Apostolica praedicta dumtaxat impetrari valeant ac concedi. „

e) Vogliansi anche eccettuare quei beneficii resignati sotto alcune condizioni, approvate dalla S. Sede, quando le dette condizioni non siano state adempiute dal resignatario. Imperocchè in tal caso non vi ha rinunzia completa per parte del resignante; e però il possesso non giova al resignatario. Così il cit. Riganti l. c. n. 114: „ Item non iuvatur exceptione regulae resignatarius beneficium, qui ex parte sua pacta et conventiones a Pontifice approbatas non adimplevit. Cum enim ob huiusmodi conventionum adimplementum abdicatum non sit ius a resignante, qui non aliter resignationi consensum praestitit, quam sub conditione, quod resignatarius a pactis resilire non debeat. Hinc, deficiente titulo, suffragari nequit resignatario regula de triennali. „

f) I DD. n'eccezzuano pure il possessore violento e spogliatore. Quanto al possessore violento, che a forza, per timore incusso, s'immette nel beneficio, ne parla chiaramente il falso concilio di Basilea (dove vuolsi interpretare questa regola), il quale dice: „ Quicumque non violentus, sed habens coloratum titulum etc. „ (Sanchez l. c. dub. 34, n. 1 et 3; Riganti l. c. n. 149). Quanto poi allo spogliatore, vi ha più sentenze della Rota, citate dal Riganti l. c. n. 148, ed un'antica nota della Cancelleria, riferita dal medesimo autore, che dice: „ Regula de triennali non tuetur possessorem triennem, qui spoliavit, nec quemcumque alium, qui postea illud habuit contra spoliatum, et sic spoliatus poterit agere contra quemcumque possessorem triennem et decennalem. „

g) Finalmente se n'eccezzua il caso, in cui sia noto e manifesto fin dal principio il vizio del titolo, ed in tal guisa sia cominciato il possesso; giacchè il titolo qui non è colorato, dovendo avere in tal caso, almeno sul principio, una qualche sembianza di giustizia, senza di cui non può cominciare il possesso canonico. Così Riganti, dopo aver detto l. c. n. 140: „ Ceterum si in continenti constet evidenter de nullitate, seu vitio tituli, possessio triennalis non suffragatur, „ aggiunge, sull'autorità di Gomes, l. c. n. 145: „ Hinc bene Gomes in hanc Regul. quest. 32 per tot. proponendo casum, quod Ordinarius per sententiam notorie nullam privet possessorem suo beneficio et alteri conferat, qui postea per triennium illud possideat, concludit, quod stante tali notoria nullitate, provisos non iuvatur triennali possessione, nam titulus coloratus, ultra potestatem in conferente, debet in se continere quandam imaginem iustitiae, quae iustitiae imago non adoptatur ubi titulus privationis est evidenter nullus. „ Lo stesso Riganti conferma questa dottrina coll'autorità di molti insigni Canonisti e con decisioni non poche della S. Rota.

Sono questi i casi, in cui non può eccezzirsi da un beneficiato la regola del triennale possesso, ed in cui l'Ordinario può procedere liberamente alla privazione del beneficio. Negli altri casi, quando il beneficiato abbia posseduto pacificamente il beneficio per tre anni, benchè lo ricevette con qualche vizio di nullità, pur questo vizio deve considerarsi come sanato, senza che altri possa più sturbarlo da tal possesso.

CAPO III.

Prescrizione dei delitti.

Abbiamo visto come si perime l'azione contro i beneficiati per la nullità del loro titolo; basta che abbiano posseduto il beneficio pacificamente per un triennio, perchè non possano avere più molestie.

Ma, se pur valido, ovvero sanato il loro titolo, commettono delitti puniti dai sacri canoni colla privazione del beneficio, non possono avanzare qualche altra eccezione che li renda immuni di tal pena?

Possono eccepire la prescrizione: quando cioè non siano stati tradotti in giudizio, ovvero colpiti di condanna, per tutto il tempo atto a prescrivere.

Siffatta prescrizione non era del diritto canonico, ma del civile; e i Dottori l'aggiudicavano alle cause ecclesiastiche pel noto principio che ciò che manca al diritto canonico vien supplito dal civile.

La ragione giuridica della prescrizione criminale è del tutto diversa da quella della prescrizione civile. Questa è perchè si presume che abbia rinunciato al suo diritto chi non fa valerlo per lungo tempo; ed affinchè la proprietà o il diritto medesimo possa pacificamente possedersi. Quella è perchè dopo gran tempo cessa la perturbazione dell'ordine sociale cagionata dal delitto; e perchè l'imputato medesimo, dopo tanto tempo, non potrebbe avere quelle testimonianze e quelle altre prove in sua difesa che poteva ottenere subito dopo il delitto imputatogli (V. *Lega De Iud. Eccl. L. II, Vol. IV, n. 187*).

Il diritto romano recava che lo spazio di venti anni era bastevole a perimere ogni azione sui delitti (*L. Querela, c. de falsis*).

Alcuni delitti però richiedevano minor tempo per tale perenzione, come quello di adulterio (*L. Quinquennium ff. ad Iuliam, de adulteriis*), e di peculato (*L. 7 iunct. Gl. ff. ad L. Iuliam, peculatus*), pei quali bastavano cinque anni.

Se n'eccepuavano lo stupro violento (*L. Mariti § fin. ad L. Iuliam de adult.*), l'adulterio coll'incesto (*L. Vim passa § praescriptione ff. eod.*), ed il ratto (*L. Qui coetu ff. ad L. Iuliam de vi publica*), pei quali richiedevansi venti anni a prescrivere. Così Reiffensuel *L. II, tit. 26, n. 179*.

Anzi, giusta l'opinione di alcuni, l'azione su certi delitti non potea giammai perimersi, come sul supposto parto,

sul parricidio, sulla concussione, sul reato di lesa maestà, di monete false, di sodomia ecc. (Reiffensuel *l. c.* numero 180, 181).

Per le ingiurie poi assegnavasi a prescrivere un anno solo secondo la *L. Si non servitii C. de iniuriis*, in cui sta detto: "Cum iniuriarum actio annuo tempore praescripta sit."

Queste disposizioni del diritto romano vennero riconosciute anche nel canonico, come si è detto innanzi, e ne parlano i Canonisti; però assai poco e solo, per lo più, quando trattano della prescrizione contro le azioni in genere ed in specie. Il De Lugo notò questo; e poichè egli ne parlò nella trattazione del tempo atto a prescrivere, scrisse (*De Iustit. et iure Disp. VI, sect. 6, n. 97*): "Addere in fine libet aliquid de tempore, quo adversus delicta praescribatur, ita ut transacto illo tempore non possit amplius accusari delinquens propter illud, de quo in hoc loco non agunt Doctores, et alibi pauca dicunt." Quegli che forse ne ha scritto di più, e meglio, è il Farinacio nella sua *Praxis criminalis*, quaest. 10, in cui espone questo capo con bastante chiarezza.

Però non mancano discrepanze di opinioni fra i DD. La stessa S. C. dei VV. e RR. per lo passato poco ha soluto tradurre in pratica questa prescrizione. Si citano solo alcune lettere mandate a Vescovi, in cui si escludono le accuse di delitti commessi da molto tempo o perchè *prescritti*, o perchè *antiquati e sopiti* (1).

Vagando sull'incerto intorno a ciò (2) il Vescovo di

(1) Così la S. C. il 26 giu. 1826 *ad Episc. Senogallien.*; il 3 mar. 1823 *ad Episc. Tolentinaten.*; il 20 giu. 1831 *ad Episc. Tiburtin.*; l' 11 febr. 1833 *ad Em. Archiep. Firmanum* (V. *Acta S. Sedis* Vol. XXX, p. 683).

(2) Causa d'incertezza era ancora la considerazione che il diritto civile novissimo, in vigore oggidì, ha norme assai diverse dall'antico diritto romano che non vige più. Infatti il tit. IX del Codice penale italiano (art. 61-99) attribuisce la prescrizione non

Lublino si rivolse alla detta S. C. chiedendo la soluzione dei dubbi seguenti :

I. An delicta carnis a clericis commissa aliqua praescriptione exlinguantur, ita ut certo temporis spatio interiecto in ea amplius neque inquireri, neque reos poena affici, sive ad instantiam privati accusatoris, sive ad vindictam publicam seu ex officio fas sit? Et quatenus affirmative :

II. Quinam annorum numerus requiratur ad hanc praescriptionem inducendam?

La S. C. commise ad un dotto Consultore lo studio di tal controversia, e ben vagliatene le deduzioni, il dì 4 marzo 1898, decise giusta il voto del medesimo Consultore, di notificarsi al Vescovo la seguente lettera, che contiene un decreto considerevolissimo. Eccola come fu data nel *Monitore Eccles.* Vol. X, P. I, pag. 50:

Illustris. ac. R.me Domine, uti Frater,

“ Literae Amplitudinis Tuae die 16 Iunii 1894 datae
“ ad obtinendam authenticam solutionem nonnullorum du-
“ biorum circa praescriptionem delictorum carnis in causis
“ criminalibus clericorum, remissae fuerunt ad hanc S. Con-
“ gregationem Negotiis et Consultationibus Episcoporum
“ et Regularium praepositam ad hoc, ut ea, qua ipsa pollet
“ competentia in re criminali clericorum, quid in proposita
“ quaestione sentiendum decerneret. Omnibus sedulo per-
“ pensis, E.mi Patres, in comitiis habitis die 9 Martii 1898,
“ haec retinenda censuerunt: tralatitii scilicet iuris esse, in
“ causis criminalibus ecclesiasticis locum habere praescri-
“ ptionem et quidem, nedum quando iudex procedit ad in-

solo ai delitti, ma ancora alle pene; il tempo di detta prescrizione è determinato non secondo i reati che si commettono, ma secondo le varie qualità di pene, a cui si può essere condannato; la prescrizione poi dell'azione penale è applicata d'ufficio dal giudice, nè l'imputato o il condannato vi può rinunciare ecc.

“ stantiam privati accusatoris, sed et quando ad vindictam
“ publicam seu ex officio inquirent: huius vero praescriptio-
“ nis eum proprium effectum esse, ut *solum perimat actio-*
“ *nem poenalem*, siquidem per accusatum seu inquisitum aut
“ per eius procuratorem expresse de praescriptione in iudicio
“ oppositum fuerit.

“ Exinde facile est deprehendere, integrum tum accu-
“ sandi tum inquirendi ius manere usquedum expresse
“ non opponitur praescriptio, et omnino tenere iudicium si
“ eadem opposita minime fuerit.

“ Quod si in iudicium praescriptio deducta fuerit et le-
“ gitima recognoscatur, tunc perimit quidem actionem cri-
“ minali, at non civilem, quae forte ex eodem delicto pro-
“ manet; et hinc, non obstante praescriptione, reum manere
“ obnoxium omnibus effectibus canonicis non *criminalibus* ex
“ patrato delicto provenientibus manifesti iuris est. Imo li-
“ cet praescriptione actio poenalis extinguatur, non tamen
“ tollitur exceptio, quae perpetuo manet iuxta iuris effatum
“ — *Temporalia ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum*
“ — ideoque delictum illud, etsi praescriptum, potest reo
“ semper opponi per modum exceptionis, eique obest si ad
“ ecclesiasticas provisiones concurrere vellet.

“ Quod autem spectat ad tempus necessarium ad di-
“ ctam praescriptionem inducendam, regula generalis est,
“ actionem iniuriarum spatio unius anni, crimen peculatus
“ et delicta carnis spatia quinque annorum a die commissi
“ delicti continuorum praescribi. Verumtamen si agatur de
“ delictis quae successiva sunt et permanentia, in his nulla
“ praescriptio locum habet, nisi a die cessantis delicti; que-
“ madmodum si delictum fuerit *totaliter* occultum, prae-
“ scriptionem non a die commissi criminis, sed a die scien-
“ tia accusatoris vel inquisitoris currere placet.

“ Illud demum haud praetereundum est, quod crimini-
“ bus raptus, stupri per vim illati, et adulterii cum incestu
“ coniuncti, non nisi lapsu viginti annorum praescribatur;
“ criminibus vero suppositi partus, parricidii, assassinii,

“ laesae maiestatis, duelli, falsae monetae, apostatatus, haeresis, simoniae, concussionis, abortus et sodomiae nullo unquam tempore praescribatur, sed perpetuo horum criminum rei, dum vivant, accusari et inquiri possunt.

“ Quibus omnibus SS.mo D.no Nostro relatis in audientia habita ab infrascripto Cardinali Praefecto die 21 Martii an. 1898, Sanctitas Sua sententiam E.morum Patrum approbare dignata est.

“ Haec significanda habui Amplitudini Tuae, cui fausta et prospera omnia a Deo apprecor.

“ Romae, 22 Martii 1898. „

Da questo decreto vogliono derivarsi le vere norme onde oggidi è regolata la prescrizione sui delitti nel foro ecclesiastico; e possono ridursi ai seguenti capi:

I. — Nelle cause ecclesiastiche va riconosciuta ed ammessa la prescrizione sull'azione pei delitti.

II. — Ciò corre non solamente quando il giudice procede ad istanza di un privato accusatore; ma sì ancora quando debba inquirere d'ufficio pel bene pubblico.

III. — Ed ha luogo al solo effetto di perimere l'azione penale; non già di menomare l'azione civile, pei danni di cui si chiegga il risarcimento; nè qualsivoglia altro effetto canonico.

IV. — Ed ha luogo solamente quando dal reo si eccipisca la detta prescrizione; imperocchè si dà corso all'azione penale fino a che quella non sia eccepita.

V. — Anzi, pel noto principio *temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum*, il reato, tuttochè prescritto, può sempre opporsi per modo di eccezione, specie per le promozioni ecclesiastiche.

VI. — Il tempo necessario alla detta prescrizione è come segue:

- a) di un anno se trattasi d'ingiurie;
- b) di cinque anni pei delitti di peculato e di incontinenza;
- c) di venti anni pel ratto, per lo stupro violento e per l'adulterio congiunto all'incesto;

d) di venti anni parimenti per ogni altro delitto.

VII. — Pei delitti però di supposto parto, di parricidio, di assassinio, di lesa maestà, di duello, di false monete, di apostasia, di eresia, di simonia, di concussione, di aborto, di sodomia non si concede prescrizione alcuna, ed in ogni tempo si può procedere alla punizione di chi li abbia commessi.

VIII. — Neppur si dà prescrizione pei delitti permanenti e successivi fino a che durano: il tempo utile a prescrivere comincia dalla loro cessazione.

IX. — Similmente pei reati del tutto occulti, fino a che sono occulti, non si dà prescrizione: solo dal giorno in cui si conoscono, o dall'accusatore o dall'inquisitore, comincia il tempo utile a prescrivere.

Sono queste le norme certe e sicure onde oggidi va regolato questo capo del diritto canonico.

Per ben intendere queste norme fa d'uopo qui chiarire: 1° l'oggetto della prescrizione — 2° il soggetto — 3° gli effetti — 4° il tempo — 5° come possa interrompersi — 6° se sia necessaria la buona fede.

1° E quanto all'oggetto della prescrizione, i codici novissimi delle varie Nazioni l'ammettono per estinguere non solo l'azione penale, ma anche la condanna e la pena, richiedendo per altro qualche cosa di più per questa prescrizione, anzichè per quella (V. il Codice Penale italiano, Titolo IX dall'art. 91 al 99).

Le Pandette romane però ed il Codice Giustiniano non ammisero la prescrizione della condanna e della pena; e però neanche i Canonisti. Anzi il Codice Gregoriano negli art. 39-43 positivamente esclude la prescrizione della pena. Coerentemente a ciò, il decreto riferito della S. C. de' VV. e RR. ammette la prescrizione solo per l'azione penale, sicchè non si debba fare il processo contro il reo quando sia trascorso il tempo stabilito; non già che, condannato, non debba subire la pena quand'anche sia scorso il tempo.

Nondimeno non mancano Autori, come il Carrara *Programma* § 717, il Lega *De Iud.* l. c. n. 189 ed altri da que-

sti citati, i quali opinano che, quanto alle sentenze ed alle pene, possa ammettersi la prescrizione trentennaria; giacchè anche per diritto romano cotal generale prescrizione era bastevole a perimere tutte le azioni, le obbligazioni, i diritti che non si prescrivono in più breve tempo.

E ciò per le pene *ferendae sententiae*. Che dire poi di quelle *latae sententiae*, che si fossero trascurate per un lungo tempo? Possono prescriversi? Le pene che s'incorrono *ipso facto* non mai; per la ragione che, incorse appena commesso il delitto, perseverano sempre fino a che non vengano tolte dall'autorità competente. Per quelle poi che han bisogno della sentenza declaratoria, quando questa non siasi emanata nel tempo atto a prescrivere, pare che si possa eccepire la prescrizione; giacchè è sempre un'azione penale che si perime. Ci sottoscriviamo in ciò all'opinare di Monsignor Lega *l. c.*

2° Il soggetto della prescrizione è il reo, il quale deve eccepirlo. E qui si noti differenza considerevole fra il diritto civile ed il canonico. Il diritto civile novissimo vuole applicata la prescrizione dal giudice, lo chiegga o no il delinquente; anzi questi non vi può neanche rinunciare. Così l'art. 99 del C. P.: "La prescrizione dell'azione penale e della condanna è applicata d'ufficio, nè l'imputato o il condannato vi può rinunciare." Non così però pel foro ecclesiastico. Benchè nell'antica disciplina non fosse stato definito nulla su di ciò, non mancarono erò Autori i quali credevano perenta *ipso iure* l'azione anche inquisitoria contro il reo. Così Layman *L. III de Iustit.*, tr. 1., c. 8, n. 16. Il decreto però della S. C. de' VV. e RR. chiaramente stabilisce che quando la prescrizione non sia eccepita dal reo, non la si può applicare dal giudice; il quale anzi ha dovere di procedere contro di quello, tuttochè fosse prescritta l'azione penale, se il reo non invochi la prescrizione.

Disputavasi prima se la prescrizione poteva eccepirsi solo contro l'accusatore, o se ancora contro il giudice che procedesse di ufficio. Autori antichi e moderni opinavano

potersi invocare solo per quei giudizi fatti dietro una formale accusa, non per quelli, nei quali il giudice procede d'ufficio *ad vindictam publicam* (1). La sentenza comune però, giusta il Farinacio *l. c. n. 3*, era che la prescrizione poteva eccepirsi per gli uni e per gli altri giudizi. Così Pirhing *L. II, tit. 26, n. 126*; Reiffenstuel *L. II, tit. 26, n. 179*; Laymann *L. III de Iustit. tr. 1, c. 8, n. 16*, il quale ne assegna la ragione, con dire che la inquisizione d'ufficio sta in luogo dell'accusa: "inquisitio succedit loco accusationis." — Oggidi però è tolto ogni dubbio col riportato decreto de' VV. e RR., il quale riconosce la prescrizione sì pei processi fatti per accusa e sì per quelli fatti d'ufficio.

3° L'unico effetto di questa prescrizione è il perimere l'azione penale; onde quando validamente la si eccepisca, il giudice ecclesiastico non può più procedere a condanne. Ma devesi eccepire per produrre tale effetto; altrimenti l'acquiescenza all'accusa od alla inquisizione fa rivivere la detta azione (*V. Farinacium l. c., n. 35*; *Acta S. Sedis l. c. pagina 687*).

Si vuole qui attentamente considerare che cotal prescrizione, se perime l'azione penale, non perime l'azione civile per qualsivoglia dovere di giustizia, derivato dal commesso delitto. Perciò vi ha sempre l'obbligo del risarcimento dei danni, recati alla vita o all'onore od ai beni altrui. Di qui viene, insegna il De Lugo (*De Iust. et Iur. Disp. VI, sect. 6, n. 101*), che il percussore di un chierico, dopo un anno (trattandosi d'ingiurie), può essere assoluto dalla censura; non però dall'obbligo di dar soddisfazione alla parte lesa: e fino a che ciò non si sia fatto, non si può concedere la prefata assoluzione.

Vuolsi anche riflettere che la detta prescrizione neppur toglie il *ius ad excipiendum*; onde il reato, benchè pre-

(1) Così Fleck, Banniza, Schmalzgrueber, Bouix e Craisson, ed ultimamente anche Gentilini nella continuazione dell'opera di De Angelis tom. 4, p. 263 (*V. Acta S. Sedis Vol XXX. p. 681*).

scritto, può sempre rinfacciarsi al reo, secondo il noto adagio: *temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum*. E però, quantunque non si sia proceduto contro di lui, pure si può sempre eccepire la sua indegnità nei concorsi, e nella elezione degli officii o de' beneficii. E trattandosi d'ingiurie, dice il De Lugo *l. c.*, benchè dopo un anno l'ingiuriato non più ha diritto a far punire l'ingiuriatore, pure può bene eccepire l'ingiuria ricevuta nel caso che venga accusato di altra ingiuria da lui recata posteriormente al primo ingiuriatore.

4° Quanto al tempo a prescrivere, il decreto della S. C. de' VV. e RR., inerendo all'antica disciplina, stabilisce tassativamente i varii periodi di anni pei varii reati. Questo tempo dicono i DD., deve correr tutto ed esattamente *a die ad diem*. Ma fa d'uopo di ben chiarire da qual giorno cominci; imperocchè vi ha delitti pubblici ed occulti; ve ne ha consumati con un solo atto, e continuati con atti successivi.

Prima si era incerti se nei delitti occulti la prescrizione cominciasse dal giorno del commesso reato, ovvero da quello in cui lo si fosse conosciuto. Alcuni, forti del principio *ex eo die quo quid admissum est tempus excipiendum*, opinavano che cominciasse assolutamente dal giorno del reato, seguendo pure i codici novissimi che così sanciscono (C. P. Ital. articolo 92). Altri, poggiati sulla regola *contra non valentem agere non currit praescriptio*, volevano che cominciasse dal dì, nel quale il delitto fosse noto. Altri finalmente seguivano una via di mezzo, concedendo che la prescrizione cominciasse dal giorno del delitto occulto, se pur la segretezza fosse tale da potersene avere facilmente notizia dall'accusatore ovvero dal giudice dopo una generale e diligente inquisizione; e non concedendo ciò in caso del tutto contrario. Questa sentenza prevalse nel foro fino al 1831, come attesta Raffaele Ala nella sua *Praxis criminalis n. 17* (*V. Acta S. S. l. c. p. 685*). E questa medesima è stata ora sancita dalla S. C. de' VV. e RR. nel noto decreto, dicendo:

“ Si delictum fuerit *totaliter* occultum, praescriptionem non a die commissi criminis, sed a die scientiae accusatoris vel inquisitoris currere placet. „ Il delitto adunque dev'essere *totalmente occulto* perchè non corra la prescrizione dal giorno in cui fu commesso: non sarebbe così quando lo sapessero alquante persone.

I delitti poi non consumati con un solo atto, ma sì pure con atti successivi e continuati, non si prescrivono dopo il primo atto, ma dopo l'ultimo; cioè quando interamente il delitto sia cessato. In ciò vi è concordia piena fra l'antica e la nuova disciplina e fra tutti i DD. Anche i codici novissimi sanciscono così, come l'italiano all'art. 92, dove si dice: “ La prescrizione decorre, per i reati consumati, dal giorno della loro consumazione; per i reati tentati o mancati, dal giorno, in cui fu commesso l'ultimo atto di esecuzione; per i reati continuati o permanenti, dal giorno in cui ne cessò la continuazione o la permanenza. „

Che dire se l'accusatore fosse sotto l'incubo di una minaccia, onde dovesse astenersi dall'accusa? Correrrebbe in tal caso la prescrizione? Crediamo che in tal caso possa bene osservarsi il diritto antico che negava la prescrizione durante la impotenza di agire: *contra non valentem agere non currit praescriptio*. E però il De Lugo, parlando delle ingiurie che si prescrivono fra un anno, dice *l. c. n. 101*: “ Annus autem debet esse utilis, si iniuria metum afferret, hoc est ab eo tempore computandum, a quo offensus potuit, cessante metu, actionem intentare, ex lege *si cum exceptione, § post annum*, iuncta glossa ibi, verbo *utili, ff. de eo quod metus causa* „ (1).

(1) Il Lega *l. c. n. 190* non ammette generalmente questo principio nei giudizi criminali della nuova disciplina, soprattutto perchè “ *ius perseguendi poenas exerceatur a promotore fiscali*. „ Osserviamo però che ciò ha luogo quando il giudice procede di officio *ad publicam vindictam*, non quando, specie nelle ingiurie, il giudizio sia provocato dall'accusa.

5° Ma come può interrompersi cosiffatta prescrizione? Il Codice Gregoriano *De delictis et poenis* stabiliva nell'articolo 45: "Qualiscumque actus iudicialis processus interrumpit praescriptionis decursum, quae iterum inchoatur ab isto actu." E nell'art. 46: "Sententia quoque contumacialis praescriptionem impedit." E ciò è secondo l'insegnamento de' DD. Si ascolti il Farinacio l. c. n. 28: "Non procedit praescriptio quando ante praescriptionem completam vel accusator querelam seu libellum accusationis porrexisset, vel fiscus et, eo instante, iudex ex officio inquisitionem formasset; tunc enim dicitur interrupta praescriptio in criminalibus etiam non interveniente citatione, licet secus sit in civilibus."

Qualunque atto giudiziale adunque interrompe la prescrizione. Non pure la formale citazione, ma sì ancora l'atto di accusa o d'inquisizione contro il reo, od una dichiarazione di contumacia, sono bastevoli alla detta interruzione, posta la quale, il tempo utile a prescrivere deve computarsi solo nel tratto successivo (1).

(1) Più stretto è in ciò il codice penale italiano. Ecco come dispone all'art. 93: "Il corso della prescrizione dell'azione penale è interrotto dalla pronunzia della sentenza di condanna in contraddittorio o in contumacia."

"Interrompono pure la prescrizione il mandato di cattura, ancorchè rimasto senza effetto per latitanza dell'imputato, e qualsiasi provvedimento del giudice diretto contro di esso, ed a lui legalmente notificato, per il fatto che gli è attribuito; ma l'effetto interruttivo del mandato o del provvedimento non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi nel complesso la metà dei termini rispettivamente stabiliti nell'art. 91."

"Se la legge stabilisca un termine di prescrizione più breve di un anno, il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di procedimento; ma, se nel termine di un anno dal giorno in cui cominciò la prescrizione, secondo l'art. 92, non sia proferita la sentenza di condanna, l'azione penale è prescritta."

6° Finalmente, quanto alla buona fede, si eleva il dubbio se nella prescrizione pei delitti la si richiegga, e come. Il dubbio nasce da che, secondo la sentenza vera e più comune, nel foro ecclesiastico (chechè sia pel foro civile) perchè la prescrizione possa validamente eccepirsi è necessaria la buona fede, secondo il c. *Vigilanti*, 5, *de praescript.* e la *reg. Possessor*, n. 2, in 6, dove sta detto: "Possessor malae fidei ullo tempore non praescribit."

E rispondiamo che anche nel nostro caso richiedesi la buona fede, perchè la prescrizione possa validamente eccepirsi. Vero è che qui la buona fede non riguarda il delitto commesso, ma la soddisfazione della pena, e si ha sempre che un reo è persuaso non essere tenuto alla pena se non quando dal giudice o dal superiore gli s'impone. Si ascolti lo Schmalzgrueber, il quale dottamente ragiona di questa buona fede (L. II, Tit. 26, n. 62): "Qui scit a se deberi poenam simul scit eam a se non deberi, nisi quando exigitur; unde non offerendo illam ultro, in mala fide practica non constituitur. Aliud est in iis debitis, quae solvere aliquis non in modum poenae, sed in compensationem damni, aut alia quacumque ratione obligatur; nam haec ab eo qui scit se debere, vel culpabiliter ignorat, non praescribuntur, etsi creditor non petat solutionem eorum; quia licet hic taceat, terminus tamen elapsus, pro quo conventum est de solutione praestanda, ipsaque dies interpellat, vel si indefinite contractum sit, semper manet obligatio illud solvendi, quamdiu prudenter praesumi nequit id remissum a creditore."

Altra è dunque la prescrizione sulla pena del delitto, altra la prescrizione sui doveri di giustizia che da esso promanano. La pena obbliga non subito, ma dopo la sentenza;

"La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione."

"L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato, ancorchè gli atti interruttivi non siano intervenuti che contro un solo."

i doveri di giustizia obbligano subito, anche a prescindere dalla sentenza. Quella non obbliga prima della sentenza, benchè si sappia doverla subire quando il superiore la infligge; questi obbligano quando si sappia o si avverta doversi soddisfare alla parte lesa. Perciò la scienza di quella, durante il tempo della prescrizione, non offende la buona fede e neanche la validità della prescrizione; la scienza di questi, durante la prescrizione, offende la buona fede e ancora la validità della prescrizione.

Ecco adunque tutto quello che il giudice deve tener presente nei processi criminali per la privazione dei benefici, quando il reo voglia eccepire la prescrizione sui delitti da lui commessi.

CAPO IV.

Testimonianze.

Abbiamo fin qui parlato di due eccezioni che possono opporsi alla privazione del beneficio; vale a dire del possesso triennale e della prescrizione per i delitti. Non avendo luogo nessuna di queste eccezioni, ovvero essendosi opposte senza giusta ragione, si dà luogo al processo, la cui precipua parte consiste nella prova del delitto. E poichè per ordinario la detta prova si ricava soprattutto dalle testimonianze, mette bene, prima di esporre la tela processuale, di ricordare le norme precipue onde le testimonianze vogliono essere condotte in simili giudizi.

Le testimonianze, al dire di Schmalzgrueber (*De Iudic. P. I. tit. XX, n. 1*) sono "testium depositiones, seu asseverationes super facto aliquo." Ed i testimoni: "personae, quae de re, aut de facto aliquo dubio et controverso legitime evocatae testimonium dicunt."

Due sono le condizioni essenziali perchè le testimonianze possano valere in giudizio; e sono la *idoneità* e la *fedeltà* dei testi (*C. placuit, 1, de testib. et attestat.*). La *idoneità* si

ha quando non vi è nessuna proibizione di diritto o naturale o positivo; la *fedeltà*, quando non si può presumere la menzogna o la poca sincerità.

In quanto alla *idoneità*, sono esclusi dal far testimonianza:

a) i furiosi, i mentecatti, gli ubbriachi nel tempo della furia, della pazzia, della ubbriachezza;

b) gl'impuberi, e, per le cause criminali, i minori di anni 20, se pur non si tratti di delitti enormi, o di cause ardue, onde non possano aversi altre prove;

c) i ciechi, i sordi ed i muti, per ciò che non possano percepire coi sensi che loro mancano;

d) le donne nelle cause criminali assai gravi (*can. Mulierem, 33, q. 5*).

In quanto alla *fedeltà*, alcuni sono esclusi dal testimoniare contro qualsivoglia persona; altri contro alcune solamente. Sono esclusi dal testimoniare per qualsivoglia persona:

a) i corrotti con danaro;

b) gl'infami di diritto o di fatto, salvo per i delitti enormi o per cause in cui non possano aversi altre prove;

c) i rei di grave delitto, provato in giudizio, o gli accusati di grave delitto, di cui in giudizio si procede, con le eccezioni predette;

d) gli spergiuri (che abbiano altre volte spergiurato);

e) gli scomunicati, si vitandi, che non si possono ammettere; e si tollerati, che si possono respingere;

f) le persone molto povere e vili, quando però diano a sospettare che possano essere corrotte.

Sono esclusi poi dal far testimonianza in giudizio solo verso alcune persone:

a) i genitori nelle cause dei figli, ed i figli nelle cause dei genitori;

b) i fratelli, i consanguinei, gli affini e gli amici intimi quando trattasi di cause criminali;

c) i domestici a favore dei rispettivi padroni;

d) il socio di un delitto contro l'altro socio, tranne che per i maggiori delitti;

e) il nemico contro l'altro nemico;

f) i giudei, i pagani, gli eretici (dove questi non sono tollerati) contro i cristiani ed i cattolici;

g) i laici contro gli ecclesiastici, benchè possano accusarli in giudizio, e testificare nelle cause più gravi, quando manchino altre prove;

h) l'attore nella causa propria; il giudice nella causa che egli giudica; l'avvocato e il procuratore nella causa che difende o di che ha cura; il mediatore nel negozio di cui trovasi in mezzo; il garante nella causa di colui che garantisce; e in generale tutti coloro che dalla testimonianza possono riportare o vantaggio o danno considerevole.

Costoro non sono generalmente atti a testimoniare in giudizio, specie nelle cause criminali dei chierici. Vi ha però dei casi, in cui molte delle predette persone possono far da testimoni; i quali casi sono quando concorrano circostanze tali da non far temere la menzogna o la esagerazione che si presume: sta al superiore giudicare di questi casi. Così Schmalzgrueber *De testib.* Tit. XX, § I; Reiffenstuel L. II, Tit. X, § II, III, et IV, e comunemente i DD., i quali espongono ed esaminano largamente i casi predetti.

Per provare un delitto commesso, quante testimonianze si richiedono? — Non meno di due, giacchè, secondo l'Evangelio (Matth. XVIII, 17), "in ore duorum vel trium testium stat omne verbum." Così pure ogni diritto e tutti i DD. I due testi però devono essere *omni exceptione maiores*, vale a dire: *de quorum assertione nulla dubitatio nasci poterit*: ciò soprattutto, trattandosi di giudizi criminali, in cui si richiede una prova piena e convincente (Reiffenstuel l. c. § VIII, n. 233).

Un solo testimone produce una prova semipiena, che non basta alla decisione. Può valere solamente ad indurre presunzione, o anche vera prova in quelle cose che sono in favore di alcuno, come per provare che sia stato battezzato od ordinato o morto. Non mai però può bastare per la condanna di un reo.

E i due testi devono essere *contesti*, non già *singolari*. Diconsi *contesti* quei testimoni che depongono sulle stesse cose del fatto medesimo. Diconsi *singolari* quei testimoni che depongono non sulle stesse cose o non del fatto medesimo.

I testi *singolari* si suddividono in *aversativi*, in *diversificativi* ed in *amminicolativi*. — *Aversativi* sono quei testi che dicono cose contrarie fra loro, sia pur di un medesimo fatto, come quei vecchi che accusarono Susanna, di cui uno disse che la vide sotto un elce, l'altro sotto un lentisco (Dan. cap. XIII). — *Diversificativi* sono quelli che dicono cose non contrarie, ma diverse, che non giovano a provar qualche fatto, come, di un omicidio commesso da Tizio, uno ne faccia autore Caio, l'altro Sempronio. — *Amminicolativi* sono quei testi che dicono cose diverse, ma che concorrono a provar qualche fatto; p. e., dovendosi provare un furto, un teste dichiara di aver veduto rubare la cosa, un altro di aver udito il reo confessare il furto. Così pure, dovendosi provare il possesso di un fondo, un teste afferma di aver veduto il padrone arare la terra, un altro di averlo visto raccogliere il frumento.

Sono concordi i DD. nello insegnare che nè i testi singolari *aversativi*, nè i *diversificativi* possono formare una prova valida e convincente. Anzi concorrono a distruggere la prova, perchè dichiarano cose opposte ovvero estranee (Reiffenstuel l. c. n. 291 sq.).

Dei soli testi *amminicolativi* si può disputare circa la validità della prova. E la quistione è molto dibattuta fra i DD. Generalmente si ammette la validità della prova nei giudizi civili, non già nei criminali. Però quanto a' casi particolari, vi ha considerevole disparità di pareri. Il Farinacio, classico scrittore di tal materia, enumera i molti DD. che sono per l'affermativa e per la negativa (*De Testib.* Quaest. 66). Generalmente si accordano nello ammettere la prova dei testi singolari amminicolativi, secondo il detto Autore:

- a) nel dolo e nella simulazione;
- b) nelle minacce e nelle sevizie;

- c) nella mala fede;
- d) nella esplorazione dell'animo e della volontà di alcuno;
- e) nella presunzione del delitto imputato;
- f) nella fama (o diffamazione) di un delitto;
- g) nei delitti più gravi, come quelli di eresia, di simonia, di lesa maestà, di bestemmia;
- h) nelle cause di difficile prova;
- i) quando vi siano aggiunti altri amminicoli; p. e. molti altri testi singolari, la pubblica fama, ecc.

E che è da dire delle testimonianze singolari sulla condotta o sulle qualità di alcuno? Che è da dire sulla imputazione d'incontinenza o di adulterio? Basteranno per la condanna soli testi singolari amminicolativi? — Basteranno certamente per gli effetti civili, come per la separazione o per la restituzione della dote. Quanto però alla condanna, non mancano Autori che affermano. Nondimeno la sentenza più comune, seguita dal Farinacio l. c. n. 229, dal Reiffenstuel l. c. n. 307, da Schmalzgrueber l. c. n. 106, ecc., è che non basti. — Tuttavia quando i testimoni singolari siano eccezionalmente degni di fede; non siano pochi; attestino di più atti successivi e di altri amminicoli, da formare una morale certezza del delitto, non crediamo ingiusto il giudizio di condanna, nè da doversi riformare dal giudice di appello.

Ma se i testi, dall'una parte e dall'altra, sono contrarii, che cosa bisognerà fare?

Innanzi tutto in tal caso fa d'uopo, s'è possibile, concordarli, interpretando i loro detti in modo da non contraddirsi. Così il c. *Cum tu*, 16, *de testib. et attestat.*: " *Dicta testium benigne interpretantur ne periurii reatu notentur, quia utrumque esse potuit.* „ Perciò se il fatto si potè compiere in più atti distinti, o in più luoghi, e in diversi tempi, o in modi diversi, si vedrà se i testi discordanti riferiscano la cosa nelle diverse circostanze indicate. Non si sforzi però il significato delle parole, altrimenti la prova non potrà esser

valida, benchè possa evitarsi il reato di menzogna e di spergiuro da parte dei testimoni (V. Farinacio l. c. Quaest. LXIV; Reiffenstuel l. c., n. 321 etc.).

Se poi non possono concordarsi i testi contrarii, in tal caso quando sono due soli di egual valore, prodotti da una sola parte, e si contraddicono, è certo che non provano nulla. Se sono più della medesima parte, e in maggioranza sono concordi, la loro testimonianza vale più di quella dei contrarii, benchè debilitata da questi, massime se versa sulla sostanza o sulle circostanze sostanziali delle cose; ciò però quando tutti dicano cose verosimili (Glossa in c. *In nostra*, 32, *de testib. et attest. v. adversa*; Abbas in cit. cap. n. 3; Pirhing L. II. tit. 20, n. 145). Lo stesso dovrà dirsi nel caso che due testi contesti siano conformi, e ne inducano un terzo, il quale si trovi contrario (Reiffenstuel l. c. n. 323).

Se i testi contraddicentisi sono dall'una parte e dall'altra, ecco le regole generali assegnate da' DD., che noi prendiamo dal Farinacio (l. c. Quaest. LXV):

- a) Si deve credere più a testimoni di maggior numero, anzichè a quei di minor numero;
- b) Si deve credere più ai testi più degni, benchè in minor numero, anzichè a quei meno degni, benchè di maggior numero;
- c) Si deve credere più a testi di condizione nobile e civile, purchè di buoni costumi; anzichè a testi di condizione plebea e vile;
- d) Si deve credere più a testi ricchi e benestanti; anzichè a poveri e bisognosi, salvo se questi siano di migliori costumi dei primi;
- e) Si deve credere più ad un teste dottore e bene informato; anzichè ad un teste ignorante;
- f) Si deve credere più a testi che riferiscono cose verosimili; anzichè a quei che dicono cose inverosimili, benchè più degni;
- g) Si deve credere più ai testi che favoriscono il reo, anzichè a quei che l'aggravano;

h) Si deve credere più a testi alle cui deposizioni concorrano altri amminicoli o presunzioni; anzichè a quelli, in cui ciò non ha luogo;

i) Si deve credere più a testi le cui deposizioni sono conformi al diritto comune; anzichè a quei che dicono cose difforni dal diritto;

l) Si deve credere più a testi che affermano; anzichè a quelli che negano, purchè non vi sia coartata del diniego (1), nè presunzione contraria;

m) Si deve credere più a testi chierici od uomini; anzichè a testi laici e donne, purchè questi ultimi non favoriscano il reo;

n) Si deve credere più a testi vicini e congiunti; anzichè a testi lontani ed estranei;

o) Si deve credere più a testi che depongono in specie; anzichè a quelli che depongono in genere;

p) Si deve credere più a testi che adducono la causa della scienza; anzichè a quelli che non l'adducono;

q) Si deve credere più ai testi morti, anzichè ai vivi, perchè la morte supplisce il giuramento e la citazione.

Sono questi i criterii che il giudice deve tener presenti nell'esame dei testi che si contraddicono, avvertendo che, aderendo agli uni anzichè agli altri, deve allegarne la ragione, desunta dai criterii predetti, e deve inserirla negli atti. Se però aderisce ai testi che favoriscano il reo, può fare a meno di allegare la detta ragione (Farinacio *l. c.*, numero 198).

Fin qui abbiamo esaminato il valore delle varie testimonianze in relazione fra loro. Occorre intanto ponderare il valore di ciascuna testimonianza, considerata in sè stessa.

(1) La *coartata del diniego* è quando, adducendosi la ragione della negazione, si fa chiaro che il teste *non vide* o *non udì*, quando certamente *non poteva non vedere* o *non poteva non udire*. Così se il teste dicesse che Tizio non intervenne alla rissa, dovrebbe aggiungere che egli fu presente tutto il tempo della rissa e vide tutti gli altri che stavano con lui, senza punto veder Tizio.

Un testimone può essere *de scientia*, *de credulitate*, *de auditu alieno*, *de fama*, e può essere *contraddicente* o *variante*. Esaminiamo ciascun caso.

Innanzitutto però avvertiamo che il teste nelle sue deposizioni deve dire la causa della scienza, vale a dire deve indicare esattamente come e da chi ha saputo la cosa che dichiara. Ciò è sì necessario, che senza la esposizione della detta causa di scienza, non si può tener conto della sua deposizione. Si ascolti il Reiffenstuel *l. c.* n. 243: " *Testes tenentur reddere causam scientiae, seu testimonii sui, quando desuper interrogantur, prout a iudice interrogari debent c. cum causam, 37, iuncta Gl. v. De causis h. t. Adeo quod alioquin dictum eius non valeret, c. Sicut nobis, 16, de Sent. et re iud. ac notat Glossa ib., v. De causis, et communis Doctorum.* "

Ora il testimone *de scientia* è quegli che ha conosciuta la cosa coi proprii sensi, con la vista e con l'udito, in quanto che ha veduto il fatto, ovvero ha udite le parole delittuose. Cotal modo di testimoniare può costituire la vera prova, essendo veri testimoni quei che depongono per propria scienza. Così il can. *Hortamur*, caus. 3, q. 9, ed il can. *Testes*, ead. caus. 3, q. 9. Così pure Reiffenstuel *l. c.*, n. 342 etc.

Il testimone *de credulitate* è colui che depone di credere che così vada la cosa. E crede così non per scienza propria, ma per indizii o per presunzioni. Cotal deposizione non può costituire la vera prova; ma vale quanto valgono gl'indizii e le presunzioni, su cui poggia la sua credulità. E però una sentenza che sia stata emessa dietro tali testimonianze, non passa in cosa giudicata. Così Farinacio *De testib.* Quaest. 68, n. 81; Mascardo *De probat.* concl. 459, n. 9.

Nondimeno vi hanno dei casi, in cui il teste *de credulitate* può far vera prova, e sono:

a) Quando assegna ragioni tali, da indurre una prova convincente, p. e. se dicesse di aver visto *solum cum sola*, *vel nudam cum nudo*, donde argomenta il fatto turpe: il che non varrebbe se avesse visto solo *simul confabulantes*,

(Farinacio *l. c.* q. 68, n. 74; Mascardo *l. c.* concl. 456, n. 11);

b) Quando trattasi di favorire il reo, credendolo innocente; p. e. di aver ucciso per giusta sua difesa; ovvero di crederlo veridico: cose che non si possono provare se non con presunzioni ed amminicoli (Farinacio *l. c.* n. 77; Pirhing *l. c.* n. 137);

c) Quando il teste è un perito, e depone di cosa concernente l'arte sua; p. e. un medico, un notaro, una levatrice; dovendosi presumere fondata la loro credulità (Farinacio *l. c.* q. 68, n. 95; Reiffenstuel *l. c.* n. 354);

d) Quando depone contro chi l'ha prodotto; il quale, facendolo citare in suo favore, implicitamente ha inteso di ratificare la deposizione di lui: or se questa è contraria, sia pure di credulità, tende a costituire valida prova (Mascardo *l. c.* concl. 1370; Reiffenstuel, *l. c.*, n. 356).

Del resto, la deposizione *de credulitate*, benchè non costituisca prova valida, pur quando si adducono buone ragioni di credulità, forma un indizio efficacissimo, che rafforza le altre prove. E può formare anche valida prova in tutti quei casi, in cui può valere la deposizione *de auditu alieno*, come vedremo qui appresso (Abbate in *c. quoties, de testib.* n. 7; Reiffenstuel, *l. c.*, n. 358 et 359).

Il testimone *de auditu alieno* è colui che depone di un fatto, secondo che ha udito narrarne da altri. Costui non potrebbe dirsi testimone nel vero senso, giacchè vero teste è colui che depone di ciò che è avvenuto in sua presenza; e però, se depone solo *de auditu alieno*, dicesi *testis praeter communem formam*, in *c. Licet ex quadam, 47, de testib. et attest.* — Onde la sua testimonianza a stretto diritto non vale, nè la sentenza proferita passa in cosa giudicata (Farinacio, *l. c.* q. 68, n. 1; Reiffenstuel, *l. c.*, n. 362) (1).

(1) Notevole è il caso riferito dal Caramuel (*Theol. Regul.*, numero 1881, ap. Reiff. *l. c.*) di Maldero, Vescovo di Anversa, il quale avea condannato un parroco di fornicazione provata in giudizio da

Nondimeno si ammette la testimonianza *de auditu alieno* nei seguenti casi:

a) Quando trattasi di cose antiche, le quali non possono provarsi per testi di propria scienza (*c. Cum causam, 13, de testib. et attest.*; Reiffenst., *l. c.*, n. 365);

b) Quando il teste depone contro chi l'ha prodotto, per la ragione medesima allegata innanzi pel teste *de credulitate* (Farinacio, *l. c.* qu. 99, n. 57);

c) Quando trattasi della difesa del reo; ed il teste dichiara quello che ha inteso da chi era presente (Glossa in can. *Hoc videtur, 22, q. 5, v. Iudicavit*; Farinacio *l. c.*, qu. 69, n. 54);

d) Quando trattasi di delitti di difficile prova, come sono i reati occulti; almeno se concorrano altri amminicoli (Farinacio *l. c.* qu. 69, n. 52);

e) Quando concorrano validi amminicoli che, uniti alla testimonianza *de auditu*, rechino, a parere del giudice, una morale convinzione della cosa, giusta il *c. Praeterea, 27, de testib.* con la Glossa *v. de auditu* (Reiffenstuel, *l. c.* numero 371).

Il teste *de fama* è quegli che depone sulla fama pubblica dell'imputato. Perchè la fama possa avere qualche forza di prova in giudizio, richiedesi: 1° che sia uniforme, solida e costante; non già vaga, leggera o contrariata da altri — 2° che tragga origine da persone oneste e fededegne, non già da persone maliziose e sospette — 3° che sia legittimamente provata in giudizio, almeno da due testi, i quali dichiarino di aver sentita la cosa dalla maggior parte degli

ben ottanta testimoni. Il parroco non volle acquietarsi alla sentenza, e pregò il Vescovo che esaminasse bene la causa della scienza di quei tanti testimoni. E richiamati i testi si trovò che tutti aveano udito quel fatto delittuoso da una serva del parroco, cacciata già di casa, che volea così vendicarsi del suo padrone. Subito riformò la sentenza ed assolse il parroco! Quanto perciò è necessario deporre sulla causa della scienza

abitanti del luogo o del vicinato, nominandone alcuni, e che la detta fama era antecedente alla lite, perchè non la si giudichi effetto della lite medesima (Reiffenstuel l. c. § XII; Mascardo *de probation.* concl. 750; Farinacio l. c. q. 47 etc.).

Tuttavia, anche con le dette condizioni, i DD. non attribuiscono alla fama il valore di una vera prova, secondo il can. *Si testis*, 4, q. 3, cum Glossa in h. l. v. *Fama*; per la ragione che la fama spesso è fallace, poichè *dictum unius facile sequitur multitudo* (c. *Cum juventute, de Purg. canon.*). Tutto al più potrebbe somministrare una prova semipiena, od un rinforzo alla prova principale, o solamente un indizio o un amminicolo, secondo le circostanze di ciascun caso. Con la sola fama non può solidamente provarsi un reato, da potersi procedere alla condanna (V. Reiffenstuel, l. c. n. 401 sq.).

Il teste *contraddicente* è colui che posteriormente dice cose contrarie a quelle che ha dette prima nello stesso giudizio. Se subito si corregge, dichiarando di aver errato, la deposizione corretta sarà valida (c. *Praeterea de testib. cogend.*). Se poi ciò non fa subito, la deposizione non avrà valore; perchè in tal caso non si sa a quale credere delle due contrarie asserzioni, giusta il can. *Nihilominus*, 3, q. 9, ed il can. *Quod autem*, 23, q. 7.

Il teste contraddicente, quando non può allegare una giusta causa della sua contraddizione, p. e. la ignoranza o l'errore, dev'essere punito, giusta il can. *Si testes*, 5, q. 4.

Il teste *variante* è colui che in diversi giudizi (p. e. nell'inquisitivo, e nel formale) dice cose non simili, ovvero contrarie. Ed ecco le regole ammesse da' DD.:

a) Se nella doppia deposizione amendue sono giurate, fa d'uopo stare alla prima (c. *Per tua de probat.*), purchè il teste non dichiari di aver errato nella detta prima deposizione, e lo provi; ovvero la seconda deposizione non sia corroborata da ragioni, da amminicoli e da altre congetture, da rendersi più verisimile della prima (Reiffenstuel, l. c. n. 330 seqq.).

b) Se delle due deposizioni una sola sia giurata, fa d'uopo stare alla giurata, che si presume veridica, per la santità del giuramento, giusta il c. *de testibus*, 29, *de testib.* (Farinacio l. c. q. 66, n. 148), fino a che non si provi che la non giurata debba prevalere alla deposizione giurata.

c) Se il teste fuori del giudizio (*extrajudicialiter*) abbia detto cose contrarie a quelle deposte in giudizio ed abbia pur confessato di aver mentito in giudizio, vuolsi nondimeno stare alla deposizione giudiziale, non dovendosi credere ciò che fu detto fuori del giudizio, fino a prova contraria. Così il c. *Sicut nobis*, 9, *de testib.*; così pure tutti i DD. (1).

d) In genere, le deposizioni di un teste *variante* che siano fra loro contrarie, si debilitano a vicenda e diventano sospette; e però il giudice dalle circostanze e dagli altri indizii deve giudicare se e quale delle deposizioni fatte possa prescegliere, e se e quanta fede possa aversi delle deposizioni di un teste variante. Così il c. *Sicut nobis*, 9, *de testib.*; così pure generalmente i DD.

Venendo ora a dire del modo di esaminare i testi, fa d'uopo innanzi tutto di soggettarli al giuramento prima dell'esame; giacchè *non creditur testi, etiam religioso, qui sine iuramento deponit*, come insegnano i DD. sul c. *Nuper nobis*, 51, *de testib.* (2). — I laici devono giurare, mettendo la

(1) Eccone la ragione allegata dal Reiffenstuel, l. c., n. 236: "Quia testimonium iudiciale ob iuramenti religionem iudicisque praesentis auctoritatem est magis qualificatum et deliberatum; sicque merito praefertur simplici dicto extrajudiciali. Quinimo non raro contingit quod extra iudicium quis dicat falsum ut complaceat partibus; in iudicio autem propter religionem iuramenti verum dicat, quia igitur istud ad hoc defertur ut timore iuramenti testes cogantur dicere veritatem."

(2) Si eviti l'abuso di deferire al teste il giuramento *dopo* la sua deposizione. È abuso questo che inferma la testimonianza; giacchè difficilmente un teste corregge, in vista del giuramento, ciò che malamente disse, credendosi libero dal giurare.

mano sul Vangelo; i sacerdoti, mettendo la mano sul petto. E devono tutti giurare di dire la verità e tutta la verità.

I testi in secondo luogo devono esaminarsi ad uno ad uno e separatamente fra loro, sicchè uno non senta quello che depone l'altro, secondo il c. *Cum causam*, 87, n. 5, *de testib.* con la Glossa in *h. l. v. Examinare*. Ciò perchè si eviti il pericolo di suggerirsi a vicenda le risposte.

Devono essere esaminati dal giudice ordinario o delegato innanzi al notaro che è chiamato a redigere l'atto, giusta il c. *Quoniam contra*, 11, *de probation.*

Il giudice deve interrogarli prima sulle generalità, vale a dire sul nome, sulla età, sulla condizione, se congiunto a chi l'ha prodotto, se nemico alla parte contraria, se siasi concertato cogli altri testi, se ha interesse in quella causa, ecc. (Reiffenstuel l. c. n. 509).

Deve interrogarli dipoi su tutte le circostanze che concernono la controversia. Ecco come prescrive il c. *Causam*, 37, *de test.*: " De singulis circumstantiis diligenter inquiret, de causis videlicet, personis, loco, tempore, visu, auditu, scientia, credulitate, fama et certitudine, cuncta plena conscribat. " Deve dunque inquirere:

a) *de causis*, vale a dire della occasione o dei motivi onde la controversia ebbe principio;

b) *de personis*, tanto cioè delle parti contendenti, quanto degli estranei che furono presenti e che possono anche attestare; se il teste li conosce bene; di che condizione e di condotta siano, ecc.;

c) *de loco*, ad esempio di Daniello che interrogò i due vecchi sotto quale albero videro Susanna;

d) *de tempore*, per vedere se i testi sono tutti concordi, ovvero difformi; riferire siffatte circostanze;

e) *de visu*, se videro cogli occhi proprii, e che cosa videro;

f) *de auditu*, se il teste udì egli stesso le parole attenenti alla causa, ovvero udì dagli altri, e da chi, ciò che depone;

g) *de scientia*, vale a dire della causa della scienza, come cioè il teste ha saputo ciò che depone;

h) *de credulitate*, che cosa egli creda della quistione, specie se depone per congetture o per altri indizii;

i) *de fama*, di ciò che se ne dice in pubblico e di che ne pensano altri;

l) *de certitudine*, se egli è certo di quel che dice, e donde deduce la sua certezza.

Ecco le interrogazioni da fare al teste, principalissima delle quali, come si è detto, è quella *sulla causa della scienza*; intorno a che vuolsi osservare che se il teste non risponde a questa interrogazione quando il giudice non la fa, il teste non è tenuto a deporre sulla causa della scienza, e allora la sua deposizione è valida. Però il giudice che ha l'obbligo di farla e che l'abbia omessa, è tenuto ai danni, che provengono da tale omissione alla parte innocente. Così il c. *Cum causam*, 37, *de testib.* cum Glossa in *h. l. v. De causis*: il c. *Sicut nobis*, 15, *de testib.*, cum Glossa in *h. l.*; il can. *Si testes*, 3, q. 4, cum Glossa in *h. l. v. Attestatione*. Così pure l'Abbate in cit. c. *Cum causam*, n. 7; Reiffenstuel, l. c. n. 511 et 512 etc.

È vietato poi rigorosamente di fare in giudizio *domande suggestive*. Che cosa sono queste domande? Ecco come parla il Reiffenstuel l. c. n. 516: " Interrogatoria suggestiva dicuntur ea, quae fiunt de aliquibus in specie; sive exprimendo speciales personas, circumstantias et qualitates alicuius causae civilis vel criminalis, seu rei gestae aut commissi criminis. " Le interrogazioni suggestive sono adunque domande delle minute circostanze che riguardano la causa; p. e. se Tizio abbia ucciso Caio il tal giorno, nel tal luogo, con la tale arma, producendogli la tale ferita, ecc. Queste cose devono domandarsi in genere, p. e., quando Tizio ha ucciso Caio? Dove? Con quale arma? Quale ferita gli ha prodotto? ecc. E le interrogazioni devono tutte dichiararsi espressamente negli atti; e non basta scrivere: *alla opportuna interrogazione il teste ha risposto, ecc.*, il che si considera come domanda suggestiva palliata.

Or le interrogazioni suggestive sono proibite dal diritto, e non han valore, per non dare ansa al teste di rispondere facilmente sì, indotto dalle importune domande, con detrimento della verità (Reiffenstuel l. c. n. 518 e 521; Farinacio, l. c. q. 79, n. 78; Scaccia De Iudiciis. l. 1, c. 86, n. 8 et 40).

E neanco al reo, chiamato ai costituiti, devono rivolgersi interrogazioni suggestive. Non gli si deve domandare se ha ucciso Tizio, se ha deflorato Berta, ecc.; ma è mestieri fargli prima interrogazioni generali e poi discendere alle particolari, facendo sempre parlare a lui, e contestandogli le contraddizioni e le inesattezze in cui possa cadere. Così nel caso della uccisione gli si dovrà domandare se sa dell'omicidio di Caio; se egli era presente; se sa chi lo percosse; se egli ebbe aggravii dall'ucciso; se fu mai in risse con lui, ecc., e così discendere alle altre più minute circostanze, fino a chiedergli conto del delitto in ispecie. Se anche al reo si rivolgano domande suggestive, la sua confessione non ha valore (Reiffenstuel, l. c. n. 521; Farinacio, l. c. q. 83, n. 84; Scaccia, l. c. c. 86, n. 6 et 40).

E bastino questi ricordi pel retto esame dei testimoni, dal che dipende soprattutto il felice esito della causa. Per altre cose che il giudice ecclesiastico deve tener presenti nel procedere contro i beneficiati, diremo nel prossimo capitolo.

CAPO V.

Tela processuale.

E' tempo ormai che, sorvolando su tutte le altre questioni molteplici che riguardano i processi canonici criminali, e che possono leggersi nei consueti corsi di sacri canoni, ci restringiamo a dir qualche cosa pratica sulla tela dei detti processi, affinchè siano bene compilati e possano sostenere la prova degli appelli. E poichè la Sacra Congre-

gazione de' Vescovi e Regolari, in data 11 giugno 1880, mandò alle Curie Ecclesiastiche una ponderata *Istruzione sulle forme di procedimento economico nelle cause disciplinari e criminali dei chierici* (V. *Mon. Eccl.* Vol. II, Par. III, pag. 5 sq.), noi crediamo espediente di esporre e commentare la detta Istruzione, la quale, bene osservata, rende validi e regolari i processi che debbono compiersi a carico dei chierici, ancorchè trattisi di privarli dei beneficii.

Essa dunque così comincia:

“ Questa S. Congregazione de' VV. e RR., maturamente considerata la presente condizione della Chiesa, quasi da per tutto impedita di spiegare l'esterna sua azione sulle materie e persone ecclesiastiche, e riflettendo anche al difetto dei mezzi atti all'organizzazione regolare delle Curie, è venuta nella determinazione di autorizzare espressamente gli Ordinarii a far uso delle forme più economiche nell'esercizio della loro disciplinare giurisdizione sui chierici. Ed affinchè resti salva ogni ragione della giustizia, e si mantenga la canonica regolarità ed uniformità dei procedimenti, reputa opportuno di emanare le seguenti norme a cui le Curie devono attenersi. „

Si noti qui: 1.º il motivo di questa istruzione; 2.º l'argomento di essa; 3.º l'obbligazione che induce.

1.º Il motivo della istruzione è per ovviare agli ostacoli che la nequizia dei tempi nostri oppone all'esterna azione del ministero giurisdizionale dei Vescovi; e ancora per ovviare alla pochezza dei mezzi di cui dispongono di ordinario le Curie vescovili per la trattazione di solenni processi. Due ragioni queste che giustamente reclamavano un provvedimento straordinario della S. Sede. Chi non conosce le grandi difficoltà che incontra un povero Vescovo nel compiere simili processi? I testi spesso ripugnano di presentarsi: spesso vi è pericolo di querele presso i tribunali laici: spesso non si ha mezzi coattivi come curare la esecuzione delle sentenze. E poi mancano spesso le braccia per la solennità dei tribunali; e le cause così tirerebbero in

Or le interrogazioni suggestive sono proibite dal diritto, e non han valore, per non dare ansa al teste di rispondere facilmente sì, indotto dalle importune domande, con detrimento della verità (Reiffenstuel l. c. n. 518 e 521; Farinacio, l. c. q. 79, n. 78; Scaccia De Iudiciis. l. 1, c. 86, n. 8 et 40).

E neanco al reo, chiamato ai costituiti, devono rivolgersi interrogazioni suggestive. Non gli si deve domandare se ha ucciso Tizio, se ha deflorato Berta, ecc.; ma è mestieri fargli prima interrogazioni generali e poi discendere alle particolari, facendo sempre parlare a lui, e contestandogli le contraddizioni e le inesattezze in cui possa cadere. Così nel caso della uccisione gli si dovrà domandare se sa dell'omicidio di Caio; se egli era presente; se sa chi lo percosse; se egli ebbe aggravii dall'ucciso; se fu mai in risse con lui, ecc., e così discendere alle altre più minute circostanze, fino a chiedergli conto del delitto in ispecie. Se anche al reo si rivolgano domande suggestive, la sua confessione non ha valore (Reiffenstuel, l. c. n. 521; Farinacio, l. c. q. 83, n. 84; Scaccia, l. c. c. 86, n. 6 et 40).

E bastino questi ricordi pel retto esame dei testimoni, dal che dipende soprattutto il felice esito della causa. Per altre cose che il giudice ecclesiastico deve tener presenti nel procedere contro i beneficiati, diremo nel prossimo capitolo.

CAPO V.

Tela processuale.

E' tempo ormai che, sorvolando su tutte le altre questioni molteplici che riguardano i processi canonici criminali, e che possono leggersi nei consueti corsi di sacri canoni, ci restringiamo a dir qualche cosa pratica sulla tela dei detti processi, affinchè siano bene compilati e possano sostenere la prova degli appelli. E poichè la Sacra Congre-

gazione de' Vescovi e Regolari, in data 11 giugno 1880, mandò alle Curie Ecclesiastiche una ponderata *Istruzione sulle forme di procedimento economico nelle cause disciplinari e criminali dei chierici* (V. *Mon. Eccl.* Vol. II, Par. III, pag. 5 sq.), noi crediamo espediente di esporre e commentare la detta Istruzione, la quale, bene osservata, rende validi e regolari i processi che debbono compiersi a carico dei chierici, ancorchè trattisi di privarli dei beneficii.

Essa dunque così comincia:

“ Questa S. Congregazione de' VV. e RR., maturamente considerata la presente condizione della Chiesa, quasi da per tutto impedita di spiegare l'esterna sua azione sulle materie e persone ecclesiastiche, e riflettendo anche al difetto dei mezzi atti all'organizzazione regolare delle Curie, è venuta nella determinazione di autorizzare espressamente gli Ordinarii a far uso delle forme più economiche nell'esercizio della loro disciplinare giurisdizione sui chierici. Ed affinchè resti salva ogni ragione della giustizia, e si mantenga la canonica regolarità ed uniformità dei procedimenti, reputa opportuno di emanare le seguenti norme a cui le Curie devono attenersi. „

Si noti qui: 1.º il motivo di questa istruzione; 2.º l'argomento di essa; 3.º l'obbligazione che induce.

1.º Il motivo della istruzione è per ovviare agli ostacoli che la nequizia dei tempi nostri oppone all'esterna azione del ministero giurisdizionale dei Vescovi; e ancora per ovviare alla pochezza dei mezzi di cui dispongono di ordinario le Curie vescovili per la trattazione di solenni processi. Due ragioni queste che giustamente reclamavano un provvedimento straordinario della S. Sede. Chi non conosce le grandi difficoltà che incontra un povero Vescovo nel compiere simili processi? I testi spesso ripugnano di presentarsi: spesso vi è pericolo di querele presso i tribunali laici: spesso non si ha mezzi coattivi come curare la esecuzione delle sentenze. E poi mancano spesso le braccia per la solennità dei tribunali; e le cause così tirerebbero in

lungo con gravissimo danno della pubblica moralità e della disciplina ecclesiastica. Con provvida sapienza perciò fu emanata la istruzione di che trattiamo.

2.º Essa va diretta a fornire ai Vescovi norme più semplici onde possano procedere con sicurezza contro i chierici delinquenti, fornendo i mezzi di ben chiarire i delitti e di ben giudicarli, ma sfrondando la procedura di tutto quello che non sia strettamente necessario. Laonde, in vista delle eccezionali condizioni dei tempi, la S. Sede dispensa i Vescovi da ogni altra procedura più complicata per la punizione dei chierici, riducendola alle forme più economiche. Nulla perciò potrà eccepirsi da un chierico contro la sentenza del Vescovo quando si saranno osservate le norme della presente istruzione.

3.º Ma qual valore può questa avere? È strettamente obbligatoria? Vi è chi ha scritto che la presente istruzione ha valore solo direttivo, non precettivo; sicchè un Vescovo che si scosta da essa può ancora validamente e lecitamente condannare un chierico. Noi però non possiamo pienamente sottoscriverci a questo parere; giacchè l'istruzione medesima porta il carattere di precettivo nelle parole... *le seguenti norme, a cui le Curie DEVONO attenersi.* È vero che la stessa istruzione nell'art. IX dichiara che con essa "non s'intendono derogate le solennità dei giudizi volute dai Sacri Canoni, Costituzioni Apostoliche ed altre ecclesiastiche disposizioni, ove queste possano liberamente ed efficacemente applicarsi." Ma con ciò s'intende che solo quando si voglia istituire un giudizio solenne secondo i canoni, si può fare a meno dell'osservanza di questa istruzione. Però, se vogliasi invece procedere economicamente o sommariamente, non crediamo che si possano postergare le norme qui contenute che sono le più semplici e piane.

Da ciò veramente non deriva che il trasandare qualche parte della istruzione di cose non necessarie, ovvero il mutarne l'ordine in qualche luogo senza lesione di giustizia, renda nullo *ipso facto* il processo. Ma lo allontanarsi

in genere da queste norme può dar motivo ad appelli, nei quali il tribunale superiore vien chiamato a giudicare della loro omissione. Donde si scorge quanta cura debbano mettere i Vescovi nell'osservanza di questa istruzione, se vogliono che i loro processi siano inappuntabili, e che siano sicuramente confermati in caso di appello dai giudici superiori (1).

Noi, per ragione di ordine, la esamineremo qui appresso, dividendola nelle varie parti di cui si compone.

§ 1.

Vigilanza Episcopale.

" I. L'Ordinario ha l'obbligo pastorale di curare la disciplina e correzione dei chierici da sè dipendenti, vigilando sulla loro condotta, ed usando i rimedii canonici per antivenire ed eliminare disordini fra i medesimi. "

È questa la prima norma che dà la Istruzione, ricordando l'obbligo del Vescovo di vigilare la condotta dei chierici perchè possa curarne la disciplina e la correzione. E questa norma è secondo il disposto del Tridentino, nel quale così si legge (Sess. VI, cap. 1, *de ref.*): " Omnes patriarchalibus, primatialibus, metropolitanis, et cathedralibus ecclesiis quibuscumque quovis nomine ac titulo praefectos monet ac monitos esse vult ut, attendentes sibi, et universo gregi, in quo Spiritus Sanctus posuit eos regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo, vigilant, sicut Apostolus praecipit (2. Tim. 4), in omnibus laborent, et ministerium

(1) E ciò pure, se vogliono che le loro sentenze abbiano effetto civile per la privazione dei benefici. La Corte di Cassazione di Roma, a sezioni riunite, il dì 7 febbraio 1903, nella causa dell'ex parroco Selvi contro il Vescovo di Bertinoro, che con sentenza della Curia l'avea privato del beneficio, sancì la massima che il magistrato laico, se non ha ingerenza sul merito delle cause ecclesiastiche, ha però il diritto di esaminare se in esse si osservò la forma canonica, almeno sommaria ed economica di questa Istruzione.

suum impleant: implere autem illud se nequaquam posse sciant, si greges sibi commissos mercenariorum more deserant; atque ovium suarum, quarum sanguis de eorum est manibus a supremo Iudice requirendus, custodiae minime incumbant: cum certissimum sit, non admitti pastoris excusationem si lupus oves comedit et pastor nescit. »

La vigilanza generale del gregge che qui si ricorda al Vescovo, s'inculca più particolarmente poi pei chierici, siano secolari, siano anche regolari che dimorano fuori del chiostro, dei quali tutti deve punire gli eccessi (l. c. cap. 3 *de ref.*): " Ecclesiarum praelati ad corrigendum subditorum excessus prudenter ac diligenter intendant: et nemo saecularis clericus, cuiusvis personalis vel regularis, extra monasterium degens, etiam sui Ordinis privilegii praetextu, tutus censeatur quo minus, si deliquerit, ab Ordinario loci, tamquam super hoc a Sede apostolica delegato, secundum canonicas sanctiones visitari, puniri et corrigi valeat. »

Da ciò si raccoglie essere doppio il dovere del Vescovo: 1.º di vigilare sulla condotta del clero; 2.º di correggerlo se manchevole. Quanto alla vigilanza, non basta certamente la relazione ufficiale periodica dei vicarii foranei, spesso monca o infedele: fa mestieri che il Vescovo trovi modo di informarsi secretamente dei suoi preti, o nella visita pastorale (quando la si possa fare ogni anno o almeno ogni biennio, come prescrive il Tridentino), o per mezzo di persone fededegne. Certo, gli si ascrive a colpa non lieve, se, potendo conoscere i mancamenti notevoli dei sudditi, li ignora.

E, conosciuto il cattivo portamento di un chierico, non può il Vescovo stare inoperoso; ma con prudenza e carità deve correggerlo paternamente. Ecco intorno a ciò le norme savissime che dà il Tridentino (Sess. 13, cap. 1 *de ref.*): " Quos tamen, si quid per humanam fragilitatem peccare contigerit, illa Apostoli est ab eis (Episcopis) servanda praeceptio, ut illos arguant, obsecrent, increpent in omni bonitate et patientia: cum saepe plus erga corrigendos agat

benevolentia, quam austeritas; plus exhortatio, quam comminatio; plus charitas, quam potestas. Sin autem ob delicti gravitatem virga opus fuerit, tunc cum mansuetudine rigor, cum misericordia iudicium, cum lenitate severitas adhibenda est: ut sine asperitate disciplina populis salutaris ac necessaria conservetur: et qui correcti fuerint emendentur; aut si resipiscere noluerint, caeteri, salubri in eos animadversionis exemplo, a vitiis deterreantur, cum sit diligentis et pii simul pastoris officium morbis ovium levia prius adhibere fomenta; post, ubi morbi gravitas ita postulet, ad acriora et graviora remedia descendere, sin autem nec ea quidem proficiant illis submovendis, caeteras saltem oves a contagionis periculo liberare. »

In queste sapientissime parole vien tracciata la condotta che deve serbare il Vescovo coi chierici delinquenti. Deve innanzi tutto ammonirli con carità di padre, facendo che conoscano il loro torto e propongano l'emenda. Se non riesce, non dee stancarsi; ma deve di nuovo invitarli al ravvedimento con mezzi dolci e autorevoli. Solo quando siano riusciti inutili codesti mezzi, deve ricorrere al rigore, ma questo pure temperato colla carità, e adoperando in prima rimedii più lievi, affine di scuoterli salutarmente ed indurli alla resipiscenza; e solo in ultimo i rimedii gravi, diretti, se non alla emendazione del reo (quando sia ostinato), ad evitare almeno, od a sminuire lo scandalo degli altri.

§ 2.

Rimedii preventivi e repressivi.

" II. Questi rimedii, altri sono *preventivi* ed altri *repressivi* o *medicinali*. I primi sono diretti ad impedire che il male avvenga, a rimuovere gl'incentivi di scandalo, le occasioni volontarie, e le cause prossime a delinquere. I secondi hanno per iscopo richiamare i colpevoli a buon senso, e riparare le conseguenze del loro reato.

“ III. Sta nella coscienziosa discrezione dell'Ordinario l'applicar questi rimedii a tenore delle prescrizioni canoniche, secondo la gravità dei casi e delle circostanze. ”

Doppia è la classe dei rimedii contro i delinquenti: altri sono *preventivi* ed altri *repressivi*.

I rimedii *preventivi* sono diretti:

1.° *Ad impedire che il male avvenga.* Il male può avvenire o per ignoranza o per fragilità o per malizia. Sta al Vescovo di ben conoscere l'indole e la portata dei suoi sudditi, affinchè, prevedendone le aberrazioni o le cadute, possa a tempo opportuno scongiurarle.

2.° *A rimuovere gl'incentivi di scandalo.* Lo scandalo può recarsi o con parole o con azioni. Allorchè il Vescovo conosce che alcuno dissemina principii o fa discorsi poco corretti; ovvero col suo operare può distogliere i buoni dal ben fare, deve in tempo raffrenare la costui nequizia perchè non sia di scandalo agli altri.

3.° *A rimuovere le occasioni volontarie.* Spesso le visite che si fanno o si ricevono da ecclesiastici; spesso il confabulare colle penitenti; spesso il tenere al proprio servizio persone sospette; spesso certe corrispondenze epistolari sotto colore di ascetismo, riescono occasioni di peccato, onde ne mormora il vicinato, ed i buoni se ne meravigliano. Il Vescovo non deve tollerare che queste tresche si protragano.

4.° *A rimuovere le cause prossime a delinquere.* Non di rado la povertà mal consiglia; la vicinanza o la coabitazione di persone pessime; certi libri e giornali sovvertitori; la dipendenza da padroni, da creditori o da parenti iniqui, mettono i buoni chierici a serio pericolo di cadute. Il Vescovo, da buon pastore, deve cercare i mezzi ed i modi opportuni come ovviare a cotali pericoli.

Se il Vescovo sarà diligente a rimuovere le occasioni o gl'incentivi di peccato, avrà salvato il suo gregge e la parte più eletta di esso che è il clero, e non avrà bisogno di ricorrere a rimedii repressivi.

Ma pur troppo è difficile che il Vescovo, quand'anco si adoperi con zelo a bene del proprio clero, possa giungere ad allontanare tutto il male da esso coi rimedii preventivi! Il male spesso scoppia improvvisamente ad insaputa del Vescovo; e spesso ancora riescono inutili tutti i rimedii preventivi. In tal caso il Vescovo deve por mano ai rimedii repressivi, i quali hanno per iscopo:

1.° *Richiamare i colpevoli a buon senso.* Perciò questi rimedii si dicono pure *medicinali*; affinchè tornino di farmaco salutare ai delinquenti. E tale è il fine precipuo delle punizioni canoniche; giacchè la Chiesa, pia madre, non vuole la perdizione de' peccatori, ma che si convertano e vivano. A ciò dee badare soprattutto il Vescovo nello infliggere le pene ai chierici colpevoli, secondo insinua il Tridentino nel luogo sopracitato.

2.° *Riparare le conseguenze del loro reato.* Ma se essi mostransi ricalcitranti, e si ostinano in perversità, l'altro scopo dei rimedii repressivi è quello di ristorare l'ordine turbato della giustizia, ed affinchè dalla impunità dei rei non pigliano ansa gli altri ad imitarne l'esempio, col perversimento della pubblica moralità. Perciò i rimedii repressivi diconsi pure *vendicativi*.

Qui però giustamente la Istruzione rimette alla discrezione del Vescovo l'applicare i detti rimedii, secondo la gravità dei casi e delle circostanze. Il Vescovo da padre amorevole e da medico sagace e prudente deve esaminare casi e circostanze, e vedere quando e come fa d'uopo servirsi dei prefati rimedii. Del resto la regola generale l'ha data il Tridentino nel luogo citato sopra: le maniere dolci sono sempre da preferire alle amare; solo quando si siano sperimentate inutili le prime, si può ricorrere alle seconde; e queste devono sperimentarsi altresì gradatamente, cominciando dalle più blande e proseguendo alle più dure, ed avendo sempre in mira la resipiscenza e la salvezza del delinquente. Vogliono perciò eccettuarsi i casi quando il fatto sia grave e scandaloso, ed il popolo ne aspetti una giusta

riparazione; ovvero trattisi di parroco che non si riconosca pastore, ma lupo del suo gregge: in questi casi si intraprenda subito il processo economico e lo si mandi a compimento al più presto possibile.

§ 3.

Misure preventive.

“ IV. Tra le misure preservative si annoverano principalmente il ritiro spirituale, le ammonizioni ed i precetti. ”

Parlando in primo luogo la Istruzione dei rimedii preventivi, che qui chiama *misure preservative*, ne annovera tre: *il ritiro spirituale, le ammonizioni ed i precetti.*

Dice *principalmente*, per non escludere le altre molte misure preventive, che il Vescovo può usare, secondo gli suggeriscono lo zelo e la carità di padre e di pastore. Le ammonizioni verbali e secrete può farle sempre o direttamente o per mezzo di altri, o con parole o con lettere. Quando queste ammonizioni si fanno con modi affabili e paterni, mostrando l'affetto e l'interesse che si ha pel bene e pel buon nome del suddito, riescono spesso molto salutari e assai più efficaci di ogni altro rimedio che sa di punizione.

Rimedii che fanno di pena (quando le ammonizioni tornino inefficaci) molti ve ne possono essere, p. e. il diniego della facoltà di assentarsi dalla propria chiesa; il non concedere al manchevole qualche officio o qualche altro favore che si dà ai buoni (1); il mostrarsi con contegno severo verso di lui; il non ammetterlo alla propria presenza, ma rimandarlo al Vicario o all'uditore: queste cose ed altrettali sono industrie che talvolta riescono efficaci ad ottenere docilità dal suddito.

(1) V. Lega de Iud. Eccles. L. II, Vol. IV, n. 281.

Se questi rimedii si rendano infruttuosi, o non si creda di usarli, la Istruzione ne suggerisce i tre altri, di già accennati, più considerevoli: il ritiro spirituale, l'ammonizione ed il precetto.

Riserbandoci a trattare nei seguenti articoli dei due ultimi, diciamo qui alcuna cosa del primo.

Certamente il ritiro spirituale (ovvero i santi esercizi) sarebbe il rimedio più efficace se s'intraprendesse con retta intenzione e si compisse collo spirito di pietà. Quante conversioni vere e costanti non si sono ottenute con tal mezzo? Ma il mandare un prete di botto ai ss. esercizi senza che ne abbia volontà, e costringerlo a stare alquanti giorni chiuso in una casa religiosa, privo di opportuni aiuti per la sua resipiscenza, ciò tante volte non riesce che ad irritarlo di più ed a renderlo maggiormente ostinato. Questo rimedio adunque va usato con molta circospezione e con le necessarie cautele. Fa duopo vedere se il prete ha timor di Dio, tale da far sperare qualche vantaggio dal sacro ritiro; se nel luogo dove si manda vi ha soggetti degni che possano aiutarlo efficacemente nello spirito; se il Vescovo può raccomandarlo a qualcuno di costoro perchè ne abbia cura speciale. Se si prevede non probabile un buon esito dai santi esercizi, sarà più prudente di non usare cotale rimedio.

Cosa più salutare ed opportuna è quella di promuovere i santi esercizi per tutto il Clero, da farsi ogni anno, ciò che la S. Sede con apposite circolari ha di recente raccomandato ai Vescovi, e ciò che inculcarono per lo addietro Clemente XI, Benedetto XIV e Pio IX (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. II, pag. 110 sq.), concedendo indulgenze e privilegi a coloro che li compiono (V. *Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. II, pag. 274). Il Vescovo poi ha diritto d'imporre l'obbligo a tutti del Clero (V. *Mon. Eccl.* Vol. II, Par. II, pag. 81). Quando questi sacri ritiri comuni si facciano con ordine e con esattezza, e vi siano aiuti spirituali convenienti, possono riuscire molto giovevoli non solo ai buoni,

riparazione; ovvero trattasi di parroco che non si riconosca pastore, ma lupo del suo gregge: in questi casi si intraprenda subito il processo economico e lo si mandi a compimento al più presto possibile.

§ 3.

Misure preventive.

“ IV. Tra le misure preservative si annoverano principalmente il ritiro spirituale, le ammonizioni ed i precetti. ”

Parlando in primo luogo la Istruzione dei rimedii preventivi, che qui chiama *misure preservative*, ne annovera tre: *il ritiro spirituale, le ammonizioni ed i precetti.*

Dice *principalmente*, per non escludere le altre molte misure preventive, che il Vescovo può usare, secondo gli suggeriscono lo zelo e la carità di padre e di pastore. Le ammonizioni verbali e secrete può farle sempre o direttamente o per mezzo di altri, o con parole o con lettere. Quando queste ammonizioni si fanno con modi affabili e paterni, mostrando l'affetto e l'interesse che si ha pel bene e pel buon nome del suddito, riescono spesso molto salutarì e assai più efficaci di ogni altro rimedio che sa di punizione.

Rimedii che fanno di pena (quando le ammonizioni tornino inefficaci) molti ve ne possono essere, p. e. il diniego della facoltà di assentarsi dalla propria chiesa; il non concedere al manchevole qualche officio o qualche altro favore che si dà ai buoni (1); il mostrarsi con contegno severo verso di lui; il non ammetterlo alla propria presenza, ma rimandarlo al Vicario o all'uditore: queste cose ed altrettali sono industrie che talvolta riescono efficaci ad ottenere docilità dal suddito.

(1) V. Lega de Iud. Eccles. L. II, Vol. IV, n. 281.

Se questi rimedii si rendano infruttuosi, o non si creda di usarli, la Istruzione ne suggerisce i tre altri, di già accennati, più considerevoli: il ritiro spirituale, l'ammonizione ed il precetto.

Riserbandoci a trattare nei seguenti articoli dei due ultimi, diciamo qui alcuna cosa del primo.

Certamente il ritiro spirituale (ovvero i santi esercizi) sarebbe il rimedio più efficace se s'intraprendesse con retta intenzione e si compisse collo spirito di pietà. Quante conversioni vere e costanti non si sono ottenute con tal mezzo? Ma il mandare un prete di botto ai ss. esercizi senza che ne abbia volontà, e costringerlo a stare alquanti giorni chiuso in una casa religiosa, privo di opportuni aiuti per la sua resipiscenza, ciò tante volte non riesce che ad irritarlo di più ed a renderlo maggiormente ostinato. Questo rimedio adunque va usato con molta circospezione e con le necessarie cautele. Fa duopo vedere se il prete ha timor di Dio, tale da far sperare qualche vantaggio dal sacro ritiro; se nel luogo dove si manda vi ha soggetti degni che possano aiutarlo efficacemente nello spirito; se il Vescovo può raccomandarlo a qualcuno di costoro perchè ne abbia cura speciale. Se si prevede non probabile un buon esito dai santi esercizi, sarà più prudente di non usare cotale rimedio.

Cosa più salutare ed opportuna è quella di promuovere i santi esercizi per tutto il Clero, da farsi ogni anno, ciò che la S. Sede con apposite circolari ha di recente raccomandato ai Vescovi, e ciò che inculcarono per lo addietro Clemente XI, Benedetto XIV e Pio IX (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. II, pag. 110 sq.), concedendo indulgenze e privilegi a coloro che li compiono (V. *Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. II, pag. 274). Il Vescovo poi ha diritto d'imporre l'obbligo a tutti del Clero (V. *Mon. Eccl.* Vol. II, Par. II, pag. 81). Quando questi sacri ritiri comuni si facciano con ordine e con esattezza, e vi siano aiuti spirituali convenienti, possono riuscire molto giovevoli non solo ai buoni,

ma si pure ai tiepidi ed ai rilassati, e possono meglio assai che gli esercizi privati tornare di rimedio preservativo a chi ne abbia bisogno. La parola di Dio che ivi si amministra, le pratiche di pietà che vi si compiono, e soprattutto l'esempio edificante degli altri, che muove ad imitazione, sono incentivi efficaci al ravvedimento.

Tutti questi rimedii preventivi possono avere un giusto valore allorchè si adoperano con ecclesiastici che hanno qualche timor di Dio, e non sono del tutto privi di docilità e di rispetto verso il Superiore diocesano. Ma non di rado si ha che fare con preti corrotti e dissoluti che, caduti miseramente nell'abisso della iniquità, spezzano ogni freno, e si rendono incorreggibili, avverandosi in essi quella terribile sentenza: " Impius cum in profundum venerit contemnit. „ E costoro sono per lo più quei che s'introdussero nel sacro ovile non per la porta, ma a guisa di ladri per diversa entrata, e che poi riuscirono a manomettere e devastare il gregge cristiano. E, fuori di allegoria, se il Vescovo vuole usare (e deve, ed è obbligo suo gravissimo) il sovrano dei rimedii preventivi, fa d'uopo che escluda inesorabilmente dagli ordini sacri quei chierici sulla cui vocazione non si hanno prove chiare e ineluttabili, e la cui virtù non sia nota abbastanza, massime in ordine alla castità ed alla pietà. E di ciò deve sempre dubitare il Vescovo quando nel Seminario manchi scrupolosa vigilanza e soda e abbondante direzione spirituale, e quando di persona egli non si accerti con frequenti visite e con segrete investigazioni che tutto proceda in piena regola. Venuto il tempo poi dell'ordinazione, il Tridentino prescrive esami accuratissimi prima d'imporre le mani, affinchè non si commettano errori che sarebbero funesti ed irrimediabili (Sess. 23, cap. 7 *de ref.*): " Episcopus autem sacerdotibus et aliis prudentibus viris, peritis divinae legis, ac in ecclesiasticis sanctionibus exercitatis, sibi adscitis, ordinandorum genus, personam, aetatem, institutionem, mores, doctrinam et fidem diligenter investiget et examinet. „

§ 4.

Quando possono prendersi.

" V. A tali provvedimenti deve precedere una verificazione sommaria del fatto; della quale è d'uopo che l'Ordinario prenda nota per poter procedere, se occorre, *ad ulteriora*, ed anche per darne conto all'Autorità superiore in caso di legittimo ricorso. „

Prima di parlare degli altri due rimedii preventivi, la Istruzione avverte che cotali rimedii non si debbano adottare innanzi di essersi presa una *sommatoria verificazione del fatto*. Come deve intendersi questa *sommatoria verificazione*?

Fa d'uopo qui premettere che il Vescovo non può prendere alcuna misura contro un chierico, se prima non ne abbia una ragione. E la ragione può sorgere da tre fonti, detti dai Canonisti *viae ad criminaliter procedendum*, che sono: 1.º la *denunzia*; 2.º l'*inquisizione* e 3.º l'*accusa* (Vedi Pellegrini *Prax. Vicarior.* Par. IV, Proem.).

1.º La *denunzia canonica* (per distinguerla dall'*evangelica*, dalla *giudiziale* e dalla *regolare*) (1) è la manifestazione dei delitti commessi da alcuno, fatta al Superiore ecclesiastico, per la correzione del reo. Il denunziatore non ha l'obbligo di sottoscrivere il ricorso, nè di provare il reato, ma ha l'obbligo di dire la verità; onde potrà essere punito, anche più gravemente del voluto reo, se si chiarisce calunniatore

(1) La *denunzia evangelica* è quella prescritta dal Vangelo (*Matth.* 18 et *Luc.* 17); ed è quando precede per lo più la correzione fraterna e privata, e non giovando questa, si fa denunzia ai Superiori della Chiesa (*dic Ecclesiae*). La *denunzia giudiziale* è quando o il giudice (per mezzo del promotore fiscale), ovvero un privato, per essere risarcito di qualche danno, denunziano in giudizio un qualche delinquente. La *denunzia regolare* è quella che si fa dai religiosi ai proprii superiori, secondo le proprie costituzioni monastiche (Pellegrini l. c. sect. I, n. 2 sq.).

(c. 2 de calumn.). Il giudice perciò non dev'essere troppo facile nello accogliere cosiffatte denunce; ma deve ammetterle solo da persone fededegne, che conoscano i fatti e sono mossi non da vili passioni: " Est autem advertendum (scrive il Pellegrini l. c. Sect. I, n. 27) quod iudex non debet esse nimis facilis in admittendis denunciationibus, sed considerare debet quo zelo moveatur denunciatus, cuius conditionis existat et quae sit persona denunciata. „ Il Vescovo può muoversi dietro una semplice denuncia? Se trattasi di delitto grave, non può, ma deve procedere per inquisizione come di dritto. Se non trattasi di grave delitto può muoversi qualora la denuncia viene da un ufficiale deputato a ciò, p. e. dal vicario foraneo o dal parroco; altrimenti può solo inquirere sull'imputato (Pellegrini l. c. n. 26).

2.° La *inquisizione* è una certa diligenza fatta dal giudice per investigare la colpa di qualche delinquente a pubblica utilità. Si distingue in generale e speciale. La *inquisizione generale* è quando s'invitano i sudditi a denunciare qualsivoglia chierico colpevole o di delitto particolare o di delitti in generale. La *inquisizione speciale* è quando si chiamano testimoni a deporre contro qualche chierico, di cui si è avuta denuncia attendibile di alcun delitto, o se ne abbia cattiva fama, ovvero se ne hanno indizii valevoli. Perciò non si può inquirere contro un chierico se non posta la denuncia, o la fama, o gli indizii, essendo la *inquisizione* stessa un aggravio quando si fa senza ragione (Vedi Pellegrini l. c. sect. II).

3.° L'*accusa* finalmente è la delazione di qualche delitto, fatta al Superiore per pubblica vendetta. Dev'essere scritta e sottoscritta dall'accusatore e deve contenere il nome dell'accusato, il tempo, e le altre circostanze del commesso delitto, e la indicazione delle prove. L'accusatore deve giurare che l'accusa non è per animo di odio o di vendetta privata, ma per pubblico bene. Se non si prova il delitto, l'accusatore è tenuto ai danni ed alla stessa pena onde sarebbe punito l'accusato (V. Pellegrini l. c. sect. III).

Sono queste le vie ordinarie, con cui s'inizia la procedura penale. Ve ne hanno anche altre straordinarie, onde può aversi giuridicamente cognizione di un delitto, p. e. quando si trovi in giudizio un documento falso; quando un teste spergiuri in giudizio; quando, dagli elementi processuali si scorga qualche altro delitto, prima non conosciuto, o il delitto commettasi innanzi al giudice ecc. ecc. (V. Pellegrini l. c. sect. III, n. 54).

Poste le quali nozioni, esaminiamo adesso come deve essere la *sommara verificazione del fatto*, di cui parla la Istruzione. Dev'esser tale, da poter servire 1.° come elemento di processo criminale, nel caso che la misura preventiva non giovi, e 2.° come giustificazione della misura presa, nel caso di ricorso all'autorità superiore.

Avutasi perciò notizia del delitto per una delle prefate vie, cioè o per denuncia o per inquisizione o per accusa o per altro tramite, il giudice deve verificare sommariamente il fatto coll'esame almeno di un paio di testimoni fededegni e giurati. Pei delitti non gravi potrà bastare, come si è detto, la denuncia di un ufficiale e per quelli commessi innanzi al giudice, un verbale del delitto commesso. Ciò sembra sufficiente perchè il Vescovo possa adottare le misure *preventive*, che fanno di pena. In siffatta guisa, quando l'imputato non si corregge, si può procedere *ad ulteriora*, sul fondamento già stabilito; cioè alle misure repressive secondo le norme da assegnarsi; e quando l'imputato appelli dalle dette misure preventive (da cui si può sempre appellare stragiudizialmente), il giudice ordinario può esibire al giudice superiore la fonte da cui attinse la notizia del delitto e l'esame dei testimoni con cui ne fece la *verificazione sommara*. ®

Cotal procedura deve premettersi perchè il Vescovo possa adottare, come si è detto, le misure preventive che fanno di pena, specie le indicate nella Istruzione (il ritiro, l'ammonizione e il precetto). Non è poi necessaria la *verificazione sommara* per le altre misure preventive e paterne

che il Vescovo voglia usare, segnatamente per la correzione secreta, giusta il Tridentino, di cui abbiamo parlato innanzi.

§ 5.

Ammonizioni canoniche.

“ VI. Le canoniche ammonizioni si applicano o in forma paterna e secreta (anche per lettera o interposta persona), ovvero in forma legale, facendone però sempre risultare da qualche atto la esecuzione. ”

L'ammonizione canonica è il secondo dei rimedii preventivi, indicati dalla Istruzione, e giova considerarla attentamente.

Abbiamo detto innanzi che il Vescovo, come padre e pastore, deve ammonire secretamente, secondo il bisogno lo richiede, i chierici che vengono meno ai loro doveri. Queste ammonizioni però non vogliono dirsi *canoniche* a stretto rigore. Le ammonizioni canoniche sono quelle che entrano come elementi processuali nei giudizi, prescritti anche per la validità in molte cause, specie per quelle d'incontinenza (Trid. Sess. 21 c. 6 *de ref.*; Sess. 24, c. 14 *de ref.*), e per la comminazione della scomunica e della sospensione (C. *Reprehensibilis*, 26, et c. *Cum speciali*, 61, *De Appel.*; c. *Sacro*, 48, *de Sent. excomm.*) (1).

(1) Ecco come prescrive il c. *Reprehensibilis*, 26, *De appell.*: “ Praesenti decreto statuimus ut nec praelati, nisi canonica commotione praemissa, suspensionis vel excommunicationis sententiam proferrant in subiectos, nisi forte talis sit culpa, quae ipso suo genere suspensionis vel excommunicationis poenam inducat. ” — Dove le parole *ipso suo genere* vengono spiegate dalla Glossa *ipso facto*. E però, se trattasi di censure comminate dal diritto da incorrersi *ipso facto*, non v'ha bisogno di precedente ammonizione; se poi trattasi di censura *ferendae sententiae* o di censura *ab homine*, allora vuolsi premettere l'ammonizione.

Perciò la Istruzione avverte che queste canoniche ammonizioni devono potersi dimostrare con qualche atto.

Di qui fa d'uopo raccogliere quanta importanza annettano i sacri canoni alle canoniche ammonizioni e quanto sia interessante che i Vescovi li abbiano di mira allorchè trattasi della punizione di un ecclesiastico. Ma in quanti modi possono farsi? e quante? e come?

1.º La Istruzione ne assegna un duplice modo: in forma *paterna e secreta*; ed *in forma legale*.

In forma paterna e secreta l'ammonizione si fa chiamando il reo, e senza testi, e senza che altri il sappia, anzi promettendo al reo medesimo segretezza, lo si ammonisce paternamente a desistere dal male di cui viene accusato, e ad allontanarsi dalle occasioni che a quello possono condurlo. Quando il Vescovo non creda espediente di chiamare il reo presso di sè, può fare l'ammonizione per mezzo d'interposta persona, autorevole però quanto più è possibile, ed a nome del Vescovo. Anzi, secondo la Istruzione, può farla pure per lettera, osservando quello che viene indicato nell'art. XIV, raccomandando cioè la lettera e richiedendo dall'ufficio postale il certificato di presentazione, di ricevimento o di rifiuto.

In forma legale poi l'ammonizione si fa per ordinario coll'intervento di due testi e del cancelliere che ne redige l'atto. Si può fare anche coll'intervento del solo cancelliere, e ancora, con nessun altro intervento, dal solo giudice, dando a firmare al reo il verbale dell'ammonizione (Monacelli *Form. Leg. P.* III, tit. 6, n. 20; Lega *De Iud. Crim.* Vol. IV, P. III, n. 286). Anzi il Monacelli ammette pure che l'ammonizione legale possa farsi per mezzo del cursore della Curia con citazione scritta; e nel caso che non la si voglia ricevere dal reo (trattandosi di cosa notoria), per mezzo dell'affissione in luogo pubblico, donde facilmente possa giungerne al reo la notizia (l. c. n. 65): “ Haec autem canonica monitio debet fieri personaliter ipsi reo, nisi is malitiose latitet, aut impediatur se citari, vel maneat in loco,

che il Vescovo voglia usare, segnatamente per la correzione secreta, giusta il Tridentino, di cui abbiamo parlato innanzi.

§ 5.

Ammonizioni canoniche.

“ VI. Le canoniche ammonizioni si applicano o in forma paterna e secreta (anche per lettera o interposta persona), ovvero in forma legale, facendone però sempre risultare da qualche atto la esecuzione. ”

L'ammonizione canonica è il secondo dei rimedii preventivi, indicati dalla Istruzione, e giova considerarla attentamente.

Abbiamo detto innanzi che il Vescovo, come padre e pastore, deve ammonire secretamente, secondo il bisogno lo richiede, i chierici che vengono meno ai loro doveri. Queste ammonizioni però non vogliono dirsi *canoniche* a stretto rigore. Le ammonizioni canoniche sono quelle che entrano come elementi processuali nei giudizi, prescritti anche per la validità in molte cause, specie per quelle d'incontinenza (Trid. Sess. 21 c. 6 *de ref.*; Sess. 24, c. 14 *de ref.*), e per la comminazione della scomunica e della sospensione (C. *Reprehensibilis*, 26, et c. *Cum speciali*, 61, *De Appel.*; c. *Sacro*, 48, *de Sent. excomm.*) (1).

(1) Ecco come prescrive il c. *Reprehensibilis*, 26, *De appell.*: “ Praesenti decreto statuimus ut nec praelati, nisi canonica commotione praemissa, suspensionis vel excommunicationis sententiam proferrant in subiectos, nisi forte talis sit culpa, quae ipso suo genere suspensionis vel excommunicationis poenam inducat. ” — Dove le parole *ipso suo genere* vengono spiegate dalla Glossa *ipso facto*. E però, se trattasi di censure comminate dal diritto da incorrersi *ipso facto*, non v'ha bisogno di precedente ammonizione; se poi trattasi di censura *ferendae sententiae* o di censura *ab homine*, allora vuolsi premettere l'ammonizione.

Perciò la Istruzione avverte che queste canoniche ammonizioni devono potersi dimostrare con qualche atto.

Di qui fa d'uopo raccogliere quanta importanza annettano i sacri canoni alle canoniche ammonizioni e quanto sia interessante che i Vescovi li abbiano di mira allorchè trattasi della punizione di un ecclesiastico. Ma in quanti modi possono farsi? e quante? e come?

1.º La Istruzione ne assegna un duplice modo: in forma *paterna e secreta*; ed *in forma legale*.

In forma paterna e secreta l'ammonizione si fa chiamando il reo, e senza testi, e senza che altri il sappia, anzi promettendo al reo medesimo segretezza, lo si ammonisce paternamente a desistere dal male di cui viene accusato, e ad allontanarsi dalle occasioni che a quello possono condurlo. Quando il Vescovo non creda espediente di chiamare il reo presso di sè, può fare l'ammonizione per mezzo d'interposta persona, autorevole però quanto più è possibile, ed a nome del Vescovo. Anzi, secondo la Istruzione, può farla pure per lettera, osservando quello che viene indicato nell'art. XIV, raccomandando cioè la lettera e richiedendo dall'ufficio postale il certificato di presentazione, di ricevimento o di rifiuto.

In forma legale poi l'ammonizione si fa per ordinario coll'intervento di due testi e del cancelliere che ne redige l'atto. Si può fare anche coll'intervento del solo cancelliere, e ancora, con nessun altro intervento, dal solo giudice, dando a firmare al reo il verbale dell'ammonizione (Monacelli *Form. Leg. P.* III, tit. 6, n. 20; Lega *De Iud. Crim.* Vol. IV, P. III, n. 286). Anzi il Monacelli ammette pure che l'ammonizione legale possa farsi per mezzo del cursore della Curia con citazione scritta; e nel caso che non la si voglia ricevere dal reo (trattandosi di cosa notoria), per mezzo dell'affissione in luogo pubblico, donde facilmente possa giungerne al reo la notizia (l. c. n. 65): “ Haec autem canonica monitio debet fieri personaliter ipsi reo, nisi is malitiose latitet, aut impediat se citari, vel maneat in loco,

ad quem non detur tutus accessus: tunc enim satis erit si citatio cum comminatione fiat ad eius domum, vel ad ecclesiae valvas, vel ad alium locum publicum, unde facile possit ad illius notitiam devenire. »

Sta alla discrezione del Vescovo l'adottare o la secreta o la legale ammonizione. Ordinariamentei pei delitti occulti, ovvero poco o non certamente conosciuti, si vuole usare l'ammonizione *secreta*; pei delitti pubblici e notorii, l'ammonizione legale. Ma se il Vescovo crede miglior partito usare l'ammonizione legale, come più efficace, anche per delitti occulti, può farlo, purchè tenga tutto sotto secreto ed imponga pure segretezza a coloro che intervengono all'atto.

2.º Come poi debba farsi l'ammonizione canonica, si deduce dalla parola stessa *ammonizione*. « Admonitio, dice il Forcellini (*in. h. v.*), actus admonendi seu in memoriam revocandi aut etiam admonendo exhortandi. » Si contesta al reo la colpa, o il pericolo che si è chiarito in lui, e lo si esorta a correggersi, provvedendo così al proprio bene e ad evitare il rigore del diritto. Quando l'ammonizione si vuole far valere come elemento processuale, giusta il detto innanzi, è necessario ricordare al reo la pena a cui va incontro; e ciò perchè valga poi come prova della sua contumacia. Non è necessario che il delitto sia chiaramente provato, perchè possa farsi l'ammonizione: bastano solo gl'indizii ed una prova semi-piena. In tal caso l'ammonizione si può dare sotto il dubbio della prova, facendo rilevare la gravità della colpa e della pena qualora la colpa sia vera, o la si provi pienamente.

La Istruzione, circa l'ammonizione canonica, avverte di farne risultare sempre da qualche atto la esecuzione: ciò per due ragioni, addotte nell'art. V, che sono: 1.º perchè valga come elemento di giudicatura nel caso di doversi proseguire il giudizio, e 2.º perchè possa giustificarsene l'atto nel caso di interposto appello stragiudiziale. E perciò si è detto che dell'ammonizione in forma legale deve redigersi l'atto o dal Cancelliere, o dal medesimo giudice, quan-

do lo si compie senza attuario. In questo secondo caso sarebbe necessaria la firma pure del reo. Quando il reo non voglia comparire, si manda l'atto scritto di ammonizione per mezzo del cursore, il quale attesterà se si è ricevuto o pur no dal reo; e quest'attestazione, insieme coll'atto o con una copia di esso, varrà ad attestarne la esecuzione.

Quanto poi all'*ammonizione secreta*, il Vescovo baderà a redigerne prima l'atto ed a farlo sottoscrivere anche dal reo. Se l'ammonizione si compie per interposta persona, questa ne scriverà l'atto, e lo firmerà, facendovi apporre se potrà ottenerlo, la firma ancora del reo. Quando poi l'ammonizione si faccia direttamente per lettera raccomandata, se ne ritenga una copia legalizzata e vi si aggiunga il polizino della posta, che ne attesti il ricapito od il rifiuto. Con questi mezzi il Vescovo potrà provare legalmente la fatta ammonizione.

Gli atti delle *ammonizioni secretae*, o ancora di quelle *legali*, ma per delitti occulti, saranno gelosamente custoditi nell'archivio secreto, la cui chiave dovrà conservarsi dal solo Vescovo.

3.º Ma quante ammonizioni dovranno farsi? — Perchè le ammonizioni abbiano per effetto la censura, specie di scomunica o di sospensione, è mestieri che se ne facciano non meno di tre, ovvero una per tre. Così il c. *Constitutionem*, 9, *De sent. excom.* in 6.: « Indices sive monitionibus tribus utantur, sive una pro omnibus observent aliquorum dierum competentia intervalla, nisi facti necessitas aliter ea suaserit moderanda. » La Glossa qui assegna tre modi di fare la triplice ammonizione, ammessi da' DD. Il 1.º è quando tre volte, una dopo l'altra, si fa l'ammonizione, ripetendosi questa per ciascuna volta ed indicandosene il numero progressivo. Il 2.º è quando se ne fa una per tre, designandosi nella stessa ammonizione gl'intervalli di tempo da dover valere per la prima, per la seconda e per la terza ammonizione. Il 3.º è quando si stabilisce un perentorio, ovvero un giorno fisso fino al quale s'intendono fatte tutte

e tre le ammonizioni. Eccone le parole: " Dicit ergo iudex interdum: *monemus te pro prima*: qua finita monet pro secunda: qua finita monet pro tertia etc. — Interdum una monitione facit tres: *sic monemus te quod usque ad talem diem pro primo; talem pro secundo; talem pro tertio etc.* Interdum unam tantum dat dilationem: ut *monemus te quod usque ad talem diem pro primo, secundo et tertio peremptorio a communione talis* etc: hoc ultimo casu est intervallum inter monitionem et sententiam. "

Il testo del cap. aggiunge: *nisi facti necessitas aliter ea suaserit moderanda*: che vuol dire ciò? — Ecco come spiega la Glossa in h. l. v. *necessitas*: " Ut quia partes sunt ad rixam vel arma paratae, nec curant monitiones Episcopi; interdum enim nec locus nec tempus patitur plenius deliberare consilium. Et quandoque res celeritatem desiderat. " Quando adunque vi ha pericolo in mora, ovvero ragioni gravi consigliano altrimenti, si può anche omettere l'ammonizione.

E si può omettere, trattandosi di censure comminate dal diritto *latae sententiae* (c. *Reprehensibilis*, 26, *De appell.*). Per quelle comminate dal diritto, ma *ferendae sententiae*, l'ammonizione si può omettere solo se trattasi di delitti, di cui siano notorii il fatto e la contumacia (c. *Bona*, 23, *De elect.*; c. *Ad nostram*, 7, *De iureiurand.*; Reiffenstuel, L. V. tit. 39, § 1, n. 27). Si può anche omettere l'ammonizione nelle sospensioni e negl'interdetti che s'infliggono non come censure, ma come pene di reati commessi. Così Reiffenstuel l. c. n. 28: " *Censura suspensionis et interdicti aliquando non merae censurae, sed ut poenae vindicativae imponuntur et imponi possunt, nulla comminatione praemissa.* " E lo prova *arg. c. Cum in cunctis*, 7, § fin. *De election.*; c. *Sacro*, 48, *De sent. excomm.*; c. *Exemplum*, 1, *eod. in 6.* — Tranne però questi casi, baderà il Vescovo a non mai omettere l'ammonizione canonica, se vuole che le sue sentenze siano confermate in grado di appello.

Ma quale spazio di tempo deve correre fra una ammonizione e l'altra? Ciò è rimesso tutto al ragionevole arbitrio del giudice, il quale dovrà tener presenti le varie circostanze in cui l'imputato si trovi. Così il Monacelli, seguendo il generale insegnamento de' D D. (*Form. Pr. L. III, Tit. I, form. 10, n. 4*): " *Temporis vero intervallum istius canonicae monitionis est iudici arbitrarium, ita ut auferi aut minui possit pro rerum et facti qualitatem.* " Bastano perciò anche sei giorni per la triplice ammonizione, due per la prima, due per la seconda e due per la terza (Monacelli l. c. n. 3; Pellegrini P. IV, sect. V, n. 15). Si abbia per tal fine in mira la ragione di questi intervalli, la quale è così esposta dal Reiffenstuel l. c. n. 24: " *Ratio est, tum ut contumacia delinquentis magis appareat; tum ut habeat spatium vel ad satisfactionem praestandam, vel suam defensionem proponendam.* "

§ 6.

Precetto.

" VII. Riuscendo le ammonizioni infruttuose, l'Ordinario prescrive alla Curia che sia ingiunto al delinquente analogo precetto, spiegando in esso quello che il precettato debba fare o non fare, colla comminatoria della corrispondente pena ecclesiastica, nella quale incorrerà in caso di contravvenzione.

" VIII. Il precetto viene intimato al prevenuto dal Cancelliere innanzi al Vicario generale, oppure alla presenza di due testimoni ecclesiastici, o laici di provata probità.

" § 1. L'atto si firma dalle parti che sono presenti, ed anche dal precettato se vuole.

" § 2. Il Vicario generale può imporre ai testimoni il giuramento di conservare il segreto, se la natura del titolo, di cui trattasi, prudentemente lo richieda. "

Spesso le ammonizioni rimangono senza effetto, ed il reo che le disprezza persiste nella sua contumacia. In tal caso si dà luogo ad un formale precetto perchè quegli si ritiri dalla via prava.

Qui può chiedersi in che consista questo precetto; quando possa farsi; come debba farsi.

1.º Il precetto nella Istruzione indicato non faceva parte dell'antica disciplina, almeno come esplicito mezzo giuridico di procedura. È stato introdotto segnatamente per ovviare alle difficoltà che s'incontrano oggidì nei formali giudizi criminali, perchè con esso più facilmente, senza tanta lungheria di procedura, si può ottenere la emenda o la punizione del reo.

Col precetto invero s'ingiunge al chierico delinquente di allontanarsi da luoghi o da persone, in cui vi sia prossimo pericolo di peccato, ovvero siasi già commesso il peccato; o anche s'ingiunge di fare qualche cosa di obbligo, o di tralasciarla se volge in male. E s'ingiunge tutto ciò sotto qualche pena da incorrersi o *ipso facto*, ovvero dopo la sentenza. Quando la pena che si commina è *latae sententiae*, la misura è punitiva di per sè; quando la pena è *ferendae sententiae*, equivale ad una grave e forte ammonizione.

Il precetto suole anche avere un perentorio per incorrere la pena: ma se nessuna determinazione di tempo vi si appone, Mons. Lega, sull'insegnamento del Bizzarri, che riferisce una dichiarazione della Segreteria della S. C. dei VV. e RR., è di opinione che debba durare un anno (P. III, n. 288).

2.º Ma quando può farsi il precetto? Per ordinario, come dalla Istruzione stessa si raccoglie, può farsi dopo le ammonizioni canoniche, tornate inutili. Ma ciò non è di obbligo; giacchè le tre misure preventive non sono indicate da doversi fare tutte e tre, l'una dopo l'altra. Si adopera quella o quelle che più si credono opportune. Solo se il precetto contiene, come pena, qualche censura, fa d'uopo premettere le ammonizioni, secondo fu detto innanzi.

3.º Ma può farsi il precetto prima che sia stato udito il reo, e prima che questi abbia presentate le sue discolpe? Vi è chi opina doversi sempre innanzi chiamare il reo per contestargli gli addebiti e per valutarne le discolpe: e quando sia pienamente provata la sua reità, solo allora potergli intimare il precetto. Noi crediamo doversi qui considerare la pena che si voglia unire al precetto, se è *latae*; oppure *ferendae sententiae*. Se si vuol comminare una pena *latae sententiae*, come quando s'ingiunga al reo di smettere quella tal serva, fra un mese, sotto pena di sospensione da incorrersi *ipso facto*; allora fa d'uopo chiamare precedentemente il reo e contestargli i ricevuti addebiti e udirne le discolpe; e solo quando sia veramente provato il pericolo o la reità, gli si può intimare il precetto colla pena *latae sententiae*. La ragione si è che qui s'infligge una vera pena, benchè *sub conditione*; or questa non si può dare se prima non consti certamente della colpa.— Se poi si vuol comminare una censura non *latae*, ma *ferendae sententiae*, come quando s'ingiunga al reo di non frequentare più quella tal casa o di non ammettere più in casa propria quella tale persona, altrimenti sarebbe punito di sospensione dall'ufficio; in tal caso non è necessaria una prova piena, bastando anche una prova semipiena od indiziaria, avuta o per inquisizione, o per denunzie da persone fededegne, e chiarite opportunamente, come si è detto nel paragrafo 5. La ragione si è che qui non s'infligge una pena, ma si dà solo una minaccia di pena, da comminarsi dopo che siasi provata la trasgressione del precetto; per chiarire la quale occorre un processo almeno sommario.

Si nel primo modo, come nel secondo, fa mestieri che tutto sia consegnato in atti (specie nel primo modo quando al reo si contestino gli addebiti), i quali atti sono necessari o per procedere *ad ulteriora*, o nel caso di appello dalle dette misure preventive. L'appello deve farsi fra dieci giorni dalla notificazione del precetto, e sarà solo in devolutivo non già in sospensivo, vale a dire che, non ostante l'appello,

il precetto ha la sua piena esecuzione anche in quanto alla pena, fino a quando dal giudice superiore non venga rivo-
cato. E ciò giusta il disposto del Tridentino, il quale *Sess.*
22, C. 1 de ref. così stabilisce: " Statuit Sancta Synodus ut
quae alias a Summis Pontificibus et a sacris Conciliis de
clericorum vita, honestate, cultu doctrinae retinenda, ac
simul de luxu, commensationibus, choreis, aleis, lusibus, ac
quibuscumque criminibus, nec non secularibus negotiis fugien-
dis copiose ac salubriter sancita fuerunt; eadem in posterum
iisdem poenis, vel maioribus, arbitrio Ordinarii imponendis
observentur: nec appellatio executionem hanc quae ad morum
correctionem pertinet, suspendat „ (1).

3. Ma come dovrà farsi il precetto? La Istruzione stessa
lo dichiara nell'art. VIII. — Vi sono varii modi per com-
pierlo:

a) Può farsi al reo chiamato in Curia dal Cancelliere,
innanzi al Vicario Generale. — Ma se si facesse innanzi al
Vescovo? Sosterrebbe certamente; però non sarebbe secon-
do le regole canoniche che gli atti giudiziari si compiano
dal Vescovo, il quale, come padre e pastore, è bene che de-
puti al suo Vicario le parti della giustizia. Perciò la Istru-
zione attribuisce al Vescovo solo il compito delle ammoni-
zioni (V. Lega l. c. n. 288).

b) Può farsi dal Cancelliere innanzi a due testimoni; e
ciò anche presente il Vicario generale. I testimoni possono
essere o ecclesiastici o laici di provata probità. Ai testi si

(1) Intorno alla interpretazione di questo capo del Tridentino, così
dichiarò la S. C. del Concilio in *Sarnen. lib. 2 Decretor.* p. 200
(ap. Pallottini *Coll. Resol. S. C. C.*; v. *Appellatio* § II, n. 49): " S.
Congregatio Concilii censuit in causis visitationis et correctionis
posse appellari post definitivam; ita tamen ut appellatio non su-
spondat executionem, prout sancitum est C. I, Sess. 22 et C. 10,
Sess. 24. Quod si Episcopus, compilato processu, formato iudicio,
servatis servandis, prout iuris fuerit procedat, non habere locum
praedicta decreta. „

può imporre l'obbligo del secreto sotto giuramento; e que-
st'obbligo deve imporsi allorchè trattasi di delitto occulto, e
deve osservarsi anche dagli ufficiali della Curia.

c) Può anche delegarsi (quando il reo abiti altrove e non
si possa far venire in Curia) a qualche altro probo eccle-
siastico, specie se costituito in dignità, il quale può chia-
mare il reo, o può recarsi in casa di lui, ed alla presenza
di due testimoni gli notifica l'atto. Alle lettere di delega-
zione si unirà lo schema del precetto, colla ingiunzione, se
credasi necessaria od opportuna, del giuramento di segretezza.

In tutti e tre codesti modi si legge il precetto al reo
e se ne redige il verbale, che dovrà essere firmato da tutti
coloro che sono presenti all'atto, anche dal precettato:
quest'ultimo però se si ricusa di apporre la sua firma, non
lo si può obbligare.

Ecco il modo, onde deve compiersi il precetto.

§ 7.

Punizione ex informata conscientia.

" IX. In quanto poi alle misure *penali*, avvertano i re-
" verendissimi Ordinarii, che con la presente istruzione non
" s'intendono derogate le solennità dei giudizi volute dai
" sacri Canoni, Costituzioni Apostoliche ed altre ecclesia-
" stiche disposizioni, ove queste possano liberamente ed ef-
" ficacemente applicarsi: ma le forme economiche mirano
" a provvedere per quei casi e per quelle Curie, in cui non
" si possa o non si creda espediente attuare i solenni proce-
" dimenti. Rimane pure nel suo pieno vigore il rimedio
" stragiudiziale *ex informata conscientia* pei reali occulti,
" decretato dal S. Concilio di Trento nel cap. 1 sess. 14 *de*
" *Reform.*, da adottarsi con quelle regole e riserve che ha
" costantemente osservate nella interpretazione di detto capo
" la S. Congregazione del Concilio in più risoluzioni ed in
" specie nella *Bosnien. et Sirmien. 20 Decembre 1873.* „

il precetto ha la sua piena esecuzione anche in quanto alla pena, fino a quando dal giudice superiore non venga rievocato. E ciò giusta il disposto del Tridentino, il quale *Sess. 22, C. 1 de ref.* così stabilisce: " Statuit Sancta Synodus ut quae alias a Summis Pontificibus et a sacris Conciliis de clericorum vita, honestate, cultu doctrinae retinenda, ac simul de luxu, commensationibus, choreis, aleis, lusibus, ac quibuscumque criminibus, nec non secularibus negotiis fugiendis copiose ac salubriter sancita fuerunt; eadem in posterum iisdem poenis, vel maioribus, arbitrio Ordinarii imponendis observentur: nec appellatio executionem hanc quae ad morum correctionem pertinet, suspendat „ (1).

3. Ma come dovrà farsi il precetto? La Istruzione stessa lo dichiara nell'art. VIII. — Vi sono varii modi per compierlo:

a) Può farsi al reo chiamato in Curia dal Cancelliere, innanzi al Vicario Generale. — Ma se si facesse innanzi al Vescovo? Sosterrebbe certamente; però non sarebbe secondo le regole canoniche che gli atti giudiziari si compiano dal Vescovo, il quale, come padre e pastore, è bene che deputi al suo Vicario le parti della giustizia. Perciò la Istruzione attribuisce al Vescovo solo il compito delle ammonizioni (V. Lega l. c. n. 288).

b) Può farsi dal Cancelliere innanzi a due testimoni; e ciò anche presente il Vicario generale. I testimoni possono essere o ecclesiastici o laici di provata probità. Ai testi si

(1) Intorno alla interpretazione di questo capo del Tridentino, così dichiarò la S. C. del Concilio in *Sarnen. lib. 2 Decretor.* p. 200 (ap. Pallottini *Coll. Resol. S. C. C.*; v. *Appellatio* § II, n. 49): " S. Congregatio Concilii censuit in causis visitationis et correctionis posse appellari post definitivam; ita tamen ut appellatio non suspendat executionem, prout sancitum est C. I, Sess. 22 et C. 10, Sess. 24. Quod si Episcopus, compilato processu, formato iudicio, servatis servandis, prout iuris fuerit procedat, non habere locum praedicta decreta. „

può imporre l'obbligo del secreto sotto giuramento; e quest'obbligo deve imporsi allorchè trattasi di delitto occulto, e deve osservarsi anche dagli ufficiali della Curia.

c) Può anche delegarsi (quando il reo abiti altrove e non si possa far venire in Curia) a qualche altro probo ecclesiastico, specie se costituito in dignità, il quale può chiamare il reo, o può recarsi in casa di lui, ed alla presenza di due testimoni gli notifica l'atto. Alle lettere di delegazione si unirà lo schema del precetto, colla ingiunzione, se credasi necessaria od opportuna, del giuramento di segretezza.

In tutti e tre codesti modi si legge il precetto al reo e se ne redige il verbale, che dovrà essere firmato da tutti coloro che sono presenti all'atto, anche dal precettato: quest'ultimo però se si ricusa di apporre la sua firma, non lo si può obbligare.

Ecco il modo, onde deve compiersi il precetto.

§ 7.

Punizione ex informata conscientia.

" IX. In quanto poi alle misure *penali*, avvertano i reverendissimi Ordinarii, che con la presente istruzione non s'intendono derogate le solennità dei giudizi volute dai sacri Canoni, Costituzioni Apostoliche ed altre ecclesiastiche disposizioni, ove queste possano liberamente ed efficacemente applicarsi: ma le forme economiche mirano a provvedere per quei casi e per quelle Curie, in cui non si possa o non si creda espediente attuare i solenni procedimenti. Rimane pure nel suo pieno vigore il rimedio stragiudiziale *ex informata conscientia* pei reali occulti, decretato dal S. Concilio di Trento nel cap. 1 sess. 14 de *Reform.*, da adottarsi con quelle regole e riserve che ha costantemente osservate nella interpretazione di detto capo la S. Congregazione del Concilio in più risoluzioni ed in specie nella *Bosnien. et Sirmien. 20 Decembre 1873.* „

Qui si fanno avvertire due cose: In primo luogo, che colla presente Istruzione non vengono abolite le solennità dei giudizi; giacchè la Istruzione è fatta per quei casi e per quelle Curie, in cui o non si possa o non si creda espediente attuare le prefate solennità: donde si deduce che, quand'anche le solennità possano a stretto rigore adempersi, pur se ne può fare a meno allorchè si creda espediente por mano ad un processo sommario giusta la Istruzione.

In secondo luogo neppur s'intende rivotato il rimedio stragiudiziale di punire *ex informata conscientia*, secondo fu decretato dal Tridentino Sess. 14, cap. 1 *de ref.*: intorno al quale rimedio è utile che ci fermiamo a dare dei chiarimenti perchè i Vescovi possano usarne bene e con efficacia. Fa d'uopo perciò vedere in che consiste siffatto rimedio, per quali delitti può usarsi, e come deve adoperarsi.

1.º Ecco le parole onde il Tridentino stabilisce il rimedio *ex informata conscientia*, l. c.: " Cum honestius ac tutius sit subiectis debitam praepositis obedientiam impendendo, in inferiori ministerio deservire, quam cum praepositorum scandalo graduum altiorum appetere dignitatem, ei, cui ascensus ad sacros ordines a suo praelato ex quacumque causa, etiam ob occultum crimen, quomodolibet, etiam extrajudicialiter fuerit interdictus, aut qui a suis ordinibus seu gradibus vel dignitatibus ecclesiasticis suspensus, nulla contra ipsius praelati voluntatem concessa licentia de se promoveri faciendo, aut ad priores ordines, gradus, dignitates sive honores restitutio suffragetur. "

Questo luogo, non a bastanza chiaro, ha dato campo a non poche dispute fra i DD. Il senso intanto, in che viene generalmente interpretato è questo: Chiunque sia stato interdetto dal suo Ordinario di ascendere ai sacri ordini; ovvero sia stato sospeso dagli ordini ricevuti o dagli officii o dalle dignità acquistate, e ciò sia stato fatto in qualsivoglia modo, anche stragiudizialmente, e per qualunque causa, anche per un delitto occulto, non può valersi di nessuna licenza

ottenuta da altro superiore perchè possa essere promosso agli ordini, ovvero possa venire riabilitato all'esercizio degli ordini, degli officii e delle dignità predette.

Si concede perciò agli Ordinarii, vale a dire ai Vescovi, agli Abati *nullius*, ai Vicarii Capitolari (è dubbio se altresì ai Vicarii generali) il diritto di impedire l'ascenso agli ordini e di sospendere gli ordinati dall'esercizio degli ordini, degli officii e delle dignità anche senza forma di giudizio, e senza il rimedio dell'appello, per qualsivoglia giusta ragione.

Questa forma di punizione fu detta *ex informata conscientia*; giacchè, non avendo obbligo l'Ordinario di far processo, nè di renderne ragione al reo, egli opera secondo la convinzione della propria coscienza.

Se però l'Ordinario non deve dar conto al reo, nè al metropolitano, di siffatte punizioni, non è disobbligato dal renderne ragione alla S. Sede, quando ad essa il reo faccia ricorso. Siffatto ricorso tuttavia non sospende la esecuzione della pena, essendo solo in devolutivo, non già in sospensivo. Ciò dimostrasi dalle parole stesse del Tridentino, l. c.: *Nulla (ei) contra ipsius Praelati voluntatem concessa licentia de se promoveri faciendo suffragetur*. Dimostrasi pure dalla Costit. *Ad militantis* di Bened. XIV del 1 apr. 1742; da molte dichiarazioni della S. C. del Concilio (14 nov. 1654 in *Bononiensi* 22 iun. 1582 etc.), e dall'insegnamento de' DD. (Giraldi *Expos. Iur. Pontif.* Par. II, sect. 43; Bouix *De Iudic. Eccl.* Vol. II Par. II, Sect. IV, Subsect. cap. 3, prop. 3 etc.).

2.º Ma se questa facoltà negli Ordinarii è così ampia, vuolsi badare attentamente a quali casi debba estendersi, dovendo essa interpretarsi strettamente, secondo il sentire dei DD.; dal perchè consiste in una singolarissima eccezione dalle comuni regole del diritto.

Il Tridentino adunque non la concede se non in due soli casi: nello impedire l'ascenso agli ordini, e nel sospendere dagli ordini, dagli officii e dalle dignità ricevute. Non vale quindi per le altre pene canoniche, come per la scomunica,

per l'interdetto e probabilmente per la stessa sospensione dal beneficio, vale a dire dal percepire i frutti del beneficio, valendo solo per la sospensione dall'ufficio (Bouix l. c. cap. 4, n. VI). Neanche vale per altre cause, fuorchè quelle di delitti; e però non vale per sospendere gl'illetterati, o gl'indonei (Giraldi *Expos. Iur. pontif.* Par. 2, sect. 43, nota 3). Molto meno vale per la definitiva privazione del beneficio, come insegnano tutti i DD.

Esaminando ora i due casi, in cui va ristretta total facoltà, quanto al primo, la cosa è ben chiara e da nessuno contraddetta. Il Vescovo, quando ha giuste ragioni, o palesi od occulte, di non promuovere un chierico agli ordini, sia pur esso ordinato *in sacris*, può e deve negargli l'ordinazione, senza essere obbligato a processi, e senza beneficio di appelli, salvo solo il ricorso del chierico alla S. Sede, a cui fa d'uopo esporre le ragioni del diniego (Bouix l. c. c. 4, lim. 5; Rota *Enchiridion Conf. et Iudic. Eccl.* P. II, sect. 3, c. 2, n. 522).

Quanto però al secondo caso, della sospensione cioè di un chierico ordinato o di un beneficiato, da gran tempo fu dibattuta la quistione su quali delitti debba cadere questa pena, per quanto tempo debba durare e quali conseguenze debba produrre.

Alcuni autori, come il Bouix l. c. cap. 4, ed il Vescovo di Luçon *Des sentences Episcopales dites de conscience informée*, riconoscono negli Ordinarii la potestà di sospendere i chierici anche nei delitti pubblici, dicendo il Tridentino *ex quacumque causa, etiam ob occultum crimen*, dove *occultum crimen* non esclude i delitti pubblici, ma questi vengono contenuti nella locuzione *ex quacumque causa*. Però la S. C. del Concilio e la comune de' DD. non ammettono tal rimedio stragiudiziale che pei soli delitti occulti. Così la S. C. 26 febr. 1853 *in S. Agathae Gothor.*; 11 Sept. 1880 *Reintegrat. in paroec.*; 20 dec. 1873 *in Bosnien. et Sirmien.*; Pignatelli *Cons.* tom. 9, cons. 8, n. 5; Monacelli *Form. leg.* tom. 2, tit. 13, form. 3, n. 28; Benedetto XIV

De Syn. lib. 12, c. 8, n. 3, *Costit. Ad militantis* 30 mar. 1742; Pallottini *Pugn. Iur. pont.* c. 7; D'Annibale *Summ.* P. I, n. 384 nota 48 edit. 3 (correggendo ciò che avea scritto nelle precedenti edizioni); Rota *Enchir. Conf. et iud. eccl.* l. c. n. 523 seqq.; Lega *De Iud. eccles.* L. II, vol. 4, par. 3, § 1; Lucidi *De Vis. SS. LL.* Par. I, de 3.º cap. rel. n. 273, il quale così conchiude: "Cavere quisque debet Episcopus, ne quod publicum et notorium iam est, perinde ac esset occultum, falso sibi animo reputans, suspensionem ex informata conscientia decernat: huiusmodi enim decretum minime sustinetur."

Ma ogni dubbio su questo punto deve cessare dopo la Istruzione della S. C. de' VV. e RR. che stiamo esaminando, la quale dichiara che "rimane nel suo pieno vigore il rimedio stragiudiziale *ex informata conscientia* PEI REATI OCCULTI, decretato dal S. Concilio di Trento nel cap. 1, sess. 14 *de Reform.*, da adottarsi con quelle regole e riserve che ha costantemente osservate nella interpretazione di detto capo la S. Congregazione del Concilio in più risoluzioni ed in ispecie della *Bosnien., Sirmien.* 20 dicembre 1873, (1). Ed a ciò mette il suggello l'altra Istruzione della S. C.

(1) Ecco la fattispecie della citata causa (Mon. Eccl. Vol. II, Par. III, pag. 3): Il Sac. N. Abate mitrato, e parroco in una città della Dioc. di Bosnia e Sirmia, fu da un anonimo accusato presso il tribunale laico di turpissimo delitto. Essendosi fatto di ciò gran rumore in quella città, e temendosi ingiurie e violenze contro il parroco, il Vescovo impose a questo di allontanarsi dalla parrocchia e dimorare altrove fino al termine della causa. Dopo lunga inquisizione, il tribunale nel dì 1 maggio 1869 sentenziò, doversi desistere da ulteriore procedimento per insufficienza di prove, fatta all'imputato facoltà, fra lo spazio di ore 24, o di appellare, o di spingere innanzi la causa, per chiarire la propria innocenza. Ma l'imputato non si avvalse di tal facoltà.

Odio ed infamia grandissima venne per questi fatti al parroco. Per ciò fu che, d'ordine del Vescovo, egli s'indusse a dare spon-

di *Propaganda Fide* intorno alle sospensioni *ex informata conscientia*, la quale al n. 6 dice: "Suspensioni ex informata conscientia iustam ac legitimam causam praebet crimen, seu culpa a suspenso commissa. Haec tamen debet esse OCCULTA, et ita gravis, ut talem promereatur punitio-nem," (V. *Mon. Eccl.* Vol. V, Par. I, pag. 126).

Ma quali devono dirsi reati *occulti*? Non mancano autori che reputano in tal materia *occulti* quei reati che, quan-tunque in sè pubblici e certi, pure non possono dimostrarsi in giudizio, o perchè i testi si ricusano di deporre giudi-zialmente, o per altre ragioni: e però, benchè pubblici in sè, possono dirsi *giudizialmente occulti*. Così Pierantonelli *Prax. Fori Eccles.* tit. VII, n. 10, e Cavagnis *Inst. Iur. publ. eccl.* L. III, n. 62. Ma tale opinione, benchè possa

tanea rinunzia dalla cura, con riserva dell'annua pensione di 600 fiorini, e col diritto di dimorare in seminario, dove con poca spesa potea ben vivere. Ma quivi di nuovo fu accusato di altro turpe delitto; onde crebbe a mille doppi la indignazione e lo scandalo dei cittadini. La Curia Episcopale non fu lenta ad agire, e subito gli notificò i capi dell'accusa, assegnandogli tre settimane per de-durre i suoi diritti. Durante questo tempo, l'imputato si presentò; ma la sentenza gli fu avversa; dalla quale mosse appello presso il Metropolitano, il giorno 10 del detto mese.

Il Vescovo, che era assente quando la sentenza fu proferita, re-duce in Diocesi, e considerato che per la dilazione della causa, lo scandalo continuava senz'alcun freno, stimò metterci un riparo con avvalersi della facoltà concessa ai Vescovi dal Tridentino di ful-minar pene *ex informata conscientia*; e il dì 11 settembre del detto anno, confermando la sentenza della sua Curia, dichiarò: "Parochum pro cura animarum gerenda absolute et in perpetuum ineptum esse, eundemque ad statum deficientiae reponi, cum stricta obligatione mansionem suam figendi in claustro quodam, et abstinendi ab exercitio Pontificalium. In pensionem ei adsignabuntur 400 floreni (fr. 1000), si semet obedientem in omnibus Episcopo exhibuerit."

Il parroco, colpito da tal decreto, supplicò il Vescovo di revo-carlo, e di trasmettere gli atti al tribunale Metropolitano, affinchè

dimostrarsi da qualche causa trattata presso la S. C. del Concilio, pur non è sicura così, da trovare costante conferma presso le SS. CC. Le cause che si allegano della prefata S. C. (come bene osserva Mons. Lega l. c. n. 396, nota 1), specie la *Lucionen. Suspens. et appell.* 8 apr. 1848, hanno delle circostanze particolari che non si possono verificare in tutti i casi. E poi, dopo la Istruzione che stiamo esaminando e che facilita moltissimo i processi sommarii, par che non possa eccipirsi difficoltà di sorta perchè non debbano ben compiersi, come vedremo, cosiffatti processi. Del resto una dichiarazione autentica del 21 dicembre 1883 della S. C. de' VV. e RR. toglie ogni dubbio su questo punto. La diamo qui in nota, come si trova nel Vol. V, Par. I, pag. 127 del *Monitore Eccl.* (1).

presto la causa fosse portata a compimento. Il Vescovo ricusò; e il parroco fe' ricorso alla S. Sede, chiedendo la revoca del decreto *ex informata conscientia* e l'assoluzione dalle censure inflitigli, allo scopo che la causa venisse proseguita in grado di appello presso il Metropolitano.

La causa si trattò presso la S. C. il dì 20 dicembre 1873. Ma, non ostante che il Vescovo avesse dedotto: 1.º Che lo scandalo pubblico reclamava un sollecito provvedimento con la punizione del reo — 2.º Che la pena inflitta era a bastanza mite, avuto riguardo alla qualità del delitto e alla recidivanza in esso — 3.º Che il Tridentino, col dire "ex quacumque causa *etiam* ob occultum crimen," non escluse che il Vescovo possa punire *ex informata conscientia* anche pei delitti pubblici — 4.º Che quand'anche non si voglia dir valida tal sentenza contro i delitti pubblici, purchè ve ne sia qualcuno occulto, il Pignatelli (Tom. 9, cons. 8, n. 5) in-segna che la sentenza non può impugnarsi — 5.º Che la sentenza della Curia fu pronunziata quando il Vescovo era assente, e però non potea dirsi che un sol tribunale abbia emanato una duplice sentenza; — non ostante tutto ciò, la S. C., discussa maturamente la causa, definì:

Decretum ex informata conscientia in casu non obstare quominus pro-cedatur in causa appellationis prout, et quatenus, et coram quo de iure.

(1) "N. 16655 1/2 — Ill.re e Molto Rev.do Monsignore come fratello — Colla lettera del 5 Dicembre cad. la S. V. invocando

Non ha dubbio adunque che trattandosi di soli delitti pubblici e notorii, non si può procedere *ex informata conscientia*, benchè i testi si ricusino dal deporre.

Abbiamo detto di *soli delitti pubblici*; imperocchè se si trattasse di delitti pubblici insieme ed occulti, in tal caso varrebbe il rimedio stragiudiziale *ex informata conscientia*, in quanto che, procedendosi contro i delitti occulti, si uniscono a questi anche i pubblici, che chiariscono ed aggravano i primi. Tale è l'insegnamento unanime de' DD. citati innanzi, e confermato dalla Istruzione della S. C. di Propaganda, la quale al n. 8 dichiara: " Verum tenet etiam suspensio (ex informata conscientia) si ex pluribus delictis aliquod fuerit notum in vulgus; aut si crimen quod ante suspensionem fuerit occultum, deinceps post illam fuerit ab aliis evulgatum. "

l'art. 44 della Istruzione 11 giugno 1880, rappresenta a questa S. Congregazione dei VV. e RR. accadere spesso che molti accusino verbalmente e segretamente al Vescovo un ecclesiastico di qualche grave delitto anche pubblico, rifiutandosi poi di riferirlo giudizialmente e di firmare il relativo atto, per timore o per altri umani riguardi; il che egualmente avviene di ogni altra persona che fosse chiamata in qualità di testimonia: e perciò non avendosi in simili evenienze che denunzie e deposizioni orali, Ella domanda come dovrebbe contenersi, e specialmente se questo sarebbe il caso di punire *ex informata conscientia*, giusta il Cap. I, Sess. 14, del Tridentino, come pure se potrebbe bastare per tutto elemento di giudicatura, eziandio nei ricorsi alla S. Sede, la sola attestazione del Vescovo di aver udito da persone degne di fede i fatti delittuosi, anche pubblici, di un Ecclesiastico; ovvero, non potendosi chiarire giuridicamente i medesimi fatti criminosi, dovessero questi lasciarsi andare impuniti.

" Sebbene i quesiti siano esposti in modo generico, ed il citato art. 44 della Istruzione dica che si richieda consiglio a questa S. Congregazione nei casi dubbii e nelle varie difficoltà *pratiche* in cui possono incontrarsi gli Ordinari, per evitare contese e nullità, pur tuttavia posso soggiungerle che in massima generale il rimedio

Abbiamo ancor detto di soli delitti pubblici e *notorii*; giacchè non basta che li sappiano poche persone che non siano tali da divulgarlo, ma occorre che siano veramente notorii o di diritto o di fatto, giusta la cit. Istruzione della S. C. di Propaganda n. 7: " Ad hoc autem ut sit occulta (culpa) requiritur ut neque in iudicium, neque in rumores vulgi deducta sit, neque insuper eiusmodi numero et qualitati personarum cognita sit, unde delictum censeri debeat notorium. "

Ma siffatta sospensione *ex informata conscientia* per quanto tempo potrà infliggersi? È certo che non può darsi in perpetuo. Così la S. C. del Conc. 19 sept. 1778 in *S. Severini*; 26 febr. 1848 in *Placentina*; 8 apr. 1848 in *Lucionen.* (ap. Lucidi l. c.); 26 febr. 1853 in *S. Agathae Gothor.*;

stragiudiziale di punire *ex informata conscientia*, decretato dal Tridentino, è solamente pei reati occulti, come si è ricordato nell'art. 9 della Istruzione, sicchè questo rimedio non potrebbe aver luogo nei casi di delitto pubblico.

" Ove pertanto si trattasse di reati occulti, potrebbe bastare che l'Ordinario facesse e ritenesse nota in iscritto della verbale denuncia o revelo avuto segretamente, e che prendesse con la debita riservatezza e prudenza quelle particolari e sommarie informazioni che fossero atte a stabilirne in qualche modo la verità, non solo perchè sia giustamente basato il decreto *ex informata conscientia*, ma ancora perchè l'Ordinario stesso sia in grado di darne conto alla S. Sede ogni volta che da questa ne fosse richiesto.

" Quanto poi si trattasse di delitti pubblici, ben si conosce che non potendosi lasciare impuniti, sarebbe indispensabile di procedere criminalmente, a norma della Istruzione, con la quale nell'art. 11 si ordina che la Curia, venuta in notizia di un fatto criminoso imputato ad un Ecclesiastico, procede *ex officio*: nè potrebbe far ostacolo la ricusa o la opposizione che facesse il denunziante di narrare il fatto in formale esame e di apporvi la firma; giacchè presa la sua denuncia verbale, l'Autorità Vescovile ne è venuta in cognizione, ed in conseguenza non dovrebbe omettere di procedere a termini di giustizia.

20 dec. 1873; *in Bosnien. et Sirmien.* (ap. Rota l. c. n. 519). Così pure tutti i DD. innanzi citati. E la istruzione della S. C. di Propaganda, lo conferma nel n. 5: " *Exprimi item debet tempus durationis eiusdem poenae. Abstineant tamen Ordinarii ab ipsa infligenda in perpétuum.* "

Neanco può infliggersi *a tempo indeterminato*; essendochè tale dicitura equivale ad un tempo perpetuo. Così insegnano il Lucidi *l. c.*; l'Avanzino (*Acta S. S.* Vol. VII, p. 574), il Pallottini (*Pugna iur. pont. c. 7, a. 3*); il Rota (*Enchir.* Par. II, sect. 3, cap. 1, n. 519), il Lega (*De Iud. Eccl.* Par. III, n. 398), il D'Annibale (*Summ.* Par. I, n. 358), il quale scrive: " *Suspensionem ex informata conscientia hodie nec in perpétuum, nec in tempus indefinitum irrogari posse, ut olim, sententiam probabilem esse.* "

" Potrebbe quindi in tal caso aprirsi l'incarto processuale con una comparsa del Procuratore fiscale, nella quale esponesse che in seguito di notizia segreta, la Curia è venuta a conoscere il fatto delittuoso e la imputazione che se ne dà a carico dell'ecclesiastico, facendo istanza che si assumano gli atti di pratica per ogni legale effetto, ed inducendo quei testimoni che il medesimo Procuratore Fiscale potesse sapere avessero informazioni in proposito, o riservarsi di indurli in appresso.

" Se accadesse che anche il testimone, ad onta degli ordini del Giudice Ecclesiastico, si rifiutasse di prestarsi al regolare esame, si renderebbe colpevole di reato, pel quale, secondo le particolarità del caso, dovrebbe essere punito a forma di diritto.

" Questo testimone, se fosse persona laica, converrebbe nelle attuali circostanze limitarsi, in analogia di quanto si dispone all'art. 20 della Istruzione, a farne annotazione in atti, e in procurare di supplire con l'esame di altri testimoni, che *de relato* in altro modo fossero scienti di quello che si ricerca. Ma se un tale testimonio fosse ecclesiastico, dovrebbe procedersi sul di lui conto in conformità dei Sacri Canon.

" Tanto dovea partecipare alla S. V. in riscontro della indicata sua lettera, ed in questa occasione Le auguro dal Signore prosperità.

" Di V. S.

" Roma 21 dicembre 1883.

" *Come fratello*
" Card. FERRIERI, *Prefetto* "

Ove però si desse non *in perpetuo*, non *a tempo indeterminato*, ma *ad nostrum beneplacitum*, sarebbe allora consentita siffatta sospensione? Per gravi ragioni, sì, giacchè cotal pena, dovendo cessare almeno colla morte dell'Ordinario che la inflisse, non sarebbe a rigor di termini perpetua. Ciò viene ammesso dalla cit. istruzione della S. C. di Propaganda, n. 5: " *Quod si ob graviores causas Ordinarius censuerit eam imponere non ad tempus determinatum, sed ad suum beneplacitum, tunc ipsa habetur pro temporanea, ideoque cessabit cum iurisdictione Ordinarii suspensionem infligentis* " (1).

Circa gli effetti di questa sospensione è bene ricordare che, non dandosi vero appello contro di essa, dal punto della notificazione il reo rimane di essa irretito; perciò se ardisce di violarla, cade nella irregolarità. Così la S. C. del Conc. 21 iun. 1625 *in Sagonen.*, e la cit. istruzione della S. C. di Propaganda, in cui sta detto, n. 11: " *A decreto suspensionis ex informata conscientia non datur appellatio ad tribunal superioris ordinis. Postquam ideoque clericus intimationem suspensionis habuerit, si nihilominus appellationem interponere, eiusque obtentu in altari ministrare, seu quovis modo suum ordinem solemniter exercere praesumat, statim incidit in irregularitatem.* "

3.º Venendo ora a parlare del modo di infliggere codesta sospensione, ecco come dichiara la cit. istruzione della S. C. di Propaganda:

(1) Anzi la detta istruzione, prevedendo il caso in cui possa sospendersi *ad beneplacitum* un parroco, dà le norme per la sostituzione di un economo: " 4. *Debent insuper exprimi partes exercitii ordinis vel officii, ad quas extenditur suspensio; quod si suspensus interdictus sit ab officio, cui alter in locum ipsius substituendus est, ut puta oeconomus in cura animarum, tunc substitutus mercedem percipiet ex fructibus beneficii in ea portione, quae iuxta prudens Ordinarii arbitrium taxabitur. At si suspensus in hac taxatione se gravatum senserit, moderationem provocare poterit apud Curiam Archiepiscopalem, aut etiam apud Sedem Apostolicam.* "

“ 2. In hoc praecipue differt a iudiciali suspensione quod adhibetur tamquam extraordinarium remedium in poenam admissi criminis; ideoque ad eius impositionem non requiruntur nec formae iudiciales, nec canonicae admonitiones. Satis erit proinde si Praelatus hanc poenam infligens simplici utatur praecepto, quo declaret se suspensionem ab exercitio sacrorum officiorum vel ecclesiasticorum munium indicere.

“ 3. Huiusmodi praeceptum semper in scriptis intimandum est, die et mense designato; ideoque autem fieri debet vel ab ipso Ordinario, vel ab alia persona de expresso ipsius mandato. In eadem autem intimatione exprimentum est quod eiusmodi punitio irrogatur in vim Tridentini decreti *sess. 14, cap. 1 de ref. ex informata conscientia*, vel ex causis ipsi Ordinario notis. ”

Donde vuolsi raccogliere:

a) Che per la sospensione *ex informata conscientia* non v'ha bisogno nè di forme giudiziali, nè di ammonizioni canoniche.

b) Che basta la dichiarazione fatta al reo dal Prelato di sospenderlo dai sacri ministeri o dagli officii ecclesiastici.

c) Che questa dichiarazione deve farsi in iscritto colla data del mese e del giorno, e colla espressa menzione che si fa in forza del decreto Tridentino (*sess. 14 cap. 1 de ref. ex informata conscientia*) o per cause a sè note.

d) Che può farsi dall'Ordinario stesso; ovvero da un'altra persona per espresso mandato di lui.

Occorre qui aggiungere qualche chiarimento alle surriferite norme.

È vero che per la sospensione *ex informata conscientia* non vi ha bisogno nè di forme giudiziali nè di ammonizioni canoniche e neanche di rivelare al reo il motivo della sospensione; non per tanto è necessaria assolutamente la prova del delitto, sia pure stragiudiziale e segretissima, e tale che se non basta a formare una dimostrazione giuridica, basti a formare una dimostrazione di morale convin-

cimento. E siffatto morale convincimento non dev'essere al tutto subbiettivo del prelado che infligge la censura; ma deve risultare da testimonianze e documenti e note, siano pure stragiudiziali, sì da potersene ricavare la obbiettiva certezza, e sì da valere presso la S. Sede nel caso di ricorso del sospeso. Così tutti i DD., e la S. C. dei VV. RR. nella lettera sopra allegata del 21 dicembre 1883. E qui il Bouix aggiunge sull'insegnamento de' DD. che non è lecito al giudice mai condannare un reo per propria e privata scienza (l. c. cap. 4 lim. 4).

È vero altresì che le ammonizioni canoniche non sono necessarie per tal sentenza; non è detto però che non si possono fare. Anzi è bene che si facciano, in taluni casi specialmente, in cui o si tratta di gravi conseguenze nel reo, ovvero vi è speranza di resipiscenza: in siffatti casi le ammonizioni possono farsi segrete o paterne. Il Bouix dimostra pure che il Vescovo può anche iniziare il giudizio nelle forme ordinarie, purchè nella sentenza esprima la volontà di avvalersi del rimedio straordinario del Tridentino (l. c. cap. 3, prop. 8): “ In sententiis ex informata conscientia potest Episcopus, si velit, formalitates ordinarii vel summarii iudicii ex toto vel ex parte adhibere, modo in ferenda sententia exprimat, se agere vigore cap. 1 sess. 14 Tridentini concilii. ”

La sentenza deve notificarsi in iscritto; non però sotto pena di nullità (Ligor. L. VII, nn. 317 e 318). Deve notificarsi in iscritto, vuoi perchè ogni sospensione così deve infliggersi per la liceità, vuoi perchè la si possa difendere nel caso di ricorso alla S. Sede; ed anche perchè non può il Vescovo procedere contro chi non osserva la sospensione inflitta verbalmente, come dichiarò la S. C. de' VV. e RR. il 26 giugno 1613 *in Brundusin.* (ap. Piton. ad Episc. n. 626) (1).

(1) Ecco la formola di tal sentenza, giusta il Monacelli (*Form. Leg. Par. III tit. 2, form. 6*): “ Constito Nobis, presbyterum N., esse reum criminis, eum ob causas, quae animum Nostrum digne

Siffatta notificazione può farsi dall'Ordinario stesso; ma in tal caso è necessario che il reo apponga la sua firma all'atto di notificazione che dovrà conservarsi dal Vescovo nell'archivio secreto. Se poi la commetterà ad altri, deve redigersene l'atto e firmarsi dal delegato e da due testi, nel caso che il reo non voglia firmarlo. A tutti poi il Vescovo (trattandosi di reati occulti) deve imporre l'obbligo giurato dal secreto.

§. 8.

Processo sommario.

“ X. Dovendosi agire criminalmente o per contravvenzione a precetto, o per reati comuni, o per trasgressioni a precetti della Chiesa, può esser compilato il processo nelle forme sommarie e senza strepito di giustizia. ”

I reati contro di cui deve procedersi criminalmente sono di tre sorta: 1.º contravvenzioni di precetto — 2.º reati comuni — 3.º trasgressioni delle leggi ecclesiastiche.

Amnesso infatti che, in virtù del privilegio del foro, qualsivoglia delitto di un ecclesiastico non può essere sindacato né punito dall'autorità laica, ma dal solo superiore ecclesiastico, ne viene che il Vescovo deve procedere contro di un chierico per qualsivoglia reato, o sia contro la legge naturale e divina, o sia contro la legge ecclesiastica. E deve procedere altresì se il chierico abbia trasgredito un qualche precetto intimatogli dal Vescovo medesimo sotto pena *ferendae sententiae*, come si disse innanzi.

movent, et de quibus Deo et Sedi Apostolicae, cum habuerimus in mandatis, rationem reddere debemus, et ex informata conscientia, a divinis suspendimus per sex menses et suspensum declaramus ac ei decretum suspensionis intimari mandamus. N. Episcopus. ”

Nota qui il Monacelli che siffatte sospensioni *ex informata conscientia*, devono essere sottoscritte dal Vescovo; non già dal Vicario generale.

Contro codesti delitti può essere compilato il processo nelle forme sommarie e senza strepito di giudizio. Si noti la locuzione *può essere compilato*; il che non esclude che possa farsi altresì il processo formale e solenne, come si è detto nell'art. precedente.

Ma in che consiste propriamente il processo *sommario*? È bene conoscerne la natura perchè possa aversi una giusta idea della presente Istruzione, che è tutta sul processo sommario.

Sono due le Costituzioni che parlano dei processi sommarii: una è la Clementina *Saepe contingit*, 2, *De verborum significatione*; l'altra è la Clementina *Dispendiosam*, 2, *De iudiciis*. Affine di semplificare i giudizi e sfrondarli di tutto il superfluo per molte cause, con perdita di tempo e di sicurezza, il diritto introdusse i processi sommarii, nei quali molte cose sono soppresse dagli ordinarii e formali. Perciò codesti sommarii processi sogliono trattarsi *summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate inspecta* (Pellegrini *Prax. Vicar. Par. II*, subsect. 2, n. 13).

Ecco le differenze considerevoli che, secondo la Glossa *l. c.* e i DD., al riferire del Pellegrini (*l. c.* n. 19), hanno luogo nei processi sommarii:

a) Nei processi ordinarii vuolsi il libello di accusa; nei processi sommarii basta qualsivoglia istanza o petizione anche del fisco.

b) Nei processi ordinarii ha luogo la formale contestazione della lite; nei processi sommarii questa non si richiede (1), e si può cominciare anche dagli articoli, cioè dai dubbii da esaminare sugli addebiti.

c) Nei processi ordinarii non si può fare validamente nessun atto nei giorni feriatì e festivi: non così nei processi sommarii.

(1) La formale contestazione della lite si fa innanzi al giudice dall'attore e dal reo: quegli nell'affermare, e questi nel negare l'addebito; e ciò si fa dopo sporto il libello e dopo la citazione del convenuto.

Siffatta notificazione può farsi dall'Ordinario stesso; ma in tal caso è necessario che il reo apponga la sua firma all'atto di notificazione che dovrà conservarsi dal Vescovo nell'archivio secreto. Se poi la commetterà ad altri, deve redigersene l'atto e firmarsi dal delegato e da due testi, nel caso che il reo non voglia firmarlo. A tutti poi il Vescovo (trattandosi di reati occulti) deve imporre l'obbligo giurato dal secreto.

§. 8.

Processo sommario.

“ X. Dovendosi agire criminalmente o per contravvenzione a precetto, o per reati comuni, o per trasgressioni a precetti della Chiesa, può esser compilato il processo nelle forme sommarie e senza strepito di giustizia. ”

I reati contro di cui deve procedersi criminalmente sono di tre sorta: 1.º contravvenzioni di precetto — 2.º reati comuni — 3.º trasgressioni delle leggi ecclesiastiche.

Amnesso infatti che, in virtù del privilegio del foro, qualsivoglia delitto di un ecclesiastico non può essere sindacato né punito dall'autorità laica, ma dal solo superiore ecclesiastico, ne viene che il Vescovo deve procedere contro di un chierico per qualsivoglia reato, o sia contro la legge naturale e divina, o sia contro la legge ecclesiastica. E deve procedere altresì se il chierico abbia trasgredito un qualche precetto intimatogli dal Vescovo medesimo sotto pena *ferendae sententiae*, come si disse innanzi.

movent, et de quibus Deo et Sedi Apostolicae, cum habuerimus in mandatis, rationem reddere debemus, et ex informata conscientia, a divinis suspendimus per sex menses et suspensum declaramus ac ei decretum suspensionis intimari mandamus. N. Episcopus. ”

Nota qui il Monacelli che siffatte sospensioni *ex informata conscientia*, devono essere sottoscritte dal Vescovo; non già dal Vicario generale.

Contro codesti delitti può essere compilato il processo nelle forme sommarie e senza strepito di giudizio. Si noti la locuzione *può essere compilato*; il che non esclude che possa farsi altresì il processo formale e solenne, come si è detto nell'art. precedente.

Ma in che consiste propriamente il processo *sommario*? È bene conoscerne la natura perchè possa aversi una giusta idea della presente Istruzione, che è tutta sul processo sommario.

Sono due le Costituzioni che parlano dei processi sommarii: una è la Clementina *Saepe contingit*, 2, *De verborum significatione*; l'altra è la Clementina *Dispendiosam*, 2, *De iudiciis*. Affine di semplificare i giudizi e sfrondarli di tutto il superfluo per molte cause, con perdita di tempo e di sicurezza, il diritto introdusse i processi sommarii, nei quali molte cose sono soppresse dagli ordinarii e formali. Perciò codesti sommarii processi sogliono trattarsi *summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate inspecta* (Pellegrini *Prax. Vicar. Par. II*, subsect. 2, n. 13).

Ecco le differenze considerevoli che, secondo la Glossa *l. c.* e i DD., al riferire del Pellegrini (*l. c.* n. 19), hanno luogo nei processi sommarii:

a) Nei processi ordinarii vuolsi il libello di accusa; nei processi sommarii basta qualsivoglia istanza o petizione anche del fisco.

b) Nei processi ordinarii ha luogo la formale contestazione della lite; nei processi sommarii questa non si richiede (1), e si può cominciare anche dagli articoli, cioè dai dubbii da esaminare sugli addebiti.

c) Nei processi ordinarii non si può fare validamente nessun atto nei giorni feriatì e festivi: non così nei processi sommarii.

(1) La formale contestazione della lite si fa innanzi al giudice dall'attore e dal reo: quegli nell'affermare, e questi nel negare l'addebito; e ciò si fa dopo sporto il libello e dopo la citazione del convenuto.

d) Nei processi ordinarii non si possono abbreviare i termini e le dilazioni: nei processi sommarii, questi possono abbreviarsi per quanto sia possibile.

e) Nei processi ordinarii non si può trascurare nessuna eccezione e nessun appello incidentale: nei processi sommarii le eccezioni e gli appelli non necessari ed inutili possono rigettarsi.

f) Nei processi ordinarii, compiuto che sia l'esame dei testi, il processo deve publicarsi; nei processi sommarii può tralasciarsi cotal pubblicazione.

g) Nei processi ordinarii, terminati gli esami e le discussioni prima della sentenza, si fa la *conclusio in causa*, oltre la quale non si ammettono più istanze nè eccezioni; nei processi sommarii la *conclusio in causa* non è necessaria, e però possono ammettersi in qualunque tempo siffatte istanze o eccezioni.

h) Nei processi ordinarii non si può pronunziare *ultra petita*; nei processi sommarii, quando sia provata qualche cosa *ultra petita*, si può anche su di essa sentenziare.

i) Nei processi ordinarii devono escludersi assolutamente i testi non ammessi dal diritto; nei processi sommarii possono ammettersi, purchè fededegni.

l) Nei processi ordinarii non possono cumularsi le cause penali e civili; nei processi sommarii possono cumularsi.

m) Nei processi ordinarii non possono ammettersi testi dopo la pubblicazione del processo; nei processi sommarii possono ammettersi.

n) Nei processi ordinarii richiedesi la citazione col perentorio; nei processi sommarii basta la sola citazione.

o) Nei processi ordinarii non si può cominciare dai preceetti; nei processi sommarii (com'è nella presente Istruzione) può così cominciarli.

p) Nei processi ordinarii deve escutersi in primo luogo il principale, e poi il fideiussore od un terzo; nei processi sommarii possono escutersi questi ultimi prima del principale.

q) Nei processi ordinarii il minore non può stare in

giudizio senza il curatore; nei processi sommarii può stare.

r) Nei processi ordinarii il giudice nel proferir la sentenza deve sedere *pro tribunali*; nei processi sommarii la sentenza può emettersi in qualsivoglia modo.

s) Nei processi ordinarii l'appello a viva voce può farsi solo subito dopo proferita la sentenza, mentre il giudice ancor siede *pro tribunali*; nei processi sommarii può farsi anche non subito.

t) Nei processi ordinarii l'appello deve farsi con esprimere la causa; nei processi sommarii la causa può anche non esprimersi.

Tranne adunque le dette differenze, per tutto il resto i processi sommarii devono essere condotti come gli ordinarii; e però fa d'uopo:

a) Che la petizione sia redatta in iscritto.

b) Che sia citato il reo, il quale deve aver cognizione esatta della cosa.

c) Che si concedano le dilazioni necessarie ed opportune.

d) Che si ammettano le prove concludenti.

e) Che si accordino le legittime difese.

f) Che non si escludano i giuramenti richiesti.

g) Che se l'attore od il reo chieggano qualche cosa dal principio, la loro istanza deve inserirsi negli atti.

h) Che vi sia facoltà di concordare le posizioni e gli articoli, pei quali deve il giudice assegnare un termine.

i) Che bisogna accogliere le eccezioni e gli appelli.

Insomma i processi sommarii devono avere tutti i requisiti necessari per diritto di natura, specie quelli che riguardano la validità delle prove e la giusta difesa del reo.

Ma quali cause possono trattarsi in forma sommaria?

Possono trattarsi, secondo la cit. Clementina *Dispendiosam*, 2, *De Iudic.*, le cause riguardanti le elezioni, le postulazioni, le provisioni, le dignità, i personati, gli officii, i canonicati, le prebende, i benefici ecclesiastici, le decime, i matrimonii e le usure.

I DD., in forza per lo più del diritto civile, insegnano potersi trattare sommariamente anche le cause dei poveri,

delle vedove, dei pupilli, dei miserabili, dei pellegrini; come pure le cause di alimenti, di spoglio, di deposito, di mercede; le cause di minor momento e finalmente le cause in cui vi sia pericolo in mora (Bouix *De iud.* Par. II, sect. IV, Subs. 2, cap. 4; Reiffenstuel L. II, Tit. I, n. 46). Il Pellegrini l. c. n. 2 vi aggiunge molte altre cause, come quelle di bestemmia, di eresia, di lesa maestà, di simonia e simili.

E che dire in genere delle cause criminali dei chierici?

— Nella cit. *Clementina* non si fa menzione di queste cause. Però nel c. *Olim*, 16, de *Accusat.* si prescrive che si trattino sommariamente le cause dei Religiosi. Nel c. *Quoniam frequenter*, 5, *Ut lite non contest. etc.*, § *Sunt et alii*, si ha che sommariamente può procedersi pure nelle cause criminali in genere *per viam inquisitionis* (V. Pellegrini l. c. n. 10). Del resto dalla nostra Istruzione è tolto ogni dubbio che possa procedersi sommariamente in tutte le cause criminali dei chierici, anche di quelle che riguardano la privazione dei benefici (V. Lega *De Iud. Eccl.*, Vol. IV Par. II, n. 195).

È nella facoltà del Vescovo adottare la forma ordinaria, anziché la sommaria, quando questa è consentita? Rispondiamo colla cit. *Clementina*: “ Si tamen in praemissis casibus solemnibus ordo iudiciarius in toto vel in parte, non contradicentibus partibus, observetur, non erit processus propter hoc irritus vel irritandus. „ Dunque può il Vescovo usare la forma ordinaria quando sia consentita la sommaria, purchè le parti non contraddicano. Quest'ultima clausola però è ristretta dalla Glossa, in h. l. v. *Non contradicentibus*, ai soli processi sommarii delegati dal Papa, non già a quelli che sono in potestà del Vescovo: “ Innuit, ivi sta detto, quod partibus contradicentibus non possit iudiciorum figura vel solemnitas, ultra id quod hic exprimitur observari. Quod verum intelligo quando sic procedere non est in iudicis potestate, ut quia Papa sic procedi mandat: secus si sic procedere voluntati iudicis reliquantur. „ Possiamo adunque conchiudere che il Vescovo, purchè non ne ha un espresso mandato, può bene adoperare la forma ordinaria,

quando sia consentita la sommaria, ancorchè le parti contraddicano.

E quando siasi adottata la forma ordinaria, si può far passaggio validamente alla sommaria, sempre nei casi in cui questa forma sia permessa? Vale a dire, iniziato il processo nella forma ordinaria, se si tralascia qualche voluta solennità ma non richiesta nei processi sommarii, siffatta omissione induce nullità? — Vi è chi afferma, come il Reiffenstuel (l. c. n. 51) ed il De Luca (*De Iudic.* disc. I, n. 12 et 13). Altri però, come il Bouix (l. c. n. V), negano; e con ragione. Imperocchè la cit. *Clementina* espressamente dichiara valido il processo, benchè in esso “ *solemnis ordo iudiciarius, in toto vel in parte, non contradicentibus partibus, observetur.* „ Se è valido il processo quando la forma ordinaria e solenne si osserva anche in parte, è valido altresì quando, cominciato colla forma solenne, si omette qualche cosa di cui può farsi a meno nella forma sommaria.

Vuolsi però notare che, iniziato il processo colla forma sommaria, deve continuarsi sempre con questa forma; e con essa deve compiersi il processo in grado di appello: “ *An causa semel summarie effecta, fit semper summaria? Respondetur affirmative, ita ut si effecta sit summaria in prima instantia, sit etiam talis in secunda instantia ac etiam in sequentibus.* „ Così Pellegrini, poggiato sopra molte autorità (l. c. n. 29).

E bastino queste nozioni per conoscere la natura dei processi sommarii. La Istruzione nostra non è che una norma di siffatti processi, in cui fa d'uopo ben distinguere le cose sostanziali dalle accidentali; giacchè, omesse le prime, il processo è nullo di per sè: omesse le seconde, il processo non è nullo *ipso facto*; ma potrebbe annullarsi dal tribunale di appello. E le cose sostanziali le abbiamo già sopra enumerate.

§ 9.

Processo ex officio.

“ XI. Il processo s'intraprende *ex officio*, o in seguito d'istanza, di querela, e di notizia in altro modo pervenuta in Curia, e si prosegue fino al termine nello scopo di raggiungere con ogni cautela e riservatezza il scoprimento della verità, e di aver cognizione tanto del delitto che della reità od innocenza dell'accusato. „

Vedemmo altrove che vi son tre vie per procedere criminalmente: la *denunzia*, la *inquisizione* e l'*accusa*. Quando si procede per *accusa*, con libello scritto e sottoscritto dall'accusatore, questi rappresenta l'attore in giudizio ed ha obbligo delle prove contro il reo: in tal caso il giudizio principia dal libello di accusa o di querela.

Quando poi si procede o per *inquisizione* o per *denunzia*, d'ordinario il giudizio s'intraprende di officio, con una comparsa cioè del promotore fiscale, che in atto annunzia gli addebiti contro qualche chierico perchè siano chiariti giudizialmente.

Questo annunzio deve farsi riservatamente, e riservatamente deve compiersi l'esame per venire a capo della verità. Procedendosi per *denunzia*, se nella denunzia stessa sono indicate le prove da esaminare (e devono d'ordinario essere indicate, altrimenti la denunzia rendesi sospetta), si esamineranno diligentemente le dette prove. Se non sono indicate, si procuri di averle ondechessia e di ben vagliarle. Procedendosi poi per *inquisizione*, dalla *inquisizione* medesima dovranno risultare almeno le prime prove, dovendosi nello esame inquisitivo domandar sempre la causa della scienza.

Abbiamo detto le *prime prove*; giacchè dallo esame di esse possono sorgerne altre ed altre, che dovranno, parimenti esaminarsi; e sorgeranno, se si è diligenti, come si deve

essere, a domandar sempre ai testi se sanno che altri sono in conoscenza dei fatti.

Il detto esame deve farsi, come si è detto, riservatamente; e però fa d'uopo sottoporre i testi al doppio giuramento di dire tutta la verità, e di mantenere il segreto.

Se dall'esame delle prove risulta che queste non reggono e la colpabilità non è probabile, si smetterà dal processo, allegandone in iscritto le ragioni, senza nulla dirne all'inquisito, nè ad altri mai. Il processo iniziato si conserverà nell'archivio segreto.

Se poi dal detto esame risulta probabile la colpabilità dell'inquisito, in tal caso si procederà innanzi secondo le norme che seguono della Istruzione.

§ 10.

Compilazione del processo.

“ XII. La compilazione del processo può commettersi ad un probo ed idoneo ecclesiastico, assistito dall'Attuario. „

La compilazione del processo, cioè l'esame dei testi e delle altre prove, si appartiene al giudice, il quale deve proferire la sentenza: “ Iudicis est ferre sententiam; ergo etiam ipsi necessariae probationes fieri debent “ — dice il Reiffenstuel (L. II, tit. 19, p. 113), dimostrandolo dal c. *In nostra*, 32, *De testibus*, dove sta detto che la deposizione dei testi deve farsi dal giudice.

Nondimeno il giudice può delegare ad altra persona la detta compilazione: “ Caeterum, segue a dire Reiffenstuel l. c. n. 114, per hoc non negatur quin iudex possit deputare notarium aut aliam idoneam personam ad recipiendos testes, depositiones, aliasque probationes. „ Ma questo giudice delegato dev'essere, secondo la Istruzione: 1.° *ecclesiastico*, 2.° *probo*, 3.° *idoneo* 4.° *assistito dall'attuario*.

1.° *Ecclesiastico*; non già che la compilazione di qualsivoglia processo debba assolutamente delegarsi ad un

ecclesiastico; ma i processi criminali dei chierici non è conveniente che siano trattati da laici, i quali non devono ingerirsi nei mancamenti dei chierici.

2.^o *Probo*; altrimenti non affiderebbe gran fatto l'opera sua, potendo propendere per qualche parte con lesione della giustizia, e potendo dar luogo ad eccezioni che intralciano il processo: dev'essere perciò tale persona da ispirare fiducia soprattutto al reo.

3.^o *Idoneo*; che sappia cioè le norme di diritto, come interrogare i testimoni, come esaminare i titoli, come chiarire altre prove; giacchè sulla raccolta esatta e precisa delle dette prove sta poggiata la base della giudicatura.

4.^o *Assistito dall'attuario*; il quale necessariamente si richiede nella compilazione dei processi giudiziari, specie nel chiarimento delle prove, in forza del c. *Quoniam contra*, 11, *De probation.* (1), dovendo essere come un testimone pubblico della esattezza degli esami e dovendo redigerne gli atti. Il detto c. *Quoniam contra* vuole che intervenga o un pubblico notaro, ovvero due persone idonee che compilino gli atti. Ma se il giudice ordinario elegge qualcuno all'ufficio di notaro per una data causa, per questa può valere anche un solo. Il Reiffenstuel *l. c.* n. 118, il Barbosa *Collect. ad cit. c. Quoniam contra* n. 6, ed altri molti insegnano che l'attuario assolutamente deve intervenire in qualsivoglia processo, anche sommario.

Abbiamo visto che il giudice ordinario può da sè chiarire le prove e proferire poi la sentenza: però è bene che

(1) Ecco il testo del cit. capo: " che è d'Innocenzo III nel Conc. gen. Lateranese: " Statuimus ut tam in ordinario iudicio, quam extraordinario, iudex semper adhibeat aut publicam (si potest habere) personam, aut duos viros idoneos, qui fideliter universa iudicii acta conscribant; videlicet citationes, dilationes, recusationes, exceptiones, responsiones et interrogationes, confessiones, testium depositiones, instrumentorum productiones, interlocutiones, appellationes, renunciationes, conclusiones, caetera, quae occurrerint, competendi ordine conscribenda, loca designando, tempora et personas. „

il chiarimento delle prove sia delegato a qualche altro, affinchè il giudice possa con più serenità proferire la sentenza *iuxta allegata et probata*; e possa allontanare ogni sospetto di voler sentenziare secondo le impressioni personali ricevute nell'esame delle dette prove. Anzi oggidì è invalsa questa norma nella S. C. dei VV. e RR. di richieder sempre che il giudice ordinario cui spetta proferire la sentenza, sia diverso dal giudice che deve chiarire le prove. Si ponga mente ad un documento della detta S. C. del 10 novembre 1896 che mettiamo in nota (1), e donde ricavasi che questa norma dovrebbe adottarsi in ogni Curia perchè poi sui processi che si redigono non si elevino eccezioni.

(1) " *Ill.mo e R.mo Monsignore come fratello,*

" La S. V. con lettera in data 27 Ottobre p. p. ha esposto a questa S. Congregazione de' Vescovi e Regolari che il Vicario Generale di M. innanzi al quale dovrebbe proporsi la causa contro il Canonico O. B. si è reso quasi cieco completamente da non poter adempiere l'ufficio di giudice, e perciò si è fatto a domandare con urgenza la facoltà di delegare a tale ufficio, quando sarà proposta la causa, buell' istesso che compilò l'istruttoria o chi meglio piacerà a quel Vescovo. La S. Congregazione, in vista della incompatibilità delle due qualifiche in una stessa persona, cioè di giudice del fatto ossia processante, e di giudice del diritto, giudicante, non può aderire alla proposta di delegare quello stesso che compilò l'istruttoria: in conseguenza potrà Ella provvedere col delegare altro idoneo ecclesiastico, dandole a tal effetto questa S. Congregazione le necessarie ed opportune facoltà. Tanto Le dovea per sua norma e governo; e Le auguro dal Signore ogni prosperità. ®

Della S. V.

" Roma, 10 Novembre 1896.

" *Come Fratello*

" S. Card. VANNUTELLI

" L. TROMBETTA, *Pro Secretario.* „

§ 11.

Procuratore Fiscale.

“ XII. Ogni Curia è d'uopo che abbia il suo Procuratore fiscale nell'interesse della giustizia e della legge. ”

Fisco propriamente è la cassa contenente il danaro che si appartiene alla comunità, e dicesi pure *pubblico erario*. Nel senso poi giuridico, *fisco* dinota tutto il patrimonio pubblico di beni e di diritti, definito perciò: “ Patrimonium reipublicae, res omnes et iura, ad peculiare eius commodum pertinentia comprehendens, utilitatibus et necessitatibus publicis inserviens. ” Così Leurenio (*For. Eccles.* Tom. II. qu. 890, n. 7).

Al fisco si attribuisce personalità *per fictionem iuris*; e però dicesi che il fisco succede, *contrae*, *aliena*, *litiga* ecc. E perchè non ha personalità vera, ma finta, perciò ha bisogno di chi operi a suo vantaggio, detto *procuratore fiscale*, o *promotore fiscale*, o semplicemente *fiscale*, o semplicemente *promotore*.

In tutte le Curie ecclesiastiche deve costituirsi il *procuratore fiscale*, anche in forza della presente Istruzione. — Diciamo anche in forza della presente Istruzione; giacchè siffatto ufficiale, benchè debba trovarsi in tutte le Curie per sentimento dei DD., pur non è imposto chiaramente dai canoni; ma è presupposto. Anzi il diritto civile (L. 1 cod. *de Sententiis adv. fisc. lat.*) dichiara nulla la sentenza emanata senz'aver udito il promotore fiscale (Pellegrini Par. IV, sect. 1, n. 20). Si richiede nei giudizi, affinchè chi giudica non abbia a fare altresì le parti di accusatore.

Ufficio del procuratore fiscale in una diocesi è quello di tutelarne i diritti e gl'interessi ed il pubblico bene. E poichè pel bene pubblico è necessario che i delitti sieno esemplarmente puniti, al procuratore fiscale si appartiene segnata-

mente d'inquirere contro i rei e di procurarne la punizione. E questo è un obbligo non lieve che lo stringe. “ In quo (dice il Bouix *De Iudic.* T. I, Par. II, sect. II, cap. XIV, § III) certe explendo, si negligenter sese gesserit, atque ex eius culpa per dioecesim atque in clero libere grassentur vitia et scandala, ipsi coram supremo iudice Christo imputabitur collapsae disciplinae, conculcatarum ecclesiasticarum legum et perditarum inde animarum ruina. ”

Perciò il procuratore fiscale deve prestar giuramento di ben compiere l'ufficio suo, onde l'obbligo che gli corre si aggrava assai di più pel vincolo di religione. Si ascolti il Pellegrini l. c.: “ Debet jurare (procurator fiscalis) in principio officii sui de bene administrando, ut notat Angelus (in legem *Si vacantia*, codicis *de bonis vacantibus*, libro 10). ”

Il Pellegrini medesimo designa le varie parti di quest'ufficiale l. c., n. 19: “ Fiscalis curiae episcopalis officium est (egli dice) assistere Vicario generali; instare pro iuribus Ecclesiae; agere ac defendere fiscalia: sunt autem fiscalia ea in quibus agitur de publica pecunia vel vindicta... Propterea potest petere quod detur terminus ad probandum delictum: potest petere remissionem, ubi de iure concedi debet: similiter potest petere citari: necnon publicationem fieri: inquisitos non audiri: repeti testes: ipsos testes interrogari: reos non comparentes contumaces declarari: et tandem culpabiles condemnari. Potest similiter in omnibus cum iudice intervenire, et consilii gratia votum praestare, non tamen iudicare. ”

Sono queste le varie incombenze del procuratore fiscale nei giudizi. Nel difendere però che egli fa gl'interessi della legge e del fisco, deve avere in mira l'ordine e la giustizia, lontano da cavilli e da esagerazioni che possano danneggiare ingiustamente l'imputato. Anzi quando s'accorga di qualche frode o calunnia contro di esso, deve desistere dall'accusa, e provocarne l'assoluzione. S. Carlo Borromeo dà quest'avviso ai procuratori fiscali (*Acta Eccl. Med.* Par. IV *Instruct. ad fori Archiep. usum etc. De off. Prom. fisc.*): “ Meminerint

vero illi procuratores veritatis esse, et non debere sub eius clypeo innocentes opprimere vel aliter esse in causa cur quis calumniis fatigetur. Nullam causam promoveant super quocumque crimine, quam iudicaverint esse calumniosam, sed cum primum de calumniis constiterit, vel de rei innocentia, ab illa desistant. „

Ma chi può deputare il procuratore fiscale? È fuori dubbio che il Vescovo può deputarlo, o abitualmente, o per qualche causa speciale. Anche il Vicario generale, ovvero il giudice delegato possono deputare il procuratore fiscale, quando non sia stato deputato dal Vescovo; non possono questi però rimuoverlo se sia stato nominato dal Vescovo con stipendio fisso. Così Pellegrini *l. c.* n. 20: “ Et non potest a Vicario removeri ab officio quando fuit positus et electus ab Episcopo cum salario, quamvis alius promotor fiscalis assumptus per iudicem in aliqua causa possit ad nutum removeri. „ — E segue a dire *l. c.*: “ Propterea debet eligi ad hoc officium persona honestae et bonae vitae, fidelis et lealis, quae debet iurare in principio officii de bene administrando. „

Il procuratore fiscale può anche farsi rappresentare in giudizio, quando non può intervenire, da un'altra persona da sè eletta col consenso del Vescovo, che assume il nome di avvocato fiscale (V. Bouix *l. c.* § VI).

§ 12.

Intimazioni e Notificazioni.

„ XIV. Per le occorrenti intimazioni o notificazioni, se non può aversi l'opera dei cursori della Curia, si supplisce con farle presentare da persona qualificata che ne dia discarico: ovvero trasmettendole raccomandate per posta nei luoghi dov'è in uso tale sistema postale, richiedendosene certificato di presentazione, di ricevimento o rifiuto. „
Qui si parla delle *intimazioni* e delle *notificazioni*, o *citazioni*. Benchè in diritto vi sia qualche differenza fra in-

timazione e citazione, pur qui si usano a significare la stessa cosa. Certo, sono della stessa natura e vogliono essere eseguite colle stesse norme. Che cosa è dunque la citazione? È assolutamente necessaria? Come va fatta? Quali sono i suoi effetti? — Ecco quello che brevemente qui dovremo chiarire.

1°. La citazione si definisce: “ Actus legitimus, quo quis mandato iudicis iuris experiundi causa in iudicium vocatur. „ Così il Vallense *De foro competent.* § 3, n. 2, e così tutti i DD. È perciò la intimazione fatta d'ordine del giudice legittimo ad alcuno di comparire in giudizio.

La citazione si divide in *pubblica* e *privata*: pubblica quando si fa per editto pubblico; privata quando si fa senza pubblicità.

Si divide ancora in *semplice* e *perentoria*: semplice se, non avendo la clausola *peremptorie*, non rende contumace chi non si presenta in giudizio; perentoria se, avendo la clausola *peremptorie*, lo rende contumace.

2°. La citazione è necessaria nei giudizi? È sì necessaria, che senza di essa non vale alcuna sentenza. È detta perciò la citazione *fundamentum iudicii*. E la ragione è manifesta: imperocchè nessuno può essere condannato senza che sia stato inteso, e senza che abbia avuto l'agio di difendersi. Iddio medesimo, fin dalla prima condanna fatta all'uomo, fe' precedere la citazione con quel celebre *Adam ubi es?* E però i DD. insegnano che la citazione è di diritto naturale e divino, e nessun principe può dispensarne (Reiffenstuel *L. II, tit. 3, n. 67 et 68*).

Si eccettuano due casi, in cui si può fare a meno della citazione. Uno è quando l'imputato trovisi presente al giudice: questi può direttamente intimargli l'accusa; ma deve dargli il tempo necessario per preparare la propria difesa (Abbas in *cap. Inter quorum, n. 2 de Maioritate et obed.*).

L'altro caso, in cui non occorre la citazione, è quando si tratti di cosa pubblica e notoria, che non ammette dubbio alcuno. In tal caso rendesi inutile la difesa, e perciò torna

parimente inutile la citazione. Così tutti i DD., poggiati su molti testi del diritto, specie sul c. *Cum sit Romana*, 5 (§ *Praeterea*), de *Appell.*, in cui sta detto: "Nisi forte manifestus raptor, vel fornicator existat, sicut ille, quem absentem et irrequisitum Apostolus excommunicavit." Trattandosi adunque di delitto notorio che consta evidentemente, il Vescovo può fulminare la pena, senza citazione e senza processo.

3°. Ma come va fatta la citazione? La citazione *pubblica* non è consentita se non in caso di necessità, vale a dire quando il reo non può citarsi privatamente. Così il c. *Causam*, 3, de *dolo et contum.*; la *Clement. 1.*, de *iudic.* e la *Extrav. Rem non novam*, de *dolo et de contum.* — Avviene ciò quando il reo da citare maliziosamente si nasconde, o quando il luogo in cui debba farsi la citazione non sia sicuro, o quando il reo sia vagabondo che non abbia dimora fissa, o quando il contraddittore sia incerto, e però devono citarsi in genere coloro che hanno interesse alla causa. In questi casi, trattandosi della casa propria del reo, l'editto di citazione si affigge alla porta della detta casa, alla presenza di due o tre testimoni o di un pubblico notaio. Se non si sa la sua casa, l'editto si affigge *ad valvas Ecclesiae*, ovvero nel solito luogo di pubblicità (Reiffenstuel L. II, 3, § tit. 3, n. 78 sq.).

La citazione *privata* deve farsi o dal cursore della Curia, o da altra persona delegata dal giudice. Se si fa dal cursore o dall'ufficiale pubblico, a ciò deputato, questi dev'esser creduto, sì dal citato, come in giudizio, in cui può deferirgli il giuramento: se poi si fa da un'altra persona, questa deve esibire la lettera di commissione perchè accrediti il suo mandato e deve esibire qualche prova dell'adempimento, o colla sottoscrizione del citato, o colla testimonianza di un paio di persone fededegne. (C. *Cum parati*, 19, de *Appell.*; Glossa in h. l. v. *Suus nuntius*; et Gl. in c. *Quoniam*, 11, de *Probat.* v. *Citationes*; Mascardus de *Probat.* concl. 291, n. 25 etc).

Oggidì questa citazione, in forza della presente Istruzione, può farsi anche per lettera raccomandata, con biglietto di ritorno, in cui sia espresso se si è ricevuta o pur no la

lettera; e questo biglietto basta a far fede della citazione eseguita.

In qualunque modo si faccia la citazione, deve avere queste condizioni:

- a) Ci dev'esse il mandato del giudice.
- b) Deve constare della esecuzione.
- c) Questa esecuzione deve registrarsi negli atti.
- d) Nella citazione deve esprimersi il nome del giudice citante; il nome del citato; il nome dell'attore o dell'accusatore, sia privato, sia pubblico (promotore fiscale); la causa, almeno generica, della citazione (meglio se essa possa esprimersi specifica, perchè il reo si prepari alla difesa); il luogo ed il giorno del giudizio, ed anche l'ora, se il giudizio non si tenga all'ora solita e risaputa. Così Reiffenstuel l. c. n. 48 segg., il quale dà le ragioni di queste condizioni e le comprova con molteplici autorità.

La citazione *semplice* deve farsi sempre colle sopradette indicazioni, non esclusa quella del giorno; e deve farsi tanto tempo prima del giorno fissato, quanto basti al reo ad accedere in giudizio. Quando il citato non si presenta dopo la citazione semplice; se ne fa una seconda, e poscia una terza, alla quale ultima si appone la clausola *peremptorie*, onde il reo, se neppur si presenti, va dichiarato contumace (Pellegrini Par. II, sect. I, subs. II, n. 12).

Ma il giudice può anche apporre il *peremptorie* col prefato effetto ad una sola citazione, da valere per tre; e può farlo anche senza grave causa, ed anche senza esprimere che vale per tre, purchè dia il tempo necessario al citato di presentarsi in giudizio (Reiffenstuel l. c., n. 103).

Se il reo non si presenti nel giorno stabilito, come perentorio, per qualche giusta causa, p. e. di malattia, per evitare la contumacia dovrà esibire in giudizio qualche attestato giurato, o dovrà egli stesso attestare con giuramento l'impedimento avuto (Pellegrini l. c., n. 11).

Una citazione nulla, per difetto delle cennate condizioni, può convalidarsi col presentarsi del reo in giudizio: e, ciò

avvenuto, non potrà più eccepirsi in nullità (Maranta *Spec. Aureus*, P. VI, tit. *de citat.*, n. 37).

4°. Quali sono gli effetti della citazione? — Sono i seguenti, ammessi da tutti i DD. (V. Reiffenstuel l. c. n. 99 sq.):

a) Rendere contumace il citato che, senza giusta causa, non si presenti in giudizio. Vedremo poi gli effetti della contumacia.

b) Indurre prevenzione fra più giudici competenti, si ordinari e si delegati. Quel giudice che primo ha mandata la citazione, ha diritto di giudicare la causa.

c) Allungare la giurisdizione del giudice delegato. Benchè sia cessato il tempo della delegazione, pur la citazione, fatta durante la delegazione, porta seco il diritto di trattare la causa e menarla a compimento, anche spirata la delegazione.

d) Indurre la pendenza della lite. Durante la qual pendenza, sarà nulla qualsivoglia innovazione.

e) Rendere la cosa litigiosa, onde sarebbe nulla l'alienazione della cosa stessa dopo la citazione.

f) Interrompere la prescrizione odiosa; quella, cioè, indotta in odio alla negligenza, come è la prescrizione di trenta o quarant'anni, che anche senza titolo fa perdere il diritto al padrone negligente.

Ecco le nozioni necessarie a tenersi presenti, perchè la citazione sia fatta in regola, senza dar luogo ad eccezioni di nullità.

§ 13.

Corpo del delitto.

“ XV. La base del fatto delittuoso può essere stabilita
“ dalla esposizione che se n'è avuta in processo, convalidata
“ o da informazioni autentiche o da confessioni stragiudiziali o da testimoniali deposizioni, ed in quanto al titolo
“ di contravvenzione a precetto, risulta dalla riproduzione

“ del decreto e dell'atto d'intimazione eseguito nei modi
“ espressi negli art. VII e VIII. „

La base del fatto delittuoso, ovvero il corpo del delitto, costituisce la ragione del processo criminale. Imperocchè, come sopra s'è visto, non si può intraprendere cotal processo quando non vi sia un fondamento su cui poggiarlo. Ed il fondamento è non la possibilità, ma la morale probabilità, che l'inquisito sia reo di delitto. Quando non vi è questa morale probabilità, manca la base del fatto delittuoso e però il processo non deve proseguire. Si ascolti il Pellegrini (Par. IV, Sect. I, n. 69): “ Advertat iudex, an factum ipsi denunciatum sit dubium: utrum casu, vel naturaliter evenerit: aut dolo vel scelere sit commissum; et tunc assumat informationes cum peritis ut veritatem inveniat. Quibus captis, ubi scelus non adesse constiterit, sileat: e contra vero ubi resultaverint indicia, ad ulteriora procedat. „

Questa probabile reità dell'imputato può emergere, secondo la Istruzione, dal processo, convalidato, o da informazioni autentiche o da confessioni stragiudiziali o da testimoniali deposizioni.

Di qual processo qui si parla? Certo del processo inquisitivo o informativo, di cui dicemmo innanzi.

Questo processo s'intraprende sopra indizii, o sulla fama, o dietro denuncia attendibile. E dev'essere convalidato o da informazioni autentiche, o da confessioni stragiudiziali, o da testimoniali deposizioni.

Le informazioni autentiche sono quelle che provengono da ufficiali pubblici, p. e. dal parroco, dal vicario foraneo, dal rettore, del seminario ecc. Qualesivoglia altra informazione privata potrebbe autenticarsi col giuramento.

Le confessioni stragiudiziali (parleremo appresso delle confessioni giudiziali) sono le manifestazioni del proprio delitto, fatte ad altri fuori del giudizio. Devono queste essere provate almeno da un paio di testi fededegni. Però le dette confessioni possono considerarsi solo come prova semipiena, non già come prova completa, e perciò qui si dice che ser-

vono a convalidare il processo. La ragione si è che cotali confessioni possono farsi per altri fini, anzichè per la verità: possono farsi ad es. per millanteria, per iracondia, per falsa umiltà ecc. E però il Reiffenstuel ha scritto: " Loquendo de causis criminalibus, confessio extrajudicialis cuiuspiam non probat, ut quis possit affici poena ordinaria. "

Le deposizioni testimoniali, quando siano fatte a dovere, recano la vera prova, bastevole a procedere innanzi, ed anche a condannare il reo. Di queste abbiamo già parlato altrove (vedi pag. 90 sq. di questo vol.), e ne ripareremo nel seguente paragrafo.

La Istruzione allega un altro capo come base del fatto delittuoso o come corpo del delitto: la contravvenzione al precetto, di cui negli art. VII ed VIII della medesima Istruzione. — Vedemmo già (pag. 124 di questo vol.) come il precetto può farsi colla comminazione *latae*, ovvero *ferendae sententiae*. Trattandosi di un chierico che abbia contravvenuto al precetto, devesi provare questa contravvenzione sulla base del decreto e dell'atto d'intimazione; e se il precetto era colla censura *latae sententiae*, devesi provare non solo la contravvenzione al precetto, ma sì ancora la contravvenzione alla censura se non l'ha rispettata, nel quale caso gli si deve dichiarare la irregolarità. Se il precetto poi era con censura *ferendae sententiae*, si dovrà provare solo la contravvenzione, per poi comminargli la censura come pena. Il corpo adunque del delitto in questi casi sono le prove accumulate della contravvenzione sia del precetto, sia della censura.

§ 14.

Prova legale.

" XVI. A ritenere poi in specie la colpeabilità dell'imputato, è necessario di averne la prova legale, che deve contenere tali elementi da dimostrare la verità, o almeno

" da indurre una morale convinzione, rimosso ogni ragionevole dubbio in contrario. "

Qui trattasi della prova legale; e fa d'uopo darne qualche nozione

La prova generalmente si definisce: " rei dubiae seu controversae per legitimos modos facta ostensio " (Reiffenstuel L. II. tit. XIX, n. 2 et 5): la dimostrazione, cioè, di una cosa dubbia o controversa fatta con modi legittimi.

La prova può esser doppia: *piena* o *semipiena*. *Piena* se è convincente a muover l'animo del giudice per definire la controversia. *Semipiena* se non è del tutto convincente ad ottenere il prefatto effetto.

Abbiamo detto *a muover l'animo del giudice*. Imperocchè nelle cause ecclesiastiche non basta la sola dimostrazione legale, senza che anche l'animo del giudice sia mosso. Lo si dimostra dal *c. 6, De renunc. X (I, 9)*, in cui si fa obbligo al giudice che non " ad unam speciem probationis applicet mentem suam, sed ex confessionibus, depositionibus et aliis quae in eius praesentia proponuntur, formet animi sui motum. " E però nel *c. 1, De sent. et re ind. in 6 (II, 14)* si comminano gravi pene al giudice che pronunzia una sentenza *contra sui conscientiam*. Vero è che l'animo suo dev'esser mosso non da altri argomenti privati, ma dalle prove legali; sicchè non potrebbe egli sentenziare solo per privata scienza, e neanche per aver lui visto il contrario di quello che si allega in giudizio; altrimenti egli sarebbe ad un tempo giudice e testimone, il che non è lecito. Nelle cause criminali però, vi sono molti DD. che obbligano il giudice a non condannare l'imputato convinto reo in giudizio, ma di certa e privata notizia saputo da lui innocente. S. Tommaso nondimeno su tal proposito insegna così 2. 2. q. 64, a. 6, ad 3: " Iudex si scit aliquem innocentem esse, qui falsis testibus convincitur, debet diligentius examinare testes ut inveniatur occasio liberandi innoxium, sicut Daniel fecit. Si autem hoc non potest, debet eum superiori relinquere iudicandum. Si autem hoc non potest, non peccat secundum allegata et pro-

vono a convalidare il processo. La ragione si è che cotali confessioni possono farsi per altri fini, anzichè per la verità: possono farsi ad es. per millanteria, per iracondia, per falsa umiltà ecc. E però il Reiffenstuel ha scritto: " Loquendo de causis criminalibus, confessio extrajudicialis cuiuspiam non probat, ut quis possit affici poena ordinaria. "

Le deposizioni testimoniali, quando siano fatte a dovere, recano la vera prova, bastevole a procedere innanzi, ed anche a condannare il reo. Di queste abbiamo già parlato altrove (vedi pag. 90 sq. di questo vol.), e ne ripareremo nel seguente paragrafo.

La Istruzione allega un altro capo come base del fatto delittuoso o come corpo del delitto: la contravvenzione al precetto, di cui negli art. VII ed VIII della medesima Istruzione. — Vedemmo già (pag. 124 di questo vol.) come il precetto può farsi colla comminazione *latae*, ovvero *ferendae sententiae*. Trattandosi di un chierico che abbia contravvenuto al precetto, devesi provare questa contravvenzione sulla base del decreto e dell'atto d'intimazione; e se il precetto era colla censura *latae sententiae*, devesi provare non solo la contravvenzione al precetto, ma sì ancora la contravvenzione alla censura se non l'ha rispettata, nel quale caso gli si deve dichiarare la irregolarità. Se il precetto poi era con censura *ferendae sententiae*, si dovrà provare solo la contravvenzione, per poi comminargli la censura come pena. Il corpo adunque del delitto in questi casi sono le prove accumulate della contravvenzione sia del precetto, sia della censura.

§ 14.

Prova legale.

" XVI. A ritenere poi in specie la colpeabilità dell'imputato, è necessario di averne la prova legale, che deve contenere tali elementi da dimostrare la verità, o almeno

" da indurre una morale convinzione, rimosso ogni ragionevole dubbio in contrario. "

Qui trattasi della prova legale; e fa d'uopo darne qualche nozione

La prova generalmente si definisce: " rei dubiae seu controversae per legitimos modos facta ostensio " (Reiffenstuel L. II. tit. XIX, n. 2 et 5): la dimostrazione, cioè, di una cosa dubbia o controversa fatta con modi legittimi.

La prova può esser doppia: *piena* o *semipiena*. *Piena* se è convincente a muover l'animo del giudice per definire la controversia. *Semipiena* se non è del tutto convincente ad ottenere il prefatto effetto.

Abbiamo detto *a muover l'animo del giudice*. Imperocchè nelle cause ecclesiastiche non basta la sola dimostrazione legale, senza che anche l'animo del giudice sia mosso. Lo si dimostra dal *c. 6, De renunc. X (I, 9)*, in cui si fa obbligo al giudice che non " ad unam speciem probationis applicet mentem suam, sed ex confessionibus, depositionibus et aliis quae in eius praesentia proponuntur, formet animi sui motum. " E però nel *c. 1, De sent. et re ind. in 6 (II, 14)* si comminano gravi pene al giudice che pronunzia una sentenza *contra sui conscientiam*. Vero è che l'animo suo dev'esser mosso non da altri argomenti privati, ma dalle prove legali; sicchè non potrebbe egli sentenziare solo per privata scienza, e neanche per aver lui visto il contrario di quello che si allega in giudizio; altrimenti egli sarebbe ad un tempo giudice e testimone, il che non è lecito. Nelle cause criminali però, vi sono molti DD. che obbligano il giudice a non condannare l'imputato convinto reo in giudizio, ma di certa e privata notizia saputo da lui innocente. S. Tommaso nondimeno su tal proposito insegna così 2. 2. q. 64, a. 6, ad 3: " Iudex si scit aliquem innocentem esse, qui falsis testibus convincitur, debet diligentius examinare testes ut inveniatur occasio liberandi innoxium, sicut Daniel fecit. Si autem hoc non potest, debet eum superiori relinquere iudicandum. Si autem hoc non potest, non peccat secundum allegata et pro-

bata sententiam ferens, quia ipse non occidit innocentem, sed illi qui eum asserunt nocentem „ (V. Schmalzgrueber L. I, tit. 32, n. 26).

I precipui modi, onde può formarsi la prova piena, sono sei: 1.° La deposizione almeno di due testimoni al tutto fededegni e contesti — 2.° La scrittura autentica — 3.° La presunzione *iuris et de iure* — 4.° Il giuramento suppletorio — 5.° La confessione giudiziale del reo — 6.° La notorietà del fatto. — Omettendo il primo modo, che riguarda i testimoni, di cui più cose abbiamo già dette, ed altre ancora dovremo dire, diamo qualche chiarimento degli altri modi.

a) *La scrittura autentica* può essere o pubblica o privata. La *pubblica* è quella che si emette da un pubblico notaio, o si estrae da qualche protocollo notarile debitamente legalizzata. Quando niente contiene di viziato ed è redatta secondo la legge e la consuetudine del luogo, fa piena prova (Schmalzgrueber L. II, tit. 22, n. 24).

La scrittura *privata* autentica è quella che, benchè fatta da privati, pur va munita di sigillo o di notaio o di altra pubblica autorità; ovvero è estratta da un pubblico archivio o da libri parrocchiali o di altri ufficiali. Anche questa, purchè non viziata, e debitamente vidimata, fa piena prova (Schmalz. l. c. n. 36). I libri delle chiese e dei conventi che non hanno valore di pubblico archivio fanno fede contro le dette chiese e i detti conventi, non contro estranei (Bouix *De Iudic.* P. I, sect. V, C. III, q. 4).

Ma che dire delle scritture private non autentiche? Queste, quando siano impugnate, non han valore, fino a che non ne sia dimostrata l'autenticità: la quale può provarsi o dall'apposizione del proprio ed autentico sigillo, o da testimoni presenti alla scrittura, o da perizia calligrafica: ha però d'ordinario valore di semi-prova.

b) *La presunzione IURIS ET DE IURE.* La presunzione è una congettura, sorta da qualche indizio, per dimostrare la verità di una cosa. E l'indizio è un qualche notevole segno,

onde possa conoscersi la cosa stessa. La presunzione può esser doppia: *hominis et juris*. La presunzione *hominis* è quella che sorge naturalmente da qualche grave indizio. La presunzione *juris* è quella che il diritto stesso induce.

La presunzione *hominis* può sorgere da qualche indizio valido a formarla. Il quale indizio, quando è gravissimo e immediato al delitto, ed è o notorio o debitamente provato in giudizio, secondo alcuni, fa piena prova del delitto; secondo altri, non fa piena prova, ma vi è bisogno di maggior fulero; secondo altri finalmente, basta solo per una punizione straordinaria o minore dell'ordinaria (V. Bouix l. c. qu. 3) (1).

Allorchè poi il delitto sia di difficile prova, come per lo più sono quelli d'incontinenza, in tal caso gl'indizii e le presunzioni, quando siano in tanto numero e di tale consistenza, da formare una morale certezza del delitto, checchè

(1) Qui è bene ricordare che gl'indizii possono essere o *leggeri* o *gravi* o *gravissimi*. Ecco come li spiega con acconci esempj il Pellegrini (Prax. Vicar. P. IV, Sect. II, n. 13): “ Aliqua indicia sunt levia, alia gravia, alia gravissima. *Levia* sunt quando quis videt hominem actionem aliquam facientem, quae est indifferens ad bonum et ad malum, ut si videat hominem loquentem cum foemina in publica via, et iudicet malum; cum potius iudicare deberet alloquutionem ad bonum finem, iusta illud Apostoli I. Cor. 4, *Nolite ante tempus iudicare.* — *Gravia* sunt quando, consideratis circumstantiis loci, personarum vel temporis, deducitur probabile iudicium super aliqua actione, quam quis videt: ut si homo malae vitae alloquatur solus cum foemina sola in loco suspecto et hora insolita, *arg. cap. presbyter, 2, quaest. 4; et cap. primo semper, 2, quaest. 1.* — *Gravissima* quando quis ex actione quam videt, potest moraliter coniecturare et iudicare quod res ita se habeat, prout, si videat aliquem hominem nudum iacentem in lecto cum muliere nuda, recte iudicare potest concubuisse; vel si quis aufugiet evaginato gladio et sanguine asperso iuxta locum, in quo est occisus, maxime si sit inimicus, nam recte iudicabitur quod ipse occiderit, iuxta text. in *cap. dixit dominus, 32, quaest. 1.* „

altri ne dicano, siffatta prova può anche ammettersi come bastevole (V. Lega L. II, n. 219) (1).

La presunzione *iuris* può essere *iuris tantum*, ed anche *iuris et de iure*. La prima è quando la legge presume qualche cosa e la reputa vera fino a prova contraria od a più forte presunzione contraria (2). La seconda è quando la legge presume qualche cosa e la reputa tanto vera, che non ammette prova contraria. Così l'insordesciente nella scomunica per un anno si ha come sospetto di eresia, e, se corretto

(1) Mons. Lega l. c. assegna le seguenti regole per ben determinare la prova indiziaria:

a) "Unum indicium non esse probandum alio indicio, seu conjectura, sed certum esse debere in ratione facti seu in substantia probationis. „ — E vuol dire che quando si assume come prova qualche indizio (p. e. l'inimicizia, per provare un libello famoso) questo indizio deve provarsi solidamente, non per mezzo di soli altri indizii.

b) "Indiciorum vis probativa non augetur aut minuitur ratione numeri, sed ratione intimae cohaesionis, non secus ac quinque partes unius solidi, si coeant, unitatem faciunt. „ — Non basta perciò recar molti indizii, ma fa d'uopo insistere in quelli solamente che, uniti insieme, bastano a provare pienamente il delitto.

c) "Non satis patet vis probativa indiciorum nisi facta sit accusato facultas se excusandi. „ — Così una goccia di sangue nella veste di un accusato di omicidio sarebbe il massimo indizio: ma perderebbe ogni valore se l'accusato provasse che quella macchia era anteriore all'omicidio.

d) "Plurimum fidendum non est indiciis quae multiplicem et forsitan contrariam exhibent interpretationem. „ — Così il pallore del volto, l'atteggiamento del corpo ecc. hanno diverse e ancora contrarie interpretazioni, potendo essere segni o di animo innocente o di coscienza rea.

(2) Ecco alcune presunzioni fondate nel diritto:

"Semel malus semper praesumitur esse malus „ (Reg. 8 in 6).

"Quilibet praesumendus est bonus, donec probetur malus „ (c. un. de Scrutin.).

di ciò non si emenda e lascia passare un altro anno, il diritto lo presume già come un eretico e come tale deve dichiararsi.

La presunzione *iuris* per sè non basta alla condanna: dà solo diritto a chi può eccepirlo di deferire la prova alla parte contraria. Solo la presunzione *iuris et de iure* si ha come prova bastevole alla condanna; ed anzi non ammette,

"Non potest esse iusta Pastoris excusatio, si lupus oves comedit et Pastor nescit „ (Reg. 10 in 5).

"Quod latenter, aut per vim, vel alias introductum est, nulla debet stabilitate subsistere „ (Reg. 5. in 5).

"Cum sunt partium iura obscura, reo favendum est potius quam actori „ (Reg. 11 in 6).

"Ignorantia facti, non iuris, excusat „ (Reg. 12 in 6).

"Cum quis in ius alterius succedit, iustam ignorantiae causam habere censetur „ (Reg. 14 in 6).

"Decet concessum a Principe beneficium esse mansurum „ (Reg. 16 in 6).

"Non est sine culpa qui rei quae ad se non pertinet se immisceat „ (Reg. 19 in 6).

"Quod semel placuit amplius displicere non potest „ (Reg. 21 in 6).

"Quod quis mandato facit Iudicis, dolo facere non videtur, cum habeat parere necesse „ (Reg. 24 in 6).

"Pro possessore habetur qui dolo desiit possidere „ (Reg. 36 in 6).

"Imputari non debet ei, per quem non stat, si non faciat quod per eum fuerat faciendum „ (Reg. 41 in 6).

"Qui tacet consentire videtur „ (Reg. 43 in 6).

"Inspicimus in obscuris quod est verisimilius, vel quod plerumque fieri consuevit „ (Reg. 45 in 6).

"Praesumitur ignorantia (facti alieni) ubi scientia non probatur „ (Reg. 47 in 6).

"In poenis benignior est interpretatio facienda „ (Reg. 49 in 6).

"Cum non stat per eum, ad quem pertinet, quo minus conditio impleatur, haberi debet perinde ac si impleta fuisset „ (Reg. 66 in 6).

per ordinario, se non indirettamente prova contraria, nè giuramento, nè appello (Bouix l. c. c. IV q. 2, n. II).

c) Il *giuramento suppletorio* è un altro modo di ottenere la prova, però quando questa non si fosse potuta conseguire altrimenti (Maschardus *de probat.* concl. 954, n. 3). Nè si può dare se non si abbia una prova almeno semipiena (Reiffenst. L. II, tit. 24, n. 173). Si può dare dal giudice ad una delle parti, ovvero da una parte può darsi all'altra; e la parte, cui sia stato deferito il giuramento, può riferirlo alla parte contraria. Ciò però vale nei giudizi civili. Nei criminali il giudice non può deferire il giuramento all'attore, ossia all'accusatore quando il giudizio è mosso *ad publicam vindictam*, e trattasi di pena corporale. Può farlo solo quando trattasi di modica pena pecuniaria. Può il giudice anche talvolta deferire il giuramento al reo (quando lo creda espediente, e quando possa supporre che venga dato con verità) *in sui purgationem*, vale a dire a dimostrazione della sua innocenza, non potuta provare pienamente con altri modi, come si ha dal c. ult. *Sane, de Iureiur.* (Reiffenst. l. c. tit. 24, n. 215; Farinacius P. II, *Fragmentor. Crim.* L. I v. *Iuramentum in supplementum*, n. 1222).

d) La *confessione giudiziale del reo* può costituire una prova piena, a differenza della confessione stragiudiziale, che può essere solo una semi-prova. Così il cap. ult. *de Cohabit. cleric.* ed il c. *Cum olim*, 24, *de Verbor. signif.* Anzi la detta confessione ha virtù di convalidare la nullità del processo, come si ha dal c. *Qualiter et quando*, 2, n. 17, *de Iudiciis* — e ancora, quando il reo sia confesso e convinto, ha virtù di escludere l'appello (Reiff. l. c. tit. 18, n. 68). Dicesi *confesso e convinto* il reo quando, oltre che dalla confessione, il suo delitto fu provato o da' testi, o da scritture, o da indizii indubitati.

La confessione fatta in giudizio può rinvocarsi? Se si revoca subito (*incontinenti*) la si può rinvocare senz'altro, giusta il c. *Praeterea*, 7, *de Testib. cogend.* e la Glossa in can. *Apud misericordem*, 32, q. 2, v. *Revertitur*. — Quando poi voglia

rivocarsi posteriormente, devesi provare l'errore in cui si è incorso nello emetterla (Reiff. l. c. n. 80). I minorenni però *ob debilitatem iudicii, restituuntur in integrum*, l. *certum confessus*, § *In pupillo ff. de confessis*.

e) La *notorietà del fatto* è anche prova piena che non ha bisogno di altro, giusta il c. *Super eo*, 3, *de Testib. cogend.* Vuolsi però ben determinare la qualità del notorio; ed è secondo il c. ult. *de Cohabit. clericor.*, in cui sta detto: " Nisi peccatum huiusmodi sit notorium per sententiam, vel per confessionem factam in iure, aut per evidentiam rei, quae tergiversatione aliqua celari non possit. „ Donde si raccoglie che notorio è quando ci sia o la sentenza del giudice, o la confessione giudiziale, ovvero la evidenza della cosa.

I DD., a chiarir meglio la evidenza della cosa, distinguono la notorietà di un fatto *permanente* dalla notorietà di un fatto *transeunte*. La prima sola dicono costituire una vera e piena prova, bastando solamente allegarla perchè da tutti veduta e conosciuta. Non così la seconda; essendochè molte cose diconsi notorie, e poi non sono; e tante volte non sono neanche a conoscenza del giudice: e però la notorietà di un fatto già avvenuto non solo deve allegarsi, ma ancora provarsi (Maschardus *De probation.* concl. 1107, n. 11 seq.; Scaccia *De iudiciis* L. I, c. 7, n. 96 et 10 etc).

Sono questi i modi, onde può ricavarsi la prova piena, bastevole alla sentenza.

La prova semi-piena può essere costituita: 1. Dalla deposizione di un solo testimone, o di più testi singolari, o anche da due testi non legittimi o non maggiori di ogni eccezione — 2. Da scrittura privata. — 3. Da qualche presunzione o indizio verisimile o solo probabile — 4. Dalla fama — 5. Da confessione stragiudiziale. Di queste cose tutte abbiamo già parlato innanzi.

Gli effetti precipui della prova semipiena sono i seguenti, giusta lo Schmalzgrueber L. II, tit. 19, n. 15: 1.º Dà luogo al giuramento suppletorio — 2.º Libera talvolta dall'onere

di prova ulteriore — 3. Congiunta con altre prove semi-piene, può costituire una prova piena.

E bastino queste pratiche nozioni perchè si conosca in che consista quella prova piena e legale che possa ben dimostrare la verità dell'accusa, o almeno possa indurne una morale convinzione, rimosso ogni ragionevole dubbio in contrario.

§ 15.

Esame dei testi.

“ XVII. Le persone che convenga di esaminare, si sentono sempre separatamente.

“ XVIII. I testimoni a prova o a difesa, quando non vi si oppongano legali ostacoli, devono essere intesi con giuramento, estendibile, se occorra, anche all'obbligo del segreto.

“ XIX. I testimoni, trovandosi lontani, o in altra Diocesi, se ne domanda in sussidio all'Autorità ecclesiastica del luogo, con invio alla medesima di un prospetto di fatto: e l'Autorità requisita corrisponde alla richiesta, osservando le norme della presente istruzione.

“ XX. Qualora vengano indicati testimoni per fatti e circostanze essenzialmente interessanti al merito della causa e non possono aversi in esame perchè non si reputi conveniente d'intimarli, ovvero perchè invitati vi si recusino, se ne fa menzione in atti, e si procura di supplire alla deficienza di essi con le attestazioni di altri testimoni che *de relato* o in altro modo sieno informati di quanto si ricerca. „

Questi quattro articoli riguardano la materia delle testimonianze, che è la più interessante nei processi criminali. Noi ne discorremo in apposito capitolo, esponendo le principali nozioni di essa. Ora giova considerare brevemente le norme che qui si aggiungono, e poi parlare di una gravis-

sima difficoltà che s'incontra per lo più oggidì nel raccogliere le prove testimoniali.

La Istruzione adunque vuole:

a) Che i testi da esaminare si sentano separatamente: e ciò è di regola generale in qualsivoglia processo, affinchè le risposte degli uni non si facciano proprie anche dagli altri; molto più poi in questi processi che sono inquisitivi.

b) Che i testi siano giurati, altrimenti non provano le loro deposizioni; e devono giurare di dire la verità e tutta la verità; devono giurare prima di deporre, altrimenti, giusta il Reiffenstuel (L. II, tit. XX, n. 492) e secondo la più probabile opinione, non valgono le testimonianze.

c) Che del giuramento si può fare a meno nei soli casi consentiti dal diritto. Questi sono: 1.º quando la causa versa sopra cosa notoria (c. *Ad nostram*, 11, de *iureiur.*) — 2.º quando versa su di una consuetudine comune e nota (c. *Tua nos de cohabit.* iuncta Glossa v. *testimonio*) — 3.º quando si può procedere *sine forma et figura iudicii* (Farinacius *De probat.* q. 74, n. 106).

d) Che si può deferire al teste pure il giuramento di segreto. Tal giuramento può essere esteso anche a quello *de veritate dicenda* che si premette alla deposizione; ovvero può deferirsi alla fine della deposizione. E, specie nei processi inquisitivi, è bene che si deferisca: anzi non mancano DD. che lo esigono sempre in tutti i processi, almeno fino a che questi non siano pubblicati, pel timore di subornazione degli altri testi (Abbas in c. *Fraternitatis de Iur.*, n. 23; Farinacius l. c. n. 18).

e) Che, trovandosi lontani i testi, od in altra diocesi, il loro esame si può delegare ad altri; ed in ciò giova avvertire: 1.º che nella delegazione deve darsi una qualche relazione del fatto: sarà però meglio dare le domande medesime da rivolgere ai testi, con quelle dilucidazioni che si credano opportune al Giudice delegato perchè rivolga secondo le risposte altre domande — 2.º che, trattandosi di

di prova ulteriore — 3. Congiunta con altre prove semi-piene, può costituire una prova piena.

E bastino queste pratiche nozioni perchè si conosca in che consista quella prova piena e legale che possa ben dimostrare la verità dell'accusa, o almeno possa indurne una morale convinzione, rimosso ogni ragionevole dubbio in contrario.

§ 15.

Esame dei testi.

“ XVII. Le persone che convenga di esaminare, si sentono sempre separatamente.

“ XVIII. I testimoni a prova o a difesa, quando non vi si oppongano legali ostacoli, devono essere intesi con giuramento, estendibile, se occorra, anche all'obbligo del segreto.

“ XIX. I testimoni, trovandosi lontani, o in altra Diocesi, se ne domanda in sussidio all'Autorità ecclesiastica del luogo, con invio alla medesima di un prospetto di fatto: e l'Autorità requisita corrisponde alla richiesta, osservando le norme della presente istruzione.

“ XX. Qualora vengano indicati testimoni per fatti e circostanze essenzialmente interessanti al merito della causa e non possono aversi in esame perchè non si reputi conveniente d'intimarli, ovvero perchè invitati vi si recusino, se ne fa menzione in atti, e si procura di supplire alla deficienza di essi con le attestazioni di altri testimoni che *de relato* o in altro modo sieno informati di quanto si ricerca. „

Questi quattro articoli riguardano la materia delle testimonianze, che è la più interessante nei processi criminali. Noi ne discorremo in apposito capitolo, esponendo le principali nozioni di essa. Ora giova considerare brevemente le norme che qui si aggiungono, e poi parlare di una gravis-

sima difficoltà che s'incontra per lo più oggidì nel raccogliere le prove testimoniali.

La Istruzione adunque vuole:

a) Che i testi da esaminare si sentano separatamente: e ciò è di regola generale in qualsivoglia processo, affinchè le risposte degli uni non si facciano proprie anche dagli altri; molto più poi in questi processi che sono inquisitivi.

b) Che i testi siano giurati, altrimenti non provano le loro deposizioni; e devono giurare di dire la verità e tutta la verità; devono giurare prima di deporre, altrimenti, giusta il Reiffenstuel (L. II, tit. XX, n. 492) e secondo la più probabile opinione, non valgono le testimonianze.

c) Che del giuramento si può fare a meno nei soli casi consentiti dal diritto. Questi sono: 1.º quando la causa versa sopra cosa notoria (c. *Ad nostram*, 11, de *iureiur.*) — 2.º quando versa su di una consuetudine comune e nota (c. *Tua nos de cohabit.* iuncta Glossa v. *testimonio*) — 3.º quando si può procedere *sine forma et figura iudicii* (Farinacius *De probat.* q. 74, n. 106).

d) Che si può deferire al teste pure il giuramento di segreto. Tal giuramento può essere esteso anche a quello *de veritate dicenda* che si premette alla deposizione; ovvero può deferirsi alla fine della deposizione. E, specie nei processi inquisitivi, è bene che si deferisca: anzi non mancano DD. che lo esigono sempre in tutti i processi, almeno fino a che questi non siano pubblicati, pel timore di subornazione degli altri testi (Abbas in c. *Fraternitatis de Iur.*, n. 23; Farinacius l. c. n. 18).

e) Che, trovandosi lontani i testi, od in altra diocesi, il loro esame si può delegare ad altri; ed in ciò giova avvertire: 1.º che nella delegazione deve darsi una qualche relazione del fatto: sarà però meglio dare le domande medesime da rivolgere ai testi, con quelle dilucidazioni che si credano opportune al Giudice delegato perchè rivolga secondo le risposte altre domande — 2.º che, trattandosi di

altra diocesi, la rogatoria dell'esame deve mandarsi alla Curia diocesana, non a qualche autorità ecclesiastica minore che non sottostà alla propria giurisdizione -- 3.º che il giudice delegato deve osservare tutte le norme necessarie per ricevere validamente le testimonianze; e però se trattasi di persona inesperta, è mestieri che vi aggiunga una istruzione, affinchè le testimonianze non si abbiano ad infermare.

f) Che quando non si possono avere alcuni testi, deve supplirsi con altri che depongano almeno *de relato*, cioè di aver sentita la cosa dai primi, *tempore non suspecto*; e di tutto deve farsi menzione negli atti processuali. Vale a dire, deve inserirsi l'atto di citazione, del perentorio, della ripulsa scritta od orale, ed anche, quando non si creda di citarli, il motivo per cui non furono citati, p. e. perchè inabili a testimoniare. Si avverta che, se i testi sono ecclesiastici, si debbono costringere a deporre con pene canoniche (v. Dichiaraz. della S. C. dei VV. e RR. nel Mon. Eccl. Vol XV, pag. 220 nota 1).

La difficoltà gravissima che oggidì s'incontra nelle prove testimoniali si è che i testi ricusano di comparire pel timore che le loro deposizioni giungano a conoscenza dell'imputato, e che questi se ne vendichi o con farne querela presso i tribunali laici o con recare loro altri danni. Fa d'uopo adunque trovar modo come, salva la regolarità del processo, possa promettersi assoluto segreto ai testimoni che sono chiamati a deporre, affinchè vengano al giudice senza timore.

E il detto modo potrà fornirlo l'art. XXX di questa Istruzione, il quale, come vedremo, parlando dell'avvocato del reo, dice: " Il difensore, con la dovuta riservatezza, prende cognizione del processo e del ristretto in Cancelleria, onde sia in grado di far la difesa, la quale può essere esibita precedentemente alla proposizione della causa in fogli manoscritti. È pur esso soggetto all'obbligo giurato del segreto, qualora a giudizio dell'Ordinario la natura della causa lo esige. "

Coerentemente a questo articolo parla la *Disposizione della S. C. dei VV. e RR. per gli atti di appello nelle cause criminali* del 26 marzo 1886, che da noi si darà in seguito. In essa sta detto: " 1.º Il difensore del reo o rei, da scegliersi fra gli avvocati approvati dalle Sacre Congregazioni, previo il consueto deposito, prende riservatamente cognizione del ristretto e del processo innanzi il giudice relatore. — 2.º Ove per la qualità della causa si reputi conveniente dall'Emo Sig. Cardinale Prefetto, viene ingiunto al difensore di conservare il segreto col vincolo del giuramento. "

E più chiaramente le altre Norme date posteriormente dalla stessa S. C. del dì 20 luglio 1900, che anche daremo a suo luogo. In esse si legge all'art. 10: " Documenta unius partis alteri non tradentur nisi in exemplaribus *ex officio* exscriptis, praevis superiorum rescripto. Informationes tamen Ordinariam et documenta secreta si qua sint, nullatenus tradentur. "

È fuori dubbio che la procedura in genere prescritta per le cause di appello può usarsi altresì per le cause di prima istanza. Or questi articoli possono fornire i mezzi giusti per salvaguardare la tranquillità dei testimoni. Da essi si raccoglie:

a) Che ogni ecclesiastico imputato di delitto, può scegliersi un avvocato di sua fiducia che lo difenda.

b) Deve scegliere però uno fra gli avvocati approvati dalla Curia che abbiano anche la fiducia di questa.

c) Scelto l'avvocato, questi può essere sottoposto al giuramento di segreto, il quale si estenda al medesimo imputato (1).

(1) Che i nomi dei testi debbano occultarsi all'imputato quando se ne prevedano danni, lo prescrive chiaramente nei processi di eresia il c. *Statuta*, 20, *de haereticis* in 6, dove sta detto: " Iubemus quod si accusatoribus vel testibus in causa haereticis intervenientibus seu deponentibus (propter potentiam personarum, contra quas inquiritur) videant Episcopus et inquisitores grave periculum imminere, si contingat fieri publicationem nominum eorum; ipsorum

d) All'avvocato si permette di leggere il ristretto ed il processo, sotto gli occhi però del procuratore fiscale o di altro ufficiale della Curia.

e) L'avvocato deve custodire religiosamente il segreto di quanto ha letto; e se può comunicare all'imputato gli addebiti ed il contenuto nelle deposizioni, non può però far note a lui le persone dei testi.

Con questa forma processuale può ottenersi e la sicurezza dei testimoni e la giusta difesa dell'imputato.

Può ottenersi la sicurezza dei testimoni, i quali, chiamati a deporre in secreto, ed anzi col vincolo e colla promessa del secreto, potranno essere certi che il loro nome non si saprà se non dal tribunale ecclesiastico e dall'avvocato, persone tutte di fiducia che non possono parlare. L'imputato nulla conoscerà di loro, e però non potrà recare ad essi alcun aggravio.

Può ottenersi altresì la giusta difesa dell'imputato, il quale a mezzo del difensore, che si suppone di sua fiducia, potrà far valere le proprie ragioni. L'imputato può conoscere gli addebiti; anzi deve conoscerli dal giudice medesimo quando vien chiamato al costituito, come si dirà appresso. È vero che non può conoscere i nomi dei testimoni; ma può dire all'avvocato ed anche al giudice i nomi di coloro che gli sono nemici o che hanno interesse di malignarlo.

È questo il mezzo più agevole onde oggidì possono menarsi a porto presso le Curie diocesane i processi eccle-

nomina non publice sed secreto coram dioecesano Episcopo, vel eo absente ipsius vicario... exprimantur. „ — I DD. estendono questa disposizione a tutti i processi criminali in cui si abbiano a temere gravi danni dai testi. Si ascolti il Reiffenstuel (L. V, tit. 1, n. 209): „ Advertit tamen Clarus l. c. q. 49, n. 3, Barbosa in c. fin. de Haeret. n. 6 et 7 et alii ab eo citati testium publicationem ab eo fieri non debere, si eis exinde grave immineret periculum, arg. c. c. fin. de Haeret. in 6. Ratio est, quia alias multi testes se subtraherent, aut veritatem edicere timerent, cum gravi praeiudicio reipublicae. „

siaistici criminali anche più difficili; e noi sappiamo che questo mezzo è stato approvato ed anzi consigliato dalle SS. CC. de' VV. e RR. e del Concilio.

§ 16.

Citazione del reo.

“ XXI. Riunito tutto ciò che sia necessario a stabilire il fatto e la responsabilità dell'imputato, viene questi intimato all'esame.

“ XXII. Nella intimazione, se la prudenza non lo vieti, gli si espongono per esteso le accuse portate a suo carico, onde possa prepararsi a rispondere.

“ XXIII. Quando poi per la qualità delle accuse o per altre circostanze, non sia prudenziale di esprimerle nella intimazione, in questa gli si accenna soltanto che è chiamato all'esame per discolarsi in una causa che lo riguarda come inquisito. „

Che cosa sia la citazione, e come debba farsi, vedemmo già in altro luogo (*Vedi sopra* a pag. 153). Qui fa d'uopo avvertire:

a) Che compilato il processo inquisitivo e secreto, se non risulta la prova e neanche una semi-prova della reità, il giudice deve smettere, apponendo in fine degli atti il decreto *de non ulterius procedendo* (Bouix *De Iud.* Vol. II, P. II, cap. V).

b) Se poi ne risulta almeno una semi-prova, deve fare il decreto che il reo sia citato.

c) Nella citazione basta il dire che è chiamato all'esame per discolarsi di alcuni addebiti fatti a lui presso il giudice ecclesiastico. ®

d) Può anche, se la prudenza non lo vieti, esporsi nell'atto di citazione i detti addebiti, perchè il reo si prepari a rispondere. Altrimenti, dopo la comparsa in giudizio, gli si dovrà dare, se lo chiede, il tempo necessario per le risposte.

§ 17.

Reo contumace.

“ Rifutando egli di presentarsi, si rinnova la intima-
“ zione, nella quale si prefigge un congruo termine peren-
“ torio a comparire, e gli si notifica che, rendendosi ancora
“ disubbidiente, si avrà come contumace: e per tale sarà
“ effettivamente tenuto, posto che, senza dar prova di le-
“ gittimo impedimento, trasgredisse pur questa intima-
“ zione. „

Qui fa d'uopo ricordare qualche cosa della contumacia:
1.º la sua definizione e divisione. — 2.º i modi onde vien
costituita. — 3.º gli effetti che produce.

1.º La contumacia in giudizio si definisce: *inobedientia
a legitime vocato erga iudicem, in iis quae ad iudicem per-
tinent commissa* (Schmalzgrueber, L. II, tit. 14, n. 38). La
contumacia, riguardando tutti coloro che sono disobbedienti
alla chiamata legittima in giudizio, può essere o dell'accu-
satore, o del reo, ovvero dei testimoni. Qui parliamo solo
della contumacia del reo.

Perchè uno sia dichiarato contumace per diritto co-
mune dev'essere citato tre volte, e l'ultima volta, con un
perentorio di alquanti giorni. Basta pure una sola citazione
per tre, come fu detto altrove (Vedi sopra a pag. 155). La
Istruzione nondimeno ne richiede due, e la seconda col pe-
rentorio e la notificazione della contumacia.

La contumacia è doppia: *vera* e *presuntiva*. La con-
tumacia vera è quando uno è citato perentoriamente in per-
sona, e senza nessuna giusta ragione non vuol comparire.
La contumacia presunta è quando la citazione non fu fatta
alla persona; ma fu lasciata alla propria casa, o fu ema-
nata per editto, o fu affissa alla porta. In questi casi, non
comparendo chi fu citato, nè personalmente, nè per mezzo
di procuratore, nè mandando a fare le proprie scuse, *si pre-
sume* contumace.

Fa d'uopo ben distinguere questa doppia contumacia.
Imperocchè il vero contumace non più viene udito, nè viene
reintegrato contro ciò che si è fatto durante la sua con-
tumacia. Per contrario il contumace presunto, se presentasi
in giudizio, recando le scuse dell'assenza, viene udito, e
vien reintegrato anche contro la sentenza (C. *Cum Ber-
tholdus*, 18, *de Sententia et re iudic.*; Schmalzgrueber l.
c. n. 30).

2.º I modi onde va costituita la contumacia sono
varii, giusta Schmalzgrueber l. c. n. 40:

a) Quando il reo dopo la doppia citazione perentoria,
senza giusta causa, non si presenta (1).

b) Quando il reo maliziosamente si allontana, ovvero
procura per sè o per altri che la citazione non possa giun-
gere a lui.

c) Quando, dopo essersi presentato, si allontana senza
permesso del giudice prima che la causa sia finita, nè più
comparisce.

d) Quando non risponde alle cause (nè alle posizioni
nè agli articoli); ovvero dà risposte oscure, non categori-
che: da queste tergiversazioni il diritto presume una certa
tacita confessione.

e) Quando non ubbidisce al mandato del giudice, p.
e. circa il giuramento di calunnia, circa documenti da pre-
sentare, ecc.

f) Quando ricusa di sottostare alla sentenza, passata
in cosa giudicata.

3.º Gli effetti poi o le pene della contumacia pel reo che
non si presenta sono molte: noi ne indichiamo le principali:

(1) Il Pellegrini (*Pract. Crim. P. IV, sect. VII, n. 12*), sul-
l'autorità del Menochio, assegna le seguenti cause che scusano
dalla contumacia: “ *Absentiam causa Reipublicae; infirmitatem;
carcerationem; locum non tutum; pestilentiam; hostium periculum;
impetum fluminis; mortem patris; praeceptum superioris, et huius-
modi impedimenta.* „ Del resto basta qualunque causa, purchè giu-
dicata ragionevole dal giudice.

a) La causa si prosegue in contumacia, la quale contumacia deve esser prima chiarita e dichiarata negli atti.

b) La contumacia dà forte presunzione della colpevolezza, e però bastano minori prove per la condanna.

c) Il difensore si deputerà d'ufficio.

d) La condanna (tranne quella di degradazione che richiede la presenza del reo), provati gli addebiti, verrà senz'altro pronunciata.

e) Non si ammette appello: si dà luogo al solo ricorso.

f) Non suffraga al contumace la pendenza della lite: onde, pur procedendosi contro di lui nel luogo del delitto, può anche iniziarsi processo nel luogo del domicilio.

g) Il contumace può essere punito con multe pecuniarie, ed anche con censure, o con altre pene, ad arbitrio e prudenza del giudice, il quale per le censure deve andare a rilente e comminarle quando le altre pene furono inefficaci, e dopo una doppia monizione (Trid. sess. 25, cap. 3, *de ref.*).

E se il reo, dopo la dichiarazione della sua contumacia, si presenti in giudizio? — In tal caso può non essere ascoltato se prima non paghi le spese del giudizio, e non dia cauzione di non allontanarsi più dal giudizio medesimo (c. *Ut lite non contestata*, 10, II, 6). Se allega giuste ragioni dell'assenza, il processo si riapre e si ricevono le sue allegazioni (1). Se compare dopo la sentenza, deve purgarsi della contumacia e del delitto di cui viene imputato: qualora si purga solo del delitto e non della contumacia, viene assolto quanto al delitto e punito quanto alla contumacia.

(1) Cautamente però perchè in queste tardive comparse sono facili le collusioni coi testi, ecc.

§. 18.

Esame del reo e sua confessione.

“ XXV. Presentandosi (l'imputato), si sente in esame: e se fa induzioni valutabili, devono queste, per quanto si può, essere esaurite. ”

Questo articolo riguarda due cose: 1° l'esame dell'inquisito. — 2° le sue *induzioni*. Parliamone separatamente.

1.° Quanto all'esame, ne demmo un cenno altrove (Vedi sopra, pag. 146). Ora diciamo che questo esame è interessantissimo, perchè ha lo scopo di conoscere la verità sulla imputazione fatta al reo. E però dovrebbe ottenersi da questo o la confessione della propria colpa onde dichiararsi meritevole di pena; ovvero le discolpe che valgano a giustificarlo.

L'esame deve compiersi con oculatezza e con prudenza. Il Pellegrini (*Prax. Vicar.*, Par. IV, sect. 9), parla a lungo, sull'autorità de' DD., di questo esame, detto anche *costituto*, dalla prima parola onde se ne comincia l'atto (*constitutus personaliter*). Noi ne raccogliamo qui le norme più interessanti:

a) Fa d'uopo cominciare dalle generalità: nome, cognome, età, patria, famiglia, professione dell'inquisito, dopo aver notato il luogo dove si prende l'esame e innanzi a chi si prende.

b) Si chiegga al reo se conosce il motivo della citazione, se pure il detto motivo non fu notificato nella citazione medesima.

c) Gli si domandi inoltre se ha persone nemiche, quali e perchè, e da quanto tempo, e chi conosce queste inimicizie. Se dopo eccepisca inimicizie, non gli si deve d'ordinario credere.

d) Si evitino le domande suggestive, come fu detto altrove (Vedi sopra, pag. 103). Si eccettua solo il caso, giusta

a) La causa si prosegue in contumacia, la quale contumacia deve esser prima chiarita e dichiarata negli atti.

b) La contumacia dà forte presunzione della colpevolezza, e però bastano minori prove per la condanna.

c) Il difensore si deputerà d'ufficio.

d) La condanna (tranne quella di degradazione che richiede la presenza del reo), provati gli addebiti, verrà senz'altro pronunciata.

e) Non si ammette appello: si dà luogo al solo ricorso.

f) Non suffraga al contumace la pendenza della lite: onde, pur procedendosi contro di lui nel luogo del delitto, può anche iniziarsi processo nel luogo del domicilio.

g) Il contumace può essere punito con multe pecuniarie, ed anche con censure, o con altre pene, ad arbitrio e prudenza del giudice, il quale per le censure deve andare a rilente e comminarle quando le altre pene furono inefficaci, e dopo una doppia monizione (Trid. sess. 25, cap. 3, *de ref.*).

E se il reo, dopo la dichiarazione della sua contumacia, si presenti in giudizio? — In tal caso può non essere ascoltato se prima non paghi le spese del giudizio, e non dia cauzione di non allontanarsi più dal giudizio medesimo (c. *Ut lite non contestata*, 10, II, 6). Se allega giuste ragioni dell'assenza, il processo si riapre e si ricevono le sue allegazioni (1). Se compare dopo la sentenza, deve purgarsi della contumacia e del delitto di cui viene imputato: qualora si purga solo del delitto e non della contumacia, viene assolto quanto al delitto e punito quanto alla contumacia.

(1) Cautamente però perchè in queste tardive comparse sono facili le collusioni coi testi, ecc.

§. 18.

Esame del reo e sua confessione.

“ XXV. Presentandosi (l'imputato), si sente in esame: e se fa induzioni valutabili, devono queste, per quanto si può, essere esaurite. ”

Questo articolo riguarda due cose: 1° l'esame dell'inquisito. — 2° le sue *induzioni*. Parliamone separatamente.

1.° Quanto all'esame, ne demmo un cenno altrove (Vedi sopra, pag. 146). Ora diciamo che questo esame è interessantissimo, perchè ha lo scopo di conoscere la verità sulla imputazione fatta al reo. E però dovrebbe ottenersi da questo o la confessione della propria colpa onde dichiararsi meritevole di pena; ovvero le discolpe che valgano a giustificarlo.

L'esame deve compiersi con oculatezza e con prudenza. Il Pellegrini (*Prax. Vicar.*, Par. IV, sect. 9), parla a lungo, sull'autorità de' DD., di questo esame, detto anche *costituto*, dalla prima parola onde se ne comincia l'atto (*constitutus personaliter*). Noi ne raccogliamo qui le norme più interessanti:

a) Fa d'uopo cominciare dalle generalità: nome, cognome, età, patria, famiglia, professione dell'inquisito, dopo aver notato il luogo dove si prende l'esame e innanzi a chi si prende.

b) Si chiegga al reo se conosce il motivo della citazione, se pure il detto motivo non fu notificato nella citazione medesima.

c) Gli si domandi inoltre se ha persone nemiche, quali e perchè, e da quanto tempo, e chi conosce queste inimicizie. Se dopo eccepisca inimicizie, non gli si deve d'ordinario credere.

d) Si evitino le domande suggestive, come fu detto altrove (Vedi sopra, pag. 103). Si eccettua solo il caso, giusta

il Pellegrini l. c. n. 31, quando vi siano indizi certi della sua reità: su ciò lo si può interrogare in specie.

e) Ma le domande comincino sempre dalle circostanze lontane, e tante volte anche da cose che non han che fare col suo delitto (1), e poi man mano si passi alle circostanze prossime, contestando le inesattezze e le contraddizioni in cui l'inquisito possa cadere.

f) Le circostanze specifiche non si contestino che in fine; e se non vi è tempo di terminare in una volta l'esame, le dette circostanze si riserbino per l'esame ultimo, affinchè l'inquisito non abbia l'agio di escogitare risposte fraudolente. Gli si potrà far sentire altresì il tenore delle deposizioni dei testi, ma cosa per cosa in distinte domande, dopo averglicie contestate in genere, badando a non manifestare i nomi dei testi.

g) Si scriva tutto dall'attuario, le intere domande e le intere risposte, affinchè le domande non si possano notare di suggestive. Le domande potranno scriversi in latino, ma le risposte siano sempre in volgare. L'attuario scriva sempre da sè: può anche in casi difficili scrivere sotto dettatura del giudice o del reo.

h) Se l'inquisito comincia a confessare, gli si faccia dir tutto, senza interromperlo: in fine potrà contestarglisi qualche cosa che abbia voluto nascondere, o che non corrisponde a ciò che prima depose.

i) L'attuario dovrà registrare la confessione con tutte le circostanze anche minime, e dovrà notare anche l'effetto delle domande sulla persona dell'inquisito, p. e. il pallore,

(1) P. e., trattandosi di incontinenza, se conosce che il clero nella sua patria gode buona fama — se si parla di qualcuno — se da queste dicerie sorge grave scandalo nel popolo — se egli sia convinto del grave peccato d'incontinenza in un sacerdote — sa egli faccia visite ed a chi, e per quanto tempo, e dove, ecc. ecc. e poi finalmente si giunge a dirgli che le accuse sono contro di lui — anzi la Curia ne conserva le prove.

il tremore, il pianto ecc., le quali cose possono formare indizii non disprezzevoli.

l) Se l'inquisito nega o fa eccezioni, gli si richieggano le prove di ciò, in documenti e testimoni.

m) Se domanda tempo a rispondere, questo tempo di ordinario non gli si deve concedere, per non dargli ansa ad escogitar frodi. Trattandosi di fatto proprio, può e deve rispondere subito nettamente. Ogni tergiversazione si presume per confessione.

n) Terminato l'esame, lo si legge alla presenza dello inquisito perchè lo approvi o lo modifichi, e tutto si scriva dall'attuario. In fine l'atto sarà firmato dall'inquisito, dal giudice e dall'attuario.

Sono queste le norme, consigliate da' DD., per l'esame dell'imputato, da lunga esperienza riconosciute efficaci. I DD. medesimi però insegnano che le norme ponno ancor variare secondo le varie circostanze, e tranne le cose sostanziali dell'atto, il resto è affidato alla sagacia ed alla perizia del giudice (V. Bouix *De Jud.* P. II, Subs. III, Cap. 3, qu. 3^a).

2.º Se, nel discolarsi, l'imputato fa induzioni valutabili, vale a dire arrega prove e ragioni non disprezzevoli, devono queste bene esaminarsi, e trovatele convincenti, senz'altro il giudice deve sentenziarne la innocenza. Ove poi non dimostrano pienamente la innocenza, devono, per quanto si può, essere esaurite, cioè devono chiarirsi giudizialmente. Laonde nelle discolpe, ove trattasi di testimonianze, devono, secondo le norme date, citarsi ed esaminarsi i testi. Trattandosi poi di documenti, devono questi esibirsi colle convenienti autentiche e vidimazioni.

I DD. danno molte norme per le dilazioni probatorie e per la varia produzione dei testi. Ma poichè la Istruzione non parla di ciò, non ne parleremo neanche noi, contenti solo di dire che il giudice deve accordare il tempo necessario al reo per la esibizione delle prove in discarico, e trattandosi di testimoni deve ascoltarne quanti e quali il reo ragio-

nevolmente crede opportuni. Abbiamo detto *ragionevolmente*; imperocchè se possa presumersi la intenzione del reo di stancare il giudice con eccessive testimonianze, il giudice può ricasarne le superflue (Reiffenstuel L. II, tit. 20, § 13, n. 448). Tre sole volte poi, secondo il diritto (c. *Ultra tertiam, de testib. et attestacionib.*), i testi possono prodursi. La quarta volta ciò non si concede, se non colla solennità legale, che consiste nel giuramento del reo di non aver occultato o sottratto nulla di quanto siasi prima testificato, di non aver nulla esplorato delle disposizioni a sè contrarie, ma di voler produrre quei testi che prima non potè avere (1).

§ 19.

Contestazione della lite.

“ XXVI. Si procede quindi alla contestazione del fatto delittuoso, e delle risultanze che se ne sono avute, per credere l'inquisito colpevole ed incorso nelle relative penalità canoniche. „

La contestazione della lite suol definirsi, giusta Schmalzgrueber L. II, tit. 5, n. 2: “ *Fundamentum iudicii, per petitionem actoris in iure propositam et congruam rei responsionem secutam animo litigandi.* „

Perchè adunque la lite giudiziaria abbia cominciamento, è necessario: 1.º che si faccia la petizione dall'attore e la risposta dal reo — 2.º che tal petizione e tale risposta si

(1) Ecco il tenore del cit. capo: “ *Ultra tertiam productionem non debent testes produci in causa; nisi praestito ab eo, et qui hoc postulat, iuramento quod neque per se, neque per alium testificata subtraxerit, vel fuerit percunctatus; nec per dolum aut artem aliquam quartam productionem exposeat; sed quia, quos desiderat de novo producere prius habere nequivit* „ (V. Reiffenstuel L. II, tit. 20 § 13, n. 446 et 447).

facciano innanzi al giudice — 3.º che si facciano con animo di litigare (1).

La contestazione della lite è sì necessaria, che senza di essa non si può procedere generalmente alla sentenza definitiva (cap. un. tit. 5, L. II Decret.); e ciò è secondo il diritto naturale, dovendosi sentenziare su cose ben conosciute e contraddette dalle due parti.

Varii sono gli effetti della contestazione della lite, che enumera diffusamente lo Schmalzgrueber (L. II, tit. 5, n. 8). Noi ricordiamo solo: 1.º che con essa s'interrompe la prescrizione anche di lungo tempo (di 10 o di 20 anni) — 2.º che le azioni penali derivanti da delitti o quasi delitti passano in solido agli eredi — 3.º che si stringe un quasi-contratto fra le parti, tra loro ed il giudice, sicchè nessuno può recedere prima della sentenza definitiva; e se recede, ha l'obbligo di indennizzare le altre parti.

La contestazione della lite nelle cause civili si suol fare con certe solennità; ma nelle cause criminali, basta solo la interrogazione del giudice e la risposta del reo. Così il Pellegrini (Prax. Vicar. P. IV, sect. 9, n. 55): “ *An in causis criminalibus fiat litis contestatio? Resp. Affirmative; non tamen servata solemnitate ut in causis civilibus; sed per interrogationem iudicis et responsionem rei inducitur litis contestatio, etiamsi procedatur per accusationem et accusator non sit praesens.* „

Bastano adunque le interrogazioni e le risposte del costituito nei processi criminali perchè la lite sia contestata. Tutto quello che il reo confessa nel costituito è fuori questione, e perciò non entra nella contestazione della lite. Vi entra solo ciò che l'imputato nega; e di ciò si dovranno

(1) La parola *contestazione* è derivata, secondo alcuni, da che anticamente presso i Romani, prima che la procedura giudiziaria fosse regolata da apposita legislazione, i litiganti solevano menar seco dei testimoni, ed alla presenza di questi innanzi al giudice dicevano: *testes estote*.

formare le *posizioni* e gli *articoli* perchè tutto possa discutersi con esattezza e con precisione. Le *posizioni* sono i capi di accusa contro l'imputato; gli *articoli* le cose che riguardano le prove delle dette accuse, sulle quali devesi procedere a chiarirne la verità.

Compito di formolare le *posizioni* e gli *articoli* sarebbe del Promotore fiscale, e propriamente dovrebbero formolarsi dopo che si siano chiariti giudizialmente i discarichi dati dal reo nel costituito (v. Rota *Enchir. Conf., et Iud. Eccl.* P. II, Sect. VI, c. 1 n. 710). E, secondo la procedura ordinaria, dovrebbero citare il reo per sentire i detti articoli, e perchè dia le sue risposte o negative o affermative. Trattandosi però di processo sommario, può tutto compiersi dal giudice; purchè però si chiariscano giudizialmente i discarichi fatti dal reo.

§ 20.

Difesa del reo di sè stesso.

“ XXVII. Avendo in questo modo l'inquisito piena contezza di ciò che esiste in atti a suo carico, oltre al rispondere, può anche valersi del diritto che ha di difendersi da sè stesso.

“ XXVIII. Può altresì, se lo richiede, ottenere la prefissione di un termine ad esibire la difesa con memoria scritta, specialmente quando pel disposto dall'art. XXIII non avesse potuto prepararsi alle risposte in sua discolpa. ”

Qui si parla delle discolpe che può fare il reo da sè stesso fin dal costituito; e ancora della difesa che può fare anche in iscritto; onde ha diritto di chiedere ed ottenere il tempo necessario per compierla.

Tutti i Canonisti parlano della pubblicazione del processo, la quale consiste soprattutto nel mostrarne gli atti al reo, ovvero al suo difensore. La Istruzione non fa parola di pubblicazione; invece dà ad intendere che il reo può cono-

scere pienamente ciò che esiste in atti a suo carico dalle interrogazioni del costituito. Chi facesse solamente ciò, non contravverrebbe alla Istruzione. — Essendo però la pubblicazione di diritto naturale, quando il reo la richiede (domandando di leggere il suo processo) non la si può negare (v. Rota I, c. n. 715; Lega *de Iud. Eccl.* L. II, P. III, n. 323); dovendo conoscere per la sua giusta difesa tutto quello che vi ha contro di lui. Vero è che può farsi, stante le condizioni dei tempi, come si disse innanzi (pag. 168); possono cioè esibirsi gli atti processuali al solo avvocato del reo col giuramento di segretezza; ovvero può farsi sentire al reo il tenore delle deposizioni, senza i nomi dei testi che col detto giuramento potranno confidarsi all'avvocato. Che se poi il reo vorrà difendersi da sè, dovrà contentarsi del solo tenore delle disposizioni, senza conoscere i nomi dei testi.

§ 21.

Ristretto del processo.

“ XXIX. Ultimato il processo, il compilatore degli atti forma il ristretto delle essenziali risultanze del medesimo. ”

Il ristretto del processo consiste nell'estrarre dal detto processo e mettere in iscritto le sole cose che riguardano la colpeabilità del reo, ovvero il suo disgravio, tolte le formalità di rito dalle testimonianze e dagli altri atti processuali.

Serve a facilitare lo studio della causa al giudice ed agli altri ufficiali che vi prendono parte, massime quando il processo sia voluminoso e intricato.

Ciò non toglie che si il giudice, come gli altri ufficiali, possano ricorrere, quando ad essi piaccia, al processo originale, che dev'essere gelosamente custodito in Curia dal Cancelliere.

§ 22.

Scelta ed officio dell'Avvocato.

“ XXX. Nel giorno che si propone la causa, l'inquisito è in facoltà di farsi rappresentare e difendere da altro Sacerdote o da laico patrocinatore, preventivamente approvati dall'Ordinario.

“ XXXI. Ove il prevenuto si ricusi di deputare il Difensore, l'Ordinario provvede con designargliene uno di Officio.

“ XXXII. Il Difensore, con la dovuta riservatezza, prende cognizione del processo e del ristretto in Cancelleria, onde sia in grado di far la difesa, la quale può essere esibita precedentemente alla proposizione della causa in fogli manoscritti. È pur esso soggetto all'obbligo giurato del segreto, qualora a giudizio dell'Ordinario la natura della causa lo esiga. ”

Ad ogni reo devono concedersi le difese: ciò è non solo di diritto positivo (Clem. *Pastoral. De sent. et re iudic.* e Clement. *Saepe, De verbor. signif.*); ma si ancora di diritto naturale, come insegnano tutti i DD. Il reo non può rinunciare ad esse, massime se sacerdote, che ha dovere di tutelare il suo buon nome. E se il reo non sceglie da sè il difensore, questi dovrà venirgli assegnato d'officio dal giudice.

Qualsivoglia persona perita in diritto, o ecclesiastica o laica, o della diocesi o estranea, può essere eletta all'ufficio di difensore, purchè sia di fiducia della Curia e ne abbia da questa l'approvazione.

Richiedendolo la natura della causa, a giudizio dell'Ordinario, il difensore può essere sottoposto al giuramento del segreto, il quale segreto può estendersi anche all'imputato pei soli nomi dei testi, come vedemmo sopra.

Che cosa può fare il difensore? Ecco le precipue sue attribuzioni:

a) Può chiedere la ripetizione di quei testi, sulle cui deposizioni cade qualche dubbio.

b) Può chiedere la confrontazione di quei testi che o non hanno bene inteso o non hanno ben veduto.

c) Può chiedere la *declinatoria del foro*, quando il giudice sia incompetente o per ragione di *materia*, perchè eccede le sue attribuzioni; o per ragione di *domicilio*, quando si tratti di suddito non suo; o per ragione di *facoltà*, quando il giudice sia delegato a cause diverse da quella di cui si tratta. In questi casi lo stesso giudice conosce e pronunzia sulla propria competenza (Pignatell. *Cons. Can.* tom. 10, cons. 151, n. 89).

d) Può anche chiedere la *declinatoria del foro*, quando il giudice sia sospetto, o per *inimicizie col reo*, se p. e. sian precedute minacce, o mali trattamenti; o per *ispeciale affezione al nemico del reo*, se p. e. sia consanguineo o affine alla parte avversa, o suo padrone, o dipendente, o intimo amico; o per *speciale affezione verso la causa*, se p. e. abbia come privato la stessa causa in altro tribunale o fu avvocato o procuratore nella stessa causa, o da essa debba provenirgli qualche segnalato vantaggio. — In questi casi il diritto vuole (c. *Secundo*, de *Appell.* et c. *Cum speciali* eod. tit.) che si esponga la ragione del sospetto innanzi allo stesso giudice, e vengano scelti degli arbitri dal giudice insieme e dal reo, i quali debbano esaminare la eccezione; e se questa sarà riconosciuta legittima, la causa dovrà devolversi al giudice superiore; altrimenti dovrà proseguirsi dal medesimo giudice.

e) Può fare eccezioni sulla *validità del processo*, quando si sia mancato nelle parti sostanziali; sulla *qualità dei testi*, quando non siano idonei o fededegni; sulle *varie circostanze dichiarate*, quando non siano conformi a verità ecc., ecc.

Alle eccezioni può rispondere il promotore fiscale, ed il difensore può replicare, e così di seguito. Sta però al giudice stabilire il tempo del contendere o il numero delle repliche, perchè non si protraggano in infinito.

§ 23.

Trattazione della causa.

“ XXXIII. Si trasmette quindi al Procuratore fiscale il processo ed il ristretto perchè adempia alle sue incombenze di ufficio: e poi si passa l'uno e l'altro all'Ordinario, il quale, presa integra cognizione della causa, destina il giorno in cui debba discutersi e decidersi, facendone dare partecipazione all'accusato.

“ XXXIV. Nel giorno stabilito si propone la causa innanzi al Vicario generale con l'intervento del Procuratore fiscale, del Difensore e del Cancelliere. „

Compiutesi le prove della difesa e dato conveniente sfogo alle richieste ed alle eccezioni dell'avvocato del reo, il processo ed il ristretto devono trasmettersi al procuratore fiscale, che ha l'ufficio di sostenere l'accusa. Questi ha l'obbligo di esaminare diligentemente ogni cosa per vedere: 1° se tutto si è adempito secondo la forma procedurale, e 2° quali siano le prove che militano per la reità dell'inquisito, messe a raffronto colle deduzioni dell'avvocato di lui.

2° Deve preparare l'accusa, detta oggidì *requisitoria*, sugli elementi che emergono dal processo. E però deve far rilevare la consistenza di ciascuna prova, la confessione del reo, la qualità dei testi, l'importanza dei documenti, la forza degli amminicoli; e poi rispondere alle ragioni addotte dalla parte opposta, con lucidezza e con verità.

Poichè il procuratore fiscale avrà compiuto siffatto studio, dovrà trasmettere il ristretto insieme col processo all'Ordinario, affinchè questi: 1° possa prendere integra cognizione della causa; 2° possa fissare il giorno in cui debba discutersi e decidersi; 3° farne dare partecipazione all'accusato.

1° Di quale Ordinario qui si parla? Del Vescovo, ovvero del Vicario generale? Amendue vanno compresi sotto il nome di Ordinario; e però sembra bastare che gli atti

processuali si trasmettano al Vicario generale. Nelle cause di sollecitazione o di eresia deve giudicare unicamente il Vescovo come inquisitore nato (*Instr. S. Off. 1867*), come ancora nelle cause riguardanti il concubinato o la incontinenza dei chierici, in forza del Tridentino: nelle altre cause giudice ordinario è il Vicario generale, o anche altri da questo o dal Vescovo delegato. E però al giudice che deve preferire la sentenza compete l'obbligo di leggere e ponderare il ristretto col processo.

2° Studiato che avrà il giudice le cose attinenti alla causa, deve fissare il giorno in cui questa si abbia a discutere e decidere. Quando ed in qual giorno può stabilirsi la trattazione della causa?

Le cause ecclesiastiche in genere devono spedirsi colla maggiore brevità. Ecco come dispone il Tridentino (Sessione XXV, c. 10 de ref.): “ Admonet dehinc sancta Synodus tam Ordinarios, quam alios quoscumque iudices, ut terminandis causis, quanta fieri poterit, brevitate studeant; ac litigatorum artibus, seu in litis contestatione, seu alia parte iudicii differenda, moris omnibus, aut termini praefixione aut competenti alia ratione occurrant. „ Il giudice adunque non deve esser largo in accordare dilazioni; ma deve prefiggere il termine opportuno alle more processuali; specie poi deve farsi sollecito a non differire oltre il necessario la trattazione della causa.

Se dalla primitiva istanza si fanno trascorrere due interi anni, la istanza si considera perenta e le parti possono ricorrere ai tribunali superiori. Così altrove il medesimo Tridentino (Sess. XXIV, cap. 20 de ref.): “ Causae omnes ad forum ecclesiasticum quomodolibet pertinentes, etiamsi beneficiales sint, in prima instantia coram Ordinariis locorum dumtaxat cognoscantur, atque omnino, saltem infra biennium a die motae litis terminentur; alioquin post id spatium liberum sit partibus vel alteri illarum, iudices superiores, alias tamen competentes, adire, qui causam in eo statu quo fuerit assumant; et quamprimum terminari curent. „

Per la detta discussione deve poi stabilirsi un dì non festivo o feriato, ed un'ora diurna, non già notturna (V. Schmalzgrueber L. I. tit. 27, n. 59)

Ma se dal processo non risulti ben provata la reità dell'inquisito, non potrebbe il giudice troncargli del tutto la causa e riporre in archivio gli atti processuali? Ciò potrebbe farsi, come fu detto altrove, quando si fosse proceduto per via d'inquisizione, e non si fosse per nulla citato il reo. Ma quando il reo fu citato e fu costretto a difendersi contro una qualche grave imputazione, ha diritto alla sentenza definitiva; ed il giudice ha dovere strettissimo di procedere oltre fino a pronunciare, secondo giustizia, o la condanna ovvero l'assoluzione. Perciò i DD. insegnano che le cause giudiziali sono come un quasi-contratto tra il giudice e l'inquisito: quegli si obbliga a giudicarlo; questi a sottoporsi alla sentenza. Onde non è lecito al giudice di troncargli il processo, ovvero di rimandare la trattazione della causa a tempo indeterminato.

3° Fissato il giorno e l'ora della causa, deve ciò notificarsi al reo. La citazione del reo per la discussione della causa è così necessaria, che senza di essa la sentenza sarebbe nulla. Così la Clementina *Pastoralis*, 2, *de Sent. et re judic.*; così ancora tutti i DD.

Se il reo non compare, la sentenza potrà pronunziarsi validamente in contumacia. Se la contumacia appresso verrà purgata, come altrove fu detto, il reo dovrà udirsi e la sentenza pronunziarsi di nuovo.

E quante altre persone devono intervenire alla discussione? — Vi ha differenza fra i tribunali laici e gli ecclesiastici. In quelli si ammette il pubblico, e innanzi a tutti si esaminano i testi, si fanno le requisitorie e le difese, e si pronunzia la sentenza. Non così nelle cause ecclesiastiche, in cui si procede *de plano* e paternamente. In queste possono bastare il giudice, il reo, il promotore fiscale, l'avvocato e l'attuario. La causa si discute fra costoro, essendosi già prima preparato e maturato quanto si attiene

alle prove. Il promotore fiscale fa l'accusa; l'avvocato fa seguir la difesa. Il primo può replicare; il secondo od anche il reo può rispondere; e così ancora più altre volte: l'ultimo a parlare dev'essere l'avvocato, ovvero il reo. Se tutto non può espletarsi in un giorno, si rimanda il seguito della discussione o la sentenza ad altro giorno, e se questo non si stabilisce seduta stante, si dovrà premettere pel detto giorno la solita citazione.

Ma può farsi a meno delle arringhe verbali? Non basterebbe anche lo scritto? Ed in questo caso non si potrebbe sopprimere completamente la discussione della causa?

Mons. Lega ha trattato questo caso (*De Iud. Eccl.* L. II, Vol. IV, Par. III, 337 sq.), ed ha osservato che talvolta in alcune Curie neanche potrebbe ammettersi il reo alla discussione della sua causa, quando si temessero irruenze o risse che mal potrebbero reprimersi in un tribunale destituito di forza fisica coattiva. In tal caso, trattandosi di giudizio sommario in cui debbono osservarsi le sole forme necessarie di diritto di natura, purchè al reo si dà piena facoltà di difendersi dalle accuse e di rispondere alle repliche del fisco, quante volte sia ciò consentito nella discussione, potrà questo farsi, per iscritto ugualmente, che nella detta orale discussione, e potrà pur bastare senza che si possa nulla eccepire contro la forma sostanziale di cosiffatte cause. Certo, è questo l'uso delle sacre Congregazioni romane, in cui nella discussione delle cause non entra il reo nè il suo difensore, i quali hanno compiuto prima in iscritto tutte le loro parti. — Noi ci sottoscriviamo volentieri a questo insegnamento.

§ 24.

Sentenza.

“ XXXV. Dopo il parere fiscale e le deduzioni difensive, “ si pronunzia la sentenza, dettandosi al cancelliere la di-

“ spositiva con espressa menzione, in caso di condanna, dalla sanzione canonica applicata contro l'imputato. „

Ed eccoci all'ultimo stadio del processo criminale, che si chiude colla sentenza. Ricordiamo anche qui le cose più necessarie.

La sentenza suolsi definire generalmente: *Pronuntiatio iudicis super causa in iudicio deducta*. E vuol dire che il giudice deve pronunziarsi non sopra qualunque cosa, ma sulla causa trattata in giudizio; nè sopra altri elementi, ma su quelli nel giudizio medesimo dedotti.

La sentenza può esser doppia: *interlocutoria* e *definitiva*. Diciamo prima qualche cosa della sentenza interlocutoria, non avendone parlato ancora; benchè questo sia il luogo della sola sentenza definitiva.

La *sentenza interlocutoria* è quella che riguarda non la causa principale, ma qualche incidente o difficoltà sorta nella formazione del processo: il giudice pronunzia la sentenza perchè la difficoltà venga tolta.

La sentenza interlocutoria può essere o *semplice* o *avente forza di definitiva*. — *Semplice*, se trattasi di un mero incidente, come p. e. di un termine dilatorio, dell'ammissione di nuovi testi ecc. *Avente forza di definitiva*, quando può escludere la sentenza definitiva, p. e. se trattasi di dichiarare la propria incompetenza, o di ammettere una eccezione perentoria, ecc.; ovvero che non può esser corretta o riparata dalla definitiva, come di qualche punizione corporale.

La sentenza interlocutoria si distingue dalla definitiva:

- a) Perchè non induce la infamia;
- b) Perchè non richiede scrittura, nè citazione di parti;
- c) Perchè ordinariamente può dal giudice correggersi e rinvocarsi: salvo però che non si tratti di interlocutoria *avente forza di definitiva*;

d) Perchè da questa non si può, d'ordinario, appellare, vietandolo il Tridentino (Sess. 13, c. 1; sess. 24, c. 20 *de ref.*); salvo se trattasi di interlocutoria *avente forza di definitiva*.

Quanto poi alla *sentenza definitiva*, fa d'uopo vedere: 1° il suo oggetto; 2° le sue qualità; 3° i suoi effetti.

1° L'oggetto della sentenza definitiva è quello o di *assolvere* o di *condannare* il reo. Nei giudizi civili si assegnano da' DD. le regole quando, non avendosi piena certezza della cosa, il giudice può sentenziare sulla maggiore o minore probabilità. Ma nei giudizi criminali, fa d'uopo escludere del tutto ogni probabilità, e poggiarsi sulla certezza. Quando adunque la reità non è *certamente* provata, il giudice deve sempre assolvere il reo; può condannarlo solo quando il delitto di lui risulta dagli atti moralmente certo (V. Bouix *De iudic.* P. II, subs. 4, c. 1, qu. 1; Pellegrini *Prax. Crim.* P. IV sect. 16, n. 40 etc.).

Quando negli atti vi hanno prove che non giungono a formare un giudizio certo, se può darsi anche una sentenza non del tutto assolutoria, p. e. *ex hactenus deductis non constare etc.*, che equivale all'assolutoria per deficienza di prove, non tutti opinano ad un modo. A taluni non piace tal forma di sentenza, come al Matteuccio (*Off. Cur.* cap. 54, n. 78) e ad altri da questo citati, perchè potrebbe dar luogo a malignazioni ed a dissidii. Altri, come Mons. Lega l. c. n. 341, l'ammettono, ma solo come temporanea, dovendosi poi completare il processo con prove maggiori, durante il termine della prescrizione, secondo il Codice civile Gregoriano, articolo 446. Altri finalmente, come il Rota (*Enchir. Conf. e Iud.* P. II, sect. 6, cap. 4, n. 740) ed il Monacelli (*App. ad Form. leg. pr.* decis. 14 n. 12) credono potersi usare sempre; imperocchè, come ragiona quest'ultimo, “ *absolutio etiam ex hactenus deductis per rem iudicatam canonizata procul arcet quamlibet criminis probationem vel praesumptionem.* „ Noi aggiungiamo che tal forma di sentenza è in uso presso le Ss. Congregazioni Romane e presso tutti i tribunali civili; onde crediamo che possa usarsi anche nei tribunali ecclesiastici inferiori. Questa sentenza poi, come in-

segna il cit. Monacelli, sull'autorità della S. Rota (decis. 27 iun. 1712 § *nullatenus, coram Monacell.*), ha la forza di assolutoria, e può valere per tutti gli effetti canonici.

Ma che è da dire quando il giudice, per privata scienza, del reo conosce il contrario di quanto risulta dagli atti processuali?

Quando l'imputato dagli atti emerge innocente, benchè il giudice privatamente sia convinto della sua reità, è comune insegnamento che non può condannarlo. Imperocchè il giudice deve sentenziare *iuxta allegata et probata in iudicio*; e però *actore non probante, reus absolvitur*. Il giudice qui non agisce contro la sua coscienza; giacchè la sentenza dev'essere secondo gli atti processuali.

Se poi da questi atti risulta la sua reità, mentre il giudice di scienza privata lo conosce innocente, sulla sentenza da emettere i pareri dei DD. non sono concordi. Alcuni vogliono che in tal caso l'imputato sia da condannare, attenendosi strettamente alla ragione detta innanzi, come il Maschat (*Inst. Can.* par. 1, l. 1, tit. 22, n. 15) ed altri da lui citati. Altri dicono che si deve assolvere e nei giudizi civili e nei criminali; così l'Abbate, Gormaz, Pichler (ap. Maschat l. c.). Altri finalmente, seguiti dalla comune dei Canonisti e dei Teologi (come il Lessio, il Laymann, il Reiffenstuel, il Schmalzgrueber, il Pirhing, il De Lugo, con S. Alfonso L. IV, n. 208) distinguono i giudizi civili dai criminali. Nei criminali di minor conto dicono dovere il giudice sentenziare secondo gli atti processuali; nei criminali in cui trattasi di delitti gravi che traggono seco le pene maggiori, come quella della perpetua infamia, della deposizione ecc., il giudice dovrà sentenziare secondo la sua convinzione, sia pur privata. La ragione si è che la potestà pubblica umana ha diritto di disporre per pubblico vantaggio dei beni dei sudditi; non già della loro fama, della libertà, della vita (De Lugo *De iust.* disp. 37, sect. 4, n. 44; Lessius *De iust, at iur.* c. 29, n. 78). In tal caso il Card. De Luca (*De iudic.* disc. 22, n. 3) consiglia di pregare il superiore perchè nel

giudicare quella causa deputi un altro, innanzi al quale il primo potrà attestare la innocenza dell'inquisito (V. Rota l. c. n. 742). Questa sentenza sembra a noi più probabile e più sicura.

2° Le qualità che deve avere la sentenza sono le seguenti:

a) Dev'esser *certa*, non lasciando dubbio alcuno sulle disposizioni di essa.

b) Dev'essere *assoluta*, non indicando tergiversazione sulla reità o sulla innocenza dell'imputato.

c) Dev'essere *conforme all'accusa*, cioè alla petizione dell'attore, o del promotore fiscale.

d) Dev'essere scritta, o tutta dal giudice, o da questo dettata al cancelliere.

e) Dev'essere *conforme al diritto* nel caso di condanna; poggiandosi cioè sulle disposizioni del diritto che si debbono citare.

f) Dev'essere *motivata* (tranne che non sia sentenza emanata dalla S. Sede; giacchè il tribunale del principe supremo pronunzia solo il dispositivo); si debbono cioè dire le ragioni dell'assoluzione o della condanna, ricavate dal diritto e dagli atti processuali.

Sono queste le qualità della sentenza, ammesse da' DD.: e per lo più riguardano la sostanza o la validità di essa, e però vogliono essere osservate anche nei processi sommarii.

La Istruzione dice che, quando si pronunzia la sentenza, deve dettarsene al cancelliere la parte dispositiva, con espressa menzione, in caso di condanna, della sanzione canonica applicata contro l'imputato. — Basta dunque la sola parte dispositiva, e la sola citazione del diritto, senza le ragioni del fatto? Notiamo con Mons. Lega (l. c. n. 344) che, seduta stante (di che qui parla la Istruzione), basta dettare la parte dispositiva; ma poi fa d'uopo esarare per esteso l'atto della sentenza colle ragioni anche del fatto. E ciò perchè la Istruzione stessa dice doversi fare espressa men-

zione, in caso di condanna, della sanzione canonica applicata contro l'imputato: ora questo non si potrebbe fare senza addursi le ragioni di fatto contro di esso.

Del resto la Istruzione medesima nell'articolo che segue dice doversi notificare al reo la sentenza. Dunque non basta la parte dispositiva, dettata seduta stante: fa mestieri scrivere per esteso la sentenza colla parte della narrazione e dei motivi, e poi notificarla legalmente al reo.

3° Gli *effetti* della sentenza criminale possono ridursi ai seguenti:

a) Che il giudice non può più correggerla (tranne che sia il Giudice supremo ovvero il Papa), nè tornarvi sopra, benchè ne abbia conosciuto l'errore o la ingiustizia.

b) Che il reo, se fra dieci giorni non ne muove appello, è obbligato di sottostare ad essa, la quale passa in *cosa giudicata* (c. *Inter. 3, De sent. et re iudic.*).

c) Che, oltre l'obbligo della pena espressa, la sentenza produce l'infamia al reo quando è condannato per delitto pubblico, come per adulterio, veneficio, furto, ecc., con tutte le conseguenze canoniche che l'infamia porta seco.

E bastino questi ricordi perchè la sentenza possa essere validamente e lecitamente emanata.

§ 25.

Produzione dell'appello.

“ XXXVI. La sentenza s'intima al prevenuto, il quale può interporre appello all'Autorità ecclesiastica superiore.

“ XXXVII. Per l'appello si osservano le norme stabilite dalla costituzione *Ad militantes* della sa. me. di Bene- detto XIV 30 Marzo 1742, e le altre emanate da questa S. Congregazione col decreto 18 Dicembre 1835 e colla circolare 1 Agosto 1851

“ XXXVIII. La comparsa per l'appello deve farsi nel termine di giorni dieci dalla notifica della sentenza; scorso

“ inutilmente questo termine, la sentenza stessa è in istato di essere eseguita. ”

La sentenza deve notificarsi al reo: con qual mezzo? Il mezzo ordinario è quello del cursore della Curia, il quale è bene che se ne faccia rilasciare ricevo: ma se non può ottenerlo, basta l'attestato del medesimo cursore, come si disse altrove (p. 154).

Potrebbe anche intimarsi con lettera raccomandata munita del biglietto di ricevuta? Crediamo che sì, posto che cotal mezzo viene ammesso per le citazioni in questi processi sommarii, come si ha nell'art. XIV della Istruzione. Del medesimo parere è altresì Mons. Lega (*De Iud. Crim. L. II, Vol. IV Par. III, n. 351*).

Un altro mezzo è quello di promulgarsi in Curia dal Vicario generale o dal cancelliere innanzi al reo ed a due testimoni. Ma in tal caso sarebbe necessaria la previa citazione del reo.

E non potrebbe bastare la promulgazione della sentenza fatta in giudizio seduta stante? La Istruzione dice che in giudizio deve dettarsi al cancelliere la sola parte dispositiva, la quale non basta alla integrità della sentenza; e però questa si deve stendere poi interamente e notificarla, giusta la istruzione medesima, al reo. La ragione si è che, volendo il reo appellare, deve conoscere le ragioni tutte che mossero il giudice a proferire la sentenza, affinchè possa regolarsi circa l'appello. Nondimeno, se in giudizio siasi dettata o proferita la sentenza integralmente, col fatto e coi *considerandi*, crediamo che anche questa notificazione possa bastare (V. Mons. Lega l. c.).

Dal dì della detta notificazione, fra soli dieci giorni, il reo ha diritto di appellare; ed ha diritto di appellare anche il procuratore fiscale in caso di sentenza assolutoria, quando a lui sembri provata la reità; e possono intervenire all'appello quanti altri hanno interesse nella causa. L'appello deve notificarsi o a viva voce seduta stante, ovvero in iscritto, alla Curia od al giudice che ha emanata la sentenza. Tra-

zione, in caso di condanna, della sanzione canonica applicata contro l'imputato: ora questo non si potrebbe fare senza addursi le ragioni di fatto contro di esso.

Del resto la Istruzione medesima nell'articolo che segue dice doversi notificare al reo la sentenza. Dunque non basta la parte dispositiva, dettata seduta stante: fa mestieri scrivere per esteso la sentenza colla parte della narrazione e dei motivi, e poi notificarla legalmente al reo.

3° Gli *effetti* della sentenza criminale possono ridursi ai seguenti:

a) Che il giudice non può più correggerla (tranne che sia il Giudice supremo ovvero il Papa), nè tornarvi sopra, benchè ne abbia conosciuto l'errore o la ingiustizia.

b) Che il reo, se fra dieci giorni non ne muove appello, è obbligato di sottostare ad essa, la quale passa in *cosa giudicata* (c. *Inter. 3, De sent. et re iudic.*).

c) Che, oltre l'obbligo della pena espressa, la sentenza produce l'infamia al reo quando è condannato per delitto pubblico, come per adulterio, veneficio, furto, ecc., con tutte le conseguenze canoniche che l'infamia porta seco.

E bastino questi ricordi perchè la sentenza possa essere validamente e lecitamente emanata.

§ 25.

Produzione dell'appello.

“ XXXVI. La sentenza s'intima al prevenuto, il quale può interporre appello all'Autorità ecclesiastica superiore.

“ XXXVII. Per l'appello si osservano le norme stabilite dalla costituzione *Ad militantes* della sa. me. di Bene- detto XIV 30 Marzo 1742, e le altre emanate da questa S. Congregazione col decreto 18 Dicembre 1835 e colla circolare 1 Agosto 1851

“ XXXVIII. La comparsa per l'appello deve farsi nel termine di giorni dieci dalla notifica della sentenza; scorso

“ inutilmente questo termine, la sentenza stessa è in istato di essere eseguita. ”

La sentenza deve notificarsi al reo: con qual mezzo? Il mezzo ordinario è quello del cursore della Curia, il quale è bene che se ne faccia rilasciare ricevo: ma se non può ottenerlo, basta l'attestato del medesimo cursore, come si disse altrove (p. 154).

Potrebbe anche intimarsi con lettera raccomandata munita del biglietto di ricevuta? Crediamo che sì, posto che cotal mezzo viene ammesso per le citazioni in questi processi sommarii, come si ha nell'art. XIV della Istruzione. Del medesimo parere è altresì Mons. Lega (*De Iud. Crim. L. II, Vol. IV Par. III, n. 351*).

Un altro mezzo è quello di promulgarsi in Curia dal Vicario generale o dal cancelliere innanzi al reo ed a due testimoni. Ma in tal caso sarebbe necessaria la previa citazione del reo.

E non potrebbe bastare la promulgazione della sentenza fatta in giudizio seduta stante? La Istruzione dice che in giudizio deve dettarsi al cancelliere la sola parte dispositiva, la quale non basta alla integrità della sentenza; e però questa si deve stendere poi interamente e notificarla, giusta la istruzione medesima, al reo. La ragione si è che, volendo il reo appellare, deve conoscere le ragioni tutte che mossero il giudice a proferire la sentenza, affinchè possa regolarsi circa l'appello. Nondimeno, se in giudizio siasi dettata o proferita la sentenza integralmente, col fatto e coi *considerandi*, crediamo che anche questa notificazione possa bastare (V. Mons. Lega l. c.).

Dal dì della detta notificazione, fra soli dieci giorni, il reo ha diritto di appellare; ed ha diritto di appellare anche il procuratore fiscale in caso di sentenza assolutoria, quando a lui sembri provata la reità; e possono intervenire all'appello quanti altri hanno interesse nella causa. L'appello deve notificarsi o a viva voce seduta stante, ovvero in iscritto, alla Curia od al giudice che ha emanata la sentenza. Tra-

scorsi i detti giorni (da momento a momento), la sentenza passa in cosa giudicata, ed è irreformabile (1). Or qui può chiedersi: 1° se il giudice può respingere l'appello - e 2° se la dichiarazione dell'appello sospende la esecuzione della sentenza.

1.° Il giudice, d'ordinario, non può respingere l'appello, se non in pochi casi contemplati dal diritto; e sono i seguenti:

a) Quando il reo o espressamente o tacitamente abbia accettata la sentenza (cap. 15 *De sent. et re iud.*; c. 36 *de Test.*; c. 32 *de Elect.*).

b) Quando il reo, giuridicamente citato, non si presentò in giudizio, rendendosi contumace (Reiff. L. II, tit. 28, n. 303; Schmalzgrueber L. II, tit. 28 n. 11).

c) Quando il reo fu condannato per un delitto notorio, che non abbia avuto bisogno di prove (c. *Pervenit, De appell.*; c. *Consultit e. t.*; c. *Romana, De appell.* in 6).

d) Quando il reo fu confessò insieme e convinto per prova piena e concludente (can. *Ei qui appellat.*, 2, q. 6; c. *Romana De appell.* in 6).

e) Quando il reo abbia riportate tre sentenze uniformi sulla stessa causa e sullo stesso articolo (c. *Sua nobis, De appell.* in 6).

Nei detti casi il giudice può respingere l'appello.

2.° E che deve dirsi della esecuzione della sentenza, non ostante l'appello? La quistione è in vedere quando l'appello è solo in devolutivo, non già in suspensivo; nel quale caso

(1) Vi sono però alcune sentenze che non passano in cosa giudicata, come le sentenze nulle per vizio sostanziale, o per falsi documenti, o per collusione di testimoni: in queste si ammette la *querela di nullità*. Così pure le sentenze di condanna evidentemente ingiuste: anche in queste si ammette il ricorso al superiore, ovvero al principe (V. Reiffenstuel L. II. tit. 28 n. 31; De Luca *de Iud.* disc. 38, n. 5 et 7; Bouix *De Iud.* P. II, Sect. 5, c. 2, § 1, q. 2 ad II; Rota *Enchir. Conf.* P. II. sect. 7, c. 5, n. 853 etc.).

a dichiarazione dell'appello non sospende la esecuzione della sentenza.

Intorno a ciò, sì dal corpo del diritto, come da costituzioni apostoliche e da decreti pontificii, furono stabilite molte norme, che poi Benedetto XIV raccolse tutte nella *Costit. Ad militantis* del 30 marzo 1742. Noi qui ne daremo un sunto fedele, non ostante che non parli solo degli appelli da sentenze criminali, ma degli appelli di misure anche stragiudiziali (1); tanto più che la Istruzione espressamente vuole osservate le prescrizioni della detta Bolla.

Adunque l'appello è solo in devolutivo, non già in suspensivo, sotto pena della nullità degli atti, nelle cause seguenti:

a) Nei decreti, la cui esecuzione dal Tridentino è demandata agli Ordinarii, anche come delegati della S. Sede, *appellatione vel inhibitione quacumque postposita*.

b) Nei decreti degli Ordinarii, così della santa visita, come fuori di essa, riguardanti il culto divino, specie la celebrazione del S. Sacrificio.

c) Nei decreti che obbligano o l'uno o l'altro Clero alle pubbliche processioni, e circa le precedenzae nelle sacre funzioni.

d) Nei decreti riguardanti la cura delle anime, l'amministrazione dei sacramenti e gli altri officii parrocchiali.

e) Nella deputazione dei vicarii, anche perpetui, con assegnazione della congrua, alle parrocchie perpetuamente unite a qualsivoglia chiesa o luogo pio.

(1) Da qualsivoglia gravame, anche stragiudiziale, si ammette l'appello al superiore (al Vescovo se il gravame è dal parroco; al Metropolitano o alla S. Sede se è dal Vescovo); purchè non si tratti di cosa frivola e purchè fra i dieci giorni dal gravame. Così Alessandro III L. II Decretal., tit. 28 cap. 11: "De appellationibus, pro causis minimis interpositis, volumus te tenere, quod eis (pro quacumque levi causa fiant) non minus est, quam si pro maioribus fierent, deferendum." Così pure Bouix *De Iud.* P. II, c. 3, § 3, q. 10; Leuren., *For. Eccl.* L. II, tit. 28, n. 1102 etc.

f) Nella visita delle dette chiese parrocchiali, e di altra chiesa qual si voglia, benchè esente, e nei decreti circa la loro riparazione e la cura delle anime.

g) Nei decreti, onde i Vescovi obbligano i parroci ad assumere il numero di sacerdoti necessario alla cura: ovvero smembrano le parrocchie, costituendone delle nuove coll'assegnazione di qualche parte di congrua delle antiche.

h) Nella deputazione di coadiutori a' parroci illetterati e nella sospensione, od anche nella privazione del beneficio, *quando turpiter et scandalose vivunt, et si moniti, incorrigibiles perseverant.*

i) Nella traslazione dei beneficii semplici, anche di giurpatronato, dalle chiese minaccianti rovina, e che non possono ripararsi, ad altre chiese maggiori; e nei decreti che obbligano i patroni, i rettori, i beneficiati od anche il popolo alla riparazione delle chiese parrocchiali, secondo il Tridentino, sess. 21, c. 7.

l) Nelle punizioni de' parroci che abbandonano la residenza.

m) Nella revocazione o limitazione della facoltà di confessare ai confessori non parroci, benchè regolari.

n) Nella circoscrizione dei limiti delle parrocchie dove sono incerti, a forma del Tridentino Sess. 24 cap. 13.

o) Nella deputazione dell'economista alla parrocchia vacante, e nella indizione del concorso, nella relazione degli esaminatori e nella elezione del nuovo parroco.

p) Nel divieto di predicare senza licenza del Vescovo, benchè trattisi di regolari, secondo la Costit. di Clem. X *Superna.*

q) Nei decreti circa la clausura delle monache; circa l'esame per l'approvazione dei loro confessori; circa la reddizione de' loro conti, e circa la rimozione di qualunque ufficiale riguardante le dette religiose, benchè esenti o soggette ai Regolari, osservata per queste ultime la forma della costituz. di Gregor. XV *Inscrutabili.*

r) Nei decreti fatti ad occasione di santa visita, ed in quelli fuori la detta visita, che riguardano la disciplina ed i costumi degli ecclesiastici, osservata però la forma del decreto dalla S. C. de' VV. e RR. del 1600 d'ordine di Clemente VII (1).

s) Nei decreti che obbligano di accedere agli esami i presentati, gli eletti ed i nominati dalle persone ecclesiastiche ai beneficii, prima che vengano istituiti e confermati.

t) Nel diniego della promozione ai sacri ordini, e nella sospensione dagli ordini ricevuti *ob occultum crimen, sive ex informata conscientia.*

u) Nella prefissione del termine, per la punizione di un regolare esente ma di vita scandalosa, che deve farsi dal superiore e notificarsi al Vescovo.

v) Nelle punizioni ed altre misure contro i chierici concubinari o disonesti.

x) Nella privazione del privilegio del foro e ne' decreti contro i chierici che non portano l'abito e la tonsura, e negli altri casi prescritti dal Tridentino, Sess. 14 cap. 6 e 23 *de ref.*

y) Nell'approvazione o nella riprovazione del patrimonio, della pensione, ovvero del beneficio per titolo di ordinazione.

z) Nella convocazione del capitolo dei canonici, fatta dal Vescovo per deliberare di qualche affare, purchè non riguardi l'interesse di lui o dei suoi.

aa) Nei decreti circa l'assegnazione della terza parte delle prebende in distribuzioni quotidiane, dove queste non vi

(1) Il detto decreto, intorno a questo caso, dice così: " VIII In causis vero visitationis Ordinariorum aut correctionis morum, quoad effectum devolutivum tantum, (appellationes) admittantur; nisi de gravamine per definitivam irreparabili agatur; vel cum visitator, citata parte, et adhibita causae cognitione, iudicialiter procedit; tunc enim appellationi locus erit etiam quoad effectum suspensivum. „

sono, ovvero son così tenui che si disprezzano, giusta il Tridentino, Sess. 21 cap. 3 e Sess. 22 cap. 3. *de ref.*

bb) Nell'esecuzione delle pie disposizioni fatte da vivi o per testamento, secondo il Tridentino Sess. 22 cap. 8.

cc) Nella visita degli ospedali e dei luoghi pii, nella loro amministrazione e nella reddizione dei conti al Vescovo dei detti luoghi; *nisi aliter in ipsorum institutione et ordinatione expresse cautum fuerit*, giusta il cit. Tridentino Sess. 22, cap. 8; Sess. 7, cap. 15; Sess. 22, cap. 9, e Sess. 25, cap. 8.

dd) Nell'esame, nella sospensione e nella rimozione di qualsivoglia notaro per le cause ecclesiastiche, secondo il Tridentino Sess. 22 cap. 10.

ee) Nella erezione, nella direzione e nell'amministrazione del seminario e nella tassa da imporre (e da esigere per esso) a tutte le persone ed a tutti i luoghi pii, secondo il Tridentino Sess. 13 cap. 31 *de ref.*

ff) Nel rendiconto dell'amministrazione tenuta dall'economista e dal Vicario capitolare, durante la vacanza della sede vescovile, giusta il Tridentino Sess. 24, cap. 16 *de ref.*

gg) Nella comminazione della scomunica *a iure latae*, e nella sentenza di sospensione e d'interdetto, salvo che l'appello non sia interposto pel capo di nullità, o di assoluzione dalle dette censure.

hh) Nella esecuzione di qualsivoglia altro decreto rimesso agli ordinari dal Tridentino e dalla Costit. di Pio IV *Benedictus Deus*.

In tutte le predette cause si permette solo il semplice e stragiudiziale ricorso alla S. Sede, e, secondo la loro natura, l'appello *in solo devolutivo*, dovendosi intanto eseguire senza ritardo la sentenza o il decreto emanato dal giudice o dal superiore.

Donde segue (è la stessa Bolla che dispone) che, ricorrendo l'appellante al giudice superiore perchè inibisca la esecuzione della sentenza al giudice che la proferì, il giudice superiore deve ricusarsi assolutamente, se pur non si tratti

di casi nei quali il diritto e i DD. ammettono l'appello *in devolutivo et in suspensivo*. Ed in quest'ultimo caso il superiore non dovrà subito dare il decreto della detta inibizione; ma dopo che l'appellante abbia esposto chiaramente le circostanze del fatto con cui debba proibirsi dal giudice la esecuzione della sentenza appellata, e deve necessariamente e sotto gravi pene agli ufficiali della Curia, inserirsi questa clausola: " Nos enim, attentis iuribus et supplicibus libello Nobis praesentatis, atque in actis exhibitis, sic, ut praefertur, inhibendum esse speciali rescripto mandamus. "

Sono queste le precipue disposizioni della costit. *Ad militantis* di Benedetto XIV. — La Istruzione vuole osservato pure il decreto 18 dic. 1835 e la circolare 1 agosto 1851. Diamo in nota la disposizione del solo decreto 18 dic. 1835 (1); giacchè la circolare 1 agosto 1851 non contiene per lo più che le disposizioni stesse di quello. Terremo conto poi delle dette disposizioni nel paragrafo seguente.

(1) Ecco il contenuto nella parte dispositiva 18 dic. 1835 :

" 1.º Reis a Curiis Episcopalibus criminali iudicio damnatis spatium decem dierum conceditur quoad S. Congregationem Episcoporum et Regularium appellare possint.

" 2.º Decem dies numerari incipient non a die, quo sententia lata est, sed a die quo reo vel eius defensori per Cursorem denunciata fuit.

" 3.º Eo tempore elapso, quin reus vel eius defensor appellaverit, latam a se sententiam Episcopus exequetur.

" 4.º Interposita intra decem dies appellatione, Curia Episcopalis acta autographa totius causae ad S. Congregationem continuo transmittat, nempe :

" 1.º Processum ipsum confectum.

" 2.º Eius restrictum, seu compendiarium expositionem eorum, quae ex eodem processu emergunt.

" 3.º Defensiones pro reo exhibitas.

" 4.º Deni ue sententiam latam.

§ 26.

Trattazione dell'appello.

“ XXXIX. Interposto l'appello entro i dieci giorni, la Curia senza ritardo rimette all'Autorità ecclesiastica superiore, innanzi a cui si è appellato, tutti gli atti originali della causa, cioè il processo, il ristretto, le difese e la sentenza.

“ XL. L'Autorità superiore ecclesiastica, presa cognizione dell'atto di appello, fa intimare all'appellante che nel termine di giorni venti deputi il difensore, che deve essere approvato dalla medesima Autorità superiore.

“ XLI. Trascorso l'enunciato termine perentorio senza effetto, si ritiene che l'appellante abbia rinunciato al be-

“ 5.º Ipsa curia reo eiusque defensori denunciabit, appellationem coram eadem S. Congregatione prosequendam esse.

“ 6.º Si nemo compareat, aut si appellationis acta negligenter vel malitiose protrahantur, congruens tempus a S. Congregatione praefiniatur, quo inutiliter elapso, causa deserta censeatur et sententia Curiae Episcopali executioni mandetur.

“ 7.º Reo aut illi, qui eius defensionem suscepit, tradendus est restrictus processus qui a Iudice relatore conficitur.

“ 8.º Allegationes seu defensiones Eminentissimis Patribus distribuendas typis non committantur nisi Iudex relator imprimendi veniam dedit.

“ 9.º Causa definiatur statuta die ab Eminentissimis Patribus in pleno auditorio congregatis.

“ 10.º Eidem Congregationi Procurator Generalis Fisci et Iudex relator intererunt.

“ 11.º Iudex relator de toto statu causae ad Eminentissimos Patres refert, et Procurator Generalis Fisci stabit pro Curia Episcopali, suasque conclusiones explanabit.

“ 12.º Post haec Eminentissimi Patres iudicium proferent, sententiam Curiae Episcopalis aut confirmando, aut etiam reformando.

“ nefizio dell'appello, e questo viene in conseguenza dichiarato perento.

“ XLII. Producendosi l'appello dalla sentenza di una Curia Vescovile alla metropolitana, l'Arcivescovo nella cognizione e decisione della causa si attiene al metodo di procedura tracciato in questa istruzione. „

A chi deve prodursi l'appello? Certo al giudice superiore, giusta il c. *Dilecti*, *De appell.* ed il c. *Romana*, *De appell.* in 6. E però dalla sentenza della Curia vescovile si appella alla curia metropolitana. Si può appellare anche direttamente alla S. Sede; giacchè la giurisdizione del Papa concorre colla giurisdizione di tutti gli Ordinarii ed egli è *Ordinarius Ordiniorum* (Maschat L. II., tit. 28, n. 7, q. 4).

Prodotto già l'appello, fa d'uopo vedere la procedura che deve seguire dopo il prefato atto.

“ 13.º Prolata sententia una cum omnibus Actis causae ad eandem Curiam Episcopalem remittitur ut eam exequat.

“ 14.º Revisio seu recognitio rei iudicatae non conceditur, nisi eius tribuendae potestas a Sanctitate Sua facta fuerit, et subsint gravissimae causae, super quibus cognitio, et iudicium ad plenam Congregationem pertinet.

“ 15.º Sciant denique Curiae Episcopales per novissimas leges, quae ad investiganda et crescenda crimina pro Tribunalibus laicis promulgatae sunt, nihil detractum esse de formis, et regulis Canonicis, quas proinde sequi omnino debent, non modo in conficiendo processu, ad quem spectant haec verba Edicti 5 Novembris 1831: „ Nihil innovetur, quantum ad iudicia ecclesiastica pertinet; „ verum etiam in poenis decernendis, quemadmodum in appendice eiusdem Edicti ita cautum est: „ Tribunalia iurisdictionis mixtae Clericos et personas ecclesiasticas iis poenis multabunt, quas secundum Canones et Constitutiones Apostolicas Tribunal Ecclesiasticum iisdem irrogaret. „

I. A. Card. SALA Praef.
I. Patriar. COSTANTINOP. Secr.

1.º La procedura ordinaria vuole che l'appellante stesso insista presso il giudice di prima istanza perchè rilasci gli *apostoli*, le lettere cioè dimissoriali pel giudice superiore; e concede per tale effetto trenta giorni, trascorsi i quali senza nulla chiedere, l'appello s'intende rinunziato, e più non vi si ha diritto (C. *Ab eo, de appell.* in 6; Clement. *Quamvis de Appell.*).

La Istruzione nondimeno in questi processi sommarii prescrive che il giudice stesso di prima istanza, ovvero la curia, abbia l'obbligo di mandare direttamente al giudice superiore, non solo le lettere remissoriali, ma tutti gli atti originali della causa, cioè il processo, il ristretto, le difese e la sentenza. Ciò è conforme al decreto del 18 dic. 1835. Onde è tolto l'obbligo col perentorio dei 30 giorni all'appellante.

Non potrebbe mandarsi una copia autentica dei prefati atti, anzichè l'originale? La sola sentenza potrebbe mandarsi in copia autentica, dovendo conservarsi l'originale nei libri della curia: gli altri atti debbono spedirsi tutti originalmente, pel pericolo di qualche errore o variazione degli amanuensi. Ciò ricavasi dalla circolare 1 agosto 1851, che è mantenuta in vigore dall'art. XXXVI della nostra Istruzione. La detta circolare dice: "Meminisse iuvat tandem actus intimationis sententiae et appellationis, pariter apparitoris relatione munitos inserendos allegandosque esse in processibus respectivis, qui ad normam art. IV decreti 1835, absque mora, addito etiam chronologico indice, transmitti debent ad hanc sacram Congregationem una cum restrictu atque allegationibus ac etiam cum *exemplari sententiae*; cum authographum manere debeat penes respectivam curiam, quae appositum servat registrum in cancellaria criminali."

2.º Avuti codesti atti, il giudice superiore dovrà esaminarli per vedere se l'appello può riceversi o pur no. Nel caso affermativo, lo stesso giudice dovrà dare all'appellante il perentorio di venti giorni per la scelta del proprio avvo-

cato; che se quegli farà scorrere inutilmente i detti giorni, l'appello si considera perento.

Si noti qui:

a) Che tale notificazione all'appellante può farsi o direttamente, o per mezzo del giudice di prima istanza.

b) L'avvocato dev'essere approvato dal giudice o dalla curia metropolitana: può essere poi o laico o ecclesiastico.

c) Se l'appellante vuol difendersi da sè, può farlo, consentendolo la Istruzione per la causa in prima istanza.

d) Che se un ragionevole impedimento si opponga ad ottemperare a tal precetto nel tempo stabilito, potrà ottenersene una proroga, secondo insegnano i DD. pel perentorio degli apostoli (v. Leurenio *For. Eccl.* L. II, tit. 28 q. 1092).

3.º Scelto che si sarà l'avvocato, la causa nelle curie Metropolitane si dovrà trattare colle medesime norme stabilite per quelle di prima istanza. Ma qui si avverta:

a) Che in appello si deve esaminare il processo già esibito, e sentenziare solo se in prima istanza si giudicò bene o pur male: se bene, si dovrà confermare la sentenza; se male si dovrà pronunziare una nuova sentenza (Glossa in c. *Ut debitus, de Appell.* v. *alioquin*).

b) Il giudice di appello può riformare la sentenza appellata, o anche approvarla solo in parte (c. *Raynutius et c. Raynaldus, de Testam.*).

c) Che se l'appello riguarda la sentenza definitiva, si dovrà giudicare non solo della causa principale, ma anche degli accessori (c. *Dilectis filiis, de Appell.*).

d) Se poi l'appello riguarda una sentenza interlocutoria, ovvero un qualche gravame, in tal caso, riconosciuto legittimo l'appello, il giudice superiore deve sentenziare anche sulla causa principale (c. *Ut debitus, 59, de Appell.*). Altrimenti, giudicando frivolo l'appello, tutto dovrà rimettere al giudice inferiore (c. cit.).

e) Quanto poi alla pena, il codice Gregoriano, art. 464, vuole che il giudice di appello non deve inasprirla: ma deve confermarla o diminuirla (1).

f) In appello si ammettono pure altre prove non presentate nella causa di prima istanza. Se però si producono nuove testimonianze, vuolsi andare con grande cautela pel pericolo di corruzione.

g) Circa il tempo da durare la causa di appello, deve spedirsi tutta fra un anno, da che fu interposto l'appello all'ultima sua sentenza, e, posto un legittimo impedimento, fra un biennio (c. *Cum sit romana*, 5, *De Appell.*; Clem. *Sicut appellationem*).

h) L'esecuzione di questa sentenza compete al medesimo giudice di appello; certamente, se la sentenza di prima istanza fu riformata; più probabilmente, se fu confermata; tranne se l'appello fu giudicato frivolo, ovvero si fecero oltrepassare i fatali, nei quali casi la esecuzione della sentenza compete al giudice di prima istanza.

4° Queste norme valgono per le cause di appello fuori la curia romana; imperocchè per quelle che si trattano a Roma vi sono norme speciali, contenute soprattutto nella istruzione della S. C. dei VV. e RR. del 18 dic. 1835 data innanzi (pag. 199 in nota), modificata alquanto dalla seguente disposizione del 26 marzo 1886:

“ Il difensore del reo o rei, da scegliersi tra gli Avvocati approvati dalle Sacre Congregazioni, previo il consueto deposito, prende riservatamente cognizione del ristretto e del processo innanzi il Giudice relatore.

“ II. Ove per la qualità della Causa si reputi conve-

(1) Ecco il testo dell'art. cit.: “ Iudicium appellationis, quippe tantum eo spectat ut cognoscatur an fuerit legitima declaratio reitatis aut utrum adfuerit excessus in applicatione poenae, nunquam potest istam asperare in suo gradu aut in sua extensione. Ei non fas est nisi confirmare, revocare aut diminuire primam condemnationem. ”

niente dall'Eminentissimo Sig. Cardinale Prefetto, viene ingiunto al Difensore di conservare il segreto col vincolo del giuramento.

“ III. Avutesi le difese scritte, queste, quando egualmente si stimi opportuno dall'Eminentissimo Signor Cardinale Prefetto, possono comunicarsi al Procuratore fiscale della curia *a qua*, onde, se lo giudichi necessario, risponda in iscritto.

“ IV. Della risposta del Procuratore fiscale il Difensore può prendere cognizione con la dovuta riservatezza avanti il Giudice Relatore, affinchè sia in grado di replicarvi per ultimo, similmente in iscritto.

“ V. Resta poi in ogni modo escluso l'intervento del Difensore e del Procuratore del Fisco nell'Adunanza Cardinalizia allorchè si propone la Causa per la decisione.

“ VI. Salvo il disposto nei precedenti articoli, rimane in tutte le altre parti nel suo pieno vigore quanto è determinato dalla S. Congregazione col Decreto 18 Dicembre 1835, colla Circolare 1 Agosto 1851, e con la Ordinanza 6 Giugno 1847. ”

La sede ordinaria della trattazione delle cause criminali dei chierici presso la S. Sede è la S. C. de' Vescovi e Regolari. Ma anche quella del Concilio è competente per le cause medesime. Questa S. C. però non ha norme speciali per le dette cause e procede secondo il solito suo stile. Onde non solo il reo appellante, ma sì pure la curia che pronunziò la sentenza appellata, possono produrre o direttamente, o per mezzo di difensori, nuove allegazioni ed osservazioni. Di tutto si presenta il riassunto in un foglio di ufficio agli EE. Cardinali, i quali discuteranno la causa in pieni comizii e la decideranno da soli secondo il solito.

5° Vuolsi dire finalmente qualche cosa delle spese della lite, tanto in primo grado, quanto in grado di appello.

Vi ha una doppia specie di spese: altre sono *volontarie*; altre *necessarie*. Le prime, dette ancora *delicate*, sono quelle che si fanno senza stretto bisogno per la causa, p. e. in viaggi

o in doni pingui agli avvocati ecc. Le seconde riguardano strettamente la causa, come gli equi onorarii agli avvocati, le indennità ai testimoni, le tasse agli ufficiali di curia ecc. Di queste ultime solamente si deve giudicare.

E chi dovrà essere condannato a pagarle? — Regolarmente chi abbia con temerità litigato, e sia stato vinto (c. *Finem litibus, De dolo et contumacia*; c. *Contumaciam, De poenis*). Litiga temerariamente chi lo fa senza giusta ragione, o senza prova, almeno apparentemente giusta, in suo favore (Leuren. *For. Eccl.* L. II, q. 1996). -- Abbiamo detto *regolarmente*; imperocchè se l'uso porta (come si costuma da pertutto) che sia condannato alle spese il soccombente per qualunque ragione abbia litigato, si può stare all'uso (Leuren. l. c.). Nella Curia Romana è costume che le spese vanno compensate fra l'una e l'altra parte.

Vuolsi osservare:

a) Che il giudice può da sè condannare il soccombente alle spese (Abbas in c. *Fidem de dolo et contum.*, n. 34).

b) Che *deve* condannarlo (sotto pena di pagarle del proprio) quando n'è richiesto dalla parte vittoriosa (Leuren. l. c. q. 998).

c) Questa condanna, se si emette prima della sentenza definitiva, è interlocutoria, e però riformabile. Sarà poi irrimediabile se si emette colla sentenza definitiva (Leuren. l. c. q. 1000).

d) Se il giudice l'abbia tralasciata, sì prima della sentenza e sì nella sentenza stessa definitiva, può supplirvi, però nello stesso giorno della sentenza, e non più tardi (Leuren. l. c.).

e) Dalla condanna alle spese si può appellare, se pur non si tratti di sentenza definitiva passata in cosa giudicata o di sentenza contumaciale (Leuren. l. c. q. 1002).

f) Dalla *tassazione* poi delle spese non si ammette appello, considerandosi questa come una parte della esecuzione della sentenza che non è appellabile: tranne se non si tratti di tassazione chiaramente eccessiva (Leuren. l. c. q. 102).

§ 27.

Circa i chierici tradotti presso i tribunali laici.

“ XLIII. Se avvenga che un chierico, in onta al privilegio del foro, sia per reati comuni sottoposto a procedura e giudicato dal Pretore laico, l'Ordinario in tal caso prende sommaria informazione del fatto delittuoso, ed esamina se a senso dei sacri Canoni essa può dar luogo ad infamia, o ad altra ecclesiastica sanzione. ”

“ § 1. Finchè pende il giudizio o l'imputato sia detenuto, è cosa prudente che l'Ordinario si limiti a misure provvisoriale. ”

“ § 2. Terminato però il giudizio, e reso libero l'accusato, la Curia, giusta i risultati delle informazioni come sopra assunte, procede analogamente a quanto è disposto nella presente istruzione. ”

Contempla questo articolo il caso, non infrequente ai nostri giorni, in cui per qualche delitto comune l'autorità laica trascina innanzi ai suoi tribunali un chierico, misconoscendo il privilegio del foro. In questo caso, provvedendo alla dignità ed alla tranquillità del Vescovo, la Istruzione vuole che, durante il processo laico, l'Ordinario prenda solo informazione del fatto delittuoso con mezzi anche stragiudiziali, per vedere se il delitto può dar luogo ad infamia o ad altra pena ecclesiastica, s'intende *latae sententiae*.

Ciò posto, ecco quello che deve fare il Vescovo durante e dopo il processo laico.

Durante il processo deve por mano solo a misure *provvisoriale*, diverse dalle *vendicative*. Misure provvisoriale possono essere: l'assegnazione di un coadiutore temporaneo, se trattasi di parroco o di altro interessante ufficiale; la sospensione provvisoria, ovvero i santi esercizi, se trattasi di delitto scandaloso e reso certo nella coscienza del pubblico; l'amministrazione del beneficio o di altre opere pie, affidate al detto chierico, se questi sia trattenuto in carcere.

Dopo il processo laico poi, e solo quando il chierico sia libero (o perchè assolto, o perchè abbia scontata la pena), il Vescovo dovrà procedere contro di lui; non mica valendosi delle risultanze del processo laico che non dovrà riconoscere come canonico, ma facendo un nuovo processo ecclesiastico, secondo le norme di questa Istruzione. Abbiamo detto che non deve valersi delle risultanze del processo laico; può tuttavia esaminare, se crede, i medesimi testi e vagliare i medesimi documenti presentati al tribunale laico, traendone quelle deduzioni che sono proprie dei processi canonici. Quanto alla pena poi, se il reo sia stato ben punito dal tribunale laico, può questa essere anche raddolcita, *ne afflicto addatur afflictio* (l. *divus ff. cum. Gloss. ff. de offic. Praesid.*).

Si noti però che, dopo la sentenza del giudice ecclesiastico per qualche delitto scandaloso, si contrae per lo più la infamia, se non sempre di diritto, almeno di fatto, per cui vi è bisogno di un tempo congruo (non meno di un triennio) per purgarla o per esserne dispensato (V. nostre *Consultaz. Mor. Can. Lit.* Vol. I, p. 553 e Vol. II, p. 429).

§ 28.

Norme pei dubbii, ed epilogo.

“ XLIV. Nei casi dubbii e nelle varie difficoltà pratiche, in cui possano incontrarsi, gli Ordinarii prendano consiglio da questa sacra Congregazione per evitare contese e nullità. ”

Ecco finalmente la norma pei casi dubbii: ricorrere alla S. C. dei VV. e RR, esponendo tutte le circostanze di ciascun caso, affine di averne quelle dilucidazioni che rendano spedito e sicuro il processo.

Dopo di avere esaminata e chiarita, con quella maggiore diligenza che da noi si è potuta, la intera Istruzione pei processi criminali della detta S. C., giova in ultimo dare un epilogo di tutta la tela processuale, affinchè il Vescovo, aven-

dolo sott'occhi, possa ben disporre l'occorrente per compiere bene e celeremente un processo criminale.

Ecco dunque come dev'essere condotto:

a) Avendosi, o per pubblica fama, o per qualche fededegna denuncia, indizii di reità su qualche chierico, fa d'uopo istituire un secreto esame inquisitivo di varii testi intorno agli addebiti.

b) Se le risultanze sono negative o di una reità non probabile, si rimette il processo nell'archivio secreto colla decretazione di *constare de innocentia*, ovvero di *non constare de reitate*.

c) Se le risultanze sono positive, o di una reità probabile, si chiama il reo e lo si ammonisce paternamente o legalmente, ma sempre in secreto, facendone risultare in forma legale l'ammonizione.

d) Se le ammonizioni non giovano, gli s'intima un formale precetto, colla minaccia della pena in caso d'inadempimento.

e) Se non adempie, ovvero se si abbiano indizii serii di qualche delitto già commesso, da doversi punire, s'inizia il processo *ex officio* con un atto di accusa del procuratore fiscale, il quale propone i mezzi di prova per l'accusa coll'esame dei testi, dei documenti ecc.

f) Compiuti in secreto questi esami, si cita il reo in giudizio e lo si esamina, contestandogli quanto si è prodotto contro di lui, ma tacendo (nel caso di pericolo) i nomi dei testi; e si noteranno i suoi discarichi.

g) Lo s'invita in pari tempo a costituirsi il difensore che dev'essere approvato dalla Curia; in caso opposto il difensore si deputerà d'ufficio.

h) Al solo avvocato si farà noto il processo ed il ristretto coll'obbligo del secreto giurato (in caso di pericolo) sui nomi dei testi; secreto da estendersi anche allo stesso imputato.

i) Si esamineranno i testi a discarico e tutte le altre prove che si vorranno produrre dal reo e dal suo avvocato in propria discolpa.

Dopo il processo laico poi, e solo quando il chierico sia libero (o perchè assolto, o perchè abbia scontata la pena), il Vescovo dovrà procedere contro di lui; non mica valendosi delle risultanze del processo laico che non dovrà riconoscere come canonico, ma facendo un nuovo processo ecclesiastico, secondo le norme di questa Istruzione. Abbiamo detto che non deve valersi delle risultanze del processo laico; può tuttavia esaminare, se crede, i medesimi testi e vagliare i medesimi documenti presentati al tribunale laico, traendone quelle deduzioni che sono proprie dei processi canonici. Quanto alla pena poi, se il reo sia stato ben punito dal tribunale laico, può questa essere anche raddolcita, *ne afflicto addatur afflictio* (l. *divus ff. cum. Gloss. ff. de offic. Praesid.*).

Si noti però che, dopo la sentenza del giudice ecclesiastico per qualche delitto scandaloso, si contrae per lo più la infamia, se non sempre di diritto, almeno di fatto, per cui vi è bisogno di un tempo congruo (non meno di un triennio) per purgarla o per esserne dispensato (V. nostre *Consultaz. Mor. Can. Lit.* Vol. I, p. 553 e Vol. II, p. 429).

§ 28.

Norme pei dubbii, ed epilogo.

“ XLIV. Nei casi dubbii e nelle varie difficoltà pratiche, in cui possano incontrarsi, gli Ordinarii prendano consiglio da questa sacra Congregazione per evitare contese e nullità. ”

Ecco finalmente la norma pei casi dubbii: ricorrere alla S. C. dei VV. e RR, esponendo tutte le circostanze di ciascun caso, affine di averne quelle dilucidazioni che rendano spedito e sicuro il processo.

Dopo di avere esaminata e chiarita, con quella maggiore diligenza che da noi si è potuta, la intera Istruzione pei processi criminali della detta S. C., giova in ultimo dare un epilogo di tutta la tela processuale, affinchè il Vescovo, aven-

dolo sott'occhi, possa ben disporre l'occorrente per compiere bene e celeremente un processo criminale.

Ecco dunque come dev'essere condotto:

a) Avendosi, o per pubblica fama, o per qualche fededegna denuncia, indizii di reità su qualche chierico, fa d'uopo istituire un secreto esame inquisitivo di varii testi intorno agli addebiti.

b) Se le risultanze sono negative o di una reità non probabile, si rimette il processo nell'archivio secreto colla decretazione di *constare de innocentia*, ovvero di *non constare de reitate*.

c) Se le risultanze sono positive, o di una reità probabile, si chiama il reo e lo si ammonisce paternamente o legalmente, ma sempre in secreto, facendone risultare in forma legale l'ammonizione.

d) Se le ammonizioni non giovano, gli s'intima un formale precetto, colla minaccia della pena in caso d'inadempimento.

e) Se non adempie, ovvero se si abbiano indizii serii di qualche delitto già commesso, da doversi punire, s'inizia il processo *ex officio* con un atto di accusa del procuratore fiscale, il quale propone i mezzi di prova per l'accusa coll'esame dei testi, dei documenti ecc.

f) Compiuti in secreto questi esami, si cita il reo in giudizio e lo si esamina, contestandogli quanto si è prodotto contro di lui, ma tacendo (nel caso di pericolo) i nomi dei testi; e si noteranno i suoi discarichi.

g) Lo s'invita in pari tempo a costituirsi il difensore che dev'essere approvato dalla Curia; in caso opposto il difensore si deputerà d'ufficio.

h) Al solo avvocato si farà noto il processo ed il ristretto coll'obbligo del secreto giurato (in caso di pericolo) sui nomi dei testi; secreto da estendersi anche allo stesso imputato.

i) Si esamineranno i testi a discarico e tutte le altre prove che si vorranno produrre dal reo e dal suo avvocato in propria discolpa.

l) Dopo ciò, si concederà un tempo congruo all'avvocato ed al procuratore fiscale (il quale dovrà prendere cognizione di tutto), per compiere le proprie deduzioni che potranno essere anche in iscritto.

m) Si stabilirà il giorno della trattazione della causa e se ne manderà citazione al reo.

n) Nel giorno della causa si udiranno le deduzioni dell'accusa e della difesa, e si proferirà dal giudice la sentenza, dettandone all'attuario la parte dispositiva.

o) La sentenza poi esarata in iscritto, colla narrazione del fatto e coi motivi della giudicatura, verrà notificata al reo, il quale fra dieci giorni può appellare al tribunale superiore.

p) Dichiarato l'appello al giudice di prima istanza, deve questi trasmettere tutti gli atti processuali autentici al giudice di appello.

q) Il giudice di appello, avuti i prefati atti, e riconosciuto valido l'appello, deve notificare all'appellante che fra venti giorni si dovrà scegliere un avvocato di fiducia della Curia.

r) Presentato ed approvato il difensore (cui si potrà dare parimenti il giuramento di secreto), la causa si tratterà con procedura simile a quella di prima istanza.

Ogni Vescovo che terrà presente questo epilogo, avrà chiarita e facilitata la via per procedere sicuramente contro i chierici delinquenti, e per evitare il pericolo di sentire infermato il loro processo.

CAPO VI.

Sentenza declaratoria.

La tela processuale, di cui abbiamo a lungo parlato, vuolsi osservare per la punizione di quei delitti che portano seco la privazione del beneficio *post iudicis sententiam*. Per la punizione poi di quei delitti a cui va annessa la detta

privazione *ipso iure*, fa mestieri di una procedura più semplice; ed è qui il luogo di tenerne discorso.

Notammo a principio le precipue differenze che corrono fra l'una e l'altra specie di privazioni. Qui diciamo solamente che, per la privazione *ferendae sententiae*, vuolsi una sentenza *condannatoria*; per la privazione *latae sententiae*, basta una sentenza *declaratoria*. La prima riguarda la pena stessa, cioè la pena imposta dalla legge; ed il giudice sentenza che il reo la merita. La seconda riguarda il fatto delittuoso, a cui va *ipso iure* annessa la pena; e si sentenza che il fatto è avvenuto in persona del reo, il quale ha già incolta la pena dal punto stesso in cui compì quel fatto (V. Reiffenst. L. I, tit. II, § 10, n. 231.).

Checchè dicano alcuni pochi, generalmente i DD. insegnano che anche per la privazione *latae sententiae* occorre la declaratoria giudiziale perchè il reo, sì nel foro esterno, come nello interno, debba subirne la pena. Lo si desume dal c. *Cum secundum*, 19, *de Haeret.* in 6, nel quale i beni degli eretici sono *ipso iure* confiscati; però i rei vengono disobbligati di consegnare al fisco da sè medesimi i loro beni; ed anzi se ne vieta la confisca prima della sentenza declaratoria del giudice. Da ciò i DD. deducono che per ogni altra pena esterna *latae sententiae*, perchè debba aver effetto, richiedesi la prefata declaratoria. Così Laymann L. I, tr. 4, c. 15, n. 6; Navarro T. II, *Commend. de datis et promiss.* not. 31, n. 44; Sanchez in *Decal.* L. II, cap. 27; n. 7; Reiffenstuel l. c. n. 227 etc.

Ed eccone la ragione. Imperocchè la legge dev'essere ragionevole e moralmente possibile. Or non sarebbe tale se costringesse lo stesso reo alla esterna esecuzione di essa, costituendolo in pari tempo accusatore di sè, giudice ed esecutore (Reiffenstuel l. c. n. 228). E poi fa d'uopo considerare che se il reo vien privato *eo ipso* del dominio di una cosa, non viene privato similmente del possesso di questa. Perchè possa venir privato anche del possesso fa mestieri della

l) Dopo ciò, si concederà un tempo congruo all'avvocato ed al procuratore fiscale (il quale dovrà prendere cognizione di tutto), per compiere le proprie deduzioni che potranno essere anche in iscritto.

m) Si stabilirà il giorno della trattazione della causa e se ne manderà citazione al reo.

n) Nel giorno della causa si udiranno le deduzioni dell'accusa e della difesa, e si proferirà dal giudice la sentenza, dettandone all'attuario la parte dispositiva.

o) La sentenza poi esarata in iscritto, colla narrazione del fatto e coi motivi della giudicatura, verrà notificata al reo, il quale fra dieci giorni può appellare al tribunale superiore.

p) Dichiarato l'appello al giudice di prima istanza, deve questi trasmettere tutti gli atti processuali autentici al giudice di appello.

q) Il giudice di appello, avuti i prefati atti, e riconosciuto valido l'appello, deve notificare all'appellante che fra venti giorni si dovrà scegliere un avvocato di fiducia della Curia.

r) Presentato ed approvato il difensore (cui si potrà dare parimenti il giuramento di secreto), la causa si tratterà con procedura simile a quella di prima istanza.

Ogni Vescovo che terrà presente questo epilogo, avrà chiarita e facilitata la via per procedere sicuramente contro i chierici delinquenti, e per evitare il pericolo di sentire infermato il loro processo.

CAPO VI.

Sentenza declaratoria.

La tela processuale, di cui abbiamo a lungo parlato, vuolsi osservare per la punizione di quei delitti che portano seco la privazione del beneficio *post iudicis sententiam*. Per la punizione poi di quei delitti a cui va annessa la detta

privazione *ipso iure*, fa mestieri di una procedura più semplice; ed è qui il luogo di tenerne discorso.

Notammo a principio le precipue differenze che corrono fra l'una e l'altra specie di privazioni. Qui diciamo solamente che, per la privazione *ferendae sententiae*, vuolsi una sentenza *condannatoria*; per la privazione *latae sententiae*, basta una sentenza *declaratoria*. La prima riguarda la pena stessa, cioè la pena imposta dalla legge; ed il giudice sentenza che il reo la merita. La seconda riguarda il fatto delittuoso, a cui va *ipso iure* annessa la pena; e si sentenza che il fatto è avvenuto in persona del reo, il quale ha già incolta la pena dal punto stesso in cui compì quel fatto (V. Reiffenst. L. I, tit. II, § 10, n. 231.).

Checchè dicano alcuni pochi, generalmente i DD. insegnano che anche per la privazione *latae sententiae* occorre la declaratoria giudiziale perchè il reo, sì nel foro esterno, come nello interno, debba subirne la pena. Lo si desume dal c. *Cum secundum*, 19, *de Haeret.* in 6, nel quale i beni degli eretici sono *ipso iure* confiscati; però i rei vengono disobbligati di consegnare al fisco da sè medesimi i loro beni; ed anzi se ne vieta la confisca prima della sentenza declaratoria del giudice. Da ciò i DD. deducono che per ogni altra pena esterna *latae sententiae*, perchè debba aver effetto, richiedesi la prefata declaratoria. Così Laymann L. I, tr. 4, c. 15, n. 6; Navarro T. II, *Commend. de datis et promiss.* not. 31, n. 44; Sanchez in *Decal.* L. II, cap. 27; n. 7; Reiffenstuel l. c. n. 227 etc.

Ed eccone la ragione. Imperocchè la legge dev'essere ragionevole e moralmente possibile. Or non sarebbe tale se costringesse lo stesso reo alla esterna esecuzione di essa, costituendolo in pari tempo accusatore di sè, giudice ed esecutore (Reiffenstuel l. c. n. 228). E poi fa d'uopo considerare che se il reo vien privato *eo ipso* del dominio di una cosa, non viene privato similmente del possesso di questa. Perchè possa venir privato anche del possesso fa mestieri della

sentenza declaratoria (Lessius L. II, de *Instit. et Iur.* c. 29 n. 64).

Quanto però al foro di coscienza, se n'eccezzuano alcuni casi, nei quali la legge stessa priva il reo di qualche cosa, senza bisogno di veruna dichiarazione. Così il Tridentino (sess. 23, c. 1 *de ref.*) priva i parroci indebitamente assenti dalla cura, dei frutti del beneficio, colla clausola "nec tuta conscientia, alia enim declaratione non secuta, retinere posse." — Così pure la Estrav. *Ambitiosae* infligge ai prelati inferiori, che alienano senza le debite solennità i beni dei proprii beneficii, la privazione di questi *ipso facto*, colla clausola "illaque absque declaratione aliqua vacare censeantur." — Così ancora la Costit. di S. Pio V *Ex proximo* condanna alla perdita dei frutti del proprio beneficio il chierico che non recita le ore canoniche, la quale privazione fu dichiarata da Alessandro VII di obbligo "ante sententiam declaratoriam iudicis" (V. nostre *Consultaz. Canon.* Vol. II, pag. 94).

Il processo adunque per la sentenza declaratoria è diretto a constatare il fatto delittuoso, al quale va annessa la privazione del beneficio *ipso iure*. Ecco intanto come cotal processo va ordinato:

a) Avuta cognizione del fatto ed accertatolo con processo inquisitivo, devesi citare il reo a presentarsi in giudizio per sentire la sua sentenza declaratoria. E basta una sola citazione. "Cum enim, (dice il Monacelli, parlando della scomunica *ob clerici percussionem*) agatur de excommunicatione a iure lata unica monitio est competens et canonica pro declaratione, nec requiritur trina" (*Form. Par.* III, tit. I, n. 4).

b) Questa citazione dev'essere perentoria, vale a dire colla minaccia che, non presentandosi il reo fra un congruo tempo, lo si dichiarerà incorso nella pena (Monacelli *l. c.*).

c) Ed è così necessaria la detta citazione, che senza di essa la sentenza declaratoria sarebbe nulla: "Hanc vero unquam monitionem si iudex ommitteret, declaratoria esset nulla per text. in cap. cum secundum de haeret. in 6" — dice il cit. Monacelli *l. c. n.*, 5.

d) Se n'eccezzua il caso, quando il fatto delittuoso sia notorio, giacchè allora non v'ha bisogno nè di citazione nè di processo (Fagnan. in cap. *Non potest*, n. 13 seqq.; Monacelli *l. c. n.* 6).

e) Presentatosi il reo in giudizio, gli si contesta il fatto delittuoso e gli si dà facoltà di difendersi, come nei processi condannatorii.

f) Seguono le prove della difesa, o con testimoni o con documenti, che si dovranno chiarire giuridicamente.

g) Dopo che il procuratore del fisco ne avrà presa conoscenza, si stabilisce il giorno della discussione, e poi si emanerà la sentenza declaratoria della incorsa pena.

h) Gli effetti di tal sentenza si estendono fino al giorno in cui s'incorse la pena della privazione, coll'obbligo della restituzione dei frutti, come si disse altrove (pag. 3): vale a dire fino dal giorno, in cui si commise il delitto, colpito *ipso iure* colla detta pena.


i) Il reo fra dieci giorni può appellare dalla detta sentenza: e tale appello ne sospende la esecuzione, giacchè vale in *definitivo et in suspensivo* (Barbosa in cap. 13 de Appell., n. 5).

l) Tranne però se trattasi di cosa notoria, giusta il cap. 13, de *Appell.*, nel quale sta detto: "Si vero publicus est et notorius (excessus) appellationis obtentu non permittas quin eos excommunicatos denunciis, ipsosque facias sicut excommunicatos cautius evitari." — Questo capo tratta della scomunica *latae sententiae*; ma può applicarsi altresì anche alle privazioni incorse *ipso iure*.

Sono queste le norme assegnate dai DD. per la sentenza declaratoria, quando siasi incorsa *ipso facto* la privazione dei beneficii. — Com'è chiaro, cotal sentenza richiede anche un processo, benchè più semplice e spedito. Essendone però eccezzuati i casi notorii, il più delle volte non sarà necessario il processo, essendo di per sè notorii molti de' delitti cui va annessa la privazione del beneficio. Così sono notorii per lo più, la omessa pubblicazione della resignazione — la forma


non osservata nella collazione delle parrocchie — il non essere promosso infra annum al sacerdozio pel conseguito beneficio parrocchiale ecc. ecc. Quando però la notorietà sia dubbia, è necessario che si proceda colla citazione del reo; e facendo questi eccezione, si vada innanzi secondo le norme stabilite, per evitare il pericolo di nullità.

Ecco quello che vuolsi tener presente dal giudice ecclesiastico perchè la sentenza della decadenza da un beneficio sia validamente e lecitamente proferita.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS



APPENDICE

Della rimozione economica dal beneficio.


Abbiamo procurato di chiarire i capi del diritto che puniscono un chierico colla privazione del beneficio; ed abbiamo inoltre indicate le norme pratiche e facili onde debbono essere condotti i processi per tali privazioni. Accade però talvolta che un parroco, anche senza offendere i predetti capi del diritto, si renda incompatibile a qualche cura; e invece di promuovere la salvezza del proprio gregge, è causa della sua rovina. Accade pure che con tutta la diligenza ed il buon volere del Vescovo, il processo non può compiersi colle norme prescritte, per speciali e gravi circostanze di luoghi e di persone. Non vi ha nessun rimedio per ovviare a tali insuperabili difficoltà?

Trattasi qui dei supremi interessi delle anime; del procurare cioè la loro salvezza eterna: il rimedio quindi ci dev'essere, e ci è. — Ed è appunto *la rimozione economica dal beneficio.*

Con questo rimedio bastano anche ragioni diverse da quelle sancite dal diritto per la privazione del beneficio medesimo, e si può sorvolare su molte parti del processo

non osservata nella collazione delle parrocchie — il non essere promosso infra annum al sacerdozio pel conseguito beneficio parrocchiale ecc. ecc. Quando però la notorietà sia dubbia, è necessario che si proceda colla citazione del reo; e facendo questi eccezione, si vada innanzi secondo le norme stabilite, per evitare il pericolo di nullità.

Ecco quello che vuolsi tener presente dal giudice ecclesiastico perchè la sentenza della decadenza da un beneficio sia validamente e lecitamente proferita.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS



APPENDICE

Della rimozione economica dal beneficio.

Abbiamo procurato di chiarire i capi del diritto che puniscono un chierico colla privazione del beneficio; ed abbiamo inoltre indicate le norme pratiche e facili onde debbono essere condotti i processi per tali privazioni. Accade però talvolta che un parroco, anche senza offendere i predetti capi del diritto, si renda incompatibile a qualche cura; e invece di promuovere la salvezza del proprio gregge, è causa della sua rovina. Accade pure che con tutta la diligenza ed il buon volere del Vescovo, il processo non può compiersi colle norme prescritte, per speciali e gravi circostanze di luoghi e di persone. Non vi ha nessun rimedio per ovviare a tali insuperabili difficoltà?

Trattasi qui dei supremi interessi delle anime; del procurare cioè la loro salvezza eterna: il rimedio quindi ci dev'essere, e ci è. — Ed è appunto *la rimozione economica dal beneficio.*

Con questo rimedio bastano anche ragioni diverse da quelle sancite dal diritto per la privazione del beneficio medesimo, e si può sorvolare su molte parti del processo

canonico nella ipotesi che sia moralmente impossibile mandarlo a compimento. — Esaminiamolo qui con accuratezza.

La rimozione economica dal beneficio si ha quando per gravi ragioni di bene comune si allontana il beneficiato dal beneficio posseduto, trasferendolo ad un altro beneficio, ovvero assegnandogli una qualche pensione.

Le cause gravi per tale rimozione sono per lo più quando o per l'imperizia, o per l'agire imprudente del beneficiato, o per le abituali mancanze ai suoi doveri, o per altre ragioni anche involontarie, eccita disprezzo e malvolere contro di sè, sì che il popolo in gran parte rifugga da lui, e non voglia più avvalersi dei suoi officii. Insomma quando ha luogo l'*odium malae plebis*; onde il suo ministero, lungi di essere proficuo, torni dannoso. Non è necessario perciò che egli si faccia reo di gravi delitti, quando si avvera il danno del popolo.

In siffatti casi fa d'uopo rimuoverlo dalla cura o temporaneamente, se ci sia speranza di emenda; o in perpetuo, quando non si può sperar nulla di bene. Se la rimozione è temporanea, gli si fa conservare la prebenda, ma sostituendo a spese di lui un amministratore, o economo. Se poi è perpetua, gli si assegna un altro beneficio, ovvero una pensione, ed il primo beneficio si provvede in persona di un altro. La qualità del nuovo beneficio o della pensione da assegnargli, può essere proporzionata alla colpa maggiore o minore che egli abbia avuta nel rendersi incompatibile col primo beneficio. E però, se non vi ebbe colpa veruna, deve avere un beneficio od una pensione equivalente; in caso opposto, potrà essere minore.

Per fare tutto ciò è mestieri che precedano le ammonizioni canoniche. Poi dovrà redigersi il processo quando può menarsi a compimento. Ma se gravi ostacoli lo impediscono, basterà che si raccolgano le prove o della imperizia, o della imprudenza, o della negligenza del beneficiato ed anche dell'*odium malae plebis* contro di lui. Le prove possono essere pure testimoniali, conservandosi il secreto sul nome dei testi.

Quello che abbiamo detto ha fondamento nel diritto, ed è insegnato da' DD.; e finalmente è avvalorato da molte risoluzioni delle Sacre Congregazioni Romane.

Quanto al trasferimento ad un altro beneficio, ecco come stabilisce il c. *Quaesitum est*, 5, *De rerum permutatione*: " Si Episcopus causam inspexerit necessariam, licite poterit de uno loco ad alium transferre personas (beneficiatas), ut quae uni loco minus sunt utiles, alibi se valeant utilius exercere. „ E si noti che il detto capo non riconosce nel Vescovo la facoltà di trasferire il beneficiato da un luogo ad un altro; però, soggiunge, quando vi sia vera necessità, può farlo.

La necessità dunque rende lecito al Vescovo ciò che altrimenti non gli sarebbe consentito.

Circa poi l'odio della mala plebe così parla il c. *Nisicum*, 10, *De renunciatione*: " Propter malitiam autem plebis cogitur interdum praelatus ab ipsius regimine declinare, quando plebs adeo durae cervicis existit ut proficere nequeat apud ipsam, sed propter eius duritiam, quo magis satagit eo magis iusto iudicio deficere permittatur. „ — Qui non si parla di alcuna colpa del prelato; ma solo della malizia della plebe, di dura cervice, che non profitta del ministero di lui. E nondimeno *cogitur interdum praelatus ab ipsius regimine declinare*.

Ed ecco come commentano i DD. siffatti testi del dritto:

Reiffenstuel (L. III, tit. 19, n. 38) dice: " Episcopus potest etiam cogere clericum ad permutandum cum alio beneficium, si nempe gravis id causa postulet, vel quia beneficiatus minus est idoneus ad praestanda munera beneficii ipsius, vel in hoc loco etc. „ — E più appresso, n. 39: " Proccedit doctrina, etiamsi causa absque culpa beneficiarii eveniat, v. gr. exurgat gravis aversio et odium populi adversus parochum, ita ut huius verba nihil amplius fructificent, populus divina contemnat, vel scandalum nascatur etc... Ratio est, quia bonum publicum debet praeferrì privato, can. *Scias*, 39, caus. 7, q. 1, ibi: *Nam plurimorum utilitas unius*

utilitati aut voluntati praeferenda est; et ad extinguendum scandalum atque pro bono pacis, relaxanda sunt iuris praecepta, c. Si forte, 36, dist. 63 etc... Intellige si alia via succurri non possit, enim vero quamdiu alia via iuvandi restat v. g. posset succurri malo per assignationem coadiutoris, non posset beneficiarius invitus cogi ad permutandum... Porro si alia ratione malum tolli nequit, aequum est ut illi, qui absque culpa sua beneficium pinguius dimittit, assignetur pensio vel alia compensatio. „

Engel (L. I, tit. 7, n. 3) così parla del trasferimento forzato nei Vescovi e negli altri beneficiati minori: “Invitus autem Episcopus regulariter transferri non debet, nisi id exigeret Ecclesiae utilitas vel necessitas, cum ius suum nemini sine culpa aut causa publica auferendum sit. Privatos tamen clericos, qui tantam cum suis praebendis conjunctionem non habent, nec inter eos aliquod spirituale matrimonium contrahitur, ex faciliore causa possunt per Episcopum etiam invitum de uno loco in alium transferri, ut qui uni loco minus sunt utiles, alibi se valeant utilius exercere. „ — E più appresso, n. 4: “Translationem debere fieri *ex iusta causa*... Referuntur autem iustae causae ad duo capita, scilicet *utilitatis*, si ex translatione vel universali vel particulari Ecclesiae maior fructus eveniat: et *necessitatis*, si v. g. ex persecutione hostili, vel alia causa, aliquis in propria ecclesia commorari tuto non possit. „

Il Parisio (*De resignatione benef.* L. III, quaest. 18, n. 12 seq.) dice che per giusta causa un beneficiato può venir costretto non solo a permutare il suo beneficio, ma si ancora a resignarlo: “Ex causa quis potest cogi ad resignandum beneficium quod obtinet... Item ex causa quis cogitur ad permutandum beneficia... et est communis opinio omnium Doctorum. „

L'Abate (*Panormitanus*) insegna (L. III Decretal. *De rer. permutat.* in c. *Quaesitum* n. 7 seq.): “Sed quaeritur, numquid Episcopus potest permutare etiam beneficiato invito? Io. And. ponit hic unum solum verbum, in quo sentit, quod

non. Nam super verbo *personas* supplet *volentes*: tamen nihil allegat. Sed contra eum facit textus, in quantum dat Episcopo facultatem transferendi personas de loco ad locum, et nullam mentionem facit de consensu partium. Ad idem notabile dictum Innocentii in c. *nisi*, de *renunc.*, ubi dicit quod si scandalum imminet ecclesiae propter persecutionem praelati, potest talis praelatus licite privari per superiorem, licet ipse non sit in culpa huius persecutionis scandali, sed propter bonum publicum toleranda est talis privatio, dato tamen illi bono cambio... Quod satis placet, si aliter non potest ecclesiae consuli saltem per dationem coadiutoris. „ — Ed aggiunge che ciò può farsi quand'anche il beneficio sia di giuspatronato, nel quale caso deve richiedersi il consenso dei patroni; e quand'anche questi lo ricusino, trattandosi della necessità della chiesa, il beneficiato può sempre rimuoversi: “Poterunt inutiles privari, et per novam electionem, seu collationem providebitur de dignis, velint nolint eligentes vel habentes conferre beneficia. „

Il Leurenio sul medesimo argomento così scrive (*For. Benef.* Vol. III, qu. 867): “Potest quis etiam invitus ac contradicens auctoritate Episcopi compelli ad permutandum suum beneficium, ubi id Ecclesiae necessitas postulat, puta quia in sua ecclesia non proficit ob scandalum, persecutionem, similemve causam, aut inutilis est. Azorius p. 2, l. 7, c. 30, q. 5, qui tamen id ipsum limitat, ita ut non sufficiat ad hanc compulsionem quod unus eorum sit magis utilis ecclesiae quam alter, sed requiratur ut unus sit inutilis, alter utilis. Distinguit vero Ventriglia *to. 2, annot. 4, § 2, n. 47*, ut procedat, si necessitati ecclesiae subveniri nequeat, dando tali inutili beneficiato coadiutorem; tunc enim ait, compelli eum posse ad permutandum, etiamsi dicta necessitas ecclesiae proveniat absque eius culpa, eo quod praevaleat tunc utilitas publica. „

Così pure il De Negris (*De vacatione benef.* lib. 2, c. 2, n. 16): “Populi odium... attendi oportet ad hoc ut coacta abdicatio, privationi aequivalens, imponatur parochi. „

Ed il Belletto (*Disquis. clerical.* p. I, § 15, n. 19): "Parochum populo exosum, ita ut grave immineat scandalum si manebit in paroecia, de qua est provisus, potest etiam invitum Episcopus compellere ad permutandum, vel alia via illum exinde amovere."

Fra i recenti, giova allegare l'Aichner, il quale insegna (*Comp. Iur. eccles.* ed. 7, pag. 769): "Oeconomica remotio ex duplici causa fieri potest; nempe ex imperitia et idoneitate parochi ad paroeciam, uti par est, regendam, vel ex gravi odio et aversione plebis, praesertim quando ea sit parochi agendi ratio quae non aedificationem sed in ecclesiae destructionem et fidelium scandalum convertatur... Decreta remotione perpetua, parochi aliud beneficium v. g. per modum permutationis vel translationis conferendum est et quidem aequivalentis redditus si remotus parochus fuerit sine culpa, vel saltem non valde culpabilis."

Ed il D'Annibale (*Summ. T. M. P.* III, n. 61, nota 51): "Licet Episcopo, etiam tamquam delegato Sedis Apostolicae, improbis (parochis) vicarium ad tempus deputare: licet et imperitis coadiutorem adiungere, vel (ex causa necessaria) reservata his (imperitis) parte fructuum pro sufficiente eorum victu (Bened. XIV, C. Ad militantis, § 12), ad aliam paroeciam transferre; puta si in sua paroecia scandalum praebeant, vel eos mala plebs oderit."

Che poi per tali rimozioni economiche possa talvolta farsi a meno del processo formale, fu ammesso in molte cause, specie nella *Bergomen.*, trattata dalla S. C. del Conc. il 12 agosto 1865 *in fol.*, in cui si legge: "Non officit in remotione defectus formalis processus, cum de poena irroganda non agatur, sed de simplici remedio afferendo scandalis et inimicitiarum periculis;"

Non poche sono le cause risolte presso la S. Sede in conformità dei prefati insegnamenti. Noi ne faremo cenno qui di alcune, trattate in questi nostri tempi, che potranno servire di norma in casi somiglianti.

a) *In Taurinen. suspensionis*, 7 iul. 1855. — L'Arcivescovo di Torino aveva interdetto l'esercizio della cura delle anime ad un parroco di poca sollecitudine pastorale, con indole sì aspra e difficile, da perdere affatto la stima e la fiducia dei proprii filiani. Sulla condotta morale però di lui null'altro vi era meritevole di censura. E benchè dalla parte contraria si eccepisse il difetto di procedura, onde poteva rinvocarsi in dubbio la verità dei fatti, pure la S. C. al quesito: "An decretum Curiae Archiepiscopalis confirmandum vel infirmandum in casu," — rispose: "Affirmative ad primam partem; negative ad secundam; et quoad redintegrationem, dilata, usquedum orator doceat de peritia et idoneitate administrandi paroeciam" (*Acta S. Sedis* Vol. I, pag. 517).

b) *In Eystetten. permutationis paroeciae*, 21 iul., 11 aug. et 22 septembr. 1742 — Contro un parroco furono dirette accuse in Curia di vita poco onesta, di negligenze considerevoli nel ministero parrocchiale, di eccessivo rigore in punire i fanciulli ecc., onde gli animi de' filiani erano sì esacerbati, da non volere più ricevere i sacramenti da lui, e da tenersi lontani dalle sue funzioni. Il Vescovo prima gli deputò un coadiutore; ma reso inutile cotal rimedio, per l'odio del popolo che viepiù cresceva, gl'intimò che fra quattro mesi si fosse determinato di cambiar parrocchia, altrimenti la permuta verrebbe fatta di officio. Portata la causa in appello presso la S. C. del Concilio col dubbio: "An iudicatum Curiae episcopalis Eystettentis sustineatur in casu," — il dì 11 agosto 1742 fu risposto: "Affirmative," — ed il 21 settembre, riproposta la causa, fu risolta: "In decisis; ita tamen ut permutatio per Episcopum fiat cum beneficio redditus aequivalentis" (*Acta S. Sedis* Vol. I, pag. 518).

c) *In Limburgen. permutationis paroeciae*, 27 iun. et 19 dec. 1857 — Per l'indole amara, congiunta ad eccessi d'imprudenza, un parroco, ammonito più volte, e mai corretto, venne prima obbligato dal Vescovo di cambiare parrocchia, e ricusando colui di ubbidire, venne rimosso dalla cura e

per giunta censurato. Il parroco ricorse alla S. Sede, mettendo in vista molti vizi di forma processuale e rivocando in dubbio la verità dell'esposto. La S. C. però ai dubbii: " I. An sustineatur decretum amotionis latum a Curia episcopali Limburgensi in casu — II. An sint infirmandae poenae canonicae inflictæ in casu „ — rispose: " Ad I. Affirmative. — Ad II. Scribatur Episcopo ut sacerdotem N. a censuris absolvat ac rehabilitet, eumque provideat de alia paroecia seu beneficio redditus æquivalentis „ (*Acta S. Sedis*, Vol. I, pag. 519).

d) *Parochialis*, 22 dec. 1860 — Contro il parroco di N. furono rivolte accuse di battere i fanciulli e di deferire gli adulti alla polizia secolare; di amare le conversazioni ed il giuoco, onde faceva frequenti escursioni pei vicini paesi, ritirandosi poi di notte e talvolta pure la mattina seguente; di essere negligente nell'ufficio pastorale, specie nell'assistere ai moribondi e nell'amministrare i sacramenti; di fare le funzioni con notevoli negligenze e distrazioni che recavano scandalo al popolo; di aver perduta la stima e la fiducia del popolo che non frequentava più la sua chiesa e si rivolgeva ad altro parroco pei sacramenti. — Il Vescovo gli mise un coadiutore a spese di lui. Il parroco appellò al Metropolitano che gli dette ragione. Il Vescovo appellò alla sua volta alla S. Sede; ma, aggravandosi i dissidii fra il parroco ed il suo popolo, il Vescovo, pendente l'appello, con altra sentenza, lo condannò a cambiar beneficio fra un trimestre, sospendendolo intanto da ogni esercizio di ordine e di giurisdizione, tranne solo quello di celebrare la s. messa. Il parroco appellò di nuovo prima al Metropolitano, e poi (dichiaratosi questi incompetente) alla S. Sede. — La S. C. del Conc. trattò la causa col dubbio: " An sententia Curiae episcopalis sustineatur in casu — ed il dì 22 dic. 1860 risolse: " Attentis peculiaribus circumstantiis, esse locum permutationi cum altero beneficio, redditus fere æquivalentis, infra sex menses „ (*Acta S. Sedis* Vol. I, pag. 513 sq).

e) *Suspensionis, irregularitatis et privationis paroeciae*, 5 dec. 1863, 30 iul. 1864, 8 iul. et 12 aug. 1865 — Il parroco di N., d'indole litigiosa, suscitò quistioni innumerevoli presso le famiglie private e presso gli officii pubblici, onde era generale il malcontento contro di lui, e generale il desiderio che il Vescovo provvedesse. Il Vescovo lo esortò ad allontanarsi temporaneamente dalla cura; ma quegli, non volendo ottemperare, ne fu rimosso *ad tempus* con apposito decreto e sospeso in tutto dagli officii parrocchiali. Il parroco appellò alla S. C. del Conc., la quale domandò le cause dell'infitta sospensione coi documenti relativi. Avuto ciò, la S. C. il 26 gennaio 1859 rescrisse: " *Relatum* et notificetur Episcopo eum in finem ut ulteriora non praetermittat media et officia ad spontaneam resignationem obtinendam. „ Il Vescovo non riuscì ad ottenere la resignazione: ed il parroco di nuovo ricorse alla S. C.; la quale di nuovo rescrisse: " *Relatum* et mandavit Episcopo ut tam huiusmodi decretum, quam alterum diei 26 ianuarii 1859 parochus notificaret, eundemque moneret, ut dociliter se submitteret praescriptionibus episcopalibus et S. Sedis. „ Il parroco, invece di sottomettersi, violò la sospensione ed insolenti maggiormente contro il Vescovo, il quale con decreto del 5 nov. 1861 lo sospese *a divinis*. Ma non curando il parroco la detta sospensione, il Vescovo si rivolse alla S. Sede con chiedere se potesse dichiararlo irregolare e privarlo del beneficio. La S. C. il 3 febbraio 1862 rescrisse: " *Sacra Congregatio, inhaerens resolutionibus alias in similibus editis, respondet enunciatum sacerdotem parochum incidisse in irregularitatem, et nihil impedimento esse quominus Episcopus eum irregularem declaret. Quo vero ad depositionem a beneficio parochiali, ipse Episcopus accuratius referat singula rerum adiuncta supradictum parochum respicientia, transmissis documentis in copia authentica ad rem facientibus. „ — Ricevute dal Vescovo varie deposizioni di testi e varie note ed ordinazioni dell'autorità civile, corroborate pure colle confessioni del parroco, la S. C. il 5 dicembre 1863 rispose ai*

seguenti dubbii: " I. An et quomodo decreta episcopalia sustineantur in casu — II. An et quomodo sit locus depositioni N. a paroecia in casu — Resp.: Ad I. Affirmative in omnibus — Ad II. Dilata et ad mentem: mens est ut Episcopus praefigat parochi novum terminum duorum mensium ad deducendum iura sua coram S. Congregatione „ — Il parroco allegò lettere ed attestati di parrochiani che aveano lodi per lui, e la irregolarità del processo formato dal Vescovo. La S. C. di nuovo trattò la causa, e ai dubbii: " I. An sit standum vel recedendum in primo dubio in casu — II. An et quomodo sit locus depositioni sacerdotis N. in casu — III. An oet quomod sit locus absolutiioni a censuris et dispensationibus ab irregularitate in casu „ — il di 30 luglio 1864 rispose: " Ad I. in decisis et amplius — Ad II. Dilata et ad mentem — Ad III. Dilata, et det vera resipiscentiae signa. „ Circa la mente della S. C., il Vescovo riferì che il parroco era stato ordinato a titolo di cappellania ecclesiastica; riferì pure la consistenza della congrua parrochiale, e la impossibilità di provvedere, almeno per allora, il parroco di altro beneficio. Dopo ciò la S. C. proposti di nuovo tutti e tre i prefati dubbii, il di 12 agosto 1865 finalmente rispose: " Ad I. In decisis et amplius — Ad II. Esse locum deputationi administrationis paroeciae in spiritualibus et temporalibus, assignata favore sacerdotis N. donec aliter de beneficio ecclesiastico provideatur, pensione libellarum 400 — Ad III. Peractis per decem dies spiritualibus exercitiis in aliqua domo religiosa ab Episcopo designanda, esse locum absolutiioni a censuris et dispensationi ab irregularitate „ (*Acta S. Sedis* Vol. II. pag. 276 sq.).

f) *Suspensionis et remotionis a paroecia*, 12 apr. 1878 — A fine di evitar litigi scandalosi, sorti fra gli amministratori di una fabbricaria ed il proprio parroco, il Vescovo rimosse il detto parroco da tale amministrazione, e ne rinnovò il consiglio. Di che offeso quel parroco, cominciò malmenare i nuovi amministratori, non riconoscendoli per tali e denigrandone la riputazione. Ma d'altra parte giungevano re-

clami al Vescovo sulla mala condotta e sul nessuno zelo del parroco in tutte le opere del proprio ministero; donde proveniva sommo scandalo ai parrochiani. Il Vescovo minacciò di sospensione il parroco se fra giorni 15 non avesse o rinunciato alla parrochia, ovvero riconosciuto ed osservato il decreto vescovile. Il parroco invece fe' ricorso alla S. C. de' VV. e RR.; la quale, informata della cosa, scrisse al Vescovo che alla sospensione facesse precedere l'ammonizione canonica. Obbedì l'Ordinario, e promise ancora al parroco una pensione se rinunziasse alla cura. Il parroco acconsentiva, ma con condizione che lo s'indennizzasse delle spese pei danni sofferti che faceva ascendere a L. 1572 e si garantisse con ipoteca la pensione. Il Vescovo non potè consentire, e la controversia fu discussa in S. C. il di 12 aprile 1878 coi dubbii: " I. An et quomodo suspensio a divinis sustineatur in casu? — II. An et quomodo removendus sit parochus C. e paroecia S. in casu? — III. An et quomodo expensae et damna compensanda sint favore eiusdem parochi in casu? „ — E fu risolta: " An I., II. et III. ad mentem: mens est ut Episcopus suspendat parochum C. ab exercitio paroeciali, eidem assignando pensionem ex annuis libellis 400 super ipso beneficio, et ut assignet oeconomio curato ab eodem Episcopo nominando, praeter residuum paroecialium reddituum, compensationem mediis ab eo indicatis per litteras ad S. Congregationem datas die 3 febr. 1878. Pensio parochi C. constituta asservabitur ei donec idem molestias non afferat Episcopo et oeconomio, et amplius. „ (*Mon. Eccles.* Vol. I. pag. 522).

g) *Suspensionis, irregularitatis et privationis paroeciae, damnorum et expensarum*, 20 mar. et 29 mai. 1880. — Il sacerd. Stefano in Dioc. di G., non ostante i suoi modi aspri e villani, per cui s'inimicava ogni persona, non escluse le autorità civili, ottenne di essere nominato vicario perpetuo nella terra di G. Questa nomina nol rese migliore; che anzi al Vicario capitolare, che lo promosse, giunsero rimostranze gravissime fin del regio procuratore generale,

il quale riferì che Stefano era stato sottoposto a più processi criminali e la sua presenza era pericolosa in quel luogo alla pubblica tranquillità. — Il novello Vescovo lo ammonì paternamente più volte; ma senza pró; che anzi quel parroco giunse fino a lanciare ingiurie, contumelie e calunnie contro quel Vescovo e a denigrarne il nome con un infame scritto pubblicato per le stampe.

Il Vescovo, stupito di tanta tracotanza, ne fece relazione alla S. Sede, chiedendo che cosa dovesse fare. N'ebbe in risposta: " ut iure suo uteretur in vim *cap. 1 Sess. 14 Concilii Tridentini*; „ e perciò sospese quel curato dall'esercizio dei sacri ordini *usque ad beneplacitum*, e lo rimosse dal beneficio parrocchiale, fino a che la S. Sede non avesse disposto altrimenti. — A questo decreto non volle sottomettersi il curato. Di che, per opera del procuratore fiscale fu aperto un formale processo contro di lui, con l'esame di titoli e di testimoni, e fu citato il reo a comparire in giudizio; ma non presentatosi, venne emanata la sentenza in contumacia il dì 20 maggio 1877, che lo privò affatto della parrocchia. Da questa sentenza Stefano appellò alla S. Sede, e la S. C. del Conc. reserisse: " Utatur iure suo coram Curia Archiepiscopali. „ — Non volendo intanto consentire a smettere la parrocchia ed astenersi dai sacri ministeri, fu dal Vescovo pubblicamente dichiarato irregolare. — Portata la causa presso la S. C. del Conc., fu discussa il dì 20 marzo 1880; ed ai dubbii: " I. An decreta Episcopi, et sententia Curiae episcopalis sustineantur in casu. Et quatenus negative; II. An sit locus refectioni damnorum atque expensarum in casu „ — fu risposto *Dilata*. Il dì poi 29 maggio 1880 uscì la sentenza: " Ad I. Quoad decretum diei 20 maii 1877, stante appellationis defectu, non esse interlocuendum; quo vero ad reliqua, affirmative et amplius. — Ad II. Provisum in primo „ (*Mon. Eccles. Vol. III, Par. I, pag. 34 sq.*).

h) *Privationis parocciae*, 17 dec. 1881. — Benedetto sacerdote, presentato dal patrono laico, ottenne nel 1863 una

parrocchia nell'Archid. di S. - Dopo pochi mesi però forti reclami giunsero all'Arcivescovo sì da ben 70 parrocchiani, sì dal vicario foraneo, sì dal sindaco del luogo, sì dal prefetto della provincia, sì ancora dal *ministro de' culti*, chiedenti tutti che il parroco Benedetto fosse allontanato da quella cura. Il perchè, in forza di un decreto provvisorio dell'Arcivescovo del dì 30 luglio 1864, il detto parroco, sospeso dall'ufficio parrocchiale, andò via dalla parrocchia. Ad istanza poi del sindaco fu formato il processo canonico presso la medesima Curia, ed a dì 26 gennaio 1866 fu pronunziata la sentenza, onde il decreto provvisorio venne confermato „ ob odium publicum, disertionem ecclesiae parochialis, neglectam psstoralem curam aliasque causas circa administrationem sacramentorum, celebrationem missae parochialis et bonam famam. „ Privato così della parrocchia, gli fu assegnata la metà della congrua, che nondimeno continuò ad esigere intera, per qualche tempo, dal patrono. — Nel 1879, vacando la sede Episcopale, il Vicario capitolare, troppo condiscendente, permise a Benedetto di ritornare alla parrocchia, dalla quale però, dopo pochi mesi, fu costretto fuggirsi di notte, tanto era la indignazione e l'ira del popolo suscitata contro lui.

Il novello Arcivescovo, trascorso più di un sessennio, ricollocò Benedetto in quella parrocchia, credendolo mutato da quel di prima. S'ingannò! Il parroco, prorompendo in vizii peggiori, dopo pochi mesi, dovè per la terza volta allontanarsi dalla parrocchia per non più mettervi piede. — Mal sopportando questa punizione, adoperò ogni mezzo presso l'Arcivescovo per esserne liberato. Tornati però inutili tutti i suoi sforzi, ardì citare presso il giudice laico il Pastore, al quale però fu data ragione da quel tribunale. — L'Arcivescovo, commosso per tanta arroganza, lo dichiarò incorso nelle censure, ed il dì 12 marzo 1881 si rivolse alla S. C. trasmettendo uno scritto del parroco, ingiurioso alla dignità episcopale, narrando i suoi fatti turpissimi e chiedendo che venisse privato della parrocchia per autorità della

S. Sede. — La S. C. del Conc. rescrisse: " Archiepiscopus procedat ad formam iuris. „ Ma questi fece osservare che non poteasi compiere un processo formale, stante la nequizia dei tempi, e inoltre, il parroco, benchè sospeso, aver celebrata la santa messa, ed aver pubblicato per le stampe un libello famoso ed una lettera riboccante di contumelie, con cui minacciava di muovere appello presso un tribunale laico superiore. Allora la S. C. ingiunse all'Arcivescovo di redigere almeno un processo sommario. Ma ecco che un altro ricorso giunse alla S. Sede, ed era il parroco che querelavasi del suo Ordinario perchè nè redigeva il processo, nè restituiva la parrocchia. L'Arcivescovo, di nuovo interpellato, trasmise i documenti, e una lunga memoria, nella quale, confutate di nuovo le asserzioni del parroco, dichiarò non poter fare il processo, giacchè egli, provocato con ingiurie e contumelie, sarebbe giudice in causa propria. Aggiunse, il parroco avere inoltre citato l'economista curato presso il pretore per essere costretto a restituire i frutti del beneficio. — La S. C. tolse a discutere la controversia il 17 dicembre 1881; ed al dubbio: " An sit locus privationi parociae in casu „ — rispose: " Affirmative et amplius, et scribatur Archiepiscopo ad mentem. „ (*Mon. Eccl.* Vol. III, Par. I, pag. 114 sq.).

i) *Aretina, renunciationis parociae* — 14 iun. 1884 — Antonio P. antico parroco di Poppi, in Dioc. di Arezzo, nel lungo esercizio della sua cura, avvantaggiò non poco l'amministrazione di quella parrocchia; giacchè, oltre di aver edificato a sue spese un'ampia casa parrocchiale, poté elevare le rendite della congrua da L. 1,176 quali erano prima, alla vistosa somma di L. 4,483. La diligente sua premura nel difendere i diritti della Chiesa provocò lo sdegno dei malvagi, i quali più volte lo tradussero in giudizio per cause politiche; più volte tramaronò insidie alla sua vita, e una volta in luogo pubblico frequentatissimo lo ferirono gravemente. Per questi motivi, e ancora per l'inclemenza dell'aria, per la grave sua età e la mancanza di altri sacerdoti che

lo coadiuvassero, chiese alla S. C. il dì 10 novembre 1882 l'indulto dalla residenza. E la S. C. rescrisse: " Attentis etc., dummodo per idoneum substitutum ab Episcopo approbandum, qui die noctuque curae animarum etc., pro gratia dispensationis ab biennium, si tandiu etc., arbitrio et conscientiae Episcopi. „ — Durando nondimeno, anzi inferendo ogni di più gli odii della parte avversa, il parroco ricorse di nuovo alla S. C., dichiarandosi pronto di rinunciare alla parrocchia, purchè gli si riservasse una pensione dalle rendite, la quale " 1.º o rappresenti, son sue parole, la metà delle attuali rendite, come si è praticato le tante volte dalle Sacre Congregazioni Apostoliche: 2.º o il *quid interest* fra le rendite che la parrocchia aveva nel 1852 e le attuali: 3.º o finalmente (tenendosi al minimo della richiesta) quel medesimo assegno di L. 2,000, accordate e tassate dalle autorità all'attuale Vicario parrocchiale. „ — La S. C., chieste ed avute le opportune informazioni dal Vescovo, proposto il dubbio: *An et quomodo annuendum sit petitioni praepositi P. in casu* — il dì 14 giugno 1884 rispose: " Pro resignatione parociae, cum reservatione pensionis libellarum bis mille, facto verbo cum SS.mo „ (*Mon. Eccl.* Vol. III, Par. III, pag. 67).

l) *Albien., suspensionis*, 1 sept. 1883 et 19 ian. 1884 — In una quistione tra gli amministratori della Chiesa e il parroco di M. in Dioc. di Alby nella Francia, il parroco non volle ottemperare alla decisione del suo Arcivescovo, favorevole agli amministratori; che anzi volle tradurre presso i tribunali civili uno di questi ultimi. L'Arcivescovo per questo fatto e per gli altri non pochi, onde quel parroco si era reso di scandalo al suo gregge, ordinò contro di lui un processo canonico. Raccolte le denunce e le deposizioni, con unica citazione perentoria del dì 25 giugno 1882, fu chiamato il detto parroco a comparire presso la Curia, per difendersi da varie imputazioni circa il modo di operare coi suoi parrocchiani, che erano stanchi di più sopportarlo. Il parroco, nel giorno stabilito, prima di cominciarsi la lite,

presentò un libello, con cui ricusò il giudizio ed appellò alla S. Sede. Non ostante ciò, il tribunale della Curia citò di nuovo il parroco a comparire il dì 18 luglio, e non essendosi presentato, emise la sentenza, con cui fu privato del titolo di Vicario Foraneo, della facoltà di predicare la divina parola, e di amministrare i Sacramenti, per anni quindici. — Il parroco subito appellò da questa sentenza alla S. Sede, chiedendo che l'appello fosse ancora *in suspensivo*; il che ottenuto, ne menò pubblico vanto con scandalo del popolo. Avendo ciò saputo la S. C., ingiunse al parroco: " Ut ob scandalum fidelibus oblatum per publicas laetitiae demonstrationes, perageret exercitia spiritualia diebus octo in aliqua pia domo, determinanda ab ipsomet Archiepiscopo, qui graviter moneat insuper eundem parochum, ut a similibus abstineat, sub comminatione suspensionis a divinis. " — La causa fu trattata in S. C. il dì 1 settembre 1883, ed al dubbio: *An sententia Curiae Archiepiscopalis Albiensis, diei 18 iulii 1882, sit confirmanda vel infirmanda in casu* — fu risposto: *Dilata et ad mentem D. no Secretario panditam*. Mente della S. C. fu che l'Arcivescovo si adoperasse d'indurre il parroco o a permutare la parrocchia, o a rinunziarla con l'assegno di un'equa pensione. L'Arcivescovo, ossequente al disposto, propose al parroco o la pensione di L. 1200, o un'altra parrocchia. Il parroco, ricusata l'offerta parrocchia, preferì la pensione che però voleva elevata a L. 2150, con condizione *sine qua non* di avere piena facoltà di predicare e di ascoltare le confessioni, come se fosse parroco. L'arcivescovo ricusò; e la quistione rimase nel medesimo stato di prima. — La S. C. di nuovo discusse il dubbio: *An sententia Curiae Archiepiscopalis Albiensis, diei 18 iulii 1882, sit confirmanda, vel infirmanda in casu?* — e il dì 19 gennaio 1884, dopo maturo esame, definì: *Sententiam esse confirmandam iuxta modum: nempe cohibita suspensione ad annum tantum* (*Mon. Eccl. Vol. III, Par. III, pag. 81*).

m) *Caletana, privationis parociae*, 13 iun. 1885. — Molte e gravi accuse d'incontinenza, fin dal 1859, pesavano sopra

un parroco della Dioc. di Gaeta. Se ne commossero i privati, i pubblici funzionarii, e financo il Ministro sopra il culto, i quali ne fecero rimostranze a quell'Arcivescovo. Per le politiche vicissitudini si dovè soprassedere dal canonico procedimento. Non ostante che il parroco fosse stato, appresso, punito col carcere e coll'esilio, d'ordine dell'autorità civile, per le sue turbolenze, non profitò gran fatto. Ottenuto di ritornare alla sua cura, vi suscitò di nuovo scandali ed amarezze. — L'Arcivescovo successore, preso possesso nel 1876 di quella Sede, e conosciuti i fatti del detto parroco, il quale, per giunta, era quasi cieco, gl'inibì la celebrazione della S. Messa come irregolare, lo sospese dall'amministrazione della parrocchia, e vi costituì un economo provvisorio. Il parroco querelò l'Arcivescovo presso i tribunali civili; ma tosto smise il giudizio, scusandosi presso la S. Sede con dire che credeva tuttavia in vigore l'art. 20 del Concordato. Intraprese invece una carica violenta presso la S. Sede contro l'economista e contro l'Arcivescovo. — Il dì 8 gennaio 1883 vennero mosse contro di lui formali accuse, onde fu iniziato il processo. Molti reati gli furono apposti. Egli protestava contro ciascun testimone come sospetto, e soprattutto contro la curia, dicendo a sè nemico il vicario generale, ed impugnava i fatti, come quelli che, secondo lui, poggiavansi solo sopra vaghi sospetti e dicerie, suscitati dai malevoli. Ma la S. C., udito l'Ordinario, cui avea data facoltà di procedere sommariamente alla destituzione del parroco, rescrisse: *Non obstante parochi protestatione, Archiepiscopus procedat ad ulteriora, usque ad sententiae emanationem*. — La sentenza fu data il 21 maggio 1884 del tenore seguente: " *Attentis etc... iustitiam et caritatem prae oculis habentes, iudicamus ac dicimus R. D. N. N. parochi etc. assignandum bimestre a die notificationis huius sententiae computandum ut parochiale officium et beneficium resignet.... et quatenus ipse huic sententiae obsistens parochiale officium et beneficium ut supra infra bimestre neca resignet, ab officio et beneficio parochiali iam dicto iuridice*

removendum et privandum, prout nunc pro tunc iudicialiter et definitive remotum dicimus et declaramus. De subsidio autem et pensione ex parochialibus proventibus paroco N. concedendo et assignando iuxta votum promotoris fiscalis, remittimus supremo iudicio Ecclesiae illius charitati operibus afflictum commendantes. „ — Da questa sentenza il parroco fa sollecito muovere appello presso la S. C. — La quale il dì 13 giugno 1885, librate maturamente le lunghe deduzioni dell'avvocato di lui, e le contrarie esibite d'ufficio, al dubbio: *An sententia Curiae Caietanae sit confirmanda in casu* — rispose: *Sententiam esse confirmandam, et amplius* (*Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. I, pag. 99 sq.).

n) *Presmilien, oppositionis super nullitate sententiae suspensionis et irregularitatis*, 18 iun. 1887. — Nella borgata di Wiezownica in Diocesi di Presmilia (Galizia), fin dal 1877, fu posto a parroco un tal A. Z. — Questi di vita pura, di bello ingegno, di zelo operoso, aveva nondimeno due vizii, per cui si attirò la indignazione del Principe Czartoryski patrono di quella Chiesa, e di gran numero di filiani. Facile all'ira, giocavasi spesso di mano con questi, e rimproveravali con acri parole anche nella chiesa e perfino dal pulpito. Era parimenti accusato di avarizia con estorquere ingiuste ed eccessive contribuzioni per gli atti matrimoniali e per le funzioni funerarie. — Di tutto ciò furono rivolte querele al Vescovo, il quale ammonì paternamente quel parroco. Non giovando le ammonizioni, fu istituito formale giudizio contro di lui, e condannato ad ottare fra un biennio ad un altro beneficio, sotto pena di esservi trasferito d'ufficio; e inoltre gli s'impose l'obbligo di un mese di Ss. Esercizii, e di correggersi dai vizii contratti (valendo tal sentenza per triplice monizione), colla minaccia che altrimenti, senza misericordia, verrebbe privato affatto del beneficio parrocchiale. — Il parroco Z. accettò la sentenza, compiendo gli esercizi; ma dai vizii non si corresse. Fu invece accusato di indegne esazioni per diritti di stola, e di atti d'umanità contro il servo del principe e contro di un altro che fu costretto

a stare lungo tempo in letto. Costrutto un altro processo, prima di compiersi il biennio stabilito, il dì 8 febbraio 1886, il Vescovo sentenziò la rimozione di lui dalla parrocchia di Wiezownica, e il trasferimento all'altra di Wolaza, allora vacante e di libera collazione dell'Ordinario. — Il parroco appellò al Metropolitan Concistoro di Leopoli, ma l'appello fu respinto il dì 14 settembre 1886. La sentenza fu notificata il dì 5 ottobre, e il dì 11 il parroco fece atto di sottomissione al proprio Vescovo. Se non che il 17 ottobre, dopo ben 12 giorni dalla detta notificazione, il parroco medesimo fece istanza per l'appello alla S. Sede. Ciò non gli fu concesso, per essere la sentenza già passata in cosa giudicata, e anzi gli fu ingiunto che pel 15 novembre dovesse allontanarsi dalla parrocchia, il qual perentorio gli fu posteriormente allungato fino al giorno 25 del detto mese, colla minaccia della sospensione *ipso facto incurrenda*, e, nel caso d'inadempimento, della irregolarità. — Il parroco senza ubbidire, trascorse il perentorio, continuò a celebrare; ma poscia, ammonito severamente dal Vescovo, smise. Si rivolse nondimeno alla S. Sede, chiedendo che la sentenza del Metropolitan venisse cassata ed egli fosse assolto dalle incorse pene. — La S. C., chieste iterate informazioni dal Vescovo, il dì 18 giugno 1887 trattò la causa coi dubbii: I. *An oppositio nullitatis sententiarum, a sacerdote Z. interposita, admittenda sit in casu*. II. *An et sub quibus conditionibus a suspensione et irregularitate absolvendus sit in casu*. E rispose: *Ad I. Negative — Ad II. Affirmative, postquam mandatis Episcopi paruerit, et ad mentem* (*Mon. Eccl.* Vol. V, Part. I, pagina 101 seq.).

o) *Mediolaenn., remotionis a paroecia*, 23 mar. 1889 et 29 mar. 1890. — Con decreto arcivescovile del dì 6 settembre 1882 ingiungevasi al sac. L., parroco di C., di allontanarsi dalla cura " in vista della persistenza dei disordini e dei continui reclami, e delle gravi osservazioni fatte dalla civile autorità... e per impedire uno stato di esaltamento che si sperava passeggero. „ — Il parroco ubbidì, ma ricorse

in pari tempo alla S. C., la quale chieste ed avute larghe informazioni dall'Ordinario, rescrisse il dì 16 febr. 1884 al medesimo: " ut procedat ad formam iuris pro parochi destitutione ob odium plebis. " — La curia milanese iniziò subito il processo canonico. Furono uditi 50 testimoni, fra cui persone probe e qualificate, i quali misero in chiaro l'indole litigiosa ed ostinata del parroco, l'avarizia e qualche imprudenza commessa, per cui quel popolo l'odiava a morte e più attentati commise contro di lui, non cessando di fare istanze presso l'autorità civile ed ecclesiastica perchè fosse allontanato. L'autorità ecclesiastica vi aveva mandato un sostituto. Gli stessi testi prodotti in discarico dall'imputato non gli furono guari favorevoli. Onde la Curia il dì 2 ottobre 1886 emanò la seguente sentenza: " 1.º Constat de actuali odii plebis C. existentia contra rev. parochum L. non sine eiusdem culpa aut odii causa. — 2.º Constat eum ob odium plebis neque posse neque audere in loco beneficii esse securum. — 3.º Constat exinde de eiusdem inidoneitate ad sive veterem, sive novam paroeciam obtinendam. Quare rev. sacerdotem L. dicimus insuper destituendum et per hanc definitivam sententiam revera destitutum a paroecia iam consequuta loci C., ei tamen assignata libellarum quingentarum pensione. " — Da questa sentenza incontanente il parroco mosse appello presso la S. Sede. — La S. Congregazione, esaminata ponderatamente la causa, al dubbio: *An sententia Curiae Archiepiscopalis sit confirmanda, vel infirmanda in casu*; rispose il dì 23 marzo 1889: *Sententiam esse confirmandam, reservata pensione 500 libellarum.* — Il parroco, punto soddisfatto di tali sentenze, chiese ed ottenne dalla S. C. la grazia di una nuova udienza, e per mezzo di un novello patrono eccepi soprattutto come appresso: — 1.º Il parroco L. soffrì un vero *spoglio* quando, prima del processo ordinario, fu allontanato dalla cura. Imperocchè lo spoglio si ha quando alcuno " sine manifesta causa et rationabili suis beneficiis spoliatur. " Così il *Cap. 7 de rest. spol.*; e la S. C. del Conc. in più decisioni, segnatamente

in Pharen., reintegrationis, 14 maii 1889, in cui fu deciso doversi concedere la reintegrazione ad un parroco, privato della parrocchia per semplice lettera del Vescovo, " cum restitutione fructuum et emolumentorum in congrua summa ab Archiepiscopo de bono et aequo liquidanda. " — Ma a chi abbia subito lo spoglio, innanzi tutto, deve restituirsì il già tolto, e non prima di ciò potrà iniziarsi il processo. Nel caso intanto il parroco L. fu processato e condannato, quando già era stato spogliato della parrocchia. — 2.º Non fu dato a leggere al parroco L. il libello accusatorio, benchè lo avesse chiesto. L'accusa dovea mettersi in iscritto, giusta la forma canonica, cosicchè " si aliquid horum omitatur, processus esset nullus et reus absolvendus " (*Reiffenstuel tit. s. lib. 5. Decr. n. 94*). La stessa istruzione della S. C. dei VV. RR. del dì 11 giugno 1880 richiede " che nell'intimazione, se prudenza nol vieti, gli si espongono (al reo) per esteso le accuse portate a suo carico, onde possa prepararsi a rispondere " — 3.º Il parroco L. non ebbe la triplice ammonizione, la quale deve precedere la sentenza. Così la S. Rota *in Cracovien. Parochialis 22 1767 cor. Suerra*. Così pure la S. C. del Concilio *in S. Severi 4 apr. 1778; in Terracinen. 2 iun. 1860; Parisien. Remotionis a paroecia 27 aug. 1764 etc.* — 4.º L'odio della plebe allora solamente può essere causa della rimozione dal beneficio, quando il beneficiato abbia commesso un vero e provato delitto, o si dimostri ostinato in esso, siccome insegnano il De Luca *De benef. in sum. § 29 n. 222*, la S. Rota *in decis. 711 n. 6, cor. Dunoret ecc.* Ora queste cose non militano contro il parroco L., il quale poi non era così invisato a quel popolo, come da alcuni si era dato ad intendere. — Su queste ed altre eccezioni, la S. C. il dì 24 marzo 1890 si radunò per emettere il suo giudizio. E non ostante tutto ciò, al dubbio: *An sit standum, vel recedendum a decisis in casu*, dopo maturo esame, rispose: *In decisis, et amplius* (*Monit. Eccl. Vol. V. Par. I, pag. 26, e Par. II, pag. 49*).

p) *Lucana, remotionis parociae*, 23 iul. 1892 — Il parroco C., in Dioc. di Lucca, si per durezza d'indole, si per talune quistioni avute col popolo ad occasione dello edificarsi di una nuova chiesa parrocchiale, venne in odio ai suoi filiani. E l'odio andò tant'oltre che una notte alcuni della sua cura posero fuoco alla casa parrocchiale, minacciando altri più gravi attentati. — Il parroco, stante ciò, volle recarsi altrove in sicuro, col consenso del suo Vescovo, il quale pose un economo a quella cura. Dipoi lo stesso parroco si rivolse alla S. C. chiedendo la dispensa dalla legge del risiedere, che gli venne accordata per un anno, colla clausola: "ut orator interim curaret animos parochianorum sibi conciliare, ne secus deberet vel parociam dimittere vel eadem privari." — L'anno intanto passò senza che le dette condizioni migliorassero. Nondimeno la S. C. prorogò solo ad altri sei mesi l'indulto, colla clausola: "absque spe ulterioris prorogationis." L'Arcivescovo poi, vedendo ogni di più svanire la speranza di una riconciliazione, e credendo sincero il proposito del parroco di rinunciare alla cura, senza pretendere altra, chiese ed ottenne per lui dalla S. C. la dispensa dal titolo della S. Ordinazione, *ad effectum dimittendi parociam, donec aliter provideretur.* — L'effetto però fu contrario al voto dell'Arcivescovo. Il parroco C. nè ritornò alla sua cura, nè volle dare le dimissioni. L'economo intanto, posto in sua vece, lamentavasi della scarsezza dello stipendio, protestando che se questo non gli venisse congruamente elevato, non celebrerebbe la messa *pro populo*. L'Arcivescovo insistette presso il parroco per la rinuncia e gli offrì di scegliere l'economato spirituale di due altre parrocchie, ovvero una cappellania. Il parroco tenne duro, non volendo rinunciare se non quando sarebbe provveduto di beneficii migliori. — La S. C., cui fu deferita la controversia, rescrisse all'Arcivescovo di prefiggere al parroco il termine di un sol mese a rassegnare il beneficio, colla riserva di una modica pensione, secondo le forze del beneficio medesimo. — L'Arcivescovo, in esecuzione di tal rescritto, de-

terminò l'annua pensione di L. 150, non potendone sopportare maggiore quel beneficio che rendeva appena annue L. 319,15. — Il parroco, prima di spirare il perentorio, fe' ricorso alla S. C. — La causa fu trattata il di 23 luglio 1892 col dubbio: *An et quomodo sit locus remotionis sacerdotis C. a parocia loci Mutigliano in casu* — E dopo matura discussione fu risposto: *Affirmative, proviso pro eius honesta sustentatione per beneficium sine cura animarum, vel per pensionem prudenti arbitrio Archiepiscopi assignanda* (*Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. II, pag. 147 sq.).

q) *Spalaten., translationis parociae et renunciationis officii*, 14 decembris 1895 et 25 iul. 1896. — Il sac. Giovanni L. della dioc. di Spalato in Dalmazia, fatto parroco della borgata di Lezevica nel distretto di Almissa, cominciò darsi tutto ai partiti municipali di quel distretto, ed a brigare per le elezioni amministrative. Di qui lamenti, recriminazioni e scandali gravissimi, i quali crebbero quando il detto parroco accettò l'ufficio di consigliere amministrativo. Il Vescovo lo ammonì giuridicamente tre volte, e più volte paternamente, minacciandogli gravi pene se non rinsavisse. Finalmente, stando egli duro alle ammonizioni, con sentenza del di 12 maggio 1893, udito il consiglio degli esaminatori prosinodali, decretò che in via oeconomicae remotionis il sac. L. fosse allontanato dalla parrocchia di Lezevica e trasferito all'altra di Zagvodz. — Contro questo decreto il detto parroco appellò alla Curia metropolitana di Zara, e, respinto da questa, ricorse alla S. C. — Intanto si recò alla nuova destinazione, non lasciando però d'intervenire alle sedute consiliari del municipio di Almissa. Di che il Vescovo fu costretto ad emanare un altro decreto in data 7 agosto 1893, col quale gl'ingiunse di rinunciare subito all'ufficio di consigliere, sotto pena di sospensione da incorrersi *ipso facto*. Anche da questo decreto il parroco L. appellò alla S. C. — La causa fu discussa maturamente colle allegazioni dell'una e dall'altra parte, e furono proposti i seguenti dubbii: *I. An et quomodo sustineatur Decretum diei 12 Maii 1893 in*

casu. — II. *An et quomodo sustineatur decretum diei 7 Augusti 1893 in casu.* — Esaminati questi dubbii, il dì 14 dicembre fu risposto: *Dilata.* Il dì 25 luglio 1896 poi fu emanata la decisiva sentenza: *Ad I. et II. Affirmative* (*Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. II, pag. 147 sq.).

r) *Suessana, privationis paroeciae*, 1 sept. 1894 — In una parrocchia della dioc. di Sessa Aurunca, il curato die' motivo a dicerie e a scandali sul suo conto. Corretto dal Vescovo, non si emendò; laonde fu costruito in Curia un processo a carico di quello, in risultanza del quale il parroco venne sospeso *a divinis*, e dall'amministrazione della cura, ed obbligato a fare un mese di Ss. Esercizii. Il parroco non volle accettare la sentenza, ed anzi ne lacerò l'atto alla presenza del cursore che glie lo aveva intimato. Poi si mostrò pentito; e fece i Ss. Esercizii; ma la sua condotta non migliorò. Di che, mosso il Vescovo da più gravi accuse, gl'intimò di nuovo la sospensione ed il precetto di allontanarsi dalla cura, esortandolo a rinunziare. Ma il parroco non volle dare le dimissioni: anzi ritornò armata mano in parrocchia ed ardì celebrare il S. Sacrificio. Tornati inutili altri richiami, il Vescovo si rivolse alla S. C., la quale sulle prime inculcò la proposta della rinunzia, e poi, resosi il parroco ricalci-trante, ordinò il processo, giusta le istruzioni della S. C. dei VV. e RR. del 21 Apr. 1880. Il quale compiuto in quella Curia con grande accuratezza, fu seguito dalla sentenza, con cui solennemente venne quegli privato dell'ufficio e del beneficio parrocchiale. — Il parroco, dopo ciò, oltre ad aver date al Vescovo molestie non poche, tradusse presso il foro civile i testimoni che avevano depresso contro di lui nel processo ecclesiastico, i quali se furono condannati dal Tribunale di Cassino (perchè il parroco non volle la prova delle loro deposizioni) furono assolti dalla Corte di appello di Napoli. — La sentenza intanto della Curia di Sessa fu deferita per appello al giudizio della S. C. — La quale, disaminato accuratamente il voluminoso processo, il dì 1 settembre 1894, proposto il dubbio: *An decretum Curiae Episcopalis sit con-*

firmandum, vel infirmandum in casu; rispose: *Esse locum remotioni.* — Ma, avendo chiesto il parroco così condannato il beneficio di una nuova udienza, la causa fu riproposta e di nuovo discussa nei comizii del 26 gennaio 1895, col dubbio *An sit standum, vel recedendum a decisio in casu.* E fu risolto: *In decisio et amplius* (*Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. I, pag. 28 sq.).

s) *Concordien., remotionis a paroecia*, 20 Febr. 1897 — In un paese della Dioc. di Concordia nel 1887 fu messo a parroco un certo M., trasferito da altro luogo, il quale, d'indole affatto opposta a quella del coadiutore B., benchè altronde di costumi incensurabili, fu preso a malvolere da molti di quel luogo. Di qui dissensioni, discordie, odio di parti irreconciliabile. Le cose andarono tant'oltre, che la stessa autorità civile se ne impensieri, temendone turbamento della pubblica tranquillità. — Intanto, morto il Vescovo di quella diocesi, nel marzo del 1893, il Vicario capitolare ricorse alla S. C. del Conc. chiedendo se dovesse rimuovere subito quel parroco, dandogli qualche piccola pensione; ovvero dovesse fare contro di lui un canonico processo. La S. C. il dì 8 aprile 1893 rescrisse: "E.mi Patres tibi scribi mandarunt, ut iubeas praefatum parochum M. statim discedere a paroecia, sub poena suspensionis ipso facto incurrenda nisi pareat; et deinde nisi idem parochus malit nuncium mittere paroeciae cum tenuis pensionis reservatione, processum contra eum instituas ad tramites etc." — Il parroco, pretendendo la nullità del rescritto, non volle ubbidire; onde venne dalla Curia dichiarato sospeso ed irregolare. La S. C. del Conc. appresso lo assolse dalla censura e lo dispensò dalla irregolarità aggiungendo: "Quo vero ad confectionem processus, aut ad restitutionem parochi, S. Congr. rescribendum censuit. *Expectetur novus Episcopus.*" — Venuto il nuovo Vescovo, furono delegati alcuni giudici pel processo, il quale fu conchiuso colla sentenza assolutoria del parroco M. Questi volle anche muovere la quistione delle spese, ma senza buon esito per lui. Intanto la sentenza controversa in merito, pub-

blicata il dì 1° marzo 1895, ebbe alcuni oppositori filiani, i quali il dì 7 marzo del detto anno mossero appello presso la Curia; e poscia il 23 febbraio 1896 avanzarono ricorso alla S. Sede. — La causa fu trattata in S. C. il dì 20 febbraio 1897 coi dubbii: I. *An constet de legitima appellatione vel recursu in casu?* — Et quatenus affirmative: II. *An sententia iudicis delegati Concordiensis sit confirmanda vel infirmanda in casu?* — E fu risolta: *Ad I. Affirmative pro recursu.* — *Ad II. Sententiam esse confirmandam iuxta modum. Modus est ut parochus M. intra 15 dies a notificatione huius decreti renunciaret beneficio parochiali; et nisi pareret, Episcopus illum removeat nomine et auctoritate huius S. Congregationis, eumque provideat de congrua sustentatione (Mon. Eccl. Vol. X, Par. I, pag. 4).*

t) *Resignationis beneficii*, 9 sept. 1902 — Il sacerdote F. in Diocesi di C. era parroco fin dal 1899 con pingue rendita. Uomo però turbolento, provocò risse e dissensioni molte nella parrocchia, e fu accusato pure di malversare le rendite beneficali, fino ad essere tradotto in giudizio. Il Vescovo, per toglierlo d'imbarazzi, e per provvedere al bene di quella cura, più e più volte lo invitò a rinunciare offrendogli una pensione di corone austriache 1600 annue ed anche del danaro per ovviare ai suoi bisogni. Finalmente il parroco C. s'indusse alla rinunzia, esprimendo nell'atto resignativo la speranza di avere un altro beneficio, e fino a che non potesse conseguirlo, di avere una congrua pensione. Il Vescovo accettò la rinunzia e nominò subito un successore. — Però il sacerdote C., dopo qualche tempo, pentito della fatta rinunzia, cominciò a vessare il proprio Vescovo perchè gli conferisse un altro simile beneficio; e per ottenerlo attaccò di nullità la rinunzia del primo.

E non trovando ascolto presso il Vescovo, si rivolse alla S. Sede, con esporre i seguenti motivi di nullità: — 1° Perchè la rinunzia non fu libera, essendo stata estorta da minacce — 2° Perchè fatta senza nessuna delle cause canoniche assegnate da S. Pio V *Quanta Dei Ecclesia* — 3° Perchè il Tri-

dentino Sess. 21 c. 2 *de ref.* vuole che non si rinunzii ad un beneficio senz'averne conseguito un altro — 4° Perchè, come egli asseriva, la rinunzia dev'essere fatta senz'alcuna condizione sotto pena di nullità — 5° Perchè la rinunzia fu simoniaca, avendogli il Vescovo offerto del danaro; e la simonia nei beneficii rende gli atti nulli — 6° Perchè non fu fatta la pubblicazione imposta dalla *Costit. Humano vix iudicio* di Gregorio XIII, che annulla altrimenti cotali resignazioni — 7° Perchè le permutate dei beneficii devono farsi con beneficii equivalenti, o maggiori, non mai minori — 8° Perchè il Vescovo *si obbligò* a dargli un altro beneficio equivalente. — La causa fu trattata in S. C. il dì 6 settembre 1902 coi dubbii: I. *An resignatio parociae O. a sacerdote F. facta sustineatur in casu.* Et quatenus affirmative: — II. *An eidem sacerdoti quamprimum aliud congruum beneficium conferendum sit, vel saltem congrua pensio pro eius honesta sustentatione sit assignanda in casu* — E riconosciute infondate le sue eccezioni, fu risolta: *Ad I. Affirmative* — *Ad II. Firma manente pensione coronaram 1600, arbitrio et conscientiae Archiepiscopi (Mon. Eccl. Vol. XIV, pag. 394 sq.).*

u) *Bambergen., translationis*, 13 mai. 1904 — Al sac. Giovanni Pretscher nel 1897 fu conferita dal suo Vescovo di Erbipoli in Baviera la parrocchia di Fuchsstadt. L'anno appresso però cominciarono dissensioni e discordie si vive fra il detto parroco e l'autorità municipale di quel comune, che, inasprite sempre più, per decreto del governo, il parroco fu destituito dall'ufficio d'ispettore di quel luogo, incarico inerente, secondo le leggi bavaresi, all'ufficio parrocchiale. — Il Vescovo più e più volte avvertì quel parroco ad essere più sottomesso e prudente, e finalmente lo invitò a rinunciare alla parrocchia, ottando per un beneficio semplice. Il parroco non volle saperne di ciò e continuò nella sua imprudente condotta. Il Vescovo finalmente gl'ingiunse il detto trasferimento: che se fra tre giorni non lo avesse accettato, avrebbe posto in quella sua parrocchia un coadiutore, esonerandolo da ogni ministero parrocchiale: intanto

intendeva dargli la prima monizione canonica per non aver obbedito al precetto di chiedere un altro beneficio. — Da questo decreto il parroco appellò al tribunale metropolitano di Bamberg, il quale in data 31 ottobre 1901 confermò pienamente la disposizione del Vescovo. — Mal soddisfatto il parroco Pretscher, invece di appellare in terza istanza al tribunale superiore di Germania (secondo la concessione di Pio IX nel Breve *Nemo ignorat*), appellò, come ne avea diritto, alla S. Sede. — La causa fu discussa in pieni comizii il dì 13 maggio 1904 col dubbio: *Se e come debba confermarsì il decreto di Mons. Arcivescovo di Bamberg nel caso.* E dopo accurato esame, la S. C. decise: *Decretum esse confirmandum* (*Mon. Eccl.*, Vol. XVI, pag. 198 sq.).

Da tutto ciò vuolsi raccogliere che quando un beneficiato, specie se parroco, rendesi incompatibile col beneficio, si da venirne il danno comune, quand'anche senza colpa di lui, lo si deve *rimuovere economicamente* dal suo beneficio, con processo sommario e regolare se può redigersi; altrimenti con prove certe, da formare una convinzione morale. La rimozione poi ha luogo o col trasferimento ad altro beneficio al quale il trasferito sia idoneo; ovvero coll'assegno di una pensione.

E con ciò mettiamo fine a questa breve trattazione su di un punto non poco interessante della ecclesiastica disciplina.



INDICE

PARTE PRIMA

DEI DELITTI PUNTI COLLA PRIVAZIONE DEL BENEFICIO.

CAPO I. — Delitti puniti <i>ipso iure</i> colla privazione del beneficio		Pag. 3
§ 1.	La omessa pubblicazione della resignazione del beneficio	ivi
§ 2.	La rinunzia o la permuta del beneficio, fatta presso a morte	5
§ 3.	La forma del Tridentino non osservata, nella collazione delle parrocchie	6
§ 4.	Il non essere promosso al sacerdozio <i>infra annum</i> pel conseguito beneficio parrocchiale	ivi
§ 5.	L'aver deposto l'abito ecclesiastico	8
§ 6.	Il non voler mostrare all'Ordinario il documento della dispensa quando si posseggano più beneficii incompatibili	9
§ 7.	L'aver preso possesso del beneficio prima della spedizione delle lettere apostoliche	10
§ 8.	La violazione del sequestro	ivi
§ 9.	Il ritenere ingiustamente le scritture spettanti alla Camera Apostolica o i beni del Palazzo Apostolico	11
§ 10.	L'alienazione dei beni del beneficio.	iv

intendeva dargli la prima monizione canonica per non aver obbedito al precetto di chiedere un altro beneficio. — Da questo decreto il parroco appellò al tribunale metropolitano di Bamberg, il quale in data 31 ottobre 1901 confermò pienamente la disposizione del Vescovo. — Mal soddisfatto il parroco Pretscher, invece di appellare in terza istanza al tribunale superiore di Germania (secondo la concessione di Pio IX nel Breve *Nemo ignorat*), appellò, come ne avea diritto, alla S. Sede. — La causa fu discussa in pieni comizii il dì 13 maggio 1904 col dubbio: *Se e come debba confermarsì il decreto di Mons. Arcivescovo di Bamberg nel caso.* E dopo accurato esame, la S. C. decise: *Decretum esse confirmandum* (*Mon. Eccl.*, Vol. XVI, pag. 198 sq.).

Da tutto ciò vuolsi raccogliere che quando un beneficiato, specie se parroco, rendesi incompatibile col beneficio, si da venirne il danno comune, quand'anche senza colpa di lui, lo si deve *rimuovere economicamente* dal suo beneficio, con processo sommario e regolare se può redigersi; altrimenti con prove certe, da formare una convinzione morale. La rimozione poi ha luogo o col trasferimento ad altro beneficio al quale il trasferito sia idoneo; ovvero coll'assegno di una pensione.

E con ciò mettiamo fine a questa breve trattazione su di un punto non poco interessante della ecclesiastica disciplina.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAMBBERG

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS



INDICE

PARTE PRIMA

DEI DELITTI PUNTI COLLA PRIVAZIONE DEL BENEFICIO.

CAPO I. — Delitti puniti ipso iure colla privazione del beneficio		<i>Pag.</i>	
§ 1.	La omessa pubblicazione della resignazione del beneficio		3
§ 2.	La rinunzia o la permuta del beneficio, fatta presso a morte		ivi
§ 3.	La forma del Tridentino non osservata, nella collazione delle parrocchie		5
§ 4.	Il non essere promosso al sacerdozio <i>infra annum</i> pel conseguito beneficio parrocchiale		6
§ 5.	L'aver deposto l'abito ecclesiastico		ivi
§ 6.	Il non voler mostrare all'Ordinario il documento della dispensa quando si posseggano più benefici incompatibili		8
§ 7.	L'aver preso possesso del beneficio prima della spedizione delle lettere apostoliche		9
§ 8.	La violazione del sequestro		10
§ 9.	Il ritenere ingiustamente le scritture spettanti alla Camera Apostolica o i beni del Palazzo Apostolico		ivi
§ 10.	L'alienazione dei beni del beneficio.		11

§ 11. La simonia reale nei beneficii	Pag. 12
§ 12. La simonia confidenziale nei beneficii	„ 13
§ 13. Il dare o l'accettare doni nei concorsi per le parrocchie	„ 14
§ 14. La scomunica	„ 15
§ 15. La irregolarità	„ <i>ivi</i>
§ 16. L'omicidio o la violenza qualificata	„ 16
§ 17. L'assassinio	„ <i>ivi</i>
§ 18. L'aborto	„ 17
§ 19. La sodomia	„ <i>ivi</i>
§ 20. La simulazione nei beneficii	„ 18
§ 21. La usurpazione dei beni della S. Sede	„ 19
§ 22. La divinazione sul Romano Pontefice e sulla Chiesa Cattolica	„ <i>ivi</i>
§ 23. Le violenze nella elezione del Romano Pontefice	„ 20
§ 24. Il duello	„ 21
§ 25. I maneggi per la elezione del nuovo Pontefice	„ 22
§ 26. La eresia	„ <i>ivi</i>
§ 27. La intercessione di un eretico	„ 23
§ 28. Il conseguimento di un secondo beneficio incompatibile	„ 24
§ 29. La violenza nel possesso del beneficio	„ 25
§ 30. Il procurare l'arresto di qualche beneficiato perchè rinunzi al beneficio; ovvero di farsi arrestare per non andare a Roma dopo la citazione	„ <i>ivi</i>
§ 31. Gli attentati contro i litiganti presso la Curia Romana, e contro i giudici, gli avvocati ed i procuratori	„ 26

CAPO II. — Delitti puniti colla detta privazione <i>post iudicis sententiam</i>	27
§ 1. La calunnia in giudizio	„ <i>ivi</i>
§ 2. La bestemmia contro Dio e Maria SS	„ 29
§ 3. Lo scisma puro	„ 30
§ 4. L'omicidio volontario	„ 31
§ 5. Il concubinato e la incontinenza	„ 33
§ 6. Lo spergiuro	„ 37
§ 7. Il celebrare o il confessare senza essere sacerdote	„ <i>ivi</i>
§ 8. La sollecitazione a cose turpi riguardo alla confessione	„ 38


§ 9. La falsificazione delle lettere apostoliche, o l'uso di esse	Pag. 41
§ 10. L'assenza prolungata dal luogo del beneficio	„ 42
§ 11. La usurpazione di beni ecclesiastici e di luoghi pii	„ 44
§ 12. La infamia	„ 46
§ 13. La insordescenza nella scomunica	„ 47
§ 14. La insordescenza nella sospensione	„ 49
§ 15. Il celebrare in luogo interdetto	„ 50
§ 16. Il celebrare nello stato di scomunica, d'interdetto, di sospensione	„ <i>ivi</i>
§ 17. La violazione di una religiosa	„ 51
§ 18. Il ratto	„ 52
§ 19. La collusione sopra i beneficii	„ <i>ivi</i>
§ 20. La percussione di un laico	„ 53
§ 21. Il furto	„ 54

PARTE SECONDA.

DEL PROCESSO CANONICO PER LA PRIVAZIONE DEL BENEFICIO.

CAPO I. — Deposizione e degradazione	57
„ II. — Possesso triennale	„ 67
„ III. — Prescrizione dei delitti	„ 77
„ IV. — Testimonianze	„ 90
„ V. — Tela processuale	„ 104
§ 1. Vigilanza Episcopale	„ 107
§ 2. Rimedi preventivi e repressivi	„ 109
§ 3. Misure preventive	„ 112
§ 4. Quando possono prendersi	„ 115
§ 5. Ammonizioni canoniche	„ 118
§ 6. Precetto	„ 123
§ 7. Punizione <i>ex informata conscientia</i>	„ 127
§ 8. Processo sommario	„ 140
§ 9. Processo <i>ex officio</i>	„ 146
§ 10. Compilazione del processo	„ 147
§ 11. Procuratore fiscale	„ 150
§ 12. Intimazioni e notificazioni	„ 152

§ 13. Corpo del delitto	Pag. 156
§ 14. Prova legale	„ 158
§ 15. Esame dei testi	„ 166
§ 16. Citazione del reo	„ 171
§ 17. Reo contumace	„ 172
§ 18. Esame del reo e sua confessione	„ 175
§ 19. Contestazione della lite	„ 178
§ 20. Difesa del reo di sè stesso	„ 180
§ 21. Ristretto del processo	„ 181
§ 22. Scelta ed officio dell'Avvocato	„ 182
§ 23. Trattazione della causa	„ 184
§ 24. Sentenza	„ 187
§ 25. Produzione dell'appello	„ 192
§ 26. Trattazione dell'appello	„ 200
§ 27. Circa i chierici tradotti presso i tribunali laici. „	207
§ 28. Norme pei dubbi ed epilogo	„ 208
CAPO VI. — Sentenza declaratoria	„ 210
APPENDICE. — Della rimozione economica dal beneficio „	215



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS



OTEC